

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 67
**“Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e
sul fondo di garanzia per le opportunità dei giovani”**

presentata dai consiglieri Blasoni e altri
presentata il 7 maggio 2009

Disegno di legge N. 105
“Legge per l'autonomia dei giovani”

di iniziativa della Giunta regionale
presentato il 22 marzo 2010

X LEGISLATURA

Esame in Commissione VI

all'interno:

- nota introduttiva
- quadro normativo di riferimento comunitario, statale e regionale
- esame dell'articolato
- quadro di raffronto
- raccolta normativa

Giugno 2010

segreteria generale
area giuridico-legislativa

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di attività sociali e culturali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 67

“Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul fondo di garanzia per le opportunità dei giovani”

presentata dai consiglieri Blasoni e altri
presentata il 7 maggio 2009

Disegno di legge N. 105

“Legge per l'autonomia dei giovani”

di iniziativa della Giunta regionale
presentato il 22 marzo 2010

X LEGISLATURA

Esame in Commissione VI

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO COSTITUZIONALE E STATUTARIO	2
3.	LA NORMATIVA COMUNITARIA	2
4.	LA NORMATIVA NAZIONALE.....	3
4.1	Progetti di legge pendenti in Parlamento	5
5.	LA NORMATIVA DELLE ALTRE REGIONI	6
5.1	Il ruolo degli enti locali	7
6.	CONCLUSIONI.....	8
7.	ESAME DELL'ARTICOLATO DEL DDL 105	9
7.1	Concetti di associazione giovanile e aggregazioni giovanile	9
7.2	Disposizioni generali: in particolare gli strumenti di governo	10
7.3	Strumenti di sostegno per l'autonomia dei giovani	10
7.4	Prevenzione e contrasto del disagio giovanile: centri di aggregazione giovanile.....	11
7.5	Valorizzazione dei progetti a favore dei giovani.....	11
7.6	Portale regionale dei giovani e informa giovani	12
7.7	Abrogazioni –Altre norme finali	12
8.	ESAME DELL'ARTICOLATO DELLA PDL 67	12
9.	QUADRO DI RAFFRONTO TRA DDL 105 E PDL 67.....	15
10.	RACCOLTA NORMATIVA	68
10.1	Normativa comunitaria.....	68
10.1.1	LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA - UN NUOVO IMPULSO PER LA GIOVENTÙ EUROPEA (21 novembre 2001).....	68
10.1.2	CARTA EUROPEA RIVEDUTA DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA LOCALE E REGIONALE (21 maggio 2003).....	148
10.1.3	CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES - CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA (22-23 marzo 2005) - Patto europeo per la gioventù.....	178
10.1.4	DECISIONE N. 1719/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013.....	217
10.1.5	DECISIONE N. 1720/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.....	238

10.2 Normativa statale262

Legge del 23 Febbraio 2007, n. 15. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all' assistenza a terra negli aeroporti, all' Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio"	262
Legge 29 novembre 2007, n. 222. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"	263
DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007, n. 81. Disposizioni urgenti in materia finanziaria....	264
D.M. 5 dicembre 2006 – Istituzione della consulta per il pluralismo religioso e culturale	265
D.M. 21 giugno 2007 (1). Istituzione del Fondo per le politiche giovanili (2).....	269
D.M. 6 dicembre 2007. Attuazione e gestione del Fondo di garanzia per il credito ai giovani	274
PROTOCOLLO D'INTESA INTERMINISTERIALE del 9 maggio 2007.....	279
Intesa Stato-Regioni del 14 giugno 2007 sul Fondo nazionale per le politiche giovanili	284
Accordo del 18 settembre 2007 tra POGAS, MIUR e Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie per agevolare l'accesso al credito dei giovani.....	287
Protocollo d'Intesa del 19 dicembre 2007 per favorire l'accesso al credito dei giovani	292
Accordo quadro del 25 ottobre 2006 tra POGAS e ANCI: rapporto di collaborazione e di informazione permanente su temi di comune interesse in materia di politiche giovanili	313
Convenzione del 13 dicembre 2007 tra POGAS e ANCI per l'attuazione del Piano di Interventi volto a sostenere la costruzione di una rete nazionale degli sportelli Informagiovani	315
Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra POGAS e ANCI per gestire la complessità delle politiche giovanili delle Città metropolitane	322
Protocollo d'Intesa del 19 dicembre 2007 tra POGAS e UPI in materia di politiche giovanili	326
Accordo Quadro del 21 dicembre 2007 tra POGAS, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e la Regione Toscana per la realizzazione del progetto "FORMAT @ZIONE – I TERRITORI DEL LINGUAGGIO"	329
Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009 (29 gennaio 2008)	336
D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (1). Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (2) (3).	339

IL PIANO NAZIONALE GIOVANI: OBIETTIVI E LINEE DI LAVORO.....	341
10.3 Normativa di altre Regioni	360
BASILICATA.....	360
L.R. 22 febbraio 2000, n. 11 (1). Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale (2).....	360
CALABRIA.....	367
L.R. 14 febbraio 2000, n. 2 (1). Progetto giovani.....	367
CAMPANIA	371
L.R. 25 agosto 1989, n. 14 (1). Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù (2).....	371
EMILIA-ROMAGNA.....	375
L.R. 28 luglio 2008, n. 14 (1). Norme in materia di politiche per le giovani generazioni.	375
LAZIO.....	399
L.R. 29 novembre 2001, n. 29 ⁽¹⁾ . Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani ⁽²⁾	399
LIGURIA.....	404
L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ⁽¹⁾ . Promozione delle politiche per i minori e i giovani.	404
MARCHE.....	410
L.R. 12 aprile 1995, n. 46 ⁽¹⁾ . Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani ⁽²⁾ ⁽³⁾	410
PIEMONTE	415
L.R. 13 febbraio 1995, n. 16 (1). Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani (2).....	415
SARDEGNA	419
L.R. 15 aprile 1999, n. 11 ⁽¹⁾ . Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.....	419
UMBRIA.....	422
L.R. 10 aprile 1995, n. 27 (1). Istituzione del Forum della Gioventù e dell'Osservatorio regionale giovani (2).....	422
VALLE D'AOSTA	423
L.R. 21 marzo 1997, n. 8 (1). Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.....	423
VENETO.....	429
L.R. 14 novembre 2008, n. 17 ⁽¹⁾ . Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale.....	429

1. PREMESSA

Il disegno di legge n. 105 “Legge per l’autonomia dei giovani” si propone di definire e normare gli strumenti atti a ridare un ruolo attivo ai giovani della nostra Regione attraverso l’introduzione di una serie di istituti finalizzati a sostenerne l’autonomia e ad indirizzarne le scelte in modo ragionato e ragionevole. Affronta i temi principali di interesse per i giovani, quali la casa, il lavoro, la formazione, l’associazionismo e l’imprenditoria, promuovendone contestualmente l’assunzione di responsabilità personale e collettiva e contribuendo a garantire un’effettiva sinergia con il mondo degli adulti.

Nella stessa direzione si pone la proposta di legge n. 67 “Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani” che, sia pur con qualche differenza di contenuto, propone un’ampia gamma di interventi a favore dei giovani e modalità partecipative all’elaborazione di una politica condivisa.

Entrambi i progetti di legge introducono, accanto agli ordinari interventi contributivi, un ulteriore strumento di carattere finanziario rappresentato dal fondo di rotazione, gestito con contabilità separata, dedicato, nella pdl 67 a favorire opportunità di studio, formazione e inserimento lavorativo dei giovani, con garanzie bancarie per prestiti d’onore e nel ddl 105 a sostenere l’accesso e l’esercizio delle professioni, con prestiti a tasso agevolato.

Già con la legge regionale n. 12/2007¹ - che entrambi i progetti di legge prevedono di abrogare - la Regione ha affrontato, sia pur in maniera marginale, l’argomento prevedendo un piano triennale ad hoc e un comitato tecnico interdirezionale da un lato, e dall’altro, creando dei luoghi d’incontro e di contatto, tra i livelli della democrazia rappresentativa e le istanze del mondo giovanile. Particolare rilievo era riconosciuto ai forum, alle conferenze come momento collettivo, ai centri di aggregazione giovanile, nonché il miglioramento di strumenti quali l’“informagiovani” e la carta giovani. Tale legge tuttavia è risultata essere di difficile applicazione in assenza di strumenti adeguati e mirati a migliorare realmente la situazione complessiva dei giovani della nostra Regione.

Partendo da questa esperienza, entrambi i progetti di legge in esame intendono dettare, in termini non troppo diversi, una nuova disciplina per i giovani cercando di proporre strumenti ed istituti attuali ed applicabili che vedono in capo alla Regione le attività afferenti alla programmazione ed al coordinamento e che demandano al lavoro sinergico di Enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, enti e soggetti operanti a favore dei giovani, la fase applicativa.

Tanto premesso si propone di seguito una breve analisi del contesto costituzionale e statutario di riferimento, della normativa comunitaria, statale e regionale, nonché una disamina dei contenuti specifici del provvedimento.

¹ Legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 “Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani”.

2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO COSTITUZIONALE E STATUTARIO

La materia "politiche giovanili", in quanto tale, non rientra nell'espressa elencazione di cui all'articolo 117, comma 3², della Costituzione e sembrerebbe, quindi, afferire alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 117. Va tuttavia considerato che le "politiche giovanili" non si prestano ad assumere l'etichetta di materia, ma sono piuttosto da intendere come una sommatoria di interventi caratterizzati dal fatto di essere destinati ad una specifica fascia di cittadini - i giovani appunto - e che pertanto possono toccare diverse materie, alcune rientranti nella competenza regionale concorrente, di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, altre nella competenza regionale esclusiva di cui all'articolo 4 dello Statuto.

I progetti di legge in esame - benché investano e riguardino ambiti tra loro diversi e di per sé riconducibili a competenze distinte - non si propongono di normare in maniera organica tali svariati settori, bensì di individuare al loro interno degli strumenti diretti al sostegno dell'autonomia dei giovani. Anche tenendo conto di tale aspetto, non sembrano presenti aspetti che prestino a censure di illegittimità afferenti alla competenza legislativa.

3. LA NORMATIVA COMUNITARIA

Sebbene l'azione delle istituzioni europee in materia di politiche giovanili risalga agli anni '70, la piena titolarità dell'Unione Europea ad occuparsene deriva dal Trattato di Maastricht del 1993, che comprende la cooperazione transnazionale in ambito giovanile tra le aree di intervento dell'Unione per i settori della formazione.

La politica dell'Unione Europea in tal campo è stata sempre incentrata sul protagonismo dei giovani nell'ideazione, nella realizzazione e nella valutazione dei progetti a beneficio degli stessi e delle comunità locali, nell'importanza dell'educazione non formale come occasione di crescita per i giovani e sulla dimensione sia europea che locale degli interventi da attuare.

I principali documenti in cui è scaturita tale attività comunitaria sono il Libro bianco della Commissione "Un nuovo impulso alla gioventù europea" – infatti il Trattato di Roma non contemplava la gioventù tra i settori di competenza della Commissione – e la "Carta europea per le Politiche giovanili".

La "Carta europea per le Politiche giovanili, in particolare, rappresenta un quadro di riferimento per lo sviluppo di politiche giovanili a livello locale e viene a distinguere tra una dimensione trasversale della partecipazione giovanile rispetto alle politiche suddivise per settori tematici oltre a porre un'attenzione specifica agli strumenti per favorire tale partecipazione.

Negli ultimi anni, poi, l'azione dell'Unione Europea verso i giovani è venuta ulteriormente ad intensificarsi: nel marzo 2005, infatti, il Consiglio Europeo ha adottato il "Patto europeo per la gioventù" con cui si evidenziano gli ambiti di intervento urgente da adottare in seguito

² Il comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione individua le materie di legislazione concorrente.

alle problematiche emerse dall'analisi di medio termine sull'andamento del programma complessivo per la crescita e la competitività dell'Europa nella società della conoscenza.

Nello stesso anno la Commissione europea ha presentato due nuovi programmi per il periodo 2007/2013 con l'intento di razionalizzare il sistema delle opportunità europee in favore della gioventù, accorpando le iniziative in modo da facilitarne l'accesso da parte dei giovani con minori opportunità. Si tratta, nello specifico, del "Programma gioventù in azione" con cui ci si propone di sviluppare tra i giovani il senso di responsabilità personale, di iniziativa, di interesse per gli altri, di cittadinanza e la partecipazione a livello locale, nazionale ed europeo e del il "Programma integrato per l'apprendimento permanente (lifelong learning)" che si incentra sull'insegnamento scolastico (Comenius), superiore (Erasmus), sulla formazione professionale (Leonardo da Vinci) e sull'insegnamento per gli adulti (Grundtvig), da integrarsi con provvedimenti trasversali e da un nuovo programma focalizzato sull'integrazione europea.

4. LA NORMATIVA NAZIONALE

Il fondamento giuridico delle politiche giovanili in Italia è costituito dall'articolo 31, comma 2, della Costituzione che protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Al di là del disposto costituzionale, tuttavia, in Italia manca un quadro normativo nazionale sulle politiche per le nuove generazioni, trovando per lo più disciplina in norme spot contenute all'interno di leggi finanziarie o decreti legge³.

³ La normativa nazionale di settore è la seguente:

Legge del 23 febbraio 2007, n. 15 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l' adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all' assistenza a terra negli aeroporti, all' Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio".

Legge 29 novembre 2007, n. 222 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale".

Decreto 2 luglio 2007, n. 81 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

D.M. del 05 dicembre 2006 - Istituzione della consulta per il pluralismo religioso e culturale".

D.M. del 21 giugno 2007 - Regolamento del Fondo per le politiche giovanili.

D.M. del 6 dicembre 2007 - Attuazione e gestione del Fondo di garanzia per il credito ai giovani.

Protocollo d'intesa del 15 marzo 2007 tra POGAS e Ministero del Lavoro della Previdenza sociale.

Protocollo d'intesa interministeriale del 9 maggio 2007 sulla legalità.

Intesa Stato-Regioni del 14 giugno 2007 sul Fondo nazionale per le politiche giovanili.

Accordo del 18 settembre 2007 tra POGAS, MIUR e Dipartimento dell'innovazione tecnologica per agevolare l'accesso al credito dei giovani.

Protocollo d'intesa del 19 dicembre 2007 tra POGAS ed ABI sul credito ai giovani.

Accordo quadro del 25 ottobre 2006 tra POGAS ed ANCI.

Convenzione del 13 dicembre 2007 tra POGAS ed ANCI su INFORMAGIOVANI.

Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra POGAS ed ANCI su città metropolitane.

Protocollo d'intesa del 19 dicembre tra POGAS ed UPI sulle politiche giovanili.

Accordo quadro del 21 dicembre 2007 tra POGAS, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e la Regione Toscana.

Intesa Stato-Regioni del 29 gennaio 2008 sul Fondo nazionale per le politiche giovanili.

I primi esempi di progetti e servizi pubblici in favore dei giovani sono nati per iniziativa dei Comuni e delle Regioni a partire dalla fine degli anni 70 ed hanno posto le basi per un intervento dal basso che ancora oggi rappresenta una caratteristica distintiva delle politiche giovanili in Italia: tradizione che, peraltro, ha trovato riconoscimento e stimolo nel processo di decentramento amministrativo e di redistribuzione di funzioni e compiti tra i vari soggetti istituzionali.

Ricostruendo il contesto di riferimento nazionale si rileva in primo luogo che il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (Pogas) è stato istituito dal Governo Prodi nel maggio del 2006, con una scelta che lo colloca al fianco degli altri ministeri per i giovani e lo sport presenti in quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Alla Presidenza del Consiglio il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181⁴ ha attribuito principalmente le funzioni di competenza statale in materia di sport e le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio del 15 giugno 2006 *"le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive"* sono state delegate al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

In particolare, per quanto riguarda le politiche giovanili, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

- a) a coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;
- b) a coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;
- c) ad esercitare, congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.

Il Ministro partecipa, inoltre, alle attività del Forum Nazionale dei Giovani e, accanto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, a partire dal 2007, ha avviato la sua attività il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive il cui obiettivo è quello di costruire una struttura di coordinamento ed indirizzo leggera, snella, versatile ed all'altezza del proprio compito.

Uno dei programmi qualificanti dell'azione di Governo nelle politiche giovanili è rappresentato dal Piano Nazionale Giovani, già inserito nel Documento di programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2007-2011⁵. Esso rappresenta lo strumento per costruire un intervento trasversale, organico e coerente in materia di politiche giovanili. E mira in particolare a:

- agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro;

⁴ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006 e convertito nella legge n. 233 del 17 luglio 2006.

⁵ Il Piano Nazionale Giovani è articolato per specifiche linee di azione ed il Documento di programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2007-2011 prevede espressamente che: *"Il Governo si impegna ad avviare un vero e proprio Piano nazionale per i giovani che risponda agli obiettivi dell'accesso alla casa al lavoro, all'impresa, al credito ed alla cultura"*.

- sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione dei giovani;
- favorire l'accesso alla casa per i giovani;
- contrastare la disuguaglianza digitale;
- promuovere la creatività e favorire i consumi culturali "meritori";
- favorire e ampliare la partecipazione alla vita pubblica e la rappresentanza;
- stimolare il dialogo interreligioso e interculturale;
- combattere il disagio giovanile;
- stilare il Rapporto annuale sui giovani.

L'attività di cooperazione istituzionale risulta essenziale per il perseguimento degli obiettivi indicati, per valorizzare le esperienze positive già esistenti e per imprimere alle politiche giovanili una caratteristica di organicità complessiva, affinché possa essere concreto riferimento per le Regioni, le istituzioni locali e le diverse amministrazioni centrali coinvolte, anche attraverso lo strumento degli Accordi di Programma Quadro. Tali accordi rappresentano gli strumenti più idonei per programmare gli interventi individuando i settori prioritari nei quali concretizzare le azioni, destinare finanziamenti, sollecitare progettualità e creatività da parte dei giovani. A sostegno ed integrazione delle azioni già in corso per la definizione e stipula di tali accordi di programma, è altresì previsto il contestuale avvio di attività che concorrano a mettere a punto i più specifici strumenti di intervento collegati all'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

4.1 Progetti di legge pendenti in Parlamento

Progetto di legge n. 2505 "Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili" presentato il 10 giugno 2009, d'iniziativa governativa.

Il disegno di legge del Governo A.C. 2505 si compone di 6 articoli. Sul testo del disegno di legge si è già espressa favorevolmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento, diretto, anche in attuazione della Costituzione, a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili. L'articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, quale associazione senza fini di lucro, di persone di età comunque non superiore a trentacinque anni, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Essa collabora con il dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella promozione di specifiche iniziative. L'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, che ha sede presso il dipartimento della gioventù, e al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso il Dipartimento. Le norme di organizzazione e funzionamento

dell'Osservatorio verranno definite da un D.P.C.M. o da un decreto ministeriale. L'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, istituito presso il dipartimento della gioventù, condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici. L'articolo 6 detta le disposizioni finali rimettendo ad un d.p.c.m. o ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili e prevedendo la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Progetto di legge n. 1151 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili” presentato il 24 maggio 2008, d’iniziativa parlamentare.

La proposta di legge A.C. 1151 si compone di 9 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità della proposta in esame, relative al riconoscimento e il sostegno del valore sociale delle comunità giovanili. L'articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, qualificandola come un'aggregazione stabile di persone, di età non superiore a trenta anni, senza fini di lucro, caratterizzata dal perseguimento di finalità di spiccata vocazione sociale. L'articolo 3 prevede per la costituzione di una comunità giovanile l'obbligo di un atto costitutivo e di uno statuto. L'articolo 4 elenca le tipologie delle risorse economiche che servono per lo svolgimento delle attività delle comunità giovanili. L'articolo 5 istituisce presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, mentre l'articolo 6 prevede che un decreto del Ministro della gioventù istituisca l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, con una serie di compiti relativi alle politiche giovanili. L'articolo 7 disciplina l'istituzione di Registri generali delle comunità giovanili regionali e provinciali, quale condizione per accedere ad una serie di benefici. L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, l'articolo 9 reca le disposizioni finali.

5. LA NORMATIVA DELLE ALTRE REGIONI

Da un punto di vista giuridico, le politiche giovanili locali e regionali si fondano sulla riforma dell'ordinamento delle Autonomie locali⁶ e sul federalismo amministrativo basato sul principio di sussidiarietà⁷ con cui si attribuiscono alle Regioni e agli Enti locali le funzioni sociali per i giovani in termini di erogazione di servizi alla persona e alla comunità.

In assenza di un quadro normativo nazionale di riferimento, le Regioni sono state le principali protagoniste della definizione degli orientamenti delle politiche giovanili in Italia attraverso leggi regionali sui giovani varate a partire dai primi anni 90.

Al momento sono 12 le Amministrazioni regionali che si sono dotate di una legislazione specifica sulle politiche regionali e si tratta di: Basilicata⁸, Calabria⁹, Campania¹⁰, Emilia

⁶ Cfr. Legge 142/1990 e Decreto legislativo 267/2000.

⁷ Cfr. Legge 59/1997 e Legge costituzionale 3/2001.

⁸ Legge regionale n. 11/2000 “Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale” e s.m.i.

⁹ Legge regionale n. 2/2000 “Progetto giovani” e s.m.i.

¹⁰ Legge regionale n. 14/1989 “Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù” e s.m.i.

Romagna¹¹, Lazio¹², Liguria¹³, Marche¹⁴, Piemonte¹⁵, Sardegna¹⁶, Umbria¹⁷, Valle d'Aosta¹⁸ e Veneto¹⁹.

Per quanto attiene le finalità delle leggi è possibile individuare due livelli di obiettivi: quelli relativi ai giovani, quali, ad esempio, la promozione dello sviluppo della personalità, della partecipazione sociale e dell'associazionismo giovanile e la prevenzione di problemi dei giovani, e quelli relativi al sistema delle istituzioni locali, quali ad esempio, il finanziamento di servizi, iniziative, progetti per i giovani attraverso piani e programmi e il coordinamento territoriale delle politiche giovanili locali.

5.1 Il ruolo degli enti locali

In base al principio di sussidiarietà spetta agli Enti locali e, segnatamente, ai Comuni il compito di attuare le politiche giovanili in quanto autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini interessati. In questo contesto i Comuni italiani hanno dimostrato capacità di scambio, confronto ed emulazione delle pratiche, permettendo la diffusione spontanea di modelli sperimentati con successo da alcune Amministrazioni pilota. Le quattro principali tipologie di intervento pubblico per i giovani messe in atto dagli Enti locali sono:

- gli informagiovani;
- i progetti giovani;
- i forum e le consulte giovanili;
- la Carta giovani.

Nello specifico, gli informagiovani sono centri di informazione e consulenza per i giovani attivati solitamente dagli Enti locali territoriali il cui obiettivo è quello di fornire un servizio informativo e di primo orientamento per aiutare i giovani a compiere scelte più opportune e consapevoli rispetto al futuro

Il termine "progetti giovani", invece, definisce una forma di intervento di politiche giovanili che ha avuto origine nei primi anni 80 e si è successivamente evoluto. Nati prevalentemente come interventi di contrasto al disagio giovanile, essi prevedono spesso la creazione di spazi di aggregazione giovanile e di espressione della creatività, attività di animazione territoriale e di educazione – informazione sui temi della salute.

¹¹ Legge regionale n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le nuove generazioni".

¹² Legge regionale n. 29/2001 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e s.m.i.

¹³ Legge regionale n. 6/2009 "Promozione delle politiche per minori e per giovani".

¹⁴ Legge regionale n. 46/1995 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" e s.m.i.

¹⁵ Legge regionale n. 16/1995 "Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani" e s.m.i.

¹⁶ Legge regionale n. 11/1999 "Coordinamento a sostegno delle attività" e s.m.i.

¹⁷ Legge regionale n. 27/1995 "Istituzione del forum della gioventù e dell'osservatorio regionale giovani" e s.m.i.

¹⁸ Legge regionale n. 8/1997 "Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani" e s.m.i.

¹⁹ Legge regionale n. 29/1988 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e s.m.i.

Secondo le indicazioni della Carta europea della partecipazione i forum ed i consigli della gioventù sono gli strumenti atti a garantire la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale. In particolare, i forum sono strutture di concerto e hanno funzioni consultive, di coordinamento e collaborazione tra decisori; solitamente vi prendono parte i rappresentanti delle associazioni e delle altre realtà più rappresentative del mondo giovanile e possono essere in qualche caso aperti alla partecipazione di gruppi informali.

I consigli dei giovani sono invece strutture di co-gestione che riproducono a grandi linee gli stessi meccanismi di funzionamento del corrispondente organo istituzionale.

La Carta giovani è un'iniziativa promossa solitamente su scala comunale nelle grandi e medie città per agevolare i giovani nella fruizione di servizi sia pubblici che privati. A seconda della formule, la Carta permette l'accesso a musei, impianti sportivi, biblioteche, ostelli per la gioventù, oltre a sconti e facilitazioni in esercizi commerciali convenzionati.

6. CONCLUSIONI

L'evoluzione del concetto di politiche giovanili in Europa e in Italia offre un quadro di riferimento per definire cosa sia oggi questo ambito dell'azione pubblica, a quali bisogni dei giovani e della società sia chiamato a rispondere, attraverso quali strategie e quali dispositivi.

Così intese le politiche giovanili si presentano innanzitutto come un investimento sulle risorse, che richiede a propria volta risorse da investire che rende estremamente importante garantire un supporto economico e strumentale alle stesse. Inoltre, tra le risorse più scarse a disposizione degli Enti preposti alle politiche giovanili, sembra esserci la fiducia e l'interesse degli stessi destinatari potenziali: fattori determinanti nella relazione tra utenti e fornitori di servizi che rivestono un'importanza ancora maggiore in una chiamata alla partecipazione, anche perchè il passaggio da parte dell'attore pubblico da un ruolo direttivo ad un ruolo di facilitazione basato sullo scambio attivo con i giovani, comporta necessariamente un confronto con altri attori del mercato quali le imprese, i media, le comunità dei pari.

In un regime di competizione tra messaggi e di scarsità di tempo e di attenzione, l'offerta pubblica di servizi, di occasioni di apprendimento o di partecipazione si presenta ai giovani come una delle tante opzioni e come tale verrà valutata: in base alla quantità e qualità delle risorse offerte, alla rispondenza ai loro bisogni espliciti o impliciti e, soprattutto, alla credibilità del soggetto proponente.

7. ESAME DELL'ARTICOLATO DEL DDL 105

7.1 Concetti di associazione giovanile e aggregazioni giovanile

Nel capo III sono contenute norme sul registro regionale delle associazioni giovanili, sui requisiti statutari delle associazioni giovanili (per accedere al registro) e sulle aggregazioni giovanili (vedi articoli 6, 7 e 8).

A tale riguardo va rilevato innanzitutto che:

- 1) all'articolo 6, comma 2, è stabilito che "al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nel Friuli Venezia Giulia che sono in possesso dei requisiti dell'articolo 7";
- 2) all'articolo 6, comma 3, è previsto che: "L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla legge";
- 3) all'articolo 7 sono indicati i requisiti che devono essere contenuti nell'atto costitutivo o nello statuto delle associazioni;
- 4) nell'articolo 8 è enunciata la nozione di aggregazione giovanile.

Ciò premesso sembrerebbe che il concetto di associazione giovanile sia diverso da quello di aggregazione giovanile (vedi articoli 7 e 8). In particolare sembrerebbe che possano accedere ai "contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla legge" le associazioni giovanili che abbiano i requisiti di cui all'articolo 7. L'articolo 18, comma 3, prevede che i contributi siano concessi "in favore di enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8 e cooperative sociali e altri enti senza fine di lucro". Ulteriormente all'articolo 21, comma 3, si dispone l'erogazione di contributi a favore di "enti locali, enti pubblici, enti privati senza fine di lucro e aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8". Infine, non emerge chiaramente per quale ragione solo le associazioni giovanili debbano essere iscritte nel registro per accedere ai contributi previsti.

Da quanto esposto emerge la necessità di chiarire meglio quale sia la distinzione giuridica tra una associazione giovanile e una aggregazione giovanile.

Ulteriormente si osserva che la distinzione tra le due nozioni non può essere ravvisata nelle modalità di funzionamento dell'ente rispetto alle finalità che esso persegue. Dall'esame dell'articolo 7 e dell'articolo 8 traspare infatti che per le associazioni viene data rilevanza alle modalità di funzionamento dell'ente, mentre per le aggregazioni giovanili agli scopi dell'ente. Orbene una associazione può benissimo perseguire le finalità indicate nell'articolo 8, come pure una aggregazione giovanile essere retta su degli accordi che rispecchiano le condizioni di cui all'articolo 7. A confermare quanto dedotto si richiama proprio la norma contenuta nell'articolo 20 in cui si pone in capo alle associazioni giovanili proprio il perseguimento delle stesse finalità indicate all'articolo 8 per le aggregazioni giovanili.

7.2 Disposizioni generali: in particolare gli strumenti di governo

Con riferimento all'articolo 2, sembrerebbe opportuno dare rilevanza anche al ruolo svolto dalla comunità europea (vedi al riguardo articoli 14 e 32).

Per quanto riguarda gli strumenti di governo, sarebbe auspicabile un maggior raccordo tra le disposizioni degli articoli 3 (piano regionali per i giovani), 4 (tavoli di coordinamento) e 32 (fondo regionale per i giovani). Sembrerebbe utile che la Giunta regionale, nel provvedere al riparto del fondo regionale per i giovani ai sensi dell'articolo 32, comma 2, debba tener conto di quanto stabilito dal Piano dei giovani e dalle iniziative di raccordo concordate in sede di tavoli di coordinamento.

In ordine, poi, alle disposizioni sulla Consulta dei giovani (articolo 5), da un punto di vista terminologico, alle lettere b) e c), sembrerebbe opportuno far riferimento ai soggetti "designati", anziché nominati, avvenendo la "nomina" con decreto del Presidente della Regione (vedi articolo 5, comma 1). Sempre dal punto di vista terminologico, andrebbe specificato che la Consulta dovrebbe essere costituita con decreto del Presidente della Regione (nell'atto di costituzione vengono poi nominati i componenti).

In ordine al comma 8, sarebbe opportuno chiarire se nell'ipotesi in cui non pervengano tutte le nomine sia il Presidente della Regione a provvedere d'ufficio all'individuazione delle cariche vacanti ovvero l'organo si dia per costituito senza quelle indicazioni.

7.3 Strumenti di sostegno per l'autonomia dei giovani

Nel capo IV sono contenuti diversi interventi a sostegno dell'autonomia dei giovani.

Tali interventi sono riconducibili fondamentalmente al sostegno per l'autonomia abitativa e all'incentivazione dell'occupazione giovanile.

Quanto agli interventi per l'autonomia abitativa, va innanzitutto evidenziato che l'articolo 9 prevede in sostanza le seguenti azioni:

- 1) sostegno di progetti di co-housing e co-working a favore dei giovani, i cui beneficiari sono enti locali, enti pubblici e soggetti privati (commi 1 e 2);
- 2) incentivi per la messa a disposizione di immobili a favore giovani, i cui beneficiari sono privati cittadini di età superiore ai 65 anni (comma 3), o Comuni che ristrutturano immobili per garantire il diritto allo studio (comma 4) o che concedono prestiti a tasso agevolato per i depositi cauzionali e l'acquisto di arredi (comma 5);
- 3) agevolazioni per l'acquisto della prima casa a favore dei giovani (comma 5).

Sotto un profilo dell'articolazione del testo, pare che per ciascuna di queste azioni possa essere delineata una disposizione distinta in modo tale da dare maggior rilevanza e autonomia agli interventi previsti.

Rimane al di fuori di queste previsioni quanto indicato nei commi 7 e 8. A tale riguardo va evidenziato come la formulazione del comma 7 possa ingenerare confusione tra destinatari finali degli interventi e beneficiari degli stessi. I destinatari finali degli interventi sono infatti i giovani che possiedono i requisiti di cui ai commi 6 e 7, mentre i beneficiari sono invece gli

enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati. Solo per l'intervento sub 3) beneficiari sono direttamente i giovani.

Con riguardo all'articolo 15 riguardante il sostegno all'internazionalizzazione delle professioni si suggerisce un chiarimento sul concetto di "giovane residente all'estero" in considerazione della probabile intenzione del legislatore di limitare i contributi ai giovani della Regione, pur se successivamente trasferitisi all'estero.

7.4 Prevenzione e contrasto del disagio giovanile: centri di aggregazione giovanile.

I capi V e VI sono dedicati rispettivamente alla prevenzione e contrasto del disagio giovanile e al sostegno dei centri di aggregazione giovanile e delle associazioni giovanili. In particolare:

- l'articolo 18 (contenuto nel capo V) ammette al sostegno i progetti mirati alla prevenzione e al contrasto del disagio presentanti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, aggregazioni giovanili, cooperative sociali e altri enti senza fine di lucro;
- l'articolo 20 (contenuto nel capo VI) prevede l'erogazione di contributi per le stesse (vedi articolo 20, comma 1, lettera c)) o simili attività (vedi articolo 20, comma 1, lettere a) e b)) svolte solo dalle associazioni giovanili iscritte, anche al di fuori dei centri di aggregazione giovanile.

In entrambe le disposizioni è previsto quindi il sostegno delle associazioni giovanili per la realizzazione di progetti di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Non risulta tuttavia chiara la distinzione tra l'ambito di applicazione delle due disposizioni, a meno di non voler disciplinare separatamente il finanziamento ai progetti (articolo 19) da quello che è l'attività istituzionale delle associazioni giovanili (articolo 20).

Con riferimento all'articolo 19, in relazione agli interventi ammessi al sostegno, si suggerisce l'utilizzo della terminologia adottata dal legislatore regionale nell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia), in quanto altrimenti risulta poco chiara la differenza tra interventi di ristrutturazione (disciplinati dai commi 1 e 5) e quelli di recupero o riconversione (regolati dai commi 2 e 6).

7.5 Valorizzazione dei progetti a favore dei giovani

In relazione al capo VII che prevede il sostegno diretto e indiretto della Regione per la realizzazione di progetti che valorizzano il mondo giovanile, si suggerisce in primis di semplificare la rubrica del capo (o titolo). Tale osservazione può essere riproposta anche in relazione alla rubrica dell'articolo 23. Per l'articolo 22 la rubrica andrebbe invece potenziata dando rilievo anche al premio "Giovani talenti".

Per quanto riguarda i contenuti delle disposizioni, racchiuse in tale capo, si osserva:

- con riguardo all'articolo 21 che risultano escluse dai contributi proprio le associazioni giovanili, che secondo l'articolo 6, dovrebbero essere le uniche beneficiarie degli interventi previsti dalla legge;

- in merito all'articolo 23 si consiglia di precisare l'ampia formulazione utilizzata nell'incipit del comma 1 ossia "al fine di promuovere e sostenere l'autonomia dei giovani": infatti l'intero disegno di legge persegue l'obiettivo di rendere i giovani autonomi, mentre la disposizione sembrerebbe applicarsi solo per gli interventi previsti nel capo VII.

7.6 Portale regionale dei giovani e informa giovani

Per quanto riguarda il Portale regionale dei giovani si suggerisce di valutare meglio la previsione di cui all'articolo 25, comma 5, che affida all'Insiel s.p.a. la gestione del servizio (al fine di evitare problemi di legittimità in relazione alle norme sulla evidenza pubblica) e in secondo luogo l'opportunità di inserire la previsione di cui al comma 4, sulla competenza dell'Ufficio stampa, stante la generale delegificazione operata nella legge regionale 18/1996 con riguardo all'organizzazione e competenza degli uffici regionali.

7.7 Abrogazioni –Altre norme finali

In ordine infine al capo X:

- si potrebbe valutare l'opportunità di abrogare anche gli articoli 23 e 24 della legge regionale 68/1981²⁰;
- la portata precettiva dell'articolo 32 dovrebbe essere limitata agli interventi previsti dalla legge che non hanno già un specifico fondo; ci si riferisce al riguardo al fondo di rotazione previsto dall'articolo 14 destinato al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 13. A tal proposito va anche rilevato che nelle norme finanziarie (art. 33) non è presente uno stanziamento per il primo conferimento al fondo di rotazione affinché questo possa iniziare a funzionare.

8. ESAME DELL'ARTICOLATO DELLA PDL 67

La proposta di legge n. 67 si propone di fornire ai giovani gli strumenti atti ad intraprendere una vita indipendente, ampliando le opportunità di studio, di formazione e di accesso al mercato di lavoro anche attraverso il sostegno all'avvio di nuove attività.

Già l'**articolo 1**, nell'individuare dettagliatamente le finalità sottese alla proposta di legge, pone in evidenza l'importanza della cultura del merito, la promozione delle nuove tecnologie

²⁰Il Titolo V della legge regionale 68/1981 (Attività volte allo sviluppo degli scambi culturali e attività giovanili internazionali a carattere culturale) prevede quanto segue:

<<Art. 23 (Soggetti e iniziative) - La Regione promuove direttamente e sostiene mediante l'erogazione di contributi:

- a) iniziative e manifestazioni volte allo sviluppo degli scambi culturali;
- b) attività giovanili internazionali a carattere culturale.

Possono beneficiare di contributi gli enti pubblici locali singoli o associati, gli enti e istituzioni privati senza fini di lucro, aventi finalità prevalentemente culturali.

Art. 24 (Criteri di priorità) - Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative scambio con le regioni contermini italiane e straniere. Sono escluse dai contributi le iniziative che non abbiano valide motivazioni culturali.>>.

informatiche e della partecipazione alla civiltà globale incardinata nelle proprie radici culturali, ma anche la valorizzazione del ruolo della famiglia e la promozione di iniziative e servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport la socializzazione e la creatività giovanile.

Partendo da questi presupposti il successivo **articolo 2** della proposta di legge in esame individua i destinatari degli interventi che sono i giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni, nonché, per gli interventi di cui al Fondo di Garanzia, le famiglie e tutti coloro che in via generale concorrono al realizzarsi delle enunciate finalità²¹.

Il Capo III è dedicato alle attività di programmazione ed ai soggetti attuatori delle politiche giovanili: in primo luogo la proposta di legge definisce il ruolo della Regione, cui sono demandate attività di programmazione, coordinamento e promozione, delle Province e dei Comuni, che concorrono all'attuazione della legge e partecipano alla definizione del Piano triennale per le politiche giovanili, delle associazioni attive in ambito giovanile, cui è riconosciuto un ruolo centrale nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi, nonché quello attribuito alla famiglia intesa sia come famiglia di origine che come nuovo nucleo da costituire²² (**articoli 3, 4, 6, 7, e 8**).

Particolare importanza viene riconosciuta al Piano triennale per le politiche giovanili che in quanto strumento di programmazione organica definisce indirizzi ed interventi idonei al conseguimento degli obiettivi intersettoriali delle azioni rivolta ai giovani (**articolo 5**).

Il Capo successivo prevede e disciplina, quale principale strumento di partecipazione il forum regionale dei giovani, visto come momento di coordinamento e di collaborazione tra i vari soggetti attuatori²³ (**articoli 9, 10 e 11**).

Le azioni di politica attiva, cui è dedicato il Capo IV, sono dedicate ai diversi settori della vita sociale ed affrontano le tematiche di maggior impatto nel mondo giovanile, ad iniziare dalla formazione per l'accesso al lavoro, vista come momento di integrazione atto a facilitare l'ingresso qualificato dei giovani al mondo del lavoro (**articolo 12**).

All'**articolo 13**, poi, la proposta di legge promuove gli interventi finalizzati al sostegno della ricerca e dell'innovazione, nonché alla creazione delle condizioni necessarie a mettere in relazione i giovani con il mondo del lavoro ed il tessuto produttivo regionale. Correlata a tali finalità è anche la promozione degli interventi volti a consentire il rientro in Regione dei giovani talenti che si siano particolarmente distinti all'estero (**articolo 14**).

Sempre nell'ambito delle azioni di politica attiva la proposta di legge n. 67 demanda alla Regione l'adozione delle misure necessarie a garantire il sostegno alle attività autonome e imprenditoriali dei giovani nei diversi settori, favorendo altresì il passaggio generazionale nel sistema delle imprese (**articolo 15**).

²¹ A tale riguardo si evidenzia che il disegno di legge n. 105 non opera un'individuazione anagrafica generale, ma ricollega i limiti di età ai singoli tipi di intervento.

²² A differenza della proposta di legge n. 67, il disegno di legge n. 105 non indica puntualmente le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni che risultano dagli strumenti operativi. Anche per quanto riguarda il ruolo della famiglia nel disegno di legge n. 105 non vi è una puntuale disposizione analoga a quella dell'articolo 8 della proposta di legge.

²³ Il disegno di legge n. 105 individua nella "Consulta regionale dei giovani", organo di rappresentanza dei giovani, il momento di raccordo tra realtà giovanili e Istituzioni.

L'**articolo 16** è dedicato ad un altro tema particolarmente sentito dai giovani quale l'accesso alla casa ed introduce nuove misure volte ad agevolare l'acquisto della prima casa, con particolare riguardo a quei soggetti prestano la propria attività lavorativa a tempo determinato o con contratto atipico e che sono, quindi, le categorie più deboli.

Un altro aspetto cui viene riservata particolare attenzione è quello della promozione culturale di cui la proposta di legge prevede che la Regione si faccia promotrice non solo attraverso il sostegno alla fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani ma anche promuovendo le produzioni artistiche e culturali dei giovani. In questo contesto viene ribadita la finalità già enunciata all'articolo 1 di riconoscere particolare rilievo alla valorizzazione delle tradizioni, lingue e culture locali (**articolo 17**).

L'**articolo 18** prevede che la Regione supporti le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale e gli **articoli 19 e 20** attengono alla tutela della salute e degli stili di vita sani, nonché agli interventi di sostegno per il contrasto ai fenomeni di bullismo. Sempre nell'ottica di offrire ai giovani ambienti e stili di vita sani la proposta di legge prevede, altresì, che la Regione favorisca la diffusione di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione, ove svolgere attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale (**articolo 21**).

Sempre per quanto attiene le azioni di politica attiva, infine, la proposta di legge valorizza l'alfabetizzazione informatica, vista come strumento fondamentale per lo sviluppo, la crescita sociale e l'accesso al mercato del lavoro dei giovani, nonché l'informazione rivolta ai vari settori della vita sociale (**articolo 22**). A tal fine, l'**articolo 23**, prevede il rafforzamento della rete degli sportelli Informagiovani, nonché un rafforzamento della loro diffusione e un percorso di formazione degli operatori.

Il Capo V è dedicato agli interventi finanziari a favore dei giovani rappresentati dal Fondo di garanzia che, mediante il convenzionamento con gli istituti bancari, costituisce la garanzia per la concessione di prestiti sino a 30.000 euro per diverse finalità, quali l'iscrizione all'università, a corsi di specializzazione o a master, attività di tirocinio formativo, avvio e sviluppo di progetti e iniziative imprenditoriali, acquisto dell'arredamento per la prima casa, nonché per altre spese da definire in sede regolamentare.

Nello specifico quelli previsti dall'**articolo 24** sono "prestiti d'onore", cioè da restituire, che si inseriscono nel concetto di opportunità piuttosto che di assistenzialismo da offrire ai giovani e che contraddistinguono l'intera proposta di legge.

In conclusione si sottolinea che l'**articolo 25** prevede che la Giunta regionale renda conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti, attraverso la presentazione di apposita relazione e l'**articolo 26** è dedicato alle abrogazioni.

9. QUADRO DI RAFFRONTO TRA DDL 105 E PDL 67

INDICE

Art. 1 (Principi e obiettivi)	Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Soggetti attuatori)	Art. 3 (Soggetti attuatori)
	Art. 2 (Destinatari degli interventi)
Art. 3 (Piano regionale Giovani)	Art. 5 (Piano triennale per le politiche giovanili)
Art. 4 (Tavoli di coordinamento)	
	Art. 4 (Ruolo della Regione)
Art. 5 (Consulta regionale dei giovani)	Art. 9 (Forum regionale dei giovani)
	Art. 10 (Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani)
Art. 6 (Registro regionale delle associazioni giovanili)	
	Art. 6 (Ruolo delle Province e dei Comuni)
Art. 7 (Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)	
Art. 8 (Aggregazioni giovanili)	
	Art. 7 (Ruolo delle associazioni)
	Art. 8 (Ruolo della famiglia)
Art. 9 (Interventi per l'autonomia abitativa)	Art. 16 (Accesso all'abitazione)
Art. 10 (Supporto all'orientamento dei giovani che ricorrono agli strumenti previsti dalla legge)	
Art. 11 (Interventi nel settore del lavoro)	Art. 12 (Sistemi di formazione per l'accesso al lavoro)
	Art. 11 (Forum provinciali e locali)
	Art. 13 (Ricerca e innovazione)
Art. 12 (Sostegno per il rientro in regione dei giovani talenti e formazione di nuovi giovani talenti)	Art. 14 (Rientro dei talenti di eccellenza)
Art. 13 (Sostegno all'accesso e all'esercizio delle professioni)	Art. 24 (Fondo di garanzia per favorire le opportunità per i giovani)
Art. 14 (Fondo regionale di rotazione)	
Art. 15 (Sostegno all'internazionalizzazione delle professioni)	Art. 18 (Mobilità e cittadinanza europea)
Art. 16 (Progetti di condivisione dell'ufficio)	
Art. 17 (Interventi per l'imprenditoria giovanile)	Art. 15 (Sostegno alle attività autonome e imprenditoriali e al passaggio generazionale nel sistema delle imprese)
Art. 18 (Interventi per prevenire e contrastare il disagio giovanile)	Art. 19 (Promozione della salute e di stili di vita sani)
	Art. 20 (Interventi per il contrasto a fenomeni di bullismo)

Art. 19 (Sostegno dei centri di aggregazione giovanile)	Art. 21 (Centri di aggregazione giovanile)
Art. 20 (Sostegno alle attività delle associazioni giovanili)	
Art. 21 (Contributi per progetti a favore dei giovani)	
	Art. 17 (Interventi di promozione culturale)
Art. 22 (Giornata regionale dell'arte giovanile)	
	Art. 22 (Contrasto al digital divide)
Art. 23 (Iniziative proprie della Regione e in collaborazione o in concorso con altri soggetti)	
Art. 24 (Partecipazione politica dei giovani)	
Art. 25 (Portale regionale giovani)	
Art. 26 (Informagiovani)	Art. 23 (Informagiovani)
	Art. 25 (Clausole valutative)
Art. 27 (Regolamenti di attuazione)	
Art. 28 (Funzionario delegato)	
Art. 29 (Disposizioni transitorie)	
Art. 30 (Disposizioni finali)	
Art. 31 (Abrogazioni)	Art. 26 (Abrogazioni)
Art. 32 (Fondo regionale per i giovani)	
Art. 33 (Disposizioni finanziarie)	
Art. 34 (Entrata in vigore)	

Art. 1
(Principi e obiettivi)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene l'autonomia dei giovani, attraverso l'eliminazione degli ostacoli alla sua concreta realizzazione e contribuisce alla creazione di una sinergica relazione tra il mondo degli adulti e quello giovanile.

2. L'autonomia dei giovani si basa sull'assunzione di responsabilità personali e collettive, sulla valorizzazione delle competenze, del merito, delle capacità e della creatività, con il sostegno, anche finanziario, della Regione alla partecipazione attiva, alla formazione e all'orientamento, all'accesso nel mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditoria, al diritto alla casa, alla diffusione della comunicazione e delle relazioni anche all'interno di realtà associative, alle iniziative socio-culturali, alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, all'integrazione sociale, attraverso gli strumenti e le azioni previste dalla presente legge.

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, sostenere la capacità progettuale e creativa dei giovani, e favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione di una politica condivisa a loro destinata, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

a) promuove a ogni livello e in ogni campo, la cultura del merito;

b) favorisce lo sviluppo nei giovani dell'identità territoriale, della conoscenza della cultura e tradizione locale, nonché dell'appartenenza all'Unione Europea;

c) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità nella civiltà globale;

d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia;

e) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;

f) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al mondo del lavoro e alla creazione di nuove imprese sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale, l'imprenditorialità e l'inclusione sociale;

g) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;

h) promuove il sostegno delle pari

opportunità tra uomo e donna;

i) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

j) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;

k) promuove servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario, favorendo la creazione e la disponibilità per i giovani di idonei luoghi e strumenti che supportino lo sviluppo della loro personalità;

l) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità ai giovani e alle loro famiglie.

2. La Regione realizza la piena integrazione degli interventi presenti nella legislazione vigente che hanno ricadute sulla condizione giovanile, con la programmazione, attuata con il Piano triennale delle politiche giovanili, alla quale concorrono enti locali e associazioni giovanili. La Regione altresì promuove ogni altra utile iniziativa volta all'intersettorialità, innovazione e trasversalità delle politiche realizzate dai soggetti di cui alla presente legge.

[Vedi anche art. 4]

Art. 2
(Soggetti attuatori)

1. I principi e gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono attuati dalla Regione con l'apporto propositivo e partecipativo delle realtà giovanili associate e individuali, in concorso e in sinergia con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, gli enti e i soggetti operanti in favore dei giovani.

[Nel ddl i limiti di età sono individuati con riferimento ai singoli interventi]

Art. 3
(Piano regionale Giovani)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione adotta il Piano regionale Giovani, di durata triennale, con il quale sono dettate le linee strategiche di indirizzo e le azioni a favore dei giovani, in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.

2. Il Piano regionale Giovani è predisposto in collaborazione con la Consulta regionale dei giovani, di cui all'articolo 5, ed è sottoposto al parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione consiliare competente.

Art. 3
(Soggetti attuatori)

1. Le iniziative, di cui alla presente legge, sono attuate dalla Regione, dagli enti locali, altri enti pubblici, dalle istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, nonché da enti privati senza fine di lucro e aggregazioni giovanili.

Art. 2
(Destinatari degli interventi)

1. Destinatari degli interventi della presente legge sono gli adolescenti e giovani, di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, con eccezione per le previsioni dell'articolo 24 che si applicano ai giovani di età compresa tra i quattordici e trentaquattro anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale, nonché le famiglie e quanti in via generale concorrono al realizzarsi delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 5
(Piano triennale per le politiche giovanili)

1. Il Piano triennale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi intersettoriali delle azioni rivolte ai giovani.

2. Il Piano è elaborato dalla Direzione regionale competente, in collaborazione con le altre Direzioni regionali coinvolte, sentiti Province, Comuni, Università, autorità scolastiche, associazioni datoriali, di categoria e sindacali, nonché il Forum

3. Il Consiglio delle Autonomie locali e la Commissione consiliare competente esprimono i pareri, rispettivamente, entro quindici e trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorsi inutilmente i termini, si prescinde dai pareri.

4. Il Piano regionale Giovani è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul Portale regionale giovani.

Art. 4
(Tavoli di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani e di indirizzarle secondo le linee strategiche del Piano regionale Giovani e per migliorare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, al quale partecipano, per quanto di competenza, in base all'ordine del giorno comunicato, gli assessori regionali competenti in materia di cultura, istruzione e formazione professionale, lavoro, università e ricerca, famiglia, pari opportunità, attività ricreative e sportive, salute, attività produttive, gli assessori

regionale dei giovani ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.

3. Il Piano triennale delle politiche giovanili e i relativi aggiornamenti sono predisposti in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, tenendo conto degli interventi realizzati negli anni precedenti e delle azioni e funzioni proprie esercitate dagli enti locali.

provinciali competenti per le politiche giovanili e quattro assessori comunali, uno per provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) del Friuli Venezia Giulia.

2. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale, di cui al comma 1, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento tecnico amministrativo, convocato e presieduto dal dirigente regionale competente in materia di politiche giovanili, al quale partecipano, per quanto di competenza, in base all'ordine del giorno comunicato, i dirigenti delle Direzioni centrali regionali competenti nelle materie di cui al comma 1, i dirigenti delle strutture delle Province competenti in materia di politiche giovanili e quattro dirigenti comunali, uno per provincia, delle strutture competenti in materia di politiche giovanili nominati dall'A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia.

3. Alle riunioni dei tavoli di coordinamento previsti ai commi 1 e 2 possono partecipare, su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. I tavoli di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 si riuniscono di regola una volta all'anno e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

[Nel ddl non sono indicate puntualmente le funzioni della Regione, che vengono invece specificate nell'ambito dei diversi interventi]

Art. 4
(Ruolo della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, di coordinamento, attive e di sostegno degli interventi, di cui alla presente legge, con l'obiettivo di contribuire alla promozione delle politiche

Art. 5
(Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, la Regione istituisce la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia, nominata per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili.

2. La Consulta è composta da:

a) quattro rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili, di cui all'articolo 6, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa;

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari, uno per ciascuna sede provinciale delle Università regionali, nominati dagli organismi rappresentativi

giovanili e volte all'integrazione in questo ambito delle azioni di protezione sociale, sanitarie, abitative, educative, formative, del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero, e di altri interventi finalizzati al miglioramento della condizione giovanile.

2. Le azioni di cui alla presente legge, nonché il coordinamento dei soggetti attuatori, sono definiti del Piano triennale delle politiche giovanili.

Art. 9
(Forum regionale dei giovani)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituisce il Forum regionale dei giovani che realizza il coordinamento e la collaborazione tra Forum provinciali e locali, enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fini di lucro e aggregazioni giovanili di cui all'articolo 2, comma 1, operanti nel Friuli Venezia Giulia.

[Vedi art. 10 (Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani)]

degli studenti;

c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, nominati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;

d) i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, uno per ciascun movimento e partito;

e) quattro amministratori locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

f) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione.

3. L'elezione dei componenti della Consulta da parte delle associazioni di cui al comma 2, avviene in base a liste di candidati presentate da almeno cinque delle medesime associazioni, secondo le modalità disciplinate con regolamento.

4. I componenti della Consulta, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, svolgono l'attività in forma volontaria e gratuita.

5. La Consulta, oltre alle attività di collaborazione alla stesura del Piano regionale Giovani, di cui all'articolo 3, svolge funzioni propositive, consultive e operative per le politiche regionali a favore dei giovani e, in particolare:

2. Il Forum regionale dei giovani ha funzioni propositive, consultive e di verifica.

3. Il Forum regionale dei giovani formula alla Giunta regionale proposte per:

a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;

b) esprime pareri e proposte su richiesta della Regione;

c) collabora nella gestione del Portale regionale giovani e della rete degli Informagiovani;

d) promuove la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili e collabora con le consulte, i forum e le altre istituzioni giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;

e) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;

f) formula annualmente entro il mese di ottobre proposte a valere per l'anno successivo sui temi di orientamento degli interventi di sostegno a favore dei giovani previsti dal capo IV al capo IX;

g) presenta annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione sulle attività svolte, anche in collaborazione con la Regione, e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;

h) presenta alla fine del proprio mandato la relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;

i) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.

6. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il

a) il raccordo con soggetti attivi nelle politiche giovanili operanti nelle altre regioni, a livello europeo ed extra europeo;

b) la diffusione, tramite il portale dei giovani e altri mezzi idonei, delle informazioni relative all'attività del Forum regionale dei giovani, delle proposte avanzate dalle istituzioni in ambito regionale, nazionale, europeo e dalle loro interconnessioni, dell'offerta culturale, associativa, ricreativa, aggregativa, sportiva e religiosa nel settore giovanile, e dei dati relativi al mondo giovanile;

c) i criteri per la selezione dei progetti di sostegno alle iniziative giovanili e i relativi strumenti di monitoraggio e verifica;

d) il Piano triennale per le politiche giovanili.

4. Il Forum regionale dei giovani esprime pareri alla Giunta regionale in merito al Piano triennale per le politiche giovanili adottato

[Ripete comma 3, lettera d)]

5. Il Forum regionale dei giovani esprime le linee di indirizzo sull'impostazione generale.

supporto tecnico.

7. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con proprio regolamento approvato con decreto del dirigente responsabile della struttura regionale competente.

8. La Consulta è regolarmente istituita con le modalità previste al comma 1 anche se non pervengono, entro i termini fissati nel corso della procedura per la costituzione, tutte le nomine e designazioni richieste.

Art. 10

(Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani)

1. Il Forum regionale dei giovani è composto da:

- a) i Presidenti dei Forum provinciali;
- b) quattro rappresentanti dei Forum locali nominati dai Presidenti dei Forum locali;
- c) i rappresentanti dei movimenti giovanili delle Organizzazioni sindacali regionali;
- d) i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale.

2. I componenti del Forum hanno un'età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

3. Il Forum dura in carica tre anni e svolge la propria attività con il supporto della Direzione centrale alla quale è preposto l'Assessore delegato alle Politiche giovanili.

Art. 6
(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla legge.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

4. Il Forum elegge al proprio interno il Consiglio direttivo e provvede all'approvazione di norme regolamentari dirette a disciplinare il proprio funzionamento e quello del Consiglio direttivo.

Art. 6
(Ruolo delle Province e dei Comuni)

1. Le Province e i Comuni concorrono all'attuazione della presente legge; in particolare, partecipano alla definizione del Piano triennale per le politiche giovanili e alla realizzazione delle azioni di cui al capo IV, secondo le previsioni del Piano triennale stesso.

2. Le Province e i Comuni esercitano le funzioni di propria competenza con risorse proprie e con quelle previste dalla

normativa vigente.

Art. 7
(Associazioni giovanili ammesse
all'iscrizione nel registro)

1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte prevalentemente da persone di età non superiore a trenta anni e presentano i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati, di responsabilità, di partecipazione, di pluralismo, di educazione all'impegno sociale e civile e all'integrazione;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
- e) impegno degli associati a impedire, all'interno dell'associazione e nello svolgimento dell'attività, ogni forma di discriminazione o violenza, di promozione o esercizio di attività illegali, di uso di sostanze stupefacenti e di abuso di alcool;
- f) svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei giovani e con il coinvolgimento prevalente di giovani.

2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di

categoria.

Art. 8
(*Aggregazioni giovanili*)

1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di età compresa tra diciotto e trenta anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro da almeno un anno, costituiti senza finalità di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attività nei seguenti settori:

a) diffusione della cultura della legalità e delle regole del vivere civile previste dall'articolo 18, comma 1;

b) prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle forme di cui all'articolo 18, comma 2;

c) orientamento ed educazione all'impegno dei propri componenti nelle attività di volontariato esterno all'aggregazione;

d) sensibilizzazione sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

e) diffusione della conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni anche locali;

f) valorizzazione della creatività e dell'espressività giovanile in tutte le sue manifestazioni.

2. I componenti dell'aggregazione giovanile svolgono l'attività in forma volontaria e gratuita.

Art. 7
(Ruolo delle associazioni)

1. Le associazioni attive in ambito giovanile o costituite da giovani rivestono un ruolo primario nell'attuazione ed elaborazione dei programmi a favore dei giovani. La Regione, riconoscendone un ruolo centrale nella crescita dei giovani e della comunità regionale, sostiene misure ed azioni promosse dalle stesse in favore dei giovani.

2. La Regione, attribuendo al lavoro e allo studio un ruolo preminente per la formazione e l'inserimento dei giovani nella comunità del Friuli Venezia Giulia, favorisce e sostiene azioni promosse dalle associazioni sindacali e imprenditoriali rivolte alla formazione, alla qualificazione o riqualificazione professionale, allo studio e all'imprenditorialità.

3. La Regione valorizza e sostiene il ruolo delle associazioni che operano in ambito giovanile, riconoscendo la loro partecipazione all'elaborazione del Piano triennale per le politiche giovanili.

Art. 8
(Ruolo della famiglia)

1. La Regione riconosce alla famiglia un ruolo fondamentale nello sviluppo delle giovani generazioni, sia con riferimento alla famiglia di origine che con riferimento alla creazione di nuove famiglie.

2. La Regione riconosce alla famiglia un ruolo prioritario nella crescita e nella responsabilizzazione dei giovani, nella promozione della coesione sociale e nella trasmissione della cultura e delle tradizioni regionali.

3. La Regione valorizza e sostiene,

Art. 9
(Interventi per l'autonomia abitativa)

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e dei giovani studenti e al fine di riqualificare e rivitalizzare centri storici, zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti di coabitazione (co-housing), finalizzati alla combinazione dell'autonomia dell'abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, attraverso il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati e attraverso la costruzione o l'acquisto di nuove strutture dedicate.

2. I progetti di coabitazione di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio (co-working), da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.

3. Per sostenere attivamente il dialogo e lo scambio intergenerazionale, offrire ai giovani studenti e ai giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, possibilità di alloggio a costi contenuti e contribuire al sostegno del reddito di privati cittadini di età superiore ai

inoltre, le coppie giovani che si apprestano alla creazione di nuove famiglie, e individua in esse la parte fondante e fondamentale della società futura.

4. La Regione favorisce l'intergenerazionalità, intesa come valore aggiunto che i giovani possono apportare alla famiglia d'origine.

Art. 16
(Accesso all'abitazione)

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), promuove, oltre a quelle previste dall'articolo 7 della suddetta legge regionale, condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi.

sessantacinque anni in condizioni di disagio economico, la Regione interviene con contributi a favore dei medesimi privati cittadini disponibili a concedere in locazione una o più stanze della propria abitazione.

4. Al fine di garantire ulteriori e maggiori disponibilità di alloggi a favore dei giovani studenti in condizioni di disagio economico e in regola con i percorsi scolastici e universitari, la Regione concede contributi per la ristrutturazione di immobili e l'acquisto di arredi agli enti locali, ove siano ubicate sedi universitarie o scuole medie superiori, che mettono a disposizione gratuitamente e temporaneamente, per i soli fini di alloggio, immobili per la durata annuale o pluriennale degli studi.

5. Per sostenere i giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e i giovani studenti nella locazione di alloggi, la Regione trasferisce fondi ai Comuni per la concessione di prestiti a tasso agevolato per la copertura delle spese concernenti i depositi cauzionali e l'acquisto degli arredi.

6. Per agevolare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani lavoratori dipendenti, con contratto a tempo determinato, e dei giovani lavoratori autonomi, la Regione concede garanzie fideiussorie per mutui contratti dagli stessi, fino alla copertura del 95 per cento del costo complessivo dell'operazione di mutuo, qualora i medesimi giovani si trovino nell'impossibilità di prestare garanzie, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

7. Possono beneficiare degli interventi per l'autonomia abitativa i giovani residenti in regione e, per gli

2. Ai fini del comma 1, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli istituti di credito finalizzate ad agevolare l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte di giovani, con particolare riguardo a quei soggetti che prestano la propria attività lavorativa a tempo determinato o con contratto atipico.

interventi previsti ai commi 1, 2, 3, 5 e 6, di età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

8. I giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e i giovani studenti, per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo, devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, degli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiori ai limiti di importo fissati con regolamento.

Art. 10

(Supporto all'orientamento dei giovani che ricorrono agli strumenti previsti dalla legge)

1. La Regione, attraverso la struttura competente in materia di politiche giovanili, svolge attività di orientamento, tutoraggio e consultiva, anche attraverso seminari, studi e analisi, diretti in particolare a favorire la conoscenza delle opportunità e delle prospettive future, per i giovani che intendono ricorrere agli strumenti di incentivazione e di sostegno previsti dalla presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 è effettuata anche mediante l'utilizzazione del Portale regionale Giovani, con blog dedicato e con la collaborazione dell'Agenzia regionale del lavoro.

3. Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, previo parere delle Commissioni competenti, verranno stabilite le modalità e i criteri necessari per attivare l'azione di sostegno di cui al comma 2.

Art. 11
(Interventi nel settore del lavoro)

1. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e favorire lo sviluppo di competenze, la Regione sostiene, con la concessione di contributi, da erogare a conclusione delle singole iniziative, i datori di lavoro privati e pubblici che ricorrono ai giovani di età non superiore a trentacinque anni per lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio attraverso i voucher o buoni lavoro, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Art. 12
(Sistemi di formazione per l'accesso al lavoro)

1. La Regione favorisce l'integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel modo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali e mediante il Programma triennale individua gli strumenti per il loro raccordo nonché le misure attuative.

2. La Regione, in aggiunta all'articolo 60 della legge regionale 9 agosto 2008, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sostiene con percorsi formativi personalizzati i giovani nel mondo del lavoro e, in particolare, promuove e incentiva interventi di formazione tesi a rafforzare la loro crescita professionale anche attraverso percorsi di formazione continua e di formazione permanente secondo una logica di apprendimento lungo l'arco della vita.

3. La Regione, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, può promuovere forme di tirocinio e stage, anche all'estero, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti a giovani di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università ovvero un istituto scolastico.

Art. 11
(Forum provinciali e locali)

1. La Regione, al fine di incentivare la partecipazione delle giovani generazioni, promuove l'istituzione, da parte delle Province e dei Comuni, singoli o associati, di Forum provinciali e locali aperti alla popolazione giovanile con compiti di coordinamento delle iniziative provinciali e locali a favore dei giovani e di proposta verso il Forum regionale dei giovani, favorendo la partecipazione dei giovani, degli enti senza fine di lucro e delle aggregazioni di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 13
(Ricerca e innovazione)

1. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale, promuove interventi finalizzati:

a) alla creazione di condizioni necessarie per mettere in relazione la progettualità dei giovani ricercatori con il tessuto produttivo regionale;

b) al sostegno della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli studi, ricerche e azioni promosse e sviluppate da giovani;

c) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese, in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

2. Il Piano triennale prevede misure e azioni attuative del presente articolo.

Art. 12

(Sostegno per il rientro in regione dei giovani talenti e formazione di nuovi giovani talenti)

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e al fine di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione sostiene con contributi i progetti, di durata massima di tre anni, promossi e proposti da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti nati in regione, di età non superiore a trentacinque anni, che si sono distinti nei settori umanistici, artistici, tecnici e scientifici.

2. I giovani talenti di cui al comma 1 sono individuati mediante analisi e valutazione del percorso scolastico e universitario, delle pubblicazioni e della qualità delle stesse, delle ricerche effettuate, dei brevetti, delle invenzioni e delle scoperte, delle produzioni artistiche e degli eventuali riconoscimenti ottenuti.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, istituisce borse di studio di durata massima triennale per neo laureati, nati e residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi personali di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con datori di lavoro.

Art. 14

(Rientro dei talenti di eccellenza)

1. La Regione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, riconoscendo il valore delle esperienze umane, culturali e professionali maturate all'estero, al fine di contribuire allo sviluppo della comunità regionale, promuove interventi finalizzati al rientro nel territorio regionale di giovani che si siano particolarmente distinti nel loro campo di attività.

2. A tal fine, nel piano triennale, vengono inserite misure a favore dei giovani che fanno rientro in Regione e dei datori di lavoro che li assumono.

[Vedi art. 24, comma 3, lett. b)]

Art. 13

(Sostegno all'accesso e all'esercizio delle professioni)

1. Al fine di sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia nelle professioni e di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani l'inserimento nel settore delle professioni, la Regione costituisce un fondo regionale di rotazione, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, gestito con contabilità separata, che è dedicato al sostegno dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali, da attivare e mantenere in regione, in favore dei giovani.

2. Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzie fideiussorie, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) per:

a) prestiti a favore degli esercenti la pratica o il tirocinio professionale, di età non superiore a trenta anni, a copertura delle spese di acquisizione di strumenti informatici, di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento professionale, di abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, di acquisto di

Art. 24

(Fondo di garanzia per favorire le opportunità per i giovani)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata al fine della concessione di prestiti d'onore per favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani meritevoli, a porre in essere gli strumenti finanziari ritenuti opportuni, efficaci, flessibili e tempestivi, anche in relazione a discipline normative che possano essere adottate in materia a livello nazionale, comunitario e internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il <<Fondo regionale di garanzia per favorire le opportunità per i giovani>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato a costituire garanzia per la concessione di prestiti bancari d'onore a favore dei giovani di famiglie residenti nel Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni.

3. In particolare il Fondo di cui al comma 2, previa convenzione con i principali istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di prestiti d'onore di importo massimo pari a trentamila euro e finalizzati in particolare:

a) all'iscrizione e la frequenza degli studi universitari, nonché dei corsi di specializzazione e master presso istituti universitari anche aventi sede all'estero;

testi pertinenti all'attività esercitata e di ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;

b) prestiti finalizzati al supporto delle spese di avvio e sviluppo di nuovi studi professionali, comprese le spese di cui alla lettera a), in favore di giovani di età non superiore a trentacinque anni, con priorità per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività.

3. Il fondo è utilizzato, altresì, per l'attivazione, in collaborazione con il sistema bancario regionale, di prestiti a tasso agevolato, della durata massima di dieci anni, a copertura delle spese di cui al comma 2, lettere a) e b), in favore dei giovani previsti dalle medesime disposizioni.

4. I prestiti di cui al comma 3, per la copertura delle spese previste dal comma 2, lettera b), non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

b) ai tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni aventi anche sede all'estero;

[Vedi art. 12, comma 3 ddl]

c) all'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale finalizzate alla costituzione di aziende o di attività di tipo professionale, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;

d) all'acquisto dell'arredamento della prima casa;

e) ad altre spese previste dal regolamento di cui al comma 5.

4. Gli interventi sono deliberati, previo parere dell'Erdisu competente in

5. Con regolamento sono determinate le modalità e i limiti di concessione delle garanzie fideiussorie di cui al comma 2, la misura e le modalità di attivazione dei prestiti di cui al comma 3 e sono definiti i criteri di priorità e le tipologie di spesa.

relazione agli interventi di cui alla precedente lettera a), da apposito Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive d'intesa con quelli all'istruzione, al lavoro e alla formazione, ed è composto da cinque componenti di cui almeno tre scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori, o attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche. I restanti due sono scelti tra giovani di età non superiore a ventinove anni. Il Presidente del Comitato di gestione è eletto fra i suoi componenti.

5. Con apposito regolamento sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i prestiti d'onore;

b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;

c) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo;

d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;

e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare il settantacinque per cento degli importi singolarmente affidati, e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del fondo.

6. Con decreto del Direttore centrale attività produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e Mediocredito per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione dei prestiti d'onore e delle relative garanzie.

7. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

8. Gli interventi del Fondo, ove necessario, sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

9. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attività di cui al presente articolo, è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione in atto con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

10. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e le Università degli studi della regione.

Art. 14
(Fondo regionale di rotazione)

1. Al fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 13 si applica la legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

2. Le dotazioni del fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate da:

- a) conferimenti della Regione;
- b) conferimenti di altri enti pubblici, compresa l'Unione europea;
- c) conferimenti di soggetti privati;
- d) rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei prestiti concessi o, in caso di revoca, delle quote di prestito già percepite;
- e) rientri derivanti dalle azioni di rivalsa a seguito di escussione della garanzia fideiussoria concessa dalla Regione;
- f) interessi maturati su eventuali giacenze.

3. La Giunta regionale detta direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 2 è determinata in 2 milioni di euro. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione del Fondo in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse.

[Vedi art. 24, comma 10]

4. L'amministrazione del fondo è affidata a un Comitato di gestione con sede presso l'istituto bancario individuato con procedura di evidenza pubblica, che assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato.

5. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) il presidente, individuato nel dirigente regionale competente in materia di politiche giovanili;

b) due rappresentanti delle professioni ordinistiche designati dalla Consulta regionale delle professioni di cui alla legge regionale 13/2004 tra i propri componenti;

c) due rappresentanti delle professioni non ordinistiche designati dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche di cui alla legge regionale 13/2004 tra i propri componenti;

d) un rappresentante della Consulta di cui all'articolo 5;

e) un funzionario dell'istituto bancario individuato ai sensi del comma 4, designato dalla medesima banca.

6. Le funzioni di segretario del comitato di gestione sono svolte da un dipendente dell'istituto bancario, individuato ai sensi del comma 4, designato dalla medesima banca.

7. La Regione esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la

struttura regionale competente in materia di politiche giovanili.

8. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato fanno carico al fondo. Ai componenti esterni del comitato è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

10. La Regione è autorizzata a stipulare convenzione con l'istituto bancario di cui al comma 4, per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico e organizzativo nella gestione degli interventi previsti.

11. La convenzione di cui al comma 10 disciplina le forme di assistenza tecnica e organizzativa e, in particolare, le modalità e i termini di istruttoria delle domande di prestiti personali e di concessione delle garanzie fideiussorie, le altre procedure connesse agli interventi previsti e alla gestione del fondo e il compenso annuo, a carico del fondo, da riconoscere a favore dell'istituto bancario.

Art. 15

(Sostegno all'internazionalizzazione delle professioni)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle professioni, la Regione sostiene con la concessione di contributi, in favore di giovani di età compresa tra diciotto e trent'anni, residenti in regione o residenti all'estero, gli scambi di esperienze professionali, di durata non superiore a due anni,

Art. 18

(Mobilità e cittadinanza europea)

attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali rispettivamente all'estero o in regione, a copertura delle spese di formazione e di alloggio.

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le Province e i Comuni promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

4. Il Piano triennale prevede misure per l'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 16

(Progetti di condivisione dell'ufficio)

1. Al fine di potenziare le professioni e le attività dei giovani lavoratori autonomi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, la Regione promuove e sostiene progetti di condivisione dell'ufficio (co-working), di cui all'articolo 9, anche non compresi nei progetti di coabitazione (co-housing).

Art. 17

(Interventi per l'imprenditoria giovanile)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura di impresa e l'orientamento al lavoro autonomo e di favorire nuova occupazione, la Regione promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione della creatività e dell'innovatività dei giovani nella creazione del proprio lavoro.

2. I progetti possono prevedere la collaborazione e la sinergia con le università, gli enti di ricerca, le associazioni studentesche e quelle giovanili, operanti in regione.

3. I progetti di cui al comma 1 comprendono le iniziative proposte singolarmente o in gruppo dai giovani, di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, e dirette alla valorizzazione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, nonché quelle proposte in settori fortemente innovativi e in settori tradizionali degli antichi mestieri, purchè realizzate con la costituzione di un'impresa giovanile.

4. Ai fini della presente legge per impresa giovanile si intende:

a) l'impresa individuale con titolare di età compresa tra diciotto e trentacinque anni e la maggioranza degli eventuali collaboratori e del personale della medesima età;

Art. 15

(Sostegno alle attività autonome e imprenditoriali e al passaggio generazionale nel sistema delle imprese)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia. A tal fine favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.

2. La Regione sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza.

3. La Regione favorisce l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. La Regione promuove, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.

b) l'impresa collettiva con maggioranza dei soci, dei collaboratori e del personale di età compresa tra diciotto e trentacinque anni e maggioranza del capitale sociale detenuta dai giovani della medesima età.

5. I progetti sono finanziati con contributi in conto capitale e in regime "de minimis", nel rispetto della normativa comunitaria, nei limiti del 50 per cento delle spese di avvio dell'iniziativa individuate come ammissibili dal regolamento.

Art. 18

(Interventi per prevenire e contrastare il disagio giovanile)

1. La Regione sostiene la diffusione della cultura della legalità e la conoscenza delle regole del vivere civile al fine di formare, sviluppare e diffondere il senso di appartenenza alla comunità.

2. La Regione promuove e sostiene progetti mirati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, con particolare riferimento ai fenomeni di

4. Il Piano triennale prevede il coordinamento tra le misure previste dalle vigenti norme regionali, incentiva la divulgazione e la conoscenza delle opportunità determinate dal Fondo di cui all'articolo 24 e da quelli previsti autonomamente dagli altri enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali.

5. Annualmente è elaborato un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali e reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.

Art. 19

(Promozione della salute e di stili di vita sani)

1. La Regione:

a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione e alla

bullismo e violenza, alla prevenzione delle dipendenze con particolare riguardo all'uso e alla diffusione del consumo di sostanze stupefacenti, alla diffusione dell'alcolismo e del tabagismo, all'integrazione sociale, alla lotta contro le discriminazioni, all'educazione al rispetto nei confronti di se stessi e degli altri, al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio.

consapevolezza sui consumi e i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;

b) sostiene progetti e interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio e un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;

c) promuove e sostiene, in particolare, azioni finalizzate a contrastare l'abuso di alcol tra i giovani, nonché a promuovere la conoscenza dei rischi e degli effetti correlati al fenomeno;

d) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza e ascolto;

e) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

f) la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, favorendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;

g) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze e agli

3. Al fine di perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per la realizzazione dei relativi progetti in favore di enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8, cooperative sociali e altri enti senza fine di lucro.

incidenti stradali;

h) valorizza i consultori quali strumenti di ascolto per le giovani generazioni, e ne incentiva la funzione educativa inerente alla salute sessuale;

i) promuove e attua iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti.

2. Il Piano triennale prevede misure per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e il coordinamento con le misure attualmente previste dalla Regione o già autonomamente intraprese da altri enti locali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche.

Art. 20

(Interventi per il contrasto a fenomeni di bullismo)

1. Nell'ambito degli interventi di sostegno dei Piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, al fine di favorire negli studenti l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi e al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, così come previsto dal regolamento

concernente il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2009, n. 169.

2. L'intervento regionale può raggiungere la totale copertura delle spese previste per la realizzazione dell'intervento.

3. Con regolamento, da approvarsi con decreto del presidente della Regione, in coerenza con le previsioni del Piano triennale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, sono determinati i criteri di ammissibilità dei progetti, le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione del contributo e ogni altro aspetto necessario per la emanazione del bando annuale da parte della Direzione centrale della istruzione e della cultura.

Art. 19
(Sostegno dei centri di aggregazione giovanile)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), la Regione concede contributi a enti locali,

Art. 21
(Centri di aggregazione giovanile)

1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalità sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

6. La Regione concede contributi annuali o pluriennali, non superiori a venti anni, erogabili anche in via anticipata, a Province, Comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili

enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la messa a norma di immobili, comprensivi degli impianti e degli arredi, da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3 e 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati altresì, per le stesse finalità, al recupero e alla riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati.

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la

adibiti a centri di aggregazione giovanile. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per le politiche giovanili, sulla base delle domande presentate, predispone un programma organico degli interventi. Per la concessione ed erogazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico). Sugli immobili oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. La Regione riconosce come centri di aggregazione giovanile gli spazi, ivi compresi gli oratori e i ricreatori, dove sono svolte attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani, gestite in forma pubblica, privata o autogestita da organizzazioni giovanili a prevalente partecipazione attiva dei giovani. Nei centri di aggregazione giovanile è incentivato il servizio civile nazionale, solidale ed europeo, quale occasione privilegiata per sperimentare i valori costituzionali di solidarietà e costruzione del bene comune.

3. Le attività di cui al comma 2 sono realizzate senza fini di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere fra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo di abilità organizzative e imprenditoriali, la maturazione della coscienza civica, la

partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale rateato ventennale, nel limite massimo del cinque per cento annuale della spesa ammessa a contributo.

6. I contributi di cui al comma 2 sono concessi in conto capitale con un intervento una tantum nel limite massimo del sessanta per cento della spesa ammessa a contributo.

Art. 20

(Sostegno alle attività delle associazioni giovanili)

1. Al fine di realizzare i principi e gli obiettivi previsti all'articolo 1, la Regione concede contributi a favore delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, per la realizzazione di attività svolte anche nei centri di aggregazione giovanile di cui all'articolo 19

relazione con enti istituzionali, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, l'espressione delle idee, la creatività, la progettualità giovanile e la partecipazione attiva.

4. Le Province sostengono le attività di cui ai commi 2 e 3, mediante la concessione di contributi annuali ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), secondo criteri, modalità e termini stabiliti con proprio regolamento.

5. La Regione promuove la messa in rete dei centri di aggregazione giovanile con gli Informagiovani.

e dirette a:

a) diffondere tra i giovani il senso di appartenenza alla comunità;

b) diffondere tra i giovani la cultura della legalità e le regole del vivere civile previste dall'articolo 18, comma 1;

c) prevenire e contrastare il disagio giovanile con particolare riferimento alle forme di cui all'articolo 18, comma 2;

d) diffondere la conoscenza in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni anche locali;

e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

f) valorizzare la creatività e l'espressività giovanile in tutte le sue manifestazioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedimento valutativo a bando.

3. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006.

Art. 21

(Contributi per progetti a favore dei giovani)

1. La Regione promuove e sostiene, con contributi, la realizzazione di progetti di valore sociale e culturale a favore dei giovani, diretti a valorizzare l'autonomia ideativa e organizzativa, la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto dei giovani nelle attività proposte.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riguardare iniziative diverse da quelle previste agli articoli 18 e 20.

3. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti privati senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedimento valutativo a sportello.

Art. 17

(Interventi di promozione culturale)

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.

2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove tra i giovani la conoscenza delle tradizioni, lingue, culture locali nonché del proprio patrimonio storico, artistico e ambientale.

4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura a essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti

sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.

5. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.

6. La Regione promuove, anche all'estero, iniziative e produzioni di giovani corregionali volte a far conoscere e promuovere l'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

7. Il Piano triennale prevede misure per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel Piano Triennale sono previste altresì azioni volte a divulgare le azioni previste dalla normativa vigente in tema di cultura e turismo anche mediante gli sportelli Informagiovani.

Art. 22

(Giornata regionale dell'arte giovanile)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità creative e artistiche e il pluralismo di espressione dei giovani residenti in regione, istituisce la Giornata regionale dell'arte giovanile, durante la quale sono presentati i progetti artistici di migliore qualità, selezionati dalla giuria di cui al comma 3, tra quelli proposti annualmente, per l'ottenimento di contributi regionali previsti dalla presente legge, dalle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, dalle

aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8 e da altri enti senza finalità di lucro.

2. A tre progetti di eccellente valore artistico, scelti tra quelli di cui al comma 1, è assegnato il premio "Giovani talenti emergenti".

3. L'assegnazione dei premi di cui al comma 2 è effettuata da una giuria nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili. La giuria è presieduta dal medesimo assessore ed è composta da un critico d'arte, da un docente universitario esperto nelle materie artistiche, da un operatore culturale qualificato e da un funzionario regionale competente in materia di politiche giovanili.

4. Ai componenti esterni della giuria è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

Art. 22
(Contrasto al digital divide)

1. La Regione riconosce l'alfabetizzazione informatica come strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di accesso al mondo del lavoro della popolazione giovanile.

2. All'interno del Piano triennale sono previste specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'accesso dei giovani ai moderni strumenti informatici, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete Internet.

Art. 23

(Iniziativa propria della Regione e in collaborazione o in concorso con altri soggetti)

1. Al fine di promuovere e sostenere l'autonomia dei giovani, la Regione realizza iniziative proprie e iniziative in collaborazione con enti locali, enti pubblici e soggetti privati, a favore dei giovani anche con il coinvolgimento dei giovani emergenti nelle discipline umanistiche, artistiche, tecniche e scientifiche come testimonianza rappresentativa delle politiche giovanili regionali.

2. Le iniziative proprie sono realizzate direttamente dalla Regione mediante acquisizione in economia di beni e servizi.

3. Le iniziative svolte in collaborazione con enti locali, enti pubblici e soggetti privati sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, il limite massimo di partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, le spese considerate ammissibili, le modalità di verifica della rendicontazione e dei risultati conseguiti.

4. Con regolamenti sono disciplinati le modalità, i limiti, le tipologie di spesa e le procedure delle acquisizioni in economia di beni e servizi, i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui al comma 3 e le relative spese ammissibili.

5. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concorre, anche con la concessione di contributi, alla realizzazione di iniziative di enti locali ed enti pubblici a favore dei giovani.

Art. 24

(Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale ed europea, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione di seminari, giornate di studio e pubblicazioni, diretti, in particolare, alla diffusione di conoscenze attive sulla formazione degli stati moderni e sulle forme di governo, sui trattati e le istituzioni europee e sulla loro modificazione nel tempo, sulle costituzioni italiane dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana, sull'ordinamento, sulle competenze e sul funzionamento dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sulla cultura politica, sulla storia comparata dei movimenti politici e sull'evoluzione storica delle ideologie.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati, organizzatori delle iniziative formative, con esclusione dei partiti e dei movimenti politici istituzionali.

4. La Regione promuove e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee con i giovani anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale giovani previsto all'articolo 25.

Art. 25
(Portale regionale giovani)

1. Il Portale regionale giovani, denominato GiovaniFVG.it, rappresenta il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito istituzionale della Regione.

2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con la Consulta di cui all'articolo 5 e con gli Enti locali.

3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.

4. L'Ufficio Stampa della Regione cura il coordinato d'immagine del Portale.

5. La gestione informatica del Portale è di competenza della società Insiel SpA, in base al rapporto contrattuale generale stipulato con la Regione.

Art. 26
(Informagiovani)

1. La Regione promuove e sostiene, anche con la concessione di contributi a favore di enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6 ed enti privati senza fine di lucro, la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale, anche attraverso la formazione degli

Art. 23
(Informagiovani)

operatori.

2. Gli Informagiovani sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1, anche non beneficiari dei contributi, e svolgono la funzione di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi per i giovani.

3. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente le informazioni in particolare nei seguenti settori:

- a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
- b) opportunità di lavoro;
- c) formazione professionale;

1. L'Informagiovani è un servizio gratuito rivolto ai giovani, alle loro famiglie e agli operatori del settore.

2. Premessa la facoltà per ogni Comune di aprire sportelli Informagiovani, gli stessi debbono comunque essere presenti presso ogni amministrazione provinciale della regione, nonché presso ogni comune capofila di ambito di cui alla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), nonché nei comuni con più di 5000 abitanti.

3. L'Informagiovani assolve compiti di informazione e fornitura di documentazione e materiale inerente a:

- a) percorsi scolastici, orientamento allo studio e accesso a facilitazioni e contribuzioni inerenti la formazione scolastica;
- b) informazioni relative alle carriere professionali, agli iter formativi e agli sbocchi occupazionali;
- c) orientamento nella ricerca del lavoro;

d) Consulta di cui all'articolo 5, forum, consulte e altre istituzioni giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;

e) vita sociale, tempo libero, sport e turismo;

f) associazionismo e volontariato;

g) iniziative e bandi regionali, nazionali ed europei;

h) incentivi e agevolazioni a favore dei giovani;

i) iniziative culturali e artistiche.

4. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, delle aggregazioni giovanili, di cui all'articolo 8, e dei centri di aggregazione giovanile.

d) educazione permanente e corsi di formazione;

e) vita sociale e sanità;

f) proposte e attività per trascorrere il tempo libero;

g) vacanze e turismo in Italia e all'estero;

h) opportunità di percorsi formativi e di lavoro all'estero;

i) informazioni sulle discipline sportive, sulle federazioni e associazioni, sull'utilizzo degli impianti sportivi e sulle principali manifestazioni;

j) informazioni sulle opportunità garantite dalle istituzioni europee, nazionali, regionali nonché dall'azione degli enti locali e dei soggetti privati.

6. La Regione incentiva la messa in rete degli Informagiovani e il loro coordinamento, nonché favorisce la loro relazione con i centri di aggregazione giovanile.

4. La Regione promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari nelle attività di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai fini del comma 3 la Regione si avvale dei seguenti soggetti:

a) enti accreditati per la formazione in ambito educativo;

b) Provincia e suoi enti strumentali;

c) Comuni;

d) ONLUS, organizzazioni di volontariato, fondazioni, oratori attraverso le parrocchie e altre associazioni private senza fini di lucro.

7. All'interno del Piano triennale sono definiti i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che possono aderire alla rete di cui al comma 5 e beneficiare delle misure di sostegno agli stessi.

Art. 25

(Clasole valutative)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le modalità e gli strumenti posti in essere per garantire l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;

b) quali sono le concrete modalità di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficoltà sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell'adesione dei giovani;

c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti dalla

presente legge, qual è la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;

d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile e la messa in rete degli Informagiovani;

e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l'efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell'atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.

2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l'aggiornamento del Piano triennale per le politiche giovanili.

Art. 27

(Regolamenti di attuazione)

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento.

Art. 28

(Funzionario delegato)

1. Per le esigenze connesse all'attività della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili è autorizzata l'apertura di credito a favore di un funzionario delegato, individuato con provvedimento del dirigente responsabile della struttura tra i dipendenti assegnati alla medesima

struttura e sono disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all'acquisto dei seguenti beni e servizi:

a) progettazione e realizzazione di inserti redazionali, articoli e messaggi promozionali, nonché relativa successiva diffusione su organi di stampa e radiotelevisivi;

b) progettazione e realizzazione di banche dati;

c) servizi di tipografia, servizi fotografici, video e interviste destinati alla promozione dell'attività della Regione;

d) interventi promozionali relativi alle attività svolte dalla struttura regionale competente e loro successiva diffusione;

e) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, incontri, seminari, giornate di studio e mostre, compresi, in particolare, locazione e allestimento delle sale o di altri locali, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e di materiale promozionale e illustrativo degli eventi, trascrizioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto;

f) realizzazione e acquisto di materiale informativo e formativo, riviste, libri, pubblicazioni, anche su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;

g) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 15, commi da 15 a 23, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge

regionale 21/2007) e dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

h) spese di funzionamento degli organi collegiali previsti dalla presente legge;

i) realizzazione, aggiornamento e gestione di siti internet;

j) ogni altro bene o servizio funzionale alle attività e iniziative del Servizio che si renda necessario per la realizzazione del Piano strategico regionale, del Piano regionale Giovani, di progetti regionali, interregionali, statali ed europei.

2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. Nelle more della costituzione della Consulta di cui all'articolo 5, la Regione, al fine di garantire la partecipazione dei giovani, può avvalersi dell'utilizzazione di sistemi informatici di consultazione dei giovani, inseriti nel Portale di cui all'articolo 25.

3. La prima seduta della Consulta di cui all'articolo 5 è convocata dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e opera in base alle

indicazioni e all'ordine del giorno stabiliti dalla medesima struttura.

4. Nella seduta di cui al comma 3, la Consulta adotta il regolamento per il proprio funzionamento approvato con decreto del dirigente responsabile della struttura regionale competente.

Art. 30
(Disposizioni finali)

1. I contributi e gli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

2. In via generale, i contributi e gli altri incentivi economici a favore di imprese, previsti da leggi regionali, sono concessi, a parità di condizioni o di requisiti, in via prioritaria a favore di imprese giovanili, di cui all'articolo 17, in armonia con i principi comunitari.

3. In sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli per spese di investimento relative ad immobili, in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6 e le aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beni immobili oggetto dei contributi e degli altri

incentivi economici previsti dalla presente legge sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

5. Il rinvio a leggi, regolamenti e ad atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti attuatori e destinatari dei principi, obiettivi, strumenti e interventi previsti si intende riferito a entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 31
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani);

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio << Legge strumentale 2008 >>);

c) i commi 1 e 2 dell' articolo 6 legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);

d) i commi da 1 a 6 dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.

Art. 26
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), è abrogata.

17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione <<Legge finanziaria 2009>>).

Art. 32

(Fondo regionale per i giovani)

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per i giovani", ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.

4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

Art. 33

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per

l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.5068 e del capitolo 8080 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 rispettivamente con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese correnti" e "Fondo regionale per i giovani - spese correnti".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, fanno carico all'unità di bilancio 10.2.2.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese di investimento" e del capitolo 8081 che si istituisce "per memoria" nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese d'investimento".

3. All'onere di euro 100.000 per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.8.1.3401 e capitolo 4712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 34
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

10. RACCOLTA NORMATIVA
10.1 Normativa comunitaria



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.11.2001
COM(2001) 681 definitivo

LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
UN NUOVO IMPULSO PER LA GIOVENTÙ EUROPEA

INDICE

LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA UN NUOVO IMPULSO PER LA GIOVENTÙ EUROPEA.....	1
INTRODUZIONE.....	4
1. Il contesto.....	6
2. Le sfide.....	8
2.1. L'evoluzione demografica	8
2.2. I mutamenti che interessano la gioventù.....	9
2.3. Il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica.....	10
2.4. L'integrazione europea.....	10
2.5. La globalizzazione	11
3. Una consultazione fruttuosa.....	11
3.1. I messaggi chiave	12
4. Una nuova ambizione.....	14
4.1. Il campo più specifico della gioventù	15
4.1.1. Il metodo aperto di coordinamento	15
4.1.2. Campo d'intervento del metodo aperto di coordinamento nel campo della gioventù	16
4.2. Un migliore inserimento della tematica della gioventù nelle altre politiche	19
4.3. L'utilizzazione del programma GIOVENTÙ.....	22
5. Conclusioni	22
ALLEGATI.....	24
Allegato 1 I risultati della consultazione.....	24
1. La partecipazione come presupposto di democrazia.....	25
1.1. Analisi dei risultati	25
1.2. Le proposte emerse dalla consultazione.....	28
2. Istruzione: una tappa fondamentale per i giovani	32
2.1. Un'analisi dei risultati.....	32
2.2. Proposte emerse dalla consultazione.....	37
3. L'occupazione come mezzo per meglio integrare i giovani	39
3.1. Analisi dei risultati	39

3.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	44
4.	LA GIOVINEZZA: un'età da sfruttare al meglio.....	48
4.1.	Analisi dei risultati	48
4.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	53
5.	Un'Europa fondata sui valori	55
5.1.	Analisi dei risultati	55
5.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	60
6.	Contributi al libro bianco	65
Allegato 2 Sintesi delle azioni europee nel settore della gioventù.....		67
1.	Il programma gioventù.....	67
2.	Iniziative politiche che producono un impatto sui giovani	68
3.	Finanziamenti in materia di occupazione, istruzione, cultura e protezione dei giovani.....	75
4.	La carta dei diritti fondamentali	76
5.	Sostegno del Parlamento europeo	76
6.	Contributi dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni	77
7.	Dialogo con il Forum europeo della gioventù	77
8.	I lavori del Consiglio d'Europa.....	78
9.	Studi e sondaggi di opinione varati dalla Commissione europea	79

INTRODUZIONE

La decisione di pubblicare il Libro bianco sulla gioventù e soprattutto la decisione di farvi precedere un'ampia consultazione sono innanzitutto indice della volontà di promuovere nuove forme di *governance* europea.

Il Libro bianco rientra quindi perfettamente nella strategia delineata dalla Commissione a luglio di quest'anno quando ha adottato il Libro bianco sulla *governance*¹ e che consiste nell'aprire il processo decisionale dell'Unione europea (UE) alla partecipazione dei cittadini, e quindi anche dei giovani cittadini, alle decisioni che li riguardano.

I giovani in primo piano

I risultati dell'ampia consultazione che ha preceduto questo Libro bianco sono chiari: nonostante situazioni molto diverse, i giovani condividono valori e aspirazioni ma anche problemi. I giovani costituiscono un gruppo in divenire, caratterizzato da: un accesso all'occupazione e la fondazione di una famiglia ritardati, frequenti avvicendamenti tra lavoro e studi, ma soprattutto percorsi individuali molto più variegati che in passato. La scuola o l'università, il lavoro e il contesto sociale non svolgono più lo stesso ruolo integratore; l'autonomia è acquisita sempre più tardi.

Ciò si traduce spesso in un sentimento di fragilità della loro condizione, in una perdita di fiducia nei sistemi decisionali esistenti e in un certo disinteresse per le forme tradizionali di partecipazione alla vita pubblica, ma anche alle organizzazioni della gioventù. Certuni affermano di non identificarsi nelle politiche pubbliche concepite da e per persone più anziane di loro. Una parte dei giovani si rifugia nell'indifferenza o nell'individualismo, un'altra parte è tentata da modi d'espressione a volta eccessivi, se non addirittura ai margini dei canali democratici. Una maggioranza di essi vorrebbe tuttavia influenzare le politiche, ma non ne trova i mezzi.

I giovani europei hanno però qualcosa da dire perché sono i primi ad essere interessati ai mutamenti economici, agli squilibri demografici, alla globalizzazione, e alla diversità delle culture. È ad essi che si chiede di inventare altre forme di relazioni sociali, altri modi di esprimere la solidarietà, di vivere le differenze e di trarne un arricchimento, proprio nel momento in cui si manifestano nuove incertezze.

Nonostante un contesto sociale ed economico più complesso, i giovani dimostrano una grande capacità di adattamento. I responsabili politici nazionali ed europei hanno la responsabilità di facilitare questo adattamento facendo dei giovani attori a pieno titolo delle nostre società.

I giovani e l'Europa

Il dibattito sull'avvenire dell'Europa è ormai avviato. Un ampliamento senza precedenti aprirà anche nuove prospettive. La vita politica europea degli ultimi anni ci dà un messaggio chiaro: l'Unione deve essere costruita con gli europei. Le

¹ « La governance europea – un Libro bianco », COM(2001)428 del 25.07.2001.

consultazioni organizzate per preparare la sua evoluzione, le riflessioni avviate sulla “*governance*” devono includere anche coloro che domani prenderanno il testimone. Il progetto europeo è giovane, in continua formazione e oggetto di continuo dibattito: per progredire, esso ha bisogno dell’ambizione, dell’entusiasmo, ma anche dell’adesione dei giovani ai valori su cui si fonda.

I giovani l’hanno affermato chiaramente: vogliono essere intesi e considerati come interlocutori a pieno titolo, vogliono contribuire a costruire l’Europa, vogliono influenzare il dibattito sul suo divenire. È il momento di considerare la gioventù come una forza nella costruzione europea e non come un problema da gestire. Occorre dare loro i mezzi per esprimere le loro idee, di confrontarli a quelle di altri attori della società civile.

Dalla dimensione locale a quella europea: una nuova dinamica

La maggior parte delle piste d’azione menzionate in questo Libro bianco chiamano in causa gli Stati e le regioni d’Europa su cui ricade lo sforzo principale per l’attuazione delle azioni a favore della gioventù. Infatti è sul terreno, vale a dire là dove i giovani possono giudicare concretamente i risultati del loro impegno personale, che si apprende la cittadinanza attiva. Partecipando alla vita della scuola, del quartiere, del comune o di un’associazione i giovani infatti acquisiscono l’esperienza, ma anche la fiducia necessaria per impegnarsi ancora di più, ora o più avanti, nella vita politica, se del caso anche su scala europea. È impegnandosi in attività sociali aperte a tutti, senza discriminazioni di sorta, che i giovani contribuiscono ad una società più solidale e sviluppano pienamente la loro cittadinanza.

Tuttavia occorre dare una dimensione europea alle azioni a favore dei giovani per accrescerne l’efficacia e le sinergie, pur rispettando e valorizzando le responsabilità proprie di ciascun livello d’intervento. È quello che chiedono i giovani consultati, quello che auspica il Parlamento europeo e quello che preconizzano gli Stati membri che si sono espressi in tal senso in occasione della consultazione avviata dalla Commissione. Per rispondervi, il Libro bianco suggerisce un nuovo quadro di cooperazione europea che comporta due grandi capitoli: l’applicazione del metodo aperto di coordinamento nel campo più specifico della gioventù e una migliore presa in considerazione della dimensione “gioventù” nell’elaborazione delle altre politiche.

Questa dimensione europea creerà una dinamica sul terreno, stimolerà la creatività consentendo lo scambio e il raffronto di buone pratiche, un riconoscimento nazionale ed europeo degli sforzi realizzati su scala locale o regionale dai singoli individui come anche dalle organizzazioni che si occupano della gioventù. Essa consentirà di comporre una visione comune e di avere una migliore conoscenza delle questioni legate alla gioventù, di lavorare meglio collaborando e fissando obiettivi comuni.

Ascoltare i giovani, offrire una cassa di risonanza alle iniziative locali, incoraggiare gli Stati membri a meglio cooperare, avviare sin d’ora azioni concrete nel quadro dei programmi europei esistenti e meglio inserire la dimensione “gioventù” nell’insieme delle politiche, questa è la strategia proposta da questo Libro bianco per creare le condizioni di una piena partecipazione dei giovani alla vita di società democratiche, aperte e solidali.

1. IL CONTESTO

L'Europa allargata annovererà 75 milioni di giovani tra i 15 e i 25 anni². Anche se eterogenei (in termini di accesso al mercato del lavoro, di istruzione, di vita familiare, di reddito, ecc.), i giovani rivendicano la loro condizione di cittadini con i loro diritti e i loro obblighi. Investire nella gioventù significa investire nella ricchezza delle nostre società di oggi e di domani. Si tratta di una delle chiavi del successo per l'obiettivo politico definito dal Consiglio europeo di Lisbona: fare dell'Europa "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo".

I Trattati consentono di agire in diversi settori di attività³ che riguardano direttamente o indirettamente la gioventù: la lotta contro la discriminazione, la cittadinanza europea, l'occupazione, la lotta contro l'esclusione sociale, l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la salute, la protezione dei consumatori, la libera circolazione delle persone, la protezione dell'ambiente, la mobilità dei giovani ricercatori, la cooperazione allo sviluppo e la lotta contro la povertà.

Si sono sviluppate diverse azioni comunitarie che riguardano più direttamente i giovani: in campo educativo, ma anche in quello dell'occupazione e della formazione professionale, o più di recente in quello dell'accesso alle tecnologie dell'informazione, per citare soltanto alcuni esempi.

Al di là delle politiche generali e settoriali che interessano i giovani, si è sviluppato anche un altro tipo di attività che favoriscono la mobilità, gli incontri interculturali, la cittadinanza, il volontariato ecc. In tale contesto, e sulla base dell'articolo 149 del Trattato⁴, l'Unione ha attuato una serie di azioni tra cui il programma GIOVENTÙ.

² La gioventù è considerata nel presente documento quale periodo della vita che va dai 15 ai 25 anni, per analogia a quanto è stato deciso dal Parlamento e dal Consiglio per il programma GIOVENTÙ.

³ Cfr. allegato 2 "Rassegna delle azioni europee a favore della gioventù". Questo documento sintetico riprende l'insieme dell'«acquis» europeo in materia di gioventù, «acquis» dal quale ogni azione futura dovrà prendere le mosse.

⁴ Articolo 149 del Trattato:

«1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

Esse hanno consentito di avviare una cooperazione attorno alle questioni della mobilità e degli scambi di giovani. Progressivamente, questa cooperazione si è estesa ad altri ambiti come quello dell'informazione, gli scambi tra organizzazioni e il servizio volontario.

Più in generale, un insieme di tematiche – come la partecipazione o l'autonomia dei giovani – che non rientrano direttamente nelle competenze comunitarie meritano un'analisi approfondita in considerazione della loro stretta correlazione con la tematica della gioventù e del loro impatto politico, onde fornire agli Stati membri uno strumento pratico per il coordinamento delle loro azioni nei settori in questione.

L'insieme di queste azioni specifiche a favore della gioventù ha ricevuto il sostegno costante del Parlamento europeo, sia che si tratti dell'adozione di programmi o di risoluzioni o di audizioni dei giovani. Il Consiglio dei ministri della Gioventù ha adottato una serie di risoluzioni sulla partecipazione, le potenzialità educative dello sport, l'integrazione sociale, lo spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità dei giovani. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, per parte loro, emettono regolarmente pareri positivi e incoraggianti sui diversi aspetti relativi alla gioventù.

La questione che si pone ora è di sapere se tali attività specifiche rispondono all'insieme delle sfide che la gioventù si trova ad affrontare oggi e se i responsabili politici europei utilizzano al meglio le potenzialità insite nella gioventù. È giocoforza constatare che le risoluzioni o dichiarazioni sulla gioventù sono spesso rimaste allo stadio di dichiarazioni di intenti e che le istituzioni europee e gli Stati membri mancano di una visione d'insieme sulle politiche e sui mezzi per agire a favore dei giovani. L'attuale sistema di cooperazione europea in materia di gioventù ha raggiunto i suoi limiti e rischia di non poter più rispondere alle nuove sfide (cfr. punto 2) come:

- l'evoluzione demografica e sociale che rende più complesse le relazioni tra le generazioni;
- lo scarto crescente tra la gioventù e gli affari pubblici a livello nazionale, europeo e internazionale che rischia di determinare un “deficit di cittadinanza”;
- l'investimento nella qualità del dibattito sull'avvenire dell'Unione quale imperativo democratico, la promozione di una migliore associazione dei cittadini, della società civile e degli attori territoriali che sono auspicati dal Libro bianco sulla *governance* europea.

La promozione di nuove forme di *governance* europea è una delle quattro priorità strategiche fissate dalla Commissione. Per “*governance*” si deve intendere l'insieme delle regole, dei meccanismi e delle prassi che influiscono sull'articolazione dei diversi poteri esercitati nonché l'apertura del processo decisionale dell'UE per consentire la partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguardano.

Questa modernizzazione dell'azione pubblica europea è retta da cinque principi fondamentali: l'apertura, la partecipazione, la responsabilità, l'efficacia e la coerenza.

Quello della gioventù è un ambito in cui andrebbero applicati tali principi con maggiore consequenzialità:

- **Apertura:** assicurare un'informazione e una comunicazione attiva nei confronti dei giovani, formulata nel loro linguaggio, per far sì che comprendano il funzionamento dell'Europa e delle politiche che li riguardano.
- **Partecipazione:** assicurare la consultazione dei giovani e promuovere la loro partecipazione alle decisioni che li riguardano e, in linea generale, alla vita delle loro collettività.
- **Responsabilità:** sviluppare una cooperazione nuova e strutturata tra gli Stati membri e le istituzioni europee onde attuare, al livello di responsabilità appropriato, soluzioni concrete in risposta alle aspirazioni dei giovani.
- **Efficacia:** valorizzare la risorsa costituita dalla gioventù perché possa meglio rispondere alle sfide della società, contribuire al successo delle diverse politiche che la riguardano e costruire l'Europa di domani.
- **Coerenza:** sviluppare una visione integrata delle diverse politiche che riguardano la gioventù e dei diversi livelli d'intervento pertinenti.

La decisione di pubblicare il Libro bianco sulla gioventù e soprattutto il fatto di avere organizzato una vasta consultazione rientrano in questa strategia di “*governance*”.


2. LE SFIDE

2.1. L'evoluzione demografica

Sotto l'effetto congiunto di un tasso di natalità ridotto e di una maggiore longevità le nostre società stanno invecchiando. Tra il 2000 e il 2020 la proporzione delle persone tra i 65 e i 90 anni di età passerà da 16 a 21% della popolazione complessiva

dell'Unione europea mentre la proporzione dei giovani tra i 15 e i 24 anni sarà solo

Invecchiamento della popolazione UE-15 tra il 2000 e il 2020



dell'11%⁵.

Fonte : Eurostat, Statistiche demografiche 1999, previsioni nazionali, pp. 202-205

Questo squilibrio quantitativo tra giovani e meno giovani comporterà un cambiamento qualitativo nei rapporti tra le generazioni. La pressione finanziaria sui sistemi sociali costituisce soltanto una delle facce del problema. Infatti si tratterà non solo di inventare nuovi meccanismi di solidarietà tra i giovani e i loro genitori o addirittura i loro nonni, ma soprattutto di organizzare in modo soddisfacente per tutti l'avvicendamento tra generazioni in società che attraversano profondi mutamenti.

Dall'invecchiamento della popolazione deriverà anche la necessità di fare ricorso a risorse umane esterne all'Unione europea per colmare le carenze di manodopera. Le nostre società sono destinate a diversificarsi sia sul piano etnico e religioso sia su quello sociale e linguistico. Questa maggiore eterogeneità dovrà essere gestita, soprattutto per quanto concerne i giovani, onde evitare possibili tensioni sociali o ripercussioni negative sui sistemi educativi e sul mercato del lavoro.

2.2. I mutamenti che interessano la gioventù

La gioventù, nei suoi aspetti sociologici, economici e culturali, ha registrato un notevole mutamento sotto effetto dei cambiamenti demografici, ma anche delle modifiche del contesto sociale, dei comportamenti individuali e collettivi, delle relazioni familiari e delle condizioni del mercato del lavoro⁶.

Una prima constatazione: il prolungamento della gioventù. I demografi osservano che, sotto l'influsso di fattori economici (occupabilità, disoccupazione, ecc.) e di fattori socioculturali i giovani sono, mediamente, più avanti con gli anni allorché superano le diverse tappe della vita: fine degli studi, accesso al lavoro, creazione di una famiglia, ecc.

⁵ Fonte: Eurostat, Statistiche demografiche, 1999.

⁶ Cfr. la relazione presentata dai ricercatori in occasione del seminario di Umeå nel marzo 2001 (<http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umeareport.html>).

Una seconda constatazione: percorsi di vita non lineari. Si assiste oggi a “un accavallamento delle sequenze della vita”⁷: si può essere contemporaneamente studente, avere responsabilità familiari, essere lavoratore o alla ricerca di un lavoro, vivere presso i genitori e il passaggio dentro e fuori da tali condizioni è sempre più frequente. I percorsi individuali sono meno lineari proprio per il fatto che le nostre società non offrono più le stesse garanzie di un tempo (sicurezza del posto di lavoro, prestazioni sociali, ecc.).

Una terza constatazione: i modelli collettivi tradizionali sono sempre meno pertinenti dinanzi a traiettorie personali sempre più individualizzate. “Il calendario familiare, matrimoniale e professionale [di ciascun individuo] non è più organizzato in modo standardizzato”⁸. Ciò ha un impatto in particolare sulle politiche gestite dalle autorità pubbliche.

2.3. Il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica

In linea di massima i giovani europei vogliono promuovere la democrazia e soprattutto esserne gli attori. È emersa però una certa diffidenza rispetto alle strutture istituzionali. I giovani si identificano meno che in passato nelle strutture tradizionali dell’azione politica e sociale (partiti, sindacati), la loro partecipazione alle consultazioni democratiche è debole. Le organizzazioni dei giovani risentono anch’esse di questa situazione e avvertono il bisogno di rinnovarsi⁹.

Ciò non significa affatto che i giovani si disinteressino alla vita politica. La maggior parte di loro dimostra una chiara volontà di partecipare e di influenzare le scelte della società – ma secondo forme d’impegno più individuali e più specifiche al di fuori delle vecchie strutture e dei vecchi meccanismi di partecipazione.

Spetta alle autorità pubbliche colmare il fossato che separa la volontà di espressione dei giovani e le modalità e strutture offerte a tal fine dalle nostre società se non vogliono alimentare il deficit di cittadinanza o addirittura incoraggiare la contestazione.

2.4. L’integrazione europea

Questo fenomeno si conferma anche nei confronti dell’Unione europea sulla quale i giovani hanno in generale punti di vista contrastanti. Per loro l’Europa è contemporaneamente uno spazio in cui si mette in primo piano il rispetto di valori fondamentali, uno spazio in cui vivono, studiano, lavorano e viaggiano. Le istituzioni che gestiscono questo spazio sembrano però lontane, come se funzionassero a porte chiuse. Questo divorzio tra i giovani e l’Europa non è che un esempio della distanza

⁷ «Jeunesse, le devoir d’avenir», Commissariat Général du Plan, Rapport de la Commission présidée par Dominique Charvet, marzo 2001, p. 33.

⁸ « Jeunesse, le devoir d’avenir », Ibid, p. 35.

⁹ Sulla base dell’Eurobarometro « I giovani europei nel 2001 » (EB 55.1 effettuato nel 2001) si registra un certo disincanto dei giovani nei confronti delle organizzazioni e un giovane su due dichiara spontaneamente di non appartenere a nessun movimento. Si registra inoltre il permanere delle disparità nazionali (nei Paesi Bassi circa l’80% dei giovani sono organizzati contro il 30% del Portogallo). Questo disinteresse è più o meno marcato e riguarda tutti i paesi ad eccezione di Belgio e Lussemburgo. Tra i giovani organizzati il successo maggiore è registrato dalle associazioni sportive (28%), che superano di molto le organizzazioni della gioventù (7%), i sindacati e i partiti politici (4%).

che si registra tra le popolazioni europee e « Bruxelles »¹⁰. Allorché si persegue un progetto comunitario, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento, molto dipende però dall'adesione delle giovani generazioni. È essenziale "prenderli a bordo" alla stregua di partner attivi nell'elaborazione di progetti concreti, adattati alle loro situazioni, alle loro aspirazioni e alle loro capacità.

2.5. La globalizzazione

Con le debite proporzioni si constata questo stesso scollamento tra i giovani e il fenomeno della globalizzazione. I giovani europei vivono in società aperte alle influenze culturali ed economiche esterne, fanno del mondo la loro scala di riferimento e adottano, senza troppi pensieri, certi prodotti emblematici della globalizzazione¹¹. Contemporaneamente, ne contestano certe conseguenze in nome della giustizia sociale, dell'apertura agli altri e di uno sviluppo definito "sostenibile". Esprimono dubbi sulle istituzioni internazionali che sembrano poco accessibili, complicate e lontane dalle loro preoccupazioni. Questa posizione alquanto combattuta dei giovani nei confronti della globalizzazione è un segno di malessere che non deve essere ignorato.

In questo i giovani confermano essenzialmente la constatazione relativa alla sfida della globalizzazione: "che lo si voglia o meno la globalizzazione esiste. Il nostro compito è di controllarla, di usarla a vantaggio dell'umanità"¹².

L'insieme delle sfide menzionate sopra abbraccia un campo molto ampio. Occorre creare le condizioni per far sì che i giovani europei siano cittadini solidali, responsabili, attivi e tolleranti in società pluralistiche. Il maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita della collettività locale, nazionale ed europea e l'emergere di una cittadinanza attiva costituiscono quindi una delle sfide principali non solo per il presente ma anche per il futuro delle nostre società.

3. UNA CONSULTAZIONE FRUTTUOSA

Convinta di ciò e consapevole della grandezza delle sfide e dei limiti dell'attuale sistema di cooperazione, la Commissione ha proposto, in occasione del Consiglio "Gioventù", alla fine del 1999, di varare un Libro bianco in vista di una nuova cooperazione europea in materia di gioventù. Nel corso dell'ampia consultazione che ha accompagnato la preparazione di questo Libro bianco l'iniziativa è stata sostenuta senza riserve dagli Stati membri dell'Unione, dalle diverse Presidenze in esercizio e dal Parlamento europeo.

Una consultazione senza precedenti

¹⁰ Cfr. «La governance europea – un Libro bianco», Ibid.

¹¹ È il caso tra l'altro delle tecnologie dell'informazione come Internet, la posta elettronica e il telefono mobile. Stando all'Eurobarometro 55.1, la proporzione dei giovani tra i 15 e i 25 anni che dicono di utilizzare regolarmente un computer, di collegarsi a Internet, usare videogiochi, ecc.. è più che raddoppiata dal 1997, passando da 21 a 43%. Un altro dato significativo: 80% dei giovani fanno un uso regolare del telefonino.

¹² Cfr. discorso di Romano Prodi del 20.7.2001. (http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/globalisation_en.htm).

Il presente Libro bianco trae origine dalla consultazione intercorsa dal maggio 2000 al marzo 2001 e che ha interessato i giovani di qualsiasi origine, le organizzazioni della gioventù, la comunità scientifica, i responsabili politici e le loro amministrazioni. Tale consultazione, per la sua ampiezza e durata, per la diversità delle persone consultate e la ricchezza degli insegnamenti ricavati è senza precedenti su scala europea. Per certi Stati membri essa ha costituito anche una prima assoluta. La mobilitazione è stata notevole:

- gli Stati membri hanno organizzato 17 conferenze nazionali che hanno riunito diverse migliaia di giovani e in occasione delle quali si sono raccolti 440 suggerimenti;
- l’Incontro europeo di Parigi nell’ottobre 2000, sotto la Presidenza francese, ha consentito di porre i risultati delle conferenze nazionali in una prospettiva più europea; 450 giovani delegati in rappresentanza di 31 paesi si sono accordati su circa 80 suggerimenti;
- nel febbraio 2001, il Comitato economico e sociale ha organizzato a Bruxelles un’audizione di più di 60 organizzazioni attive sul terreno;
- la comunità scientifica, rappresentata da una decina di ricercatori multidisciplinari, è stata mobilitata per gettare luce sulle tendenze e gli sviluppi futuri della gioventù;
- in ciascuna capitale europea si sono intavolati dialoghi con i responsabili politici e amministrativi, ma anche con i Consigli nazionali della gioventù e si sono tenute due riunioni dei Direttori generali incaricati della gioventù (l’una quale avvio di questi dialoghi bilaterali, l’altra a chiusura delle consultazioni);
- a Umeå, a metà marzo 2001, si è tenuto un incontro sotto la Presidenza svedese. I giovani, le organizzazioni della gioventù, i ricercatori e i poteri pubblici hanno formulato le priorità che dovrebbero ispirare l’azione politica;
- il 24 aprile 2001 si è tenuta una giornata di dibattito nel Parlamento europeo. Vi hanno partecipato circa 300 persone, per lo più giovani.

La consultazione continuerà. La Presidenza belga organizza un colloquio a Gand nel novembre 2001 che darà occasione alla Commissione di presentare il Libro bianco e di avviare il dibattito sulle tematiche e azioni che essa propone.

L’analisi dei risultati della consultazione, sviluppata nei dettagli nell’allegato 1, conferma ampiamente la diagnosi esposta sopra e corrobora l’idea che ora è necessario un nuovo impulso.

I giovani desiderano tutti che vengano attuate politiche rispondenti alle loro aspettative. Secondo loro le azioni politiche condotte a livello locale, regionale, nazionale ed europeo sono spesso inadatte e sfasate rispetto alle loro preoccupazioni quotidiane. Per questo chiedono una nuova riflessione e nuove pratiche e soprattutto rivendicano un posto a pieno titolo nel processo di elaborazione delle politiche.

3.1. I messaggi chiave

Dall’insieme della consultazione emergono quattro messaggi chiave:

➤ **Per una partecipazione e una cittadinanza attiva dei giovani**

I giovani consultati affermano il loro ruolo di cittadini responsabili. A questo titolo desiderano essere maggiormente associati alla vita della collettività e vogliono pronunciarsi sulle tematiche più svariate. Questa volontà di partecipazione deve potersi esprimere a diversi livelli – da quello locale a quello internazionale -, devono comportare diversi registri – attivi e rappresentativi – e non devono escludere nessun tipo d’impegno – dal più specifico al più duraturo, dal più spontaneo al più organizzato. Inoltre, la partecipazione dei giovani non può essere limitata alla sola consultazione e ancor meno a sondaggi d’opinione, ma deve includere i giovani nel processo decisionale.

Si deve incoraggiare la partecipazione, senza escludere nessuno, e questo significa che la si dovrà agevolare per tutti coloro che incontrano più difficoltà e aprire maggiormente le strutture attuali ai giovani non appartenenti a organizzazioni.

Corollario indispensabile allo sviluppo di questa cittadinanza attiva è quello dell’informazione che è un ambito da cui i giovani si attendono molto: consapevoli che i campi da coprire sono ampi (occupazione, condizioni di lavoro, alloggi, studi, salute ecc.) e che vanno al di là di un’informazione sui programmi comunitari, le loro aspettative vertono in primo luogo sul riconoscimento del fatto che c’è un bisogno da soddisfare. I giovani hanno anche molto insistito sul rispetto del principio di parità di accesso, di prossimità e di norme etiche elevate. Inoltre si è posto l’accento sull’importanza di un’informazione “dal volto umano” che associ i giovani sia nell’elaborazione dei contenuti che nella loro diffusione.

➤ **Ampliare i campi di sperimentazione e dare loro un maggiore riconoscimento**

I giovani vorrebbero che i poteri pubblici riconoscessero che l’istruzione e la formazione non sono solo quelle di tipo tradizionale o formale. Dal loro punto di vista questo periodo fondamentale di apprendimento e di esperienze andrebbe trattato in modo più globale, includendovi gli aspetti non formali dell’istruzione e della formazione.

In quest’ottica, si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulla mobilità e sul volontariato che rimangono ancora pratiche troppo limitate e troppo poco riconosciute: svilupparli articolandoli con le politiche condotte nel campo dell’istruzione e della formazione rappresenta per i giovani una priorità. Loro vogliono che queste esperienze ampliate siano riconosciute e sostenute finanziariamente. Per poter riuscire appieno questa articolazione tra dimensione formale e non formale dell’apprendimento deve tener conto della nozione di sviluppo individuale e fondarsi sugli strumenti e i metodi propri del campo della gioventù, strumenti e metodi che favoriscono lo scambio tra pari e la sperimentazione, in cui il “fare” è più importante che il risultato.

➤ **Sviluppare l’autonomia dei giovani**

L’autonomia è una grande rivendicazione dei giovani. Questa autonomia si basa sui mezzi che si concedono loro e in primo luogo sui mezzi materiali. A questo proposito quindi la questione del reddito è centrale. Le politiche dell’occupazione, della protezione sociale, dell’aiuto all’inserimento, ma anche quelle degli alloggi o dei trasporti interessano la gioventù. Esse sono necessarie per permettere ai giovani di

diventare autonomi prima e andrebbero sviluppate tenendo conto del loro punto di vista e dei loro interessi e attingendo al bagaglio di esperienze specifiche nel campo delle politiche della gioventù. Siccome vogliono essere attivi nella società e si sentono parte in causa nelle politiche che interessano i diversi aspetti delle loro condizioni di vita, i giovani rifiutano l'idea che le politiche della gioventù vengano ristrette ad ambiti specifici.

➤ **Per un'Unione europea dei valori**

La grande maggioranza dei giovani si riconosce in certi valori che sono anche quelli della costruzione europea. Tuttavia, questo non impedisce loro di pensare che le istituzioni sono entità poco accessibili e che si occupano troppo poco delle loro preoccupazioni.

Infatti, grazie alla o nonostante la diversità dei loro universi e dei loro percorsi, i giovani evocano l'incertezza e le difficoltà che incontrano nella loro vita privata e professionale. Questa consapevolezza della fragilità del loro percorso personale spiega indubbiamente, in parte, la loro preoccupazione più ampia nei confronti degli esclusi. Per ciò i giovani ritengono che si debba fare molto di più per garantire i diritti fondamentali di ciascun individuo e, a maggior ragione, per garantire i diritti delle minoranze e lottare contro qualsiasi forma di discriminazione o di razzismo, a tutti i livelli d'intervento pubblico.

I giovani europei sottoscrivono l'insieme dei valori essenziali su cui si fonda l'Unione. Si attendono che l'Unione sia all'altezza delle loro aspirazioni.

4. UNA NUOVA AMBIZIONE

Il presente Libro bianco tratta l'insieme delle questioni che sono state sollevate in occasione della consultazione indipendentemente dal livello di competenza. Ovviamente, le competenze politiche propriamente dette in materia di gioventù sono essenzialmente di pertinenza degli Stati membri dell'Unione europea e, in certi paesi, hanno una dimensione essenzialmente regionale e spesso locale. Le decisioni prese a livello locale sono d'altro canto quelle che hanno il maggiore impatto sulla vita quotidiana dei giovani. A questo ambito quindi si deve applicare la sussidiarietà sia per ragioni di principio che di efficacia. Ma questo è compatibile con una migliore cooperazione su scala europea che rafforzerebbe l'impatto e la coerenza delle politiche nazionali.

Da qui deriva la principale ambizione del Libro bianco: dotare l'Unione europea di un nuovo quadro di cooperazione nel campo della gioventù ambizioso, all'altezza delle aspettative dei giovani e realista, che stabilisca priorità tra le numerosissime questioni evocate in occasione della consultazione e che rispetti i diversi livelli di competenze interessati. Questa cooperazione deve partire dallo zoccolo di attività esistenti, essere compatibile e complementare con le altre iniziative in corso, in particolare nei campi dell'occupazione, dell'istruzione e dell'integrazione sociale, ove ciò risulti necessario, e assicurare una migliore sinergia tra i diversi livelli di potere e gli attori del settore della gioventù.

Questo nuovo quadro di cooperazione comporta due grandi capitoli:

- l'applicazione del metodo aperto di coordinamento nel campo più specifico della gioventù,
- una migliore considerazione delle tematiche della gioventù all'interno delle altre politiche.

4.1. Il campo più specifico della gioventù

4.1.1. Il metodo aperto di coordinamento

Il Trattato prevede, all'articolo 149, che si contribuisca a sviluppare un'istruzione di qualità incoraggiando la cooperazione tra Stati membri.

Le preoccupazioni della gioventù, quali risultano chiaramente dalla consultazione e attinenti all'istruzione in senso lato, non possono essere essenzialmente coperte per via legislativa. Tutti gli attori del settore riconoscono ampiamente il valore aggiunto che deriverebbe da un lavoro in comune. Si registra inoltre una chiara volontà degli Stati membri di cooperare maggiormente.

Per tale motivo il metodo aperto di coordinamento è il più appropriato e vi sono le condizioni affinché esso possa svolgere il suo ruolo. Tale metodo consiste nella "definizione di orientamenti dell'Unione in combinazione con calendari specifici per il conseguimento degli obiettivi da essi fissati a breve, medio e lungo termine; la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alla necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le migliori pratiche; la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali; periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valutazione *inter pares*, organizzate con funzione di processi di apprendimento reciproco"¹³.

Il metodo aperto di coordinamento offre quindi, come lo indica il Libro bianco sulla *governance*, un "modo di promuovere la cooperazione e lo scambio delle pratiche migliori e di concordare obiettivi e orientamenti comuni agli Stati membri... Tale metodo prevede il regolare controllo dei progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi comuni, consentendo agli Stati membri di comparare le proprie iniziative e di trarre insegnamento dalle esperienze altrui".

Il metodo aperto di coordinamento adattato all'ambito più specifico della gioventù si ispira al metodo aperto di coordinamento che è applicato al campo dell'istruzione. Questo privilegia la definizione di tematiche prioritarie, la fissazione di obiettivi e di orientamenti comuni e l'attuazione di meccanismi di follow-up oltre a comprendere modalità di consultazione dei giovani.

La Commissione propone i seguenti dispositivi:

- su proposta della Commissione il Consiglio dei ministri definisce periodicamente le tematiche prioritarie di interesse comune;

¹³ Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24.03.2000, punto 37.

- ciascuno Stato membro nomina un coordinatore che sarà l'interlocutore della Commissione per le questioni relative alla gioventù. Questo trasmette alla Commissione europea le iniziative politiche, gli esempi di buone pratiche e gli elementi di riflessione in relazione alle tematiche prescelte;
- la Commissione europea presenta una sintesi e un'analisi di tali informazioni al Consiglio dei ministri corredata di proposte in merito a orientamenti comuni;
- il Consiglio dei ministri definisce, per ciascuna delle tematiche, orientamenti comuni e obiettivi e stabilisce le modalità di follow-up e, se del caso, fissa dei «benchmark» basati su indicatori;
- la Commissione europea analizza l'attuazione e presenta una relazione al Consiglio dei ministri della gioventù oltre ad assicurare il follow-up periodico e la valutazione;
- il Parlamento europeo deve essere coinvolto adeguatamente in questo processo e nel suo seguito. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni devono potere anch'essi esprimere il loro parere;
- i giovani sono consultati sulle tematiche prioritarie e sul loro seguito (cfr. punto 4.1.2. « Partecipazione »);
- i paesi candidati all'adesione sono associati nella misura del possibile.

Il metodo aperto di coordinamento proposto completa gli strumenti comunitari e non pregiudica, evidentemente, le decisioni che potrebbero essere prese nel quadro previsto dal Trattato e che potrebbero indurre la Commissione, ad esempio, a proporre certe raccomandazioni a titolo dell'articolo 149.

4.1.2. Campo d'intervento del metodo aperto di coordinamento nel campo della gioventù

Tra i temi ritenuti pertinenti all'ambito della gioventù e che si prestano quindi al metodo aperto di coordinamento descritto sopra la Commissione europea propone la partecipazione, il volontariato, l'informazione, il miglioramento delle conoscenze sulla gioventù da parte dei poteri pubblici, e più in generale tutto ciò che può contribuire allo sviluppo e al riconoscimento delle attività realizzate a favore dei giovani (“youth work”, lavoro nei club dei giovani, nei movimenti giovanili, “lavoro in strada”, progetti per sviluppare la cittadinanza, l'integrazione, la solidarietà tra i giovani ecc.) al di fuori da quanto è coperto dalle altre politiche come quelle relative all'occupazione, all'integrazione sociale e all'istruzione. Questo corrisponde alle attività e agli strumenti che a livello nazionale sono normalmente associati alle politiche della gioventù.

L'attuazione di questo metodo aperto di coordinamento potrà trarre ispirazione dalle analisi e dalle proposte risultanti dalla consultazione e riprese nell'allegato 1 al fine di realizzare un salto qualitativo nella cooperazione in materia di gioventù e di dare risposta alle sfide che emergono.

Nel rispetto della complementarità e della coerenza, i risultati dell'applicazione del metodo aperto di coordinamento all'ambito della gioventù potranno arricchire le politiche, le iniziative o i processi comunitari recando loro un valore aggiunto sia sul piano del contenuto che su quello degli strumenti.

Rispetto al campo d'intervento definito sopra, la Commissione europea ha identificato le seguenti tematiche prioritarie per l'applicazione del metodo aperto di coordinamento, e in primo luogo la partecipazione.

• **La partecipazione**

La partecipazione dei giovani è di solito un ambito di cui sono competenti gli Stati membri. Tuttavia, l'applicazione del metodo aperto di coordinamento a questo ambito recherà un valore aggiunto europeo, tanto più che il rafforzamento della partecipazione contribuisce sia allo sviluppo dell'istruzione sia a quello della cittadinanza del giovane.

È essenzialmente nella vita locale che la partecipazione deve svilupparsi, e anche nella scuola che è uno spazio privilegiato di partecipazione. Occorre d'altronde allargare la partecipazione ai giovani che non sono organizzati in associazioni.

Il metodo aperto di coordinamento potrebbe sfociare nell'attuazione, da parte delle autorità locali, di meccanismi partecipativi flessibili e innovatori e nella generalizzazione di consigli regionali e nazionali della gioventù aperti anch'essi ai giovani che non rientrano in organizzazioni.

La Commissione propone anche, quale segnale forte in direzione dei giovani, il consolidamento di una struttura di consultazione dei giovani su scala europea. Senza escludere modalità di consultazione diretta dei giovani e iniziative specifiche, la Commissione europea propone che il Forum della gioventù, rinnovato per essere anche rappresentativo dei giovani che non appartengono a organizzazioni giovanili, sia la tribuna per la consultazione dei giovani sulle tematiche prioritarie del metodo aperto di coordinamento e il loro seguito. Anche la rappresentanza dei giovani in seno al Comitato economico e sociale dovrebbe poter essere estesa.

A sostegno del metodo aperto di coordinamento la Commissione ritiene che certe azioni potrebbero essere attuate senza indugio. Essa intende:

- organizzare, nel corso del 2002, il dialogo diretto con i giovani in particolare tramite incontri regolari su tematiche specifiche;
- a partire dal 2002, far partecipare i giovani all'iniziativa sul futuro dell'Europa avviata in seguito al Consiglio europeo di Nizza;
- proporre per il 2003 e il 2004 progetti pilota volti a supportare gli sforzi compiuti su scala locale, regionale e nazionale per favorire la partecipazione¹⁴. Del risultato di questi progetti pilota si terrà conto all'atto della valutazione intermedia del programma GIOVENTÙ e in occasione della preparazione di un eventuale programma futuro.

• **L'informazione**

La partecipazione è indissociabile dall'informazione dei giovani. La responsabilità di informare i giovani ricade innanzitutto sugli Stati membri, anche per quanto

¹⁴ Ad esempio, progetti che utilizzano Internet e che sarebbero complementari alle attività condotte nel quadro dell'iniziativa "democrazia elettronica" (TSI Azione chiave 1).

concerne gli affari europei. Questo è il motivo per cui tale tematica deve essere anche trattata nell'ambito del metodo aperto di coordinamento. Bisogna raggiungere se possibile i giovani stessi, ma in tutti i casi le persone che sono in contatto con loro a scuola, nei club, nelle associazioni ecc. Questa informazione di massa richiederà un approccio coordinato, importanti mezzi e il coinvolgimento dei giovani nella concezione e attuazione di questi strumenti di comunicazione. Questo approccio sarà coordinato con la nuova politica d'informazione dell'Unione che risulterà in particolare dai principi di governance e che è in via di elaborazione ad opera della Commissione in stretta associazione con il Parlamento europeo.

Facendo leva sul metodo aperto di coordinamento la Commissione ritiene che certe azioni potrebbero essere attuate senza indugio. Essa intende:

- avviare, all'inizio del 2002, la realizzazione di un portale elettronico che consenta a un numero massimo di giovani di accedere alle informazioni europee, cercando le sinergie tra i siti esistenti e il futuro portale;
- realizzare un forum elettronico in questo contesto.

• **Il volontariato dei giovani**

Il volontariato, che è al contempo un modo di partecipazione sociale, un'esperienza educativa, un fattore di occupabilità e di integrazione, risponde alle aspettative dei giovani e della società.

Tramite il metodo aperto di coordinamento, negli anni a venire si dovrebbe sviluppare in modo importante il volontariato, in particolare a livello nazionale, regionale e locale. Si potrebbe porre la questione dell'opportunità di una riflessione sulla protezione legale e sociale del giovane volontario.

Le esperienze positive del Servizio volontario europeo sono utili per una simile generalizzazione del volontariato per i giovani (cornice di inserimento, modalità di finanziamento ecc.). È a livello europeo che occorre assicurare il riconoscimento del volontariato quale esperienza di istruzione e di apprendimento non formale. Il Servizio volontario europeo per i giovani potrebbe essere esteso mediante una partnership con gli organismi mondiali che organizzano e sostengono azioni di volontariato. Gli Stati membri dovrebbero eliminare senza indugio gli ostacoli che si frappongono alla mobilità dei giovani volontari.

• **Una migliore conoscenza del campo della gioventù**

Occorre una migliore conoscenza, su scala europea, delle realtà che riguardano la gioventù. La Commissione europea propone a tal fine, tramite il metodo aperto di coordinamento:

- la messa in rete, previo inventario, delle strutture esistenti, degli studi e delle ricerche sulla gioventù che sono attualmente in corso nell'Unione; a fini di complementarità si terrà conto dei lavori e delle iniziative di altre istanze internazionali (Consiglio d'Europa, OCSE, Nazioni Unite, ecc.);
- una riflessione sull'approccio metodologico in questo ambito su scala europea;

- la preparazione, se del caso, di un programma di studi e di ricerca fondato innanzitutto sui lavori realizzati a livello nazionale e che esaminerebbe le opportunità offerte dal sesto programma quadro europeo di ricerca¹⁵;
- l’attuazione degli strumenti necessari sul piano statistico utilizzando al massimo gli strumenti già disponibili nel quadro del Sistema statistico europeo¹⁶.

4.2. Un migliore inserimento della tematica della gioventù nelle altre politiche

I numerosi altri temi evocati in occasione della consultazione quali l’occupazione, l’istruzione e l’apprendimento formale e non formale, l’integrazione sociale, il razzismo e la xenofobia, l’immigrazione, il consumo, la salute e la prevenzione dei rischi, l’ambiente, la parità tra uomini e donne ecc. richiederanno uno stretto coordinamento con le autorità competenti a livello nazionale ed europeo.

Tali politiche e azioni si sviluppano a livello europeo sulla base del Trattato e fanno leva sui diversi strumenti politici disponibili.

La Commissione europea vigilerà affinché gli orientamenti in materia di gioventù siano meglio inseriti in queste altre politiche e azioni ogni qualvolta ciò sia appropriato e indipendentemente dagli strumenti utilizzati. A tal fine si terrà conto dei risultati della consultazione riportati nell’allegato 1.

Anche i ministri responsabili della gioventù dovrebbero vigilare, per parte loro, affinché si tenga conto delle preoccupazioni che interessano il settore della gioventù in queste altre politiche, a livello nazionale ma anche durante l’attuazione delle politiche europee.

A seguito delle consultazioni la Commissione europea ritiene che l’istruzione, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la mobilità, l’occupazione e l’integrazione sociale nonché il razzismo e la xenofobia siano tematiche nel cui ambito e prioritariamente si dovrebbe tener maggior conto della dimensione giovanile. Anche l’autonomia dei giovani richiede un esame approfondito.

• L’istruzione, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la mobilità

L’istruzione e la formazione, indipendentemente dal fatto che avvengano a scuola, all’università o al di fuori di esse secondo altre modalità di apprendimento non formali, sono l’argomento di comunicazioni al Consiglio (obiettivi dei sistemi d’istruzione e di formazione, realizzare uno spazio europeo dell’istruzione e della formazione permanente) e sono oggetto di un follow-up comunitario.

In questo contesto, le associazioni della gioventù, gli operatori sociali e i comuni svolgono un lavoro in profondità tra i giovani in diversi paesi. Pur mantenendo il suo

¹⁵ Priorità 7 del programma quadro di ricerca 2002-2006 : «I cittadini in una società fondata sulle conoscenze in evoluzione».

¹⁶ Il Sistema statistico europeo (SSE) è una rete costituita da tutti gli organismi governativi che a diversi livelli – regionale, nazionale e comunitario - sono responsabili della raccolta, del trattamento e della diffusione delle informazioni statistiche necessarie alla vita economica e sociale della Comunità. Il punto di riferimento della Comunità per il Sistema statistico europeo è Eurostat.

carattere innovativo e non formale questo lavoro si avvantaggerebbe, nel quadro globale delle azioni che interessano l'istruzione e la formazione permanente:

- di una migliore definizione dei concetti, delle competenze acquisite e degli standard di qualità;
- di una valorizzazione delle persone che partecipano a tali attività,
- di un migliore riconoscimento di tali attività,
- di un rafforzamento della complementarità con l'istruzione e la formazione formali.

Anche la mobilità è stato oggetto di un piano d'azione e di una raccomandazione approvati rispettivamente in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e, tramite codecisione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2001. È il caso di assicurare la coerenza tra queste iniziative e quelle che potrebbero risultare dall'applicazione del metodo aperto di coordinamento nella sua dimensione "Gioventù".

• **L'occupazione**

Da diversi anni l'Unione europea è particolarmente attiva in questo ambito. Essa ha sviluppato, in seguito al Consiglio europeo di Lussemburgo del novembre 1997, una strategia europea per l'occupazione che si basa sul nuovo titolo "Occupazione" del Trattato di Amsterdam.

In materia di occupazione gli Stati membri sono invitati ad attuare politiche favorevoli all'integrazione e alla progressione in tutti i mercati del lavoro. Queste si articolano su quattro pilastri: migliorare la capacità d'inserimento professionale, sviluppare l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro, incoraggiare l'adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori, rafforzare le politiche di pari opportunità tra le donne e gli uomini.

Per quanto concerne più specificamente i giovani, gli Orientamenti per l'occupazione ribadiscono la necessità di politiche di prevenzione della disoccupazione di lunga durata basate su un accompagnamento individuale; di miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione; di riduzione del numero di giovani che abbandonano prematuramente tali sistemi; di generalizzazione dell'insegnamento delle nuove tecnologie.

• **L'integrazione sociale**

Per l'integrazione sociale il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha deciso di attuare un metodo aperto di coordinamento per favorire l'integrazione sociale. Ispirato alla strategia europea per l'occupazione questo metodo aperto di coordinamento combina obiettivi comuni di lotta contro l'esclusione sociale e la povertà (adottati nel Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000) e piani nazionali d'azione (presentati per la prima volta nel giugno 2001).

In questo ambito gli Stati membri sono invitati a presentare le loro priorità e le principali misure politiche nei loro piani nazionali, sulla base delle quattro serie di obiettivi comuni adottate a Nizza: promuovere la partecipazione all'occupazione e

l'accesso di tutti alle risorse, ai diritti e ai servizi; prevenire i rischi di esclusione; agire per i più vulnerabili; mobilitare l'insieme degli attori e favorire la partecipazione.

Per quanto concerne più in particolare i giovani, sono affrontati diversi aspetti sia negli obiettivi comuni che nei piani: sviluppare un mercato del lavoro favorevole all'inclusione dei giovani; garantire risorse e redditi adeguati per far fronte al fenomeno del vagabondaggio giovanile o per i giovani in difficoltà, soprattutto per le minoranze, le giovani donne in situazione precaria, i giovani disabili; lottare contro le disuguaglianze nell'ambito dell'istruzione; favorire l'accesso a servizi di qualità (alloggi, sanità, cultura, diritto e giustizia); rigenerare le zone che risentono di molteplici svantaggi.

• **I giovani contro il razzismo e la xenofobia**

La lotta contro qualsiasi forma di discriminazione è risultata fortemente rafforzata nel Trattato di Amsterdam (articolo 13) e l'Unione europea si è dotata di nuovi strumenti in questo ambito (due direttive e un programma d'azione)¹⁷.

La lotta contro la discriminazione, in particolare contro il razzismo e la xenofobia, l'attaccamento al carattere multiculturale delle nostre società, trovano tra i giovani un terreno particolarmente propizio e forti potenzialità di mobilitazione.

A livello europeo si propone di dare priorità alla lotta contro il razzismo e la xenofobia in tutti i programmi e le azioni comunitarie che riguardano i giovani. L'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia potrà svolgere un ruolo importante e si dovrà sostenere l'azione della società civile in questo ambito. La Commissione si avvantaggerà di una connessione in rete delle organizzazioni della gioventù attive nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e che si adoperano per il rispetto di tutti, in particolare delle minoranze. L'obiettivo è che la gioventù rechi un contributo allo sforzo globale dell'Unione in questo ambito.

A livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anch'essi porre tale tematica tra le priorità delle loro azioni rivolte ai giovani. Il lavoro di prossimità, e altri progetti locali che favoriscano la solidarietà e la responsabilità, dovrà svolgere un ruolo chiave in questa lotta.

• **L'autonomia dei giovani**

Considerata la grande importanza del problema dell'autonomia dei giovani, ribadita durante la consultazione, la Commissione europea propone di creare un Gruppo di lavoro ad alto livello che possa consigliare nella materia la Commissione stessa come anche il Consiglio dei ministri nelle sue diverse configurazioni. Si tratta di un problema complesso che richiede un'esperienza pluridisciplinare e la cui soluzione richiede il coinvolgimento di diverse altre politiche che esulano dall'ambito della

¹⁷

Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; programma d'azione comunitario di lotta contro la discriminazione 2001-2006: il programma sostiene attività contro la discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, la religione e le credenze, l'handicap, l'età e le tendenze sessuali.

gioventù (occupazione, famiglia, protezione sociale, sanità, trasporti, giustizia e affari interni).

4.3. L'utilizzazione del programma GIOVENTÙ

Il programma GIOVENTÙ ha l'obiettivo di promuovere un contributo attivo dei giovani alla costruzione europea, sviluppare la comprensione interculturale, rafforzare i valori fondamentali come il rispetto dei diritti umani e la lotta contro il razzismo e la xenofobia, sviluppare il senso della solidarietà, incoraggiare l'imprenditorialità, lo spirito di iniziativa e la creatività, stimolare il riconoscimento dell'istruzione non formale, rafforzare la cooperazione di tutti coloro che sono attivi nel campo della gioventù. Il programma è aperto ai paesi in via di adesione.

Il programma GIOVENTÙ deve quindi essere uno strumento al servizio della nuova cooperazione preconizzata dal presente Libro bianco. Nel rispetto della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ che stabilisce detto programma, la Commissione europea proporrà annualmente, nel piano di lavoro del programma, priorità in linea con gli orientamenti approvati nel quadro del metodo aperto di coordinamento. La valutazione intermedia e la preparazione del nuovo programma da realizzarsi a partire dal 2007 saranno anch'esse utilizzate per orientare il programma onde far sì che esso sostenga nel miglior modo possibile i lavori del metodo aperto di coordinamento nell'ambito della gioventù.

Al di là delle misure specifiche evocate in precedenza e che verranno sviluppate in seno al programma GIOVENTÙ a seguito dei lavori del Libro bianco, occorre prevedere la creazione di una piattaforma su Internet per la lotta contro il razzismo e la xenofobia, destinata ai giovani e possibilmente animata dai giovani.

5. CONCLUSIONI

Il Libro bianco suggerisce di dotare l'Unione europea di un nuovo quadro di cooperazione nel campo della gioventù.

Così facendo esso risponde a una forte domanda da parte di tutti coloro che si occupano di politiche della gioventù, compresi gli Stati membri.

Questa cooperazione si ispirerà alle attività nazionali e comunitarie esistenti, ma si fonderà anche sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento al campo più specifico della gioventù e sull'inserimento della dimensione "gioventù" nell'elaborazione delle politiche.

In un primo tempo il Libro bianco sarà presentato al colloquio di Gand organizzato dalla Presidenza belga che riunirà l'insieme degli attori consultati in tale processo. In occasione del Consiglio Istruzione/Gioventù del 29 novembre, la Commissione ne presenterà il contenuto ai Ministri. Il Libro bianco sarà anche presentato al Parlamento europeo nonché al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale per parere.

¹⁸

Decisione n. 1031/2000/CE del 13.04.2000.

La Commissione attuerà i meccanismi di cooperazione approvati e assicurerà il necessario follow-up.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione che ha preceduto la redazione del presente Libro bianco non solo è stata di ampio respiro – creando così vere e proprie dinamiche sul campo – ma ha anche condotto a una molteplicità di proposte.

Tali proposte sono frutto di un dialogo e di scambi tra i vari attori nel settore giovanile: i giovani, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili, i ricercatori, i politici e gli amministratori pubblici.

La gioventù europea ovviamente non presenta un *unicum* omogeneo. Le differenze sociali, economiche, culturali e regionali emergono chiaramente sia a livello collettivo che a livello individuale e i poteri pubblici nazionali ed europei devono tenerne conto. D'altro canto, le proposte interessano numerosi ambiti e confermano in larga misura l'analisi della Commissione sulle sfide a cui l'Europa deve far fronte sul versante giovanile e dinanzi alla necessità di un'azione politica nuova. La qualità delle proposte apre numerose strade per l'attuazione di tale azione politica. Nel corso del processo di consultazione i giovani hanno identificato 5 filoni di riflessione:

- la partecipazione,
- l'istruzione,
- l'occupazione, la formazione professionale, l'integrazione sociale,
- il benessere, l'autonomia personale, la cultura,
- i valori europei, la mobilità, le relazioni con il resto del mondo.

I risultati presentati nei prossimi paragrafi sono stati raggruppati in base a tali punti. Per ciascun tema i servizi della Commissione hanno svolto un'analisi dei risultati della consultazione, prestando particolare attenzione a restituire fedelmente il messaggio lanciato dai giovani. Alcuni casi esemplificativi dimostrano che in pratica esistono già numerose realizzazioni interessanti (cfr. riquadri). Non si tratta però di una selezione dei primi della classe, né di una presentazione esaustiva di tutte le esperienze esistenti.

Infine, questa parte riprende sinteticamente le proposte che i giovani e tutti coloro che hanno preso parte alla consultazione hanno rivolto ai poteri pubblici. I suggerimenti sono stati classificati in funzione dei livelli di intervento, molti infatti sono destinati agli Stati membri. La presentazione risponde alla preoccupazione della Commissione di riportare il più fedelmente possibile i messaggi emersi dalla consultazione ai poteri decisionali europei. Posta tale premessa, la Commissione non si sente legata ai suggerimenti esposti nei seguenti paragrafi.

1. LA PARTECIPAZIONE COME PRESUPPOSTO DI DEMOCRAZIA

1.1. Analisi dei risultati

Tema ricorrente, la partecipazione giovanile è già stata oggetto di numerose pubblicazioni a livello europeo e internazionale. Le consultazioni intraprese nell'ambito del Libro bianco dimostrano la volontà politica di assegnare una posizione di rilievo alla partecipazione giovanile in diverse forme. In questo modo, i giovani hanno potuto formulare proposte, ma si sono costituiti anche come partecipazione concreta, come d'altro canto auspicato.

• *Una rivendicazione chiaramente espressa*

Il messaggio più importante lanciato dai giovani sancisce la loro volontà di partecipare attivamente alla società in cui vivono. Escluderli significa non consentire alla democrazia di funzionare pienamente. I giovani considerano ingiusta e non fondata l'opinione secondo cui sarebbero poco interessati e poco impegnati. Ritengono che non vengano dati loro né i mezzi finanziari né le informazioni o la formazione che consentirebbero loro di svolgere un ruolo più attivo. Anche secondo le organizzazioni giovanili, il diritto alla partecipazione è fondamentale e deve applicarsi a tutti senza discriminazioni. Molte organizzazioni infatti si adoperano affinché i giovani possano concretizzarlo.

Generalmente la percentuale di affluenza alle elezioni locali, nazionali ed europee tra i giovani fino ai 25 anni non è molto elevata. Molti però hanno manifestato un vivo interesse per la vita pubblica. Il divario tra aspettative e realtà, secondo i ricercatori soprattutto, spiega l'auspicio e il bisogno di rafforzare la partecipazione. Tale richiesta non suscita sorpresa né del resto viene espressa per la prima volta; quello che è cambiato piuttosto è il modo in cui viene espressa. Il grado di impegno inoltre differisce notevolmente da un giovane all'altro.

• *Un concetto globale, un diritto universale, molteplici realizzazioni pratiche*

I giovani rivendicano il diritto di parola per tutti gli aspetti della loro vita quotidiana come la famiglia, la scuola, il lavoro, le attività di gruppo, il quartiere, ecc.; in questo modo, però guardano in modo più ampio anche alle questioni economiche, sociali e politiche.

Accesso e dialogo

"Young Voice – Llais Ifanc": Iniziativa del Parlamento gallese, volta a dare la parola ai giovani: segnala indirizzi dove reperire informazioni e organizza dibattiti e conferenze
<http://www.wales.gov.uk/youngvoice>

L'interesse dei giovani non si limita alle questioni locali, ma abbraccia anche la regione, il paese, l'Europa e il mondo. In altri termini, il diritto di partecipazione non può essere circoscritto e deve poter essere esercitato senza restrizioni. Infatti, quando i giovani si mobilitano per sostenere altri giovani, svantaggiati o emarginati, appartenenti a minoranze etniche o immigrati clandestini, affinché essi possano accedere ad una maggiore partecipazione, lo fanno in nome di una battaglia più ampia per una partecipazione universale senza discriminazioni.

L'approccio evocato dalle organizzazioni della società civile è simile, sebbene esse in pratica sono più portate a mettere l'accento sugli obiettivi o su gruppi più specifici

(i giovani nel loro ambiente locale, nelle zone rurali, i gruppi più vulnerabili, le giovani donne). Sostengono inoltre una strategia più integrata e a lungo termine e pertanto incoraggiano tutte le forme di partecipazione e tutte le attività fondate sull'impegno personale dei giovani e sul volontariato.

- ***La partecipazione dei giovani: un processo di apprendimento***

Come presupposto alla partecipazione, i giovani devono acquisire o sviluppare delle competenze. Si tratta di un processo graduale di apprendimento.

In genere, la prima fase nel loro ambiente di vita (scuola, quartiere, comune, centro giovanile, associazione) si rivela di capitale importanza. Consente infatti di acquisire la fiducia in se stessi e l'esperienza necessaria per affrontare le fasi successive. Inoltre è proprio nell'ambiente locale che la partecipazione consente di realizzare mutamenti concreti, visibili e controllabili dai giovani stessi. Ed è ancora in tale ambito che i giovani hanno la possibilità non solo di esprimere il proprio parere, ma anche di essere parte integrante del processo decisionale.

Sostegno alla partecipazione locale

Østerbro, quartiere della città di Copenaghen, partecipa insieme ad altri 16 comuni danesi ad un progetto pilota volto a migliorare l'esperienza democratica, la responsabilità e l'influenza dei giovani attraverso tutta una serie di attività. Il distretto di Østerbro ha infatti istituito un centro giovanile che organizza e gestisce un servizio di orientamento personalizzato, strumenti di comunicazione e attività teatrali. Il centro si contraddistingue principalmente per il fatto di essere gestito dai giovani stessi. Non è previsto alcun direttore o consiglio di amministrazione. È aperto a tutti i giovani tra i 12 e i 25 anni. Non si richiede alcun tipo di iscrizione: i giovani si recano al centro per realizzare un progetto a cui non viene dato alcun giudizio di valore. Il centro ha come sola e unica missione quella di aiutare i giovani a tradurre i progetti in realtà.

In una seconda fase i giovani si rendono consapevoli che tutta una serie di decisioni che hanno un impatto locale vengono intraprese a livelli decisionali più ampi, in particolare a livello europeo: è quindi necessario impegnarsi per passare da un livello all'altro, creando legami e reti.

Inoltre, la partecipazione consente di acquisire competenze che occorre convalidare in diversi ambiti (economico, sociale, culturale, politico) e in diversi contesti istituzionali. In tale prospettiva è stato sottolineato che è controproducente tracciare una chiara linea di demarcazione tra istruzione formale e non formale. A tal proposito, se la scuola rimane un luogo privilegiato di apprendimento e di esercizio delle modalità di partecipazione, agli occhi dei giovani continua a presentare un inconveniente: non li prende in considerazione come cittadini attivi.

- ***Partecipare? Sì, ... ma come?***

I giovani giudicano insufficienti gli attuali meccanismi di partecipazione. Diffidano di alcune forme di democrazia rappresentativa, ma non nutrono la stessa reticenza quando vi è un impegno di prossimità, più diretto e immediato. Le opinioni sulle organizzazioni giovanili sono concordi, alcuni le ritengono le strutture di partecipazione più adeguate, altri le trovano prive di sufficienti attrattive; in questo caso vengono privilegiati gruppi attivi a livello locale più o meno istituzionalizzati, associazioni o club giovanili, parlamenti dei giovani, ecc. Sono pochi coloro che pensano che la scarsa partecipazione giovanile alla vita pubblica sia dovuta ad un rifiuto di principio o a una volontà deliberata della società.

Favorendo questo tipo di partecipazione diretta dei giovani, le organizzazioni ritengono di essere un utile contrappeso alle istituzioni. Al loro interno alcuni ritengono che essere organizzati sia una delle condizioni della partecipazione. Altri pensano che le organizzazioni attuali non rispondano più alle aspettative di una parte dei giovani e sono a favore di approcci innovativi che consentano una maggiore apertura. Come i giovani, anche le organizzazioni di settore auspicano che gli aiuti pubblici alle ONG siano più cospicui e all'altezza della funzione sociale che esse svolgono.

La necessità di rivitalizzare le organizzazioni è stata sottolineata anche dai ricercatori. Infatti tali organizzazioni rischiano di vedere ampliarsi il divario rispetto alle aspirazioni dei giovani, a causa della base sociale e della loro struttura organizzativa. Al di là dei membri tradizionali, esse devono trovare modi di coinvolgere quei giovani che di norma non desiderano aderire a un'organizzazione. Attualmente esistono nuove opportunità grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare Internet; esse infatti favoriscono l'accesso alle informazioni e sembrano più idonee a soddisfare la richiesta di partecipazione che d'altro canto tende ad allontanarsi da un modello di partecipazione collettiva a favore di forme più individuali.

- ***Partecipazione reale contro partecipazione simbolica***

I giovani rifiutano le forme di partecipazione puramente simboliche. Per converso, la consultazione condotta nell'ambito del Libro bianco costituisce un buon approccio, purché siano prese in considerazione le loro opinioni e raccomandazioni.

Un "prodotto" Libro bianco

«Gestalte Deine Zukunft selbst!» : Il progetto prevede una piattaforma di discussione lavoro di rete dei giovani. Il forum è gestito dai giovani stessi. Viene affrontato ogni genere di tema tramite lo strumento elettronico o in forma di pubblicazione su carta. L'obiettivo è quello di diffondere le informazioni e realizzare dibattiti fondati sulle idee. L'iniziativa è frutto della conferenza nazionale organizzata nell'ambito del Libro bianco in Germania. È finanziata dal Ministro incaricato delle politiche giovanili.

<http://www.u26.de>

I rappresentanti stessi delle organizzazioni giovanili prevedono un ricorso più sistematico a questo tipo di consultazione, anche a livello europeo. Alcune forme di cogestione¹⁹ – come quella attuata dal Consiglio d'Europa – sono state altresì indicate come forme di partecipazione a cui ispirarsi.

Dal canto loro, i ricercatori sostengono fortemente il coinvolgimento dei giovani fino al processo decisionale. Una partecipazione di facciata infatti potrebbe scalzare la fiducia nelle istituzioni e nella capacità o nella volontà di queste ultime di garantire loro un posto a pieno titolo.

¹⁹

Da più di 30 anni il Consiglio d'Europa è l'unica organizzazione internazionale che nell'ambito della gioventù applica un sistema di cogestione. All'atto pratico, le strutture decisionali comprendono infatti rappresentanti di organizzazioni giovanili che insieme ai rappresentanti dei governi decidono coralmemente le politiche e i programmi dell'Istituzione. Tali politiche e programmi vengono presentati per approvazione al Comitato dei Ministri, l'istanza decisionale più importante del Consiglio d'Europa. Il principio di cogestione è contenuto nella Dichiarazione del Consiglio dei ministri del 12.01.1971 (documento CM/Del/Concl (71) 196 XXII).

- **Le condizioni della partecipazione**

L'istituzione di un quadro giuridico è considerata dai giovani come una delle condizioni necessarie per sviluppare una partecipazione reale, che deve prevedere aiuti alle strutture e si deve reggere sul principio di educazione alla democrazia. Le organizzazioni giovanili chiedono inoltre che siano incoraggiate tutte le forme di partecipazione, già esistenti o nuove. Sono necessari più mezzi in termini di tempo e di denaro, occorre esaminare le difficoltà specifiche di accesso (di carattere sociale, culturale, fisico, mentale, ecc.) e deve essere prevista per tutti un'educazione civica. Infine le organizzazioni insistono affinché le opinioni e i contributi dei giovani si concretizzino in decisioni da comunicare poi ai giovani stessi.

In un tale contesto, secondo le organizzazioni, si potrebbero definire i principi, le norme e gli obblighi legati all'età in cui si usufruisce del diritto di voto e di eleggibilità (compresa la questione dell'abbassamento di tale soglia), sull'estensione del diritto (agli immigrati, ad esempio), o ancora sull'introduzione di un'educazione alla cittadinanza attiva.

Creazione di un quadro giuridico

Nell'ambito dei "Fondi di iniziativa sociale" la città di Anversa nel 1997 ha varato il progetto "Gioventù e città" per meglio prendere in considerazione le opinioni e i bisogni dei giovani a livello municipale. A tal fine è stata introdotta una disposizione giuridica (il "Paragrafo gioventù") che rende obbligatoria l'analisi dell'impatto che ciascuna decisione politica del comune produce sui giovani. Sono inoltre stati condotti studi e ricerche qualitative sulle condizioni di vita dei giovani nella città.

<http://www.xs4all.be/~jesgent/index230.htm> o JS@mail.dma.be

Un altro presupposto sottolineato a più riprese è la necessità di disporre di informazioni adeguate. Eppure da anni vari organismi si adoperano per migliorare la qualità dell'informazione destinata ai giovani senza però riuscirci. In genere i giovani non deplorano tanto la mancanza di informazioni, quanto la scarsa utilità. Essi vogliono informazioni pratiche che rispondano ai propri bisogni del momento, informazioni scevre da pregiudizi o da intenzionalità degradanti per i giovani stessi o per le minoranze. Internet è uno degli strumenti di comunicazione che deve essere sviluppato, purché l'accesso sia agevole e a basso costo. Anche le organizzazioni giovanili sottolineano la necessità di un'informazione più mirata, meno centralizzata, parte integrante di una vera e propria strategia.

Anche per i ricercatori, l'introduzione di un quadro giuridico, l'educazione alla cittadinanza e la ricerca di un dialogo fondato sull'esperienza dei giovani sono presupposti della partecipazione. Ma è necessario andare oltre, aprire nuovi spazi in cui giovani, educatori, operatori del settore giovanile e amministrazioni svolgano un lavoro collettivo, che potrà assumere un vero significato solo se condurrà a decisioni e a realizzazioni pratiche.

1.2. **Le proposte emerse dalla consultazione**

La partecipazione dei giovani alla vita pubblica

Il tema riveste due aspetti: uno è più formale e si colloca tra i meccanismi della democrazia rappresentativa, l'altro è più informale e mira a sviluppare nuove forme di partecipazione. Solo mantenendo la sostanza di queste due dimensioni sarà possibile valorizzare il capitale sociale costituito dai giovani.

Le linee d'azione proposte si basano sui seguenti principi:

- l'importanza dell'ambito locale;
- la necessità di estendere la partecipazione al di là dei giovani organizzati e al di là dei temi specifici della gioventù;
- la scuola rimane uno dei luoghi di partecipazione che si deve privilegiare, sebbene sia riconosciuta l'importanza dell'istruzione e dell'apprendimento non istituzionali;
- per far partecipare i giovani non bisogna limitarsi a sondare le loro opinioni.

A livello nazionale, regionale e locale

- In tutta Europa le autorità locali devono attuare in maniera generalizzata meccanismi partecipativi di facile accesso e innovativi nei più svariati ambiti (scuole, centri sportivi, associazioni, ecc.), che lascino spazio a formule ideate dai giovani stessi e che siano affidati a personale di collegamento. Potrebbero inoltre prevedere, a seconda delle modalità proprie dei diversi contesti locali, meccanismi di dialogo tra i vari livelli decisionali e lo sviluppo di reti di scambio di esperienze e di buone prassi.
- È necessario rafforzare il ruolo essenziale degli operatori sul campo, il loro ruolo di promozione e di collegamento nei processi partecipativi.
- I consigli dei giovani devono essere estesi a livello regionale e nazionale; i consigli devono inoltre essere aperti a giovani non riuniti in organizzazioni e devono essere autonomi rispetto ai poteri politici. Le autorità regionali e nazionali dovrebbero consultare i Consigli per ogni decisione suscettibile di produrre un impatto significativo sui giovani.
- Il livello nazionale costituisce un collegamento imprescindibile tra il livello locale e quello europeo:
 - deve passare a livello europeo le proposte e le raccomandazioni e far conoscere i casi concreti di buone prassi,
 - e allo stesso tempo ha la responsabilità di trasporre gli obiettivi fissati di concerto con il livello europeo, adattandoli alle specificità politiche, istituzionali e organizzative nazionali.
- Gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le misure che intendono attuare a favore della partecipazione giovanile; le priorità devono essere accompagnate da obiettivi corredati da dati (ad esempio in termini di popolazione bersaglio, tempi, ecc.) e dovrebbero prevedere modalità di monitoraggio.
- Coinvolgere i giovani in tale processo, come è stato fatto per il Libro bianco, deve essere uno degli obiettivi più importanti.

A livello europeo

- Il Forum europeo della gioventù deve aprirsi non solo alle organizzazioni e ai consigli giovanili nazionali (e attraverso essi ai livelli regionali e locali), ma anche ai giovani che non sono rappresentati in queste strutture. Un Forum così ampliato costituirebbe l'istanza ideale di concertazione con le istituzioni europee.
- Promuovere il lavoro di rete e il dialogo diretto, soprattutto attraverso incontri periodici (ad esempio sui temi prioritari ripresi nel Libro bianco).
- Finanziare (con gli Stati membri) progetti pilota volti a sostenere gli sforzi compiuti a livello locale, regionale e nazionale per favorire la partecipazione giovanile a tutti i livelli e in tutte le sue forme.
- In cooperazione con gli Stati membri, organizzare la partecipazione giovanile al dibattito sull'avvenire dell'Europa, avviato a seguito del Consiglio europeo di Nizza.
- Rafforzare la cooperazione con il Consiglio d'Europa.
- Estendere la rappresentanza dei giovani al Comitato economico e sociale (chiedendo agli Stati membri di designare un maggior numero di rappresentanti del mondo dei giovani).
- Designare un mediatore per la gioventù (anche a livello nazionale).

Indissolubilità del binomio informazione e partecipazione

L'obiettivo dell'azione europea non deve mirare a moltiplicare le strutture, i canali e la quantità di informazioni già disponibili, deve invece fare un salto di qualità in materia di informazioni destinate ai giovani.

La responsabilità prima di informare i giovani, anche su quanto avviene a livello europeo, spetta agli Stati membri. L'UE agisce in maniera complementare. Comunque sia, tutte le azioni di informazione devono fondarsi sui seguenti principi:

- il riconoscimento esplicito di una reale necessità di informazione e quindi l'elaborazione di una strategia coordinata per l'informazione dei giovani;
- le pari opportunità dinanzi all'informazione;
- l'accesso gratuito a tutte le forme di informazioni pratiche;
- la vicinanza, la flessibilità, una comunicazione dal volto umano;
- l'ottemperanza a norme etiche elevate;
- la partecipazione dei giovani alla definizione e all'attuazione degli strumenti di comunicazione che li riguardano, ovvero al loro sviluppo.

L'azione di informazione e di comunicazione per i giovani deve fondarsi sulle tre seguenti linee direttrici:

- contenuto dell'informazione diffusa: deve essere incanalato in funzione delle aspettative dei giovani;

- strumenti e canali volti a diffondere le informazioni: devono essere di agevole accesso, facili da usare e raggiungere i giovani dove si trovano veramente (primariamente negli istituti scolastici, ma anche nei quartieri e per le strade);
- questi strumenti e canali si devono intersecare (lavoro di rete).

A livello nazionale, regionale e locale

- Appoggiarsi a persone (talvolta dette persone-risorsa) che nelle organizzazioni giovanili, nei club sportivi, nelle scuole e nelle università si adoperano per fornire ai giovani informazioni pertinenti. Mobilitare i giovani stessi come persone-risorsa.
- Incoraggiare le reti d'informazione dei giovani. E, soprattutto a livello locale, associare la diffusione generica di informazioni a un vero e proprio servizio di consulenza personalizzato. A livello nazionale e regionale, devono essere ampliate le opportunità di formazione sulle modalità per informare i giovani.
- L'informazione europea deve essere diffusa attraverso reti nazionali o regionali, tenendo conto delle specificità geografiche e culturali. Fare riferimento a gruppi di giovani in sede di elaborazione di materiali informativi deve diventare una consuetudine.

A livello europeo

- Studiare la fattibilità di un forum elettronico che riunisca i responsabili politici e i giovani, ricercando le sinergie tra i servizi interattivi esistenti e il futuro forum elettronico. Questo servizio interattivo potrebbe essere utilizzato per consultazioni organizzate in sede di elaborazione o di varo di iniziative comunitarie che riguardano i giovani²⁰.
- Sulla base del lavoro già svolto dalla rete Eurodesk²¹, incoraggiare e/o istituire un solo ed unico portale elettronico che consenta l'accesso al maggior numero possibile di informazioni di carattere europeo d'interesse per i giovani. Le reti d'informazione esistenti per i giovani e le organizzazioni giovanili che operano a livello europeo dovrebbero essere invitate a partecipare allo sviluppo di questo nuovo strumento di comunicazione.
- Istituire / rafforzare il sistema di raccolta, di diffusione e di aggiornamento delle informazioni sull'Europa destinate ai giovani e a coloro che operano nel settore giovanile. Tale azione deve ispirarsi al lavoro svolto dalle reti esistenti. Le persone-risorsa che operano in stretta collaborazione con i giovani stessi devono essere maggiormente valorizzate.
- La diffusione delle informazioni attraverso altri mezzi rispetto a quelli elettronici deve essere mantenuta, soprattutto attraverso i contatti diretti con i giovani.

²⁰ Questa proposta si colloca nel quadro delle azioni *eLearning* e *eEurope* promosse dalla Commissione europea ed è coerente con il Libro bianco sulla *governance* europea.

²¹ Eurodesk è un servizio di informazioni sull'Europa destinato ai giovani e si basa su un sito Internet e su collegamenti con gli Stati membri. La gestione del servizio è affidata a un'associazione che rappresenta gli interessi dei giovani e degli Stati membri.

2. ISTRUZIONE: UNA TAPPA FONDAMENTALE PER I GIOVANI

2.1. Un'analisi dei risultati

Gli anni che i giovani dedicano all'istruzione aumentano sempre più. L'istruzione formale impartita nelle scuole, nelle università e nei centri di formazione professionale nonché l'istruzione non formale e informale acquisita al di fuori di tali strutture sono parimenti essenziali nello sviluppo delle qualifiche di cui i giovani necessitano al giorno d'oggi.

Gli obiettivi globali dell'istruzione sono essenzialmente tre: realizzazione personale, integrazione sociale e cittadinanza attiva. L'istruzione inoltre svolge la funzione fondamentale di favorire l'occupazione. L'Unione europea ha varato una serie di programmi (come SOCRATES e LEONARDO) e di iniziative (come il piano d'azione *eLearning*, una comunicazione su "Making a European Area of Lifelong Learning a Reality" e una relazione sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e di formazione) in materia di istruzione²². Ove possibile e appropriato, sarà fatto riferimento a tali azioni al fine di completare le opinioni espresse dai partecipanti al processo di consultazione. In questo modo, si contribuirà a identificare le aree in cui l'Unione europea è particolarmente attiva in termini di quantità e di qualità degli interventi.

• *La qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione*

Sia i giovani che gli esperti²³ hanno espresso dure critiche sui sistemi di istruzione e di formazione. Alcuni Stati membri hanno realizzato riforme fondamentali nei sistemi scolastici. Tuttavia, la qualità e l'efficacia dell'istruzione scolastica oggi deve essere migliorata per garantire che i giovani acquisiscano qualifiche appropriate, atte a consentire loro di essere informati, diventare cittadini attivi e responsabili e garantire l'inclusione sociale e l'idoneità alla vita professionale. È stato spesso affermato che le scuole e le strutture educative non sono sufficientemente democratiche e non incoraggiano la partecipazione, o non forniscono sufficienti opportunità formative. Secondo le opinioni raccolte, esse dovrebbero essere più aperte alle realtà e alle necessità economiche e sociali della società nonché verso le questioni europee.

Per garantire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile l'Europa ha bisogno di cittadini preparati, in particolare nel settore della scienza e della ricerca. Tuttavia, è in diminuzione il numero dei giovani che intraprendono una carriera in ambito scientifico e tecnologico. I sistemi di istruzione devono pertanto adattarsi, affinché più giovani si accostino alla scienza.

Molti giovani lasciano la scuola e la formazione prima di acquisire qualifiche formali. A livello di Unione europea, la percentuale di abbandono rimane elevata. Tuttavia, vi sono altre soluzioni oltre a quella di motivare i giovani a rimanere nell'istruzione e nella formazione tradizionale. Sarebbe possibile conciliare lo studio, il lavoro e le attività ricreative sulla base di esperienze formative informali, non

²² Per ulteriori informazioni, cfr. allegato 2.

²³ A livello europeo è stato avviato un dibattito sul potenziamento qualitativo dei sistemi di istruzione; si veda a titolo esemplificativo la relazione della Commissione sui futuri obiettivi concreti dei sistemi di istruzione, COM(2001)59 def., 31.1.2001.

formali e formali, in modo da aumentare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione, incrementando le attrattive per i giovani.

I limiti attualmente riscontrabili nel mondo della scuola non sono da ricercare principalmente negli insegnanti o nelle scuole in quanto tali, ma nel sistema d'istruzione nel suo insieme, che dipende dalla combinazione di tre attori: le famiglie, la società e le scuole. Gli insegnanti rappresentano solo una parte del sistema scolastico e il loro ruolo deve essere valutato in un più ampio contesto sociale, politico e istituzionale. Tuttavia, gli insegnanti devono poter usufruire di migliori condizioni formative e di lavoro.

Valutazione complessiva delle scuole (Whole schools evaluation - WSE)

Il progetto pilota ha visto la partecipazione di 17 scuole secondarie e 18 scuole elementari in Irlanda. Sostenuto da tutti i partner educativi, era volto a valutare la qualità della pianificazione scolastica, della gestione, dell'istruzione e della didattica nelle scuole selezionate. I risultati hanno confermato che esiste il potenziale per conciliare l'autorevisione delle scuole con l'ispezione esterna – una colonna portante della sistema di controllo qualitativo delle scuole.

<http://www.irlgov.ie/educ>

• ***Accesso all'istruzione***

Secondo i giovani, sono troppi gli ostacoli sociali ed economici all'istruzione. Per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione è necessario innanzitutto garantire un accesso facile e continuo all'istruzione lungo tutto l'arco della vita e in tutti gli ambiti della vita. I sistemi di orientamento e di consulenza devono essere efficienti e devono fornire sostegno a tutti i giovani, soprattutto attraverso un approccio personalizzato. Deve essere intensificato il sostegno atto ad integrare i giovani svantaggiati nei sistemi di istruzione, ad esempio garantendo un'istruzione gratuita dalla scuola elementare fino all'università.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Making a European Area of Lifelong Learning a Reality"²⁴, uno dei compiti fondamentali consiste nel riunire l'apprendimento e gli studenti. Il presupposto è il mutuo riconoscimento dei risultati ed è parimenti necessario garantire lo sviluppo di sistemi di informazione e l'accesso a Internet e al multimediale²⁵. Inoltre, è necessario un maggiore sostegno economico per conseguire risultati positivi.

Orientamento nell'istruzione

National Centre for Guidance in Education. *L'NCGE è un ente del Ministero irlandese per l'Istruzione e la Scienza. Si occupa principalmente di sostenere le prassi e i servizi di orientamento in tutti i settori delle strutture d'istruzione formale e non formale e svolge un ruolo attivo nella determinazione della politica del ministero nell'ambito dell'orientamento. L'orientamento personalizzato viene impartito attraverso progetti locali nelle varie strutture d'istruzione.*

<http://www.iol.ie/ncge/faqs.html>

• ***Rivedere l'approccio all'istruzione e alla didattica***

²⁴ La Comunicazione della Commissione Making a European Area of Lifelong Learning a Reality (approvata nel novembre 2001) è frutto di un ampio processo di consultazione e si fonda sul Memorandum sull'istruzione e sulla formazione lungo tutto l'arco della vita varato dalla Commissione delle Comunità europee nell'ottobre 2000.

²⁵ Cfr. i suggerimenti avanzati nel piano d'azione eLearning – Pensare all'istruzione di domani, COM(2001)172, 28.3.2001.

La consultazione ha richiamato la necessità di cambiare l'approccio verso l'istruzione e la didattica. Devono essere sviluppati un approccio più orientato allo studente, relazioni più solide tra insegnanti e studenti, la partecipazione dei giovani nell'istruzione e istituzioni educative dinamiche e flessibili. I processi di apprendimento devono essere organizzati come "chiavi" per incrementare la motivazione all'apprendimento e aprire una serie di ulteriori possibilità. Le scuole dovrebbero favorire il coinvolgimento degli studenti nella definizione della propria istruzione e dovrebbero offrire spazi e incoraggiamento alla partecipazione e alla democrazia (ad esempio, prevedendo la possibilità di valutare gli insegnanti).

Deve inoltre essere impartita un'istruzione "mista" che offra una vasta gamma di metodi e di materiale per acquisire le qualifiche e gli strumenti per imparare lungo tutto l'arco della vita. L'utilizzo di Internet e del multimediale, insieme ai metodi teorici della classe e lo studio individuale, le attività giovanili, l'esperienza pratica e il lavoro sono tutti elementi necessari. Questo può essere un modo per accrescere l'interesse per certe discipline, come la scienza e la tecnologia.

Creare ponti tra apprendimento formale e non formale

Gli stessi studenti di Peace Child International hanno elaborato una propria versione di Agenda 21 ad uso dei giovani ("Rescue Mission: Planet Earth – a children's edition of Agenda 21"), in quanto l'originale sembrava inaccessibile²⁶. Hanno inoltre creato i propri indicatori di azione dei giovani, una serie di 16 questionari che consentono loro di sondare le proprie comunità per valutarne il grado di sostenibilità.

<http://www.peacechild.org/>

• ***Diversi tipi di sapere e di competenze***

In numerosi paesi i giovani hanno duramente criticato il funzionamento e i risultati delle strutture d'istruzione, considerate inadatte a fornire contenuti sufficienti e idonei a soddisfare i bisogni e gli interessi dei giovani. L'istruzione non si deve limitare alle competenze richieste dal mercato del lavoro. Essa contribuisce, fin dalla più giovane età, alla socializzazione, all'integrazione e all'emancipazione della persona. Concorre inoltre alla realizzazione personale, che a sua volta contribuisce ad aumentare le possibilità di lavoro dei giovani. Essi chiedono che siano insegnate le lingue straniere, che vi sia una preparazione agli scambi di studio e ai programmi di mobilità gestiti dall'Unione europea, che siano disponibili tecnologie informatiche e di comunicazione moderne, in particolare l'accesso a Internet, e che sia data maggiore enfasi a materie pratiche. È inoltre essenziale l'educazione in materie sanitarie, soprattutto su temi sessuali e sui diritti riproduttivi.

Tuttavia, è un compito difficile quello di sviluppare programmi didattici equilibrati e onnicomprensivi senza appesantirli. Tali programmi devono essere concepiti in modo da fornire le necessarie conoscenze e competenze, riflettendo al contempo la natura multiculturale delle nostre società. Se si vogliono comprendere meglio le nuove competenze di base e il modo in cui possono essere insegnate e imparate,²⁷

²⁶ Agenda 21 è un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile per il mondo nel XXI secolo. E' stato redatto nel corso del Vertice della Terra, tenutosi a Rio nel 1992, che ha visto la partecipazione di 179 Capi di stato e di governo. Lo sviluppo sostenibile implica che i bisogni di oggi devono essere soddisfatti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

²⁷ Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha invocato la necessità di creare un quadro europeo per le nuove competenze di base da impartire attraverso l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita.

sarebbe opportuno attuare strategie congiunte da parte delle varie organizzazioni preposte all'istruzione (scuole, centri di formazione, imprese, comunità, lavoro giovanile).

La varietà fa volare

Il festival di strada di quattro giorni, il Carnevale delle culture, che vede la partecipazione attiva di 5.000 persone e di circa 700.000 spettatori, si svolge a Berlino ogni anno a Pentecoste. Il BVAA (Berliner Verband für Ausbildung und Arbeit – associazione berlinese per la formazione e l'impiego) opera per un'ampia gamma di giovani svantaggiati di diverse origini etniche. Molti gruppi che rappresentano il BVAA prendono attivamente parte al Carnevale delle culture, acquisendo molte competenze professionali, culturali, sociali e pratiche. Il loro motto è: "la varietà fa volare" e i sottogruppi si contraddistinguono con emblemi che riportano oggetti in volo.

<http://www.bvaa-online.de>

• ***Riconoscimento delle qualifiche e delle competenze***

Il riconoscimento delle competenze a livello europeo è un elemento chiave per sviluppare la mobilità²⁸. Devono essere individuate modalità efficaci per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante metodi di apprendimento formali e non formali. Deve essere valorizzato il ruolo dell'apprendimento non formale e la necessità di comprendere meglio e di riconoscere le competenze acquisite in maniera non tradizionale attraverso il lavoro dei giovani. Inoltre, è necessario migliorare il riconoscimento reciproco e la complementarità dell'istruzione e della formazione professionale.

Il libretto delle attività ricreative

Questo libretto, pubblicato nel 1994 dall'Accademia giovanile finlandese, è concepito come sostegno per gli studenti e i giovani alle soglie della vita lavorativa. Viene utilizzato come una sorta di giornale di bordo dei progetti e sono annotate le posizioni di responsabilità assunte, i corsi intrapresi e le altre attività ricreative. Il libretto è destinato ai giovani di età superiore ai 13 anni, è personale e costa € 5. In questo modo, i giovani conservano una traccia dei risultati conseguiti e delle loro competenze; a partire dall'università si possono acquisire punti supplementari e/o utilizzare i punti di merito al posto degli studi curricolari. Le esperienze registrate nel libretto possono agevolare la ricerca di un'occupazione. Le registrazioni sul libretto devono essere certificate attraverso la firma di una persona autorizzata che le annota. Attualmente circa il 30% dei giovani finlandesi aderiscono a questo programma.

<http://www.nuortenakatemia.fi>

• ***La natura complementare dell'apprendimento formale e non formale***

Negli ultimi anni la necessità di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita e in tutti i settori della vita ha messo in luce il fatto che le competenze richieste possono essere acquisite mediante contesti di apprendimento formale, informale e non formale²⁹. L'apprendimento non formale è generalmente sottovalutato e non è considerato un "vero" apprendimento.

²⁸ Sono stati compiuti molti progressi nell'area dell'istruzione superiore grazie all'ECTS, il sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici, e dei NARIC, i centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico.

²⁹ L'apprendimento formale è generalmente impartito da un'istituzione d'istruzione o di formazione e comporta una certificazione. È strutturata (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo dedicato all'apprendimento o sostegno all'apprendimento) e implica l'intenzionalità nella prospettiva dello studente. L'apprendimento non formale non viene impartito da istituzioni preposte all'istruzione o alla formazione, non implica una certificazione e non è strutturato. Risulta dalle attività quotidiane di vita in connessione al lavoro, alla famiglia o alle attività ricreative. Può implicare intenzionalità, ma nella maggior parte dei casi questa componente non è presente (o è accidentale / casuale).

Le conoscenze acquisite in strutture formali (scuole, università, centri di formazione, ecc.) sono solo una parte delle competenze acquisite. Si impara anche in strutture non formali e informali (ad esempio, club giovanili, associazioni sportive, famiglia, vita politica). L'apprendimento attraverso le attività della società civile e in ambiente sociale è parte dell'apprendimento informale e non formale, non si concretizza solo per caso, ma anche intenzionalmente e in maniera organizzata.

I giovani prendono parte in molteplici attività al di fuori dei sistemi principali di istruzione, e anche questo conta in quanto apprendimento non formale. Nel corso degli anni il settore giovanile ha acquisito esperienza nell'apprendimento non formale. A livello europeo il programma GIOVENTÙ costituisce un buon esempio di questo lavoro e dell'esperienza che può essere tratta.

Nelle consultazioni con i giovani è emerso che l'apprendimento non formale è spesso percepito come positivo ed efficiente ed è considerato un'alternativa più attraente rispetto a un sistema di istruzione formale talvolta inefficiente e con poche attrattive. Il vantaggio dell'apprendimento non formale risiede principalmente nella volontarietà e nel frequente carattere auto-organizzativo, nella flessibilità, nelle possibilità di partecipazione, nel "diritto di sbagliare" e nel collegamento stretto e sempre vivo con gli interessi e le aspirazioni dei giovani. Un altro vantaggio dell'apprendimento non formale è stato indicato nell'integrazione dei giovani svantaggiati.

Sta diventando sempre più importante sviluppare modalità efficaci e flessibili per il riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei sistemi formali di istruzione e di formazione. Sarebbe opportuno trovare il giusto equilibrio tra una serie di strumenti atti a garantire soluzioni appropriate e soddisfacenti per la certificazione e il riconoscimento in linea con l'evoluzione degli standard di qualità, delle procedure di (auto) valutazione e assegnazione di voti per l'apprendimento non formale. Tale tipo di apprendimento non deve essere privato della sua caratteristica di apertura e non deve trasformarsi in una struttura formale alla stessa stregua del sistema di istruzione formale.

Nel processo di consultazione è emerso che i benefici dell'apprendimento non formale non vengono pienamente compresi. È pertanto necessario aumentare la consapevolezza dei principali incaricati, delle istituzioni a livello sociale, economico e politico, delle figure principali (parti sociali, ONG, esperti di istruzione, ecc.) e dei giovani stessi per promuovere l'istruzione non formale come parte integrante dell'apprendimento e dell'istruzione.

Poiché il lavoro giovanile può aiutare i giovani ad acquisire le necessarie competenze sociali, politiche e culturali, deve essere dispiegato ogni sforzo per coinvolgerli in attività connesse all'apprendimento non formale. Uno degli obiettivi del programma GIOVENTÙ è quello di contribuire a diffondere l'apprendimento non formale tra i giovani. Tuttavia, pur coinvolgendo 100.000 giovani all'anno, non è in grado di soddisfare da solo l'altissima richiesta dei 75 milioni di giovani nei paesi inclusi nel programma. Il programma GIOVENTÙ ha pertanto una funzione pilota e richiede interventi complementari a livello nazionale, regionale e locale.

2.2. Proposte emerse dalla consultazione

Sono stati avanzati tantissimi suggerimenti e proposte – sia generali che specifici – volti a migliorare le condizioni e i risultati nel settore dell’istruzione. Le raccomandazioni vanno nel senso di sistemi di apprendimento formali e non formali.

Nelle scuole e nelle università

A livello nazionale, regionale e locale

- Devono essere pienamente riconosciuti: la partecipazione giovanile, il rispetto per l’individualità dei giovani e l’idea di istruzione come presupposto di una cittadinanza europea e democratica; deve essere cambiata la natura del rapporto tra studenti e insegnanti; deve essere incoraggiato un approccio flessibile e l’insegnante deve svolgere un ruolo flessibile a sostegno del processo di apprendimento.
- Deve essere garantito a tutti i giovani l’accesso all’istruzione; un approccio personalizzato diretto ai giovani si deve basare su un orientamento e su una consulenza flessibili e su appropriati sistemi di informazione; è necessario tenere presente la diversità degli stili di vita; i sistemi di istruzione devono consentire di conciliare attività e ruoli diversi.
- È necessario incrementare la qualità e la rilevanza delle opportunità di apprendimento.
- È necessaria una maggiore apertura alle realtà di oggi e verso la società, ovvero tutti coloro che hanno un ruolo devono essere più flessibili e meno rigidi.
- L’accesso a Internet deve essere esteso a tutte le scuole e deve essere accompagnato da una migliore diffusione delle informazioni in modo da creare strumenti efficaci per l’apprendimento.
- La formazione degli insegnanti deve andare al di là delle competenze convenzionali in materia di tecnologia informatica per dirigersi verso “una capacità critica di interpretare la tecnologia”.
- Le scuole devono essere messe in grado di disporre di infrastrutture migliori per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere e devono poter accedere più facilmente ai programmi europei di scambio e di mobilità.
- Le scuole e le università devono ricevere maggiore sostegno finanziario per migliorare l’efficienza e investire di più nelle risorse umane.
- Riforma delle prassi e delle condizioni didattiche (formazione dei formatori, classi più piccole, combinazione di apprendimento e di insegnamento teorici e pratici, approccio interattivo).
- Deve essere data maggiore enfasi all’istruzione e alla formazione per l’imprenditoria e per le libere professioni, servizi di sostegno mirato e formazione per i giovani (futuri) imprenditori. I programmi didattici devono incorporare elementi volti a preparare i giovani all’imprenditoria e alla libera professione.

A livello europeo

- Agevolare l'accesso ai programmi d'istruzione e di mobilità e rafforzare i programmi di azioni comunitari come SOCRATES.
- Introdurre misure per agevolare la transizione tra sistemi di istruzione e promuovere la libera circolazione dei giovani in Europa.
- Attuare la "Dichiarazione di Bologna", che mira a migliorare la trasparenza dei sistemi di istruzione in Europa e sul mutuo riconoscimento dei diploma e incoraggiare il Sistema europeo per il trasferimento di crediti accademici (ECTS).
- Spiegare più chiaramente agli studenti il Sistema europeo per il trasferimento di crediti accademici (ECTS).
- Contribuire a incrementare la qualità e l'efficienza dell'istruzione nelle scuole attraverso scambi di buone prassi e obiettivi comuni.
- La valutazione delle competenze non si deve limitare alle questioni connesse al mercato del lavoro (come le tecnologie informatiche e la matematica), ma deve essere diretta anche a componenti come la socializzazione, l'integrazione e l'emancipazione.

In altri ambienti formativi (al di fuori della scuola)

A tutti i livelli

- Devono essere studiati più in dettaglio le specificità, gli obiettivi e le funzioni dell'apprendimento non formale nel settore giovanile e deve essere maggiormente evidenziata la rilevanza dell'istruzione non formale e il carattere complementare dell'apprendimento formale e non formale; sarà necessario un dialogo tra gli attori coinvolti nel settore e delle parti sociali, dei ricercatori e dei responsabili politici per giungere ad un migliore riconoscimento dell'apprendimento non formale.
- Devono essere migliorati gli strumenti di monitoraggio e di valutazione per garantire gli standard qualitativi.
- Deve essere impartita la formazione in varie discipline come strumento essenziale per garantire una qualità elevata nell'apprendimento non formale. I programmi di formazione destinati ai professionisti devono includere una dimensione europea.

A livello nazionale, regionale e locale

- Deve essere potenziata la rilevanza dell'apprendimento non formale, sostenendone i fautori e migliorando la loro posizione all'interno dei sistemi di istruzione; deve essere incrementato il sostegno finanziario per le iniziative dei giovani, per le organizzazioni giovanili e per le altre forme di apprendimento non formale.
- Devono essere istituiti ulteriori progetti congiunti che riuniscano scuole, siti formativi, imprese ed enti di apprendimento non formale, rafforzando i legami tra sistemi formali e non formali.

- Le organizzazioni giovanili dovrebbero pubblicizzare regolarmente l'ampia gamma di opportunità di apprendimento non formale; la documentazione e le presentazioni pubbliche dei risultati, ovvero i risultati dei progetti di apprendimento non formale, dovrebbero far parte della loro attività ordinaria e parte integrante delle loro missioni.

A livello europeo

- Gli standard di qualità del programma GIOVENTÙ devono essere sviluppati ulteriormente in cooperazione con il Consiglio d'Europa. Inoltre, deve essere redatto un elenco di buone prassi da disseminare; deve essere ulteriormente ampliato l'accesso dei giovani svantaggiati all'istruzione non formale nel programma GIOVENTÙ e in altri programmi.
- Il finanziamento e lo sviluppo di azioni pilota congiunte, previste dai programmi SOCRATES, LEONARDO DA VINCI e GIOVENTÙ, devono concorrere a rafforzare il legame tra sistemi formali e non formali.
- Deve essere ricercata una validazione e una certificazione della partecipazione a tutti i progetti che rientrano nel programma GIOVENTÙ. Questo può essere considerato un primo passo e un esempio per altre strutture d'istruzione non formale a tutti i livelli.
- Una maggiore formazione dovrebbe essere impartita ai "moltiplicatori" e ai facilitatori dell'apprendimento nell'ambito dell'apprendimento non formale.

3. L'OCCUPAZIONE COME MEZZO PER MEGLIO INTEGRARE I GIOVANI

3.1. Analisi dei risultati

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali che aiutano i giovani a trovare il loro posto all'interno della società, a raggiungere l'indipendenza economica e a realizzare le aspirazioni personali. La società che non è in grado di offrire concrete possibilità di lavoro ai giovani rischia di trovarsi nel circolo vizioso della disoccupazione, dell'emarginazione e della frantumazione sociale. Dando accesso ai giovani al mercato del lavoro, si contribuisce alla stabilità sociale, che è considerata la base della crescita economica e del benessere. Talvolta la disoccupazione è persino vista come una violazione dei diritti umani dei giovani.

L'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, alle informazioni e all'orientamento costituisce un presupposto fondamentale, non solo per trovare lavoro ed evitare la disoccupazione, ma anche per trovare un lavoro soddisfacente e di qualità. Questo elemento di per sé non è sufficiente: devono essere prese in considerazione anche soluzioni in altri campi come la salute, la famiglia, i diritti sociali, la discriminazione, ecc. Tali aspetti, infatti, hanno un ruolo altrettanto importante per l'integrazione sociale dei giovani.

Con l'introduzione dei nuovi capitoli sull'occupazione e sugli affari sociali nei Trattati, l'Unione europea ha acquisito il diritto di sviluppare strategie e programmi in tali aree (come la Strategia europea per l'impiego, la Strategia di Lisbona sull'aggiornamento del modello sociale europeo, l'Agenda sociale, il programma

sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione e il programma sull'inclusione sociale³⁰. Ove possibile e appropriato, sarà fatto riferimento a tali documenti per completare le opinioni espresse dai partecipanti al processo di consultazione. In questo modo, si intende contribuire ad identificare le aree in cui è stato chiesto all'Unione europea e agli Stati membri di intensificare gli interventi, migliorandone al contempo la qualità.

- ***L'occupazione è un presupposto per l'inclusione sociale***

I giovani hanno espresso preoccupazione per le possibilità che vengono date loro nel mercato del lavoro. Ritengono che il modo migliore per integrarsi nella società sia quello di trovare un lavoro. I giovani vorrebbero avere un vero senso di direzione, che li porti a trovare il loro posto nel mondo del lavoro. Avere un lavoro significa godere dello status di adulto, avere rispetto di sé, denaro, indipendenza e la possibilità di ampliare i propri contatti sociali. I giovani esclusi dal mondo del lavoro perdono una possibilità preziosa per avere altre prospettive e integrarsi in una società più ampia³¹.

I giovani hanno voglia di lavorare, ma diventa più difficile trovare un'occupazione. Essi sanno che l'occupabilità³², e quindi le opportunità di cui dispongono nel mercato del lavoro, aumentano con il grado di istruzione, le competenze che acquisiscono e i periodi di studio in scuole o università in altri paesi. In questo modo, si trovano sottoposti a una pressione maggiore e le aspettative sono più elevate che mai in termini di mobilità, flessibilità, qualifiche e competenze. Poiché i giovani dedicano un maggior numero di anni all'istruzione e alla formazione, dipendono più a lungo dalla famiglia e dalle istituzioni pubbliche.

In quanto alla transizione tra istruzione, formazione e mercato del lavoro, la situazione è oggettivamente peggiorata negli ultimi venti anni³³. La percentuale di giovani disoccupati rimane però elevata rispetto agli altri indici. Nel 2000 il tasso di disoccupazione nei 15 Stati membri dell'Unione europea era pari all'8,4%, mentre il tasso di disoccupazione tra i giovani al di sotto dei venticinque anni era quasi il doppio, ovvero il 16,1%³⁴. Sono più diffuse forme di impiego precario. Il livello delle retribuzioni è minore rispetto a quello dei lavoratori più anziani. Attualmente ci vuole molto più tempo per i giovani per conseguire una stabilità nel mercato del lavoro. Avere delle buone qualifiche di preparazione non garantisce automaticamente un'occupazione, in quanto la concorrenza in questo ambito si è molto accentuata. Il successo nel mercato del lavoro dipende molto dalle circostanze individuali e dall'esperienza acquisita dai giovani.

³⁰ All'allegato 2 è acclusa una sintesi delle attività comunitarie in materia di occupazione e di affari sociali.

³¹ Durante il periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo sociale europeo concorre a sviluppare e promuovere politiche attive per il mercato del lavoro per contrastare e prevenire la disoccupazione.

³² L'obiettivo di migliorare le possibilità di impiego costituisce uno dei quattro pilastri degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 22 del 24.1.2001).

³³ Cfr. il contributo della Prof.ssa Lynne Chisholm, Università di Newcastle, Facoltà di scienze dell'educazione, all'audizione pubblica del Parlamento europeo dei giovani del 24.04.2001 (http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes_en.pdf).

³⁴ Sono state però riscontrate differenze significative tra gli Stati membri: il tasso di disoccupazione nell'UE tra i giovani al di sotto dei 25 anni nel 2000 variava dal 5,1% dei Paesi Bassi al 31,5% dell'Italia; cfr. il comunicato Eurostat n. 77/2001 del 19.07.2001.

L'esperienza reiterata di delusione, caratterizzata dai limiti di carattere economico, spesso accompagnata da problemi personali, può portare ad un blocco mentale e a una vita condotta ai margini della società. Tutte le politiche volte a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale devono seguire un approccio preventivo orientato ai giovani.

Diventa sempre più difficile suddividere i giovani in un gruppo sociale specifico. Aumenta infatti il divario tra le esperienze di carattere sociale e le disuguaglianze³⁵. Aumenta il sentimento di ingiustizia intergenerazionale tra i giovani, che sono sempre più consapevoli delle implicazioni dovute ai mutamenti demografici nei sistemi sociali, sanitari e pensionistici³⁶. I sistemi di previdenza sociale dipenderanno dalla volontà e dalla capacità dei giovani di contribuire al loro finanziamento. Ciò sarà possibile solo se i giovani avranno accesso all'occupazione. Viene però messa sempre più a repentaglio la solidarietà intergenerazionale e quindi la disponibilità dei giovani a contribuire all'integrazione sociale e al benessere dei loro genitori e dei loro nonni.

I giovani sostengono che la transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro dovrebbe essere più facile. Il sistema pubblico di accesso al mercato del lavoro ha un ruolo molto importante in questo senso e deve essere migliorato. I giovani inoltre lamentano la mancanza di partenariati strategici a livello pubblico e privato, volti a migliorare l'integrazione sociale, soprattutto per coloro che hanno difficoltà o subiscono discriminazioni nel mercato del lavoro.

Nel rapido processo di innovazione e di mutamento tecnologico devono essere evitate nuove forme di emarginazione sociale. Il livello di abbandono scolastico è elevato; nel migliore dei casi, l'abbandono avviene dopo la scuola media. Pertanto si potrebbe innescare un circolo vizioso intergenerazionale tra povertà infantile, bassa scolarità e povertà nella vita adulta. Vi è anche una connessione tra la povertà e il rischio di una separazione tecnologica: l'uso di Internet nei gruppi ad alto reddito è tre volte superiore rispetto ai gruppi a basso reddito. I gruppi a basso reddito infatti hanno un accesso minore alla tecnologia e quindi sono maggiormente esposti al rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro e, più in generale, dallo sviluppo sociale e culturale.

“Mobilità sociale” come presupposto della formazione formale e dell'impiego

Il “Centro internazionale del movimento giovanile Quarto Mondo” di Champeaux in Francia offre ai giovani più svantaggiati ed esclusi un assaggio di “mobilità sociale”, ovvero offre loro la possibilità di ritrovare la fiducia e l'autostima, che possono essere un presupposto fondamentale per accedere a un'ulteriore formazione formale e all'occupazione.

<http://ww2.jqm.cie.fr/FWYM.htm>

Creazione di occupazione giovanile a livello locale

Attraverso un progetto gestito da MJRC (membro spagnolo del Movimento internazionale dei giovani cattolici delle zone agricole e rurali) viene offerta alla comunità una serie di servizi come il servizio lavanderia per una casa di riposo, un allevamento avicolo, la produzione di alimenti biologici conservati (marmellata, ecc.) e attività di turismo rurale. Grazie ai questi servizi si creano opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, le donne, gli immigrati e gli handicappati.

³⁵ Cfr. la relazione presentata dai ricercatori in occasione dell'incontro di Umeå (<http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umea.html>).

³⁶ Si sta sviluppando una maggiore consapevolezza di tali questioni a livello europeo; si veda, ad esempio, la comunicazione della Commissione sulla futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili, COM(2000)622 del 11.10.2000.

- ***Un atteggiamento imprenditoriale contribuisce ad accrescere l'indipendenza***

Favorendo un atteggiamento imprenditoriale nella vita di tutti i giorni (scuola, lavoro, famiglia, ecc.), si possono aiutare i giovani a superare le barriere e a sviluppare la fiducia in se stessi; in questo modo si contribuisce anche alla creazione di nuovi posti di lavoro qualitativamente migliori. In molti Stati membri è stata rilevata un tendenza in questo senso: sono sempre più i giovani che scelgono attività in proprio e creano piccole imprese. I giovani rilevano le imprese da genitori o parenti, o costituiscono un'impresa propria. Dando avvio a un'impresa, i giovani trovano un modo per conseguire autonomia e flessibilità, avviare una carriera propria, mettere in dubbio linee di condotta tradizionali (ad esempio, attraverso nuovi stili conferiti alla gestione, imprese meno orientate al profitto, ecc.), applicare modi di pensare e di agire innovativi e quindi contribuire allo sviluppo economico e sociale della società nel suo insieme. Tale sviluppo deve essere promosso sostenendo i giovani imprenditori e gli imprenditori potenziali e incoraggiando una maggiore sensibilizzazione tra i giovani, soprattutto attraverso l'istruzione e la formazione.

Come i giovani imparano ad avviare una società

L'organizzazione svedese senza scopo di lucro "Communicare" incoraggia lo spirito imprenditoriale tra i giovani in modo da renderli artefici di occupazione invece di essere richiedenti di lavoro. I giovani tra i 18 e i 25 anni imparano a costituire, a gestire e a liquidare una società attraverso un metodo che combina teoria e pratica.

<http://www.communicare.nu>

- ***La necessità di un'informazione, di un'istruzione e di una formazione migliori***

I giovani criticano la mancanza di informazioni, soprattutto sulle questioni che attengono al mercato del lavoro. Ritengono inoltre che l'accesso al mercato del lavoro sia ampiamente, non totalmente, determinato dal grado di istruzione e di formazione professionale. Una volta trovata un'occupazione, i giovani devono costantemente migliorare le proprie qualifiche e competenze per adattarsi alle mutevoli esigenze della vita lavorativa.

I giovani non credono che i sistemi di istruzione formali li preparino per le sfide che saranno chiamati ad affrontare nel mercato del lavoro. Percepiscono un divario tra il mondo del lavoro (nel settore privato) e il mondo dell'istruzione e della formazione (parte del settore pubblico). Creando ponti tra questi settori, si potrebbe contribuire a risolvere le difficoltà connesse alla durata dell'istruzione e alle risorse economiche investite a tal fine. I giovani vorrebbero avere informazioni da organizzazioni sociali ed economiche (sindacati, associazioni patronali, ecc.), ma ritengono anche che ciò che hanno da offrire sia troppo poco e insufficiente rispetto alle necessità e alle aspettative. Vorrebbero che i sindacati e le associazioni patronali avessero più attrattive per i giovani.

Secondo le organizzazioni non governative, sono necessarie maggiori informazioni e campagne di sensibilizzazione per i giovani nei settori della formazione, dell'orientamento professionale e nel campo dei diritti sociali per prepararli meglio al mercato del lavoro. Devono essere inoltre maggiormente accessibili informazioni su aspetti non direttamente collegati alla situazione del mercato del lavoro per i giovani, come i diritti dei lavoratori giovani in malattia o in maternità.

Formazione continua senza perdita di reddito

Nel Lussemburgo il “congedo per studio” consente ai lavoratori al di sotto dei 30 anni di lasciare il lavoro per un determinato periodo per terminare la formazione. Ciò non implica alcuna perdita né per il dipendente né per il datore di lavoro, poiché lo Stato versa a quest’ultimo un’indennità corrispondente alla retribuzione del lavoratore.

http://www.snj.lu/s_conge_education.asp

• ***I giovani hanno bisogno di una protezione sociale specifica***

I giovani ritengono che debba essere fatto di più in termini di legislazione sociale a livello europeo³⁷. È diventato più difficile accedere al mercato del lavoro, mentre i requisiti in termini di conoscenze, esperienza lavorativa, flessibilità geografica e personale sono aumentati notevolmente. Tuttavia, i diritti sociali, in particolare la legislazione volta a soddisfare le esigenze specifiche dei giovani, non sono andati di pari passo con la crescente pressione derivante dal mercato del lavoro. Esistono ancora discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche, delle donne, dei giovani handicappati, ecc.³⁸. I giovani pertanto si dichiarano a favore di “un’Europa più sociale”.

Secondo i giovani, l’obiettivo principale dei governi e della Commissione europea deve essere quello di conseguire la piena occupazione nell’Unione³⁹. Propongono modi e mezzi per conseguire tale obiettivo: riduzione dell’orario di lavoro- tale riduzione deve essere utilizzata per aiutare le persone ad inserirsi nel mercato del lavoro -, garanzia del reddito minimo e sostegno economico per terminare gli studi, programmi di impiego pubblico migliori e più ampi, ecc. È stata inoltre segnalata la necessità di creare uno status europeo per gli stagisti.

Le organizzazioni non governative hanno espresso preoccupazione per la tendenza sviluppatasi nell’occupazione giovanile verso posti di lavoro molto precari e non tutelati, come il lavoro studentesco, stagionale, la formazione, i contratti a breve termine o a tempo determinato. I giovani vengono spesso sfruttati, ricevono una retribuzione bassa e sono soggetti ad incidenti sul lavoro. In tutta Europa i giovani sono sottorappresentati nei settori specifici (come i fast food, i servizi di consegna espressi, fornitura di servizi vari, ecc.) o nei lavori nuovi (telelavoro, lavoro da casa). È proprio in tali settori che il tradizionale dialogo sociale tra le parti sociali è meno sviluppato e quindi le condizioni di lavoro sono meno regolamentate nei contratti.

³⁷ Nell’ambito dell’Agenda per la politica sociale (COM (2000) 379 de 28.6.2000) la Commissione ha delineato una vasta gamma di misure, ad esempio sulla realizzazione del pieno potenziale d’impiego in Europa, creando più posti di lavoro qualitativamente migliori, sull’azione per modernizzare e migliorare la protezione sociale, promuovendo l’inclusione sociale, rafforzando le pari opportunità e i diritti fondamentali e contrastando la discriminazione, e con misure volte a preparare l’allargamento e la promozione della cooperazione internazionale e il dialogo sociale per affrontare le varie sfide.

³⁸ Nel giugno 2000 il Consiglio, ai sensi dell’articolo 13 del TCE, ha approvato una direttiva volta ad attuare il principio della parità di trattamento delle persone a prescindere dall’origine etnica o razziale. Nel novembre 2000 il Consiglio, ai sensi del medesimo articolo, ha stabilito un quadro generale per la parità di trattamento nel mondo del lavoro e dell’occupazione (GU L 303 del 2.12.2000) e ha deciso di istituire un programma d’azione a favore di attività atte a contrastare la discriminazione basata sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sul credo, sull’handicap, sull’età e sull’orientamento sessuale.

³⁹ La strategia decisa dal Consiglio europeo di Lisbona indica esplicitamente che si deve “consentire all’Unione di ristabilire le condizioni della piena occupazione”. L’obiettivo della piena occupazione è stato reiterato nelle linee guida per l’occupazione per il 2001 in cui la Commissione suggerisce misure concrete sulle modalità per conseguire questo obiettivo.

Conosci i tuoi diritti

“Know your rights line” (linea per conoscere i tuoi diritti) è un servizio telefonico della Confederazione dei sindacati britannici (the British Trade Union Congress - TUC) istituita appositamente per i lavoratori giovani, affinché possano ricevere informazioni sui propri diritti in materia di lavoro. Nel 2001 il TUC sta preparando una campagna per promuovere i diritti dei giovani lavoratori.

http://www.tuc.org.uk/tuc/rights_main.cfm

Molto spesso i giovani non guadagnano abbastanza da essere economicamente indipendenti; devono infatti vivere con i genitori fino ai trent'anni e dipendono dal loro sostegno⁴⁰. Inoltre i giovani sono molto spesso soggetti a stress e a pressioni sul lavoro. Sono particolarmente colpite le giovani coppie con figli e le famiglie mononucleari. In pratica i giovani non conoscono i loro diritti e non prendono veramente parte alla contrattazione collettiva. L'ambito di regolamentazione deve quindi essere migliorato per tenere conto delle necessità specifiche dei giovani.

La protezione è particolarmente necessaria per coloro che non conseguono risultati positivi nel mercato del lavoro. Senza tale tutela, soprattutto per gli svantaggiati, i giovani non riescono a vivere la gioventù come una transizione tra l'infanzia e il mondo adulto e come fase di sperimentazione sociale volta a sviluppare la creatività, la personalità, le opinioni soggettive, il senso di responsabilità, ecc.

3.2. Proposte emerse dalla consultazione

Occupazione

A livello nazionale, regionale e locale

Potenziare e rafforzare le misure a livello nazionale, regionale e locale nel quadro della strategia europea per l'impiego.

- Migliorare le informazioni e l'orientamento per i giovani in materia di mercato del lavoro:
 - Sviluppare servizi di informazione e di orientamento in base alle esigenze dei giovani.
 - Coinvolgere i soggetti con poteri decisionali e i datori di lavoro presenti a livello locale nei servizi di informazione e di orientamento destinati ai giovani.
 - Sviluppare risorse di informazione concrete per i giovani sulle offerte di lavoro, sulle condizioni di lavoro, sulla protezione sociale, ecc., a livello nazionale, regionale e locale.

⁴⁰

Esempio significativo: il 20% dei giovani con impiego dice di ricevere la maggior parte delle proprie risorse finanziarie dai genitori. Quando viene chiesto ai giovani perché vivono con i genitori più a lungo rispetto al passato, più del 70% avanza una ragione materiale: non avrebbero i mezzi per vivere da soli. Tra il 1997 e il 2001 la rilevanza dei genitori come fonte di reddito è aumentata, in alcuni casi sensibilmente, in tutti i paesi dell'Unione (ad eccezione dell'Irlanda e della Finlandia). Infatti più di un giovane su 2 dichiara di ricevere la maggior parte delle proprie risorse economiche dai genitori o dalla famiglia (+ 7% rispetto al 1997). Fonte EB2001, Ibid.

- Diffondere le informazioni nei luoghi che i giovani frequentano abitualmente, come le scuole, le università, gli uffici di collocamento, i club, i centri giovanili, ecc.
 - Sviluppare uffici di informazione specificatamente dedicati ai giovani all'interno di servizi di informazione esistenti, sistemi di orientamento concepiti in base alle peculiarità locali e piani d'azione individuali.
 - Sollecitare i sindacati ad adottare una strategia per avvicinare i giovani.
 - Incoraggiare i datori di lavoro a contribuire alla pianificazione professionale.
- Ampliare la formazione professionale e innalzarne il livello qualitativo:
 - Estendere l'apprendistato e i programmi di stage.
 - Inserire un'ampia gamma di competenze nei programmi didattici della formazione professionale.
 - Potenziare la formazione nel campo delle lingue straniere e nelle tecnologie informatiche.
 - Ispezionare le istituzioni preposte alla formazione e valutare i programmi proposti ai giovani.
- Agevolare l'accesso alla formazione professionale per i giovani, in particolare per i disabili, gli emarginati e per coloro che rischiano l'emarginazione sociale:
 - Offrire formazione gratuitamente.
 - Migliorare la formazione professionale degli operatori che lavorano con i giovani.
- Agevolare la transizione dalla formazione all'occupazione:
 - Offrire opportunità di studio o di formazione in una situazione reale di lavoro, lavori per studenti, corsi serali o sistemi duali di istruzione e di formazione professionale.
 - Apportare sostegno alle associazioni che generano occupazione.
 - Istituire partenariati tra pubblico e privato per favorire l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.
 - Ridurre le disuguaglianze legate alla tematica uomo-donna nelle scelte professionali e il divario salariale tra i vari tipi di occupazione.
 - Consentire ai giovani durante il periodo di transizione tra la scuola e il mondo del lavoro di conciliare lo "status duplice" di stagista/studente/persona in formazione e lavoratore/dipendente.
 - Introdurre un programma di borse di studio alla fine del ciclo di studi.

- Innalzare la qualità dei posti di lavoro destinati ai giovani.
- Agevolare l'accesso ai giovani all'imprenditoria:
 - Ridurre/rimuovere gli ostacoli di natura burocratica e fiscale, le norme fiscali e finanziarie, le normative economiche e sociali, ecc., che possono frapponersi alla libera professione e alla costituzione di piccole imprese da parte dei giovani. Agevolare l'accesso dei giovani alle risorse finanziarie e ai servizi di consulenza.
 - Fornire supporto logistico e finanziario ai giovani imprenditori.
 - Alleggerire il carico della previdenza sociale per i giovani che esercitano una libera professione.

A livello europeo

- L'obiettivo della piena occupazione per i giovani deve rimanere una priorità per gli Stati membri e per la Commissione europea:
 - Rafforzare la dimensione giovanile nelle politiche comunitarie attraverso un migliore coordinamento tra i vari livelli decisionali e tra i vari campi d'azione.
 - Invitare la società civile e i gruppi bersaglio a partecipare alle consultazioni periodiche sulla strategia europea per l'impiego.
 - Sostenere i progetti innovativi per reintegrare i giovani disoccupati.
 - Fornire informazioni sulle opportunità di lavoro o di formazione e sulle occupazioni e professioni, individuate in tutta Europa.
 - Migliorare lo status europeo dei giovani stagisti.
 - Sviluppare un sito Internet di informazioni, specificatamente concepito in base alle esigenze dei giovani.
- Migliorare i sistemi di trasferimento e di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze professionali tra gli Stati membri:
 - Migliorare e integrare i sistemi di riconoscimento (come ECTS, NARIC, Europass)⁴¹.
 - Riconoscere e valorizzare le qualifiche e le competenze acquisite in altri Stati membri o nell'ambito del servizio di volontariato o dei programmi di formazione non formale.

Inclusione sociale

⁴¹ ECTS: Sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici, NARIC: Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico, Europass: il passaporto in cui vengono raccolte le conoscenze e l'esperienza maturate in contesti formali e non formali.

Potenziare e rafforzare le misure a livello nazionale, regionale o locale nel quadro della strategia europea di inclusione sociale.

- Dare accesso ai giovani a risorse, diritti e servizi nei seguenti ambiti:
 - condizioni abitative decorose e sane;
 - assistenza sanitaria appropriata;
 - altri servizi pubblici e privati, ad esempio nel settore della giustizia, della cultura dello sport e delle attività ricreative;
 - accesso a tali risorse, diritti e servizi concepiti per soddisfare le esigenze specifiche dei giovani che si trovano ad affrontare difficoltà di natura sociale ed economica;
 - opportunità nell’ambito della “seconda possibilità” per i giovani che hanno abbandonato programmi concepiti a livello individuale (come la riabilitazione, la formazione professionale, ecc.).
- Sviluppare approcci preventivi per affrontare precocemente le cause dell’emarginazione sociale dei giovani:
 - Concentrarsi sui bisogni individuali attraverso un approccio maggiormente orientato alla persona.
 - Attribuire particolare attenzione ai bisogni dei giovani a livello locale e regionale nell’ambito dei centri sanitari, di orientamento e di consulenza, nelle attività culturali, nello sport, negli asili, nella politica degli alloggi, nei trasporti, ecc., specialmente per coloro che sono emarginati dalla società (come le famiglie mononucleari).
 - Favorire l’integrazione sociale delle minoranze etniche.
 - Favorire la composizione dei conflitti con l’aiuto di assistenti sociali.
 - Assicurarsi che le politiche in materia di condizioni di lavoro, diritti sociali e protezione sociale trovino sistematicamente attuazione.
- Riformare i sistemi di sicurezza sociale e la legislazione sociale:
 - Garantire la solidarietà intergenerazionale nei sistemi pensionistici.
 - Eliminare le discriminazioni nei sistemi di protezione sociale (ad esempio nei confronti delle donne, dei giovani disabili, delle minoranze etniche).
 - Prendere in considerazione le esigenze dei giovani, soprattutto di quelli svantaggiati, nella legislazione sociale in settori quali i contratti di lavoro precario, la flessibilità nell’orario di lavoro, la parità retributiva, l’accesso a strutture di assistenza per le giovani famiglie.

- Fornire ai giovani informazioni sui loro diritti e sulla protezione sociale che compete loro.

A livello europeo

- Dare priorità nelle misure sull'integrazione sociale ai bisogni dei giovani più vulnerabili⁴².
- Intensificare il lavoro a favore dell'integrazione sociale dei giovani attraverso i programmi europei⁴³.
- Contribuire all'integrazione sociale dei giovani attraverso un approccio basato su percorsi e trampolini previsti dai programmi e dalle politiche sull'occupazione a livello europeo.

4. LA GIOVINEZZA: UN'ETÀ DA SFRUTTARE AL MEGLIO

4.1. Analisi dei risultati

Nel corso della consultazione è emerso chiaramente che il benessere e l'autonomia dei giovani dipendono da tutta una serie di questioni complesse. L'ambiente, l'immigrazione, i mass media, i sistemi giuridici, la salute, l'abuso di droga, la sessualità, lo sport, la sicurezza personale, ecc., sono tutti temi che influiscono sulla vita dei giovani e sull'impegno che essi approfondono nella vita pubblica, nell'istruzione e nella ricerca di un'occupazione. Ad esempio, la salute dei giovani – o i temi correlati come la droga, la sessualità, la sicurezza personale, l'alimentazione, ecc. – condiziona profondamente la volontà e l'atteggiamento che essi hanno nel frequentare la scuola o nel seguire un corso di formazione professionale. Inoltre il modo in cui il “mondo degli adulti” tratta questi temi incide sulla percezione che i giovani hanno della società e delle opportunità che la società offrirebbe loro. Agli occhi dei giovani la società non è in grado di affrontare, ad esempio, i problemi dell'ambiente; le soluzioni ambientali rimangono infatti pura retorica e quindi la cittadinanza attiva non viene incoraggiata.

- ***Il benessere si fonda sulla giustizia e sulla non-discriminazione***

I giovani hanno un concetto molto ampio di benessere. Ritengono che lo sviluppo personale e l'autonomia dipendano da condizioni sociali propizie, scevre da discriminazioni, eque, in cui sia preservata la diversità. Esiste un rapporto diretto tra, da un lato, il benessere dei giovani nella loro individualità e, dall'altro, la lotta della società contro ogni forma di ingiustizia tra le generazioni e ogni forma di esclusione

⁴² Nel giugno 2000 la Commissione ha sottoposto al Consiglio e al Parlamento una proposta di decisione per l'istituzione di un programma pluriennale inteso a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (COM (2000) 368 del 16.6.2000). Il programma punta a sviluppare un approccio integrato verso l'emarginazione sociale in cui si colleghino politiche in aree diverse come l'impiego e la protezione sociale. La decisione definitiva sul programma dipende dall'esito della procedura di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

⁴³ Molti programmi europei e molte linee di finanziamento, come GIOVENTÙ, LEONARDO, SOCRATES, la lotta contro la discriminazione, ecc. sono diretti ai giovani in condizioni svantaggiate. Il Fondo sociale europeo sostiene le misure a livello nazionale atte a “sostenere l'integrazione occupazionale dei giovani”.

e di discriminazione illegittima di un gruppo sociale e la lotta per una maggiore giustizia e per una ripartizione equa dei mezzi e delle possibilità su scala mondiale.

In linea di principio i sistemi di protezione sociale e i servizi sanitari devono essere accessibili a tutti allo stesso modo e senza discriminazioni. Ne discende che la situazione specifica delle persone svantaggiate deve essere presa pienamente in considerazione. I giovani portatori di handicap fisici e mentali si trovano ancora in condizioni sociali ed economiche precarie. I disabili costretti ad usare sedie a rotelle incontrano difficoltà ad accedere agli eventi culturali. Altri giovani disabili non hanno accesso a Internet, non beneficiano di infrastrutture sufficienti per praticare sport e attività fisiche e molto spesso i gruppi di sostegno non sono pienamente accettati socialmente e non sono sufficientemente sostenuti.

“Semplicemente euro”

Il progetto mira a tracciare una valutazione della situazione attuale, prevede la formazione sull'uso dell'euro per le persone colpite da handicap mentali nei 15 Stati membri dell'Unione europea, promuove l'informazione sull'euro tra i disabili mentali, le loro famiglie e gli operatori.

Il progetto ha condotto alla pubblicazione di una guida, a un sito Web di facile lettura (grazie all'utilizzo di simboli) nonché a un video informativo sull'euro.

<http://www.fvo.nl/html/euro/irish/project.htm>

Come confermato dalla consultazione in genere e dai ricercatori in particolare, in Europa c'è la sensazione che siano emerse nuove forme di disuguaglianze sociali e che si siano creati nuovi divari culturali tra le varie categorie di giovani. La realtà odierna si caratterizza, da un lato, per la crescente uniformità degli stili di vita dei giovani (musica, abbigliamento, ecc.) e, dall'altra, da una crescente polarizzazione delle opportunità, che accentua le tensioni già esistenti tra generazioni, tra uomini e donne, tra gruppi etnici e tra regioni con diversi livelli di prosperità economica. In Europa tra gli strati più indigenti della società i processi di modernizzazione sono selettivi e spesso producono vantaggi solo per una piccola parte dei giovani.

• ***L'autonomia si basa sul reddito, sulla protezione sociale e sull'alloggio***

Secondo i giovani, la mancanza di risorse economiche costituisce l'ostacolo principale all'integrazione sociale, al benessere e all'autonomia ed essi chiedono quindi una riforma globale dei sistemi di previdenza e di protezione sociale, in modo da garantire che tutti i giovani, a prescindere dallo status sociale o dalla posizione che occupano nel mercato del lavoro (compresi quelli che non frequentano la scuola o che sono disoccupati), ricevano una protezione adeguata ed equa. I servizi devono essere facilmente accessibili anche nelle zone scarsamente popolate. Sarebbe opportuno che i giovani fossero meglio informati e informati più tempestivamente circa la loro posizione riguardo alla protezione sociale.

Sono assolutamente insufficienti gli alloggi a costi contenuti che consentirebbero ai giovani di lasciare la famiglia per vivere da soli o per costituire una famiglia propria. Questa necessità è stata sottolineata nell'intento di colmare il divario esistente in materia di copertura sociale per i giovani, soprattutto per i problemi di coloro che non godono di alcuno status sociale. I contributi e/o un reddito minimo concessi a prescindere dallo status sociale e dalle condizioni di occupazione sono considerati dai giovani come passi importanti per consentire loro di acquisire un'indipendenza sempre maggiore.

“L'Étage” – aiuto per i giovani in difficoltà

“L’Étage” è un centro francese destinato primariamente ai giovani che si trovano in estrema difficoltà, in modo da consentire loro di svilupparsi e di mantenere la loro dignità. I giovani possono ricevere due pasti al giorno ad un prezzo simbolico. Il centro li aiuta a trovare un’abitazione o un riparo e può essere utilizzato come recapito per i documenti ufficiali (come i curricula) e per ottenere contributi per l’assistenza sanitaria.

Association Espérance, 19, quai des Bateliers, F - 67000 Strasbourg, tel. +33 388 3570768

• **Migliorare la salute fisica e mentale e la prevenzione contro la droga**

La conclusione principale, emersa dalla consultazione, è che esiste una forte domanda di informazione in materia di prevenzione sanitaria per tutti, richiesta che deve essere soddisfatta nell’ambito dei programmi scolastici e nel contesto del settore giovanile. Le strutture di aiuto hanno un ruolo importante da svolgere per il sostegno allo sviluppo personale dei giovani. Sono strumenti importanti anche i programmi di educazione tra pari e la cooperazione tra giovani in altri tipi di programmi. La prevenzione deve innanzitutto essere volta a promuovere una maggiore presa di coscienza da parte dei giovani delle loro responsabilità verso il proprio corpo, ad esempio in relazione alle abitudini alimentari.

“MAHIS – le possibilità sono dentro di voi”

Mahis è un programma finlandese di cooperazione che aiuta i giovani a gestire la propria vita e offre il sostegno degli adulti e una socializzazione positiva all’interno di un gruppo di pari. L’obiettivo è quello di accrescere la fiducia in se stessi e nel futuro. Mahis offre soluzioni in alternativa alla droga e modelli di comportamento per far fronte alla pressione sociale.

<http://www.nuortenakatemia.fi/>

I giovani vogliono essere maggiormente informati su tutte le questioni legate alla salute, allo sviluppo personale, ai temi correlati al consumo e all’ambiente. Le informazioni dovrebbero essere diffuse dai mezzi di comunicazione nelle scuole⁴⁴, nelle strutture di aiuto ai giovani, nei servizi di consulenza. L’accesso ai servizi sanitari deve essere libero e non discriminatorio e pertanto devono essere create strutture di assistenza sanitaria dedicate ai giovani.

Le politiche sanitarie devono attribuire maggiore enfasi ai problemi sanitari che investono i giovani in particolare. Dei veri progressi possono essere compiuti solo in presenza di studi scientifici, statistiche e copertura mediatica sulla situazione sanitaria dei giovani.

Il fumo e il consumo di alcool nonché l’abuso di sostanze mediche lecite sono considerati problemi di fondamentale importanza. È infatti in costante aumento il consumo di nicotina, alcool, zuccheri e grassi da parte dei giovani. L’elevato tasso di suicidi tra i giovani infatti è indice di un malessere persistente.

A giudizio dei giovani, la tossicodipendenza deve essere considerata una malattia e non un reato e deve essere affrontata di conseguenza. Essi sottolineano inoltre la necessità di programmi di prevenzione di più ampio respiro e più efficaci, soprattutto attraverso servizi di prevenzione e di consulenza all’interno di gruppi di pari e di

⁴⁴

Nel settore della promozione della salute tra i giovani la Commissione europea, l’Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio d’Europa collaborano nel quadro dell’“European Network of Health Promoting Schools” (ENHPS). Questa rete è un esempio concreto di attività di promozione della salute condotta con risultati estremamente positivi grazie agli sforzi congiunti profusi da queste tre organizzazioni nel perseguimento dei loro obiettivi di promozione della salute nelle scuole.

vere strutture di cura e di rieducazione. Le informazioni fornite dai genitori sono viste come una componente fondamentale in questo contesto. Tuttavia, le opinioni divergono per quanto concerne l'orientamento preciso che dovrebbe essere impresso alla politica di lotta alla tossicodipendenza. In alcuni paesi la maggior parte dei giovani sono favorevoli ad un atteggiamento più severo verso la tossicodipendenza, il tabagismo e l'alcolismo. In altri i giovani chiedono la depenalizzazione del consumo, della produzione e della vendita di cannabis e dei derivati per ragioni mediche e pratiche, esigendo allo stesso tempo che sia mantenuto o rafforzato il divieto sulle droghe pesanti.

Per quanto riguarda la salute mentale, è emersa la necessità di un'azione più intensa per la prevenzione (soprattutto centri consultori) e di strutture di cura, specificatamente dirette ai giovani. Sarebbe inoltre opportuno che siano realizzate statistiche più complete sulla situazione dei giovani colpiti da malattie mentali.

“Penumbra” – sostegno per i giovani portatori di handicap mentali

Penumbra è un'associazione scozzese di volontariato che opera da 15 anni nel campo della salute mentale. Il suo obiettivo è quello di incoraggiare i giovani disabili a sviluppare le loro capacità e la fiducia in se stessi, ad affrontare temi difficili nella loro vita e a condurli a riconoscere che la forza viene dall'interno. Nel corso degli anni sono stati organizzati servizi ad hoc e un'ampia gamma di gruppi di sostegno (disturbi alimentari, tossicodipendenza e alcolismo).

<http://www.penumbra.org.uk/youngpeople/youngpeoplecontent.html>

- ***Maggiore apertura sul tema della sessualità***

I giovani considerano la sessualità un aspetto importante del loro benessere e dell'autonomia personale. Avvertono la necessità di essere meglio informati sulla sessualità, soprattutto in materia di educazione sessuale, contraccezione, malattie sessualmente trasmesse, ecc. Le informazioni devono essere impartite sia a scuola sia al di fuori della scuola in strutture d'istruzione non formale come le organizzazioni giovanili e sportive e presso le strutture ricreative.

La Risoluzione nordica sui diritti e sulla salute sessuale degli adolescenti

La Risoluzione nordica è stata elaborata dalle Associazioni per la pianificazione familiare dei cinque paesi nordici sulla base del programma di azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla popolazione e sullo sviluppo, tenutasi al Cairo nel 1994. Si tratta di uno strumento importante per difendere l'idea secondo cui fornire ai giovani informazioni precise non li incoraggia ad avere relazioni sessuali (qualora ne abbiano), bensì a proteggerli.

<http://mirror.ippf.org/cairo/issues/9906/nordic.htm>

I giovani chiedono un accesso equo per tutti a prescindere dalle origini culturali alle informazioni e alla consulenza nonché alla contraccezione e all'educazione sessuale. Chiedono inoltre la legalizzazione dell'aborto. In effetti la gravidanza tra gli adolescenti è considerata un problema specifico che deve essere affrontato.

Tutte le forme di sfruttamento sessuale come il turismo sessuale o la pedofilia vengono respinte con forza e senza possibilità di dubbio. L'intolleranza verso alcuni orientamenti sessuali viene criticata e respinta. I giovani sono a favore di un incremento di misure positive per sensibilizzare alla diversità sessuale.

L'educazione sessuale impartita da altri giovani (“educazione tra pari”) può contribuire a superare situazioni familiari difficili o a raggiungere persone che trovano difficile parlare di sessualità. Devono inoltre essere individuati metodi di educazione specifici per le ragazze che fanno parte di minoranze etniche e/o che provengono da ambienti svantaggiati, poiché per alcune la maternità rimane ancora il solo modo per integrarsi nella società.

- ***I temi inerenti alla famiglia e alla parità tra uomini e donne meritano una maggiore attenzione***

I giovani ritengono che negli ultimi decenni i progressi in materia di parità uomo-donna siano stati scarsi. Si avverte la necessità di una relazione più equa tra gli uomini e le donne nella società e di una maggiore consapevolezza degli stereotipi specifici in tale tematica e della definizione dei ruoli. I giovani pensano che sia necessario riconsiderare la tradizionale suddivisione dei compiti, soprattutto nelle zone in cui la disoccupazione è elevata e sono insufficienti i servizi pubblici di assistenza all'infanzia.

Mobilizzare le giovani donne per la parità in Europa

Nel settembre 1999 la Lobby europea per le donne (European Women's Lobby - EWL) ha varato un progetto intitolato "Mobilising Young Women for Equality in Europe" che mira ad integrare i problemi delle giovani donne nell'elaborazione delle politiche europee e nazionali, coinvolgendo più giovani donne nelle azioni organizzate e nel processo decisionale.

<http://www.womenlobby.org>

Conciliare la famiglia e il lavoro è considerata una delle sfide principali per il futuro, che potrebbe essere affrontata, ad esempio, attraverso l'introduzione del congedo parentale e il miglioramento dei servizi di assistenza all'infanzia. In questo contesto è opportuno portare l'attenzione sui bisogni specifici delle ragazze e delle giovani donne, soprattutto in materia di salute e di sicurezza. La violenza contro le donne rimane elevata, quindi bisogna agire. In determinate situazioni di stress le giovani donne sono più soggette dei coetanei a contrarre malattie specifiche come la bulimia e l'anoressia. Molti giovani chiedono un sostegno materiale e morale più forte per le famiglie, anche per le coppie non sposate con figli.

- ***Esprimere la propria cultura***

I giovani sottolineano la funzione importante inerente a tutte le forme di attività culturale in relazione al loro benessere e sviluppo personale. Propongono che siano apportate modifiche ai programmi scolastici, all'istruzione non formale e alla politica culturale da parte delle autorità pubbliche. Considerano l'educazione culturale impartita nella gioventù come un mezzo potente per sviluppare il tipo di competenze sociali necessarie per il progresso della società della conoscenza.

Club 15-29 – attività artistiche per giovani svantaggiati

Il "Club 15-29" in Grecia si rivolge ai giovani, ragazzi e ragazze, che non fanno parte di alcun tipo di organizzazione. Il "Club" comprende tutti i generi di programmi ricreativi. Uno degli obiettivi consiste nel raggiungere i giovani delle regioni periferiche e le persone colpite da handicap per eliminare le disparità culturali ed educative e attuare progetti che coinvolgano i giovani sordi e ciechi in attività artistiche come il teatro.

<http://www.neagenia.gr/club1529b.html>

I giovani, tuttavia, ritengono che una quantità eccessiva di informazioni e il carattere commerciale delle stesse possano mettere a repentaglio la loro identità culturale. Si vedono come il bersaglio di forze commerciali che mirano ad influenzare i comportamenti in quanto consumatori. In questo modo, si possono verificare casi in cui i giovani si sentono di dover guadagnare subito per rimanere in linea con i modelli stereotipati del mercato.

In un'epoca in cui le frontiere tra le culture dei giovani e le culture degli adulti diventano più permeabili, emergono nuove forme culturali, mutevoli e talvolta complesse. In questi nuovi modelli culturali sembra che il criterio dell'età si vada

stemperando. È importante pertanto consentire ai giovani di modellare e di esprimere la propria cultura.

- ***I giovani vogliono vivere in un ambiente più sicuro e vogliono essere più informati in materia ambientale***

I giovani considerano la sicurezza nelle aree urbane e la prevenzione degli incidenti stradali come questioni importanti, in particolare il problema specifico dei rischi e la sicurezza sul lavoro. Si profila pertanto la necessità di potenziare le norme di sicurezza e i meccanismi normativi.

Le questioni ambientali rivestono grande interesse per i giovani e hanno un impatto sostanziale sulle condizioni di vita e sul benessere. Molti giovani sono consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, ma vorrebbero saperne di più ed essere più informati sull'attuazione dello sviluppo sostenibile e ciò rientra negli obiettivi del sesto programma d'azione per l'ambiente⁴⁵, che mira a promuovere l'educazione ambientale e ad esplorare modalità per intensificare la sensibilizzazione alle questioni ambientali all'interno dei programmi scolastici e nell'elaborazione di programmi educativi destinati a promuovere modi di vita più ecologici.

4.2. Proposte emerse dalla consultazione

A livello nazionale, regionale e locale

- Condizioni materiali di benessere:
 - intensificazione degli sforzi per migliorare la situazione in materia di alloggi;
 - un'infrastruttura socio-culturale adeguata per tutti i giovani, compresi quelli che provengono da ambienti a basso reddito e dalle zone rurali.
- In materia di salute e di lotta contro la droga:
 - accesso non discriminatorio ai servizi sanitari;
 - miglioramento generale delle strutture di assistenza sanitaria;
 - promozione dell'educazione sanitaria (compresi temi legati al consumo);
 - maggiore sostegno per i programmi di informazione e di prevenzione;
 - migliore comunicazione e sensibilizzazione per i mass media;
 - consulenza e informazioni attraverso gruppi di pari;
 - informazione familiare;
 - migliori cure per la tossicodipendenza, preferibilmente in centri specializzati;

⁴⁵ COM(2001) 31 def. del 24.01.2001.

- maggiore sostegno per la ricerca medica e per la raccolta di dati statistici.
- Altre questioni (salute mentale, sessualità, famiglia, parità tra uomini e donne, sicurezza personale):
 - miglioramento della copertura medica per i disturbi psicologici e le malattie psicosomatiche;
 - consulenza migliore e più precoce e creazione di strutture specializzate nella cura di malattie mentali;
 - istituzione di programmi di reintegrazione più adatti ai giovani colpiti da malattie mentali;
 - migliore accesso alle informazioni e alla consulenza in materia di sessualità;
 - maggiore sostegno ai programmi di contraccezione e di pianificazione familiare;
 - miglioramento e ampliamento delle strutture di terapia per le vittime di sfruttamento e di violenza sessuale;
 - miglior sostegno materiale e organizzativo alle famiglie, soprattutto per le strutture di assistenza all'infanzia a costi contenuti;
 - accesso equo e gratuito a tutte le donne ai servizi sanitari di ginecologia e di pianificazione familiare;
 - criteri più severi e attuazione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro;
 - strutture di formazione speciali per i neopatentati;
 - servizi di trasporto adeguati anche nelle ore non di punta;
 - intensificare la sensibilizzazione sulle questioni ambientali e sostenere l'educazione ambientale nell'istruzione e nella formazione formale e non formale.

A livello europeo

L'Unione europea è invitata a concentrarsi maggiormente su due poli principali d'azione: introdurre alcune norme e adattare maggiormente le politiche e i programmi alle esigenze dei giovani.

- Partendo dal presupposto che l'Unione europea è in grado di stabilire determinate norme, sono state suggerite quattro categorie disciplinari:
 - norme per una copertura adeguata di protezione sociale per tutti i giovani senza discriminazioni, che si basi sul principio di un trattamento più equo tra generazioni;

- norme in materia di assistenza sanitaria per tutti i giovani senza discriminazioni, prestando particolare attenzione alla prevenzione; tali norme devono essere sufficientemente flessibili, in modo da prendere pienamente in considerazione le esigenze specifiche di determinate categorie di giovani;
 - norme relative ad un politica europea sull'abuso di talune sostanze, che tenga conto della realtà odierna, che copra l'intera gamma di sostanze lecite e illegali e che consideri la tossicodipendenza come una malattia e non come un reato;
 - norme europee sulle strutture di assistenza all'infanzia e sul congedo parentale come mezzi per promuovere una politica di parità uomo-donna e per sostenere la famiglia.
- L'Unione europea è invitata a meglio tenere in considerazione gli interessi dei giovani nella definizione e nell'attuazione delle politiche e dei programmi d'azione europei:
 - Sono necessarie più iniziative europee in materia di informazioni destinate alla gioventù, in particolare nei settori che contribuiscono a fare dei giovani dei cittadini autonomi.
 - La politica europea deve mirare a salvaguardare la pluralità delle culture e dei modi di vita in Europa.
 - I programmi LEONARDO, SOCRATES e GIOVENTÙ devono essere più accessibili ai giovani disabili e ai giovani svantaggiati; i prodotti culturali destinati alle persone colpite da handicap alla vista o all'udito devono ricevere un sostegno più significativo.
 - Sono necessari dati specifici sulle malattie legati alla tematica uomo-donna nell'UE.

5. UN'EUROPA FONDATA SUI VALORI

5.1. Analisi dei risultati

Per i giovani nella fascia d'età tra i 15 e i 25 anni, l'Europa ha più volti: torre di Babele, burocrazia e “grande macchina a gettoni”, ma anche uno spazio di scambio e di incontro e baluardo dei valori democratici.

• *L'Europa nel mondo*

Considerati individualmente o collettivamente, i giovani respingono l'idea di un'Europa che si limita a una grande area economica di libero scambio in competizione con l'America settentrionale o con il sud-est asiatico. Il fine dell'avventura comunitaria non deve essere quello di creare una “fortezza Europa”, accampata su posizioni e retaggi del passato: la dominazione europea in altri continenti in determinate epoche storiche non deve essere un pretesto per continuare in tale direzione. Al contrario, l'Europa deve dimostrare apertura verso il resto del mondo e porsi come crocevia culturale, spazio di tolleranza e di scambio.

È chiaro inoltre che per i giovani l'Europa va ben al di là dell'Unione europea. Essi sostengono l'allargamento, benché siano del tutto consapevoli del fatto che l'adesione dei paesi candidati, la transizione dei regimi ex comunisti verso sistemi democratici e dell'economia pianificata verso un'economia di mercato rendono talvolta precaria la situazione dei giovani di tali paesi.

- ***Un'Europa che difende i valori***

I giovani e le associazioni giovanili ribadiscono il proprio sostegno per l'ideale europeo fondato sui valori della pace, della prosperità e della democrazia. È chiaro per tutti che l'affermazione forte di uno spazio di libertà e di diritti oggi è molto più necessario di un'Europa economica. Neppure l'idea di unità nella diversità li lascia più indifferenti.

La questione della lotta contro le discriminazioni è emersa chiaramente in tutti i dibattiti. I valori di solidarietà, di uguaglianza, di multiculturalismo sono stati unanimemente riaffermati. Sono al cuore dell'integrazione europea, ma anche della cooperazione con il resto del mondo. I partecipanti alle consultazioni hanno infatti auspicato l'attuazione di una politica europea comune per proteggere i diritti fondamentali universali.

I giovani chiedono che sia applicata con rigore la clausola di non discriminazione contenuta nel Trattato di Amsterdam (art. 13), che consente alle istituzioni europee di intraprendere misure per combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale. Questo articolo ha trovato una prima applicazione nel piano d'azione contro le discriminazioni che mira primariamente a cambiare le prassi e gli atteggiamenti, mobilitando gli attori interessati. Tali sforzi devono essere perseguiti.

I giovani inoltre temono che determinati effetti della mondializzazione possano favorire o rafforzare le disuguaglianze tra popoli e regioni del mondo. Hanno espresso grande preoccupazione per la tratta di esseri umani, conseguenza su scala mondiale dei fenomeni di povertà.

Creazione di un fondo in Portogallo per la solidarietà "carte giovani per Timor", ovvero come conferire ad uno strumento che originariamente è destinato al consumo una vera funzione di solidarietà. Sono previsti due tipi di carta giovani: quella "classica" in vendita per € 6 e la "MegaCartão Jovem" al prezzo di € 12. Dal 1° giugno 1999 per ogni carta "classica" acquistata € 0.50 vengono attribuiti a progetti attuati a Timor est, per ogni "Mega carta" invece il contributo è di € 1..

<http://www.timorlorosac.fdti.pt/campanhas/cartaojovem.htm>

- ***La lotta contro il razzismo e la xenofobia***

Consta di due aspetti: la prevenzione e l'atteggiamento fermo ("tolleranza zero") di fronte a comportamenti estremisti.

In genere, i giovani sono aperti verso gli altri, sono sensibili al problema del razzismo e sono pronti a impegnarsi in questa lotta. Si sentono però particolarmente vulnerabili di fronte ai tentativi di manipolazione.

L'azione politica pertanto deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- L’istruzione, l’occupazione e l’integrazione sociale sono presupposti per prevenire il razzismo e la xenofobia.
- La partecipazione giovanile, soprattutto da parte delle minoranze, ai progetti di base (“grassroots”), l’istruzione e la formazione non formali sono in questo senso strumenti privilegiati.
- L’informazione dei giovani da parte dei giovani, soprattutto in questo ambito, è il modo migliore per sensibilizzare la gioventù.
- Il sostegno di rete a tutti i livelli e lo sviluppo di nuovi canali di comunicazione tra le reti costituisce uno strumento idoneo per le azioni future.

Tutti diversi / tutti uguali

Campagna di lotta contro il razzismo e l’intolleranza, organizzata dal Consiglio d’Europa nel 1996. Ha fornito eccellenti risorse e motivazioni per il lavoro di educazione tra pari nell’ambito della lotta contro l’esclusione. Nonostante non prevedesse una durata particolarmente estesa, la campagna ha prodotto materiale pedagogico prezioso che tuttora viene utilizzato dalle organizzazioni giovanili in tutta Europa.

<http://www.ecri.coe.int/>

La European Peer Training Organisation (EPTO)

È una rete europea di giovani formatori per la lotta contro il razzismo e la xenofobia. L’obiettivo è di dare ai giovani e soprattutto ai leader dei movimenti giovanili degli strumenti di formazione che consentano loro di organizzare laboratori sul rispetto della diversità culturale. La rete è presente in 10 paesi europei.

<http://www.ceji.org/new/epto/frameset2.html>

• ***Un’Europa a cui i giovani vogliono prendere parte***

I giovani e i loro rappresentanti rivendicano un’Europa che ascolti le loro preoccupazioni senza esclusioni o stigmatizzazioni. Intravedono l’Europa come un vasto spazio allargato senza frontiere, volta a facilitare gli studi, i viaggi, il lavoro e la vita quotidiana. Infine, vogliono trovare un luogo ideale per la promulgazione di leggi a favore dell’ambiente, in difesa del patrimonio, di lotta contro tutte le forme di estremismo, di rafforzamento dei diritti sociali, di parità di opportunità, ecc.

L’Europa rimane uno spazio in fieri, costituito talvolta con grandi progressi politici, ma fatto anche da una molteplicità di piccoli passi rappresentati dagli interventi concreti. Alcuni giovani hanno deprecato le lacune, affermano di non comprenderne le ragioni e ne evidenziano la natura complessa; altri hanno espresso speranza. Tutti però hanno chiesto una partecipazione alla costruzione europea, prendendo la parola pubblicamente su temi che li interessano e/o che li coinvolgono, non solo in quanto giovani, ma anche in veste di cittadini. Tuttavia, il semplice ascolto non è ritenuto sufficiente.

Le associazioni che per natura sono portate ad entrare più spesso in contatto con le istituzioni comunitarie (richieste di sovvenzioni, inserimento di progetti nei programmi, ecc.) deplorano la complessità delle strutture esistenti. Nel contesto più generale del sostegno tecnico nel settore esteso della politica europea per la gioventù, il Forum europeo della gioventù propone l’istituzione di un’agenzia.

InfoMobil – Informazioni pratiche sui paesi europei

InfoMobil è un servizio Web della rete d’informazione giovanile ERYICA. I settori interessati sono: gli studi, l’impiego, la formazione, l’alloggio, le attività culturali e sportive, le attività ricreative, la

salute, i servizi di informazione per i giovani, i servizi sociali, i mezzi di trasporto, ecc., in più di 20 paesi.
<http://www.eryica.org/infomobil/>

Il divario tra le giovani generazioni e l'Europa conduce i ricercatori a lanciare un monito contro alcune idee diffuse secondo cui i giovani d'oggi sarebbero i "primi veri europei". Sono invece molti i giovani che rimangono ancora profondamente radicati nei contesti locali e nelle prospettive nazionali. Deve essere ancora compiuto un lungo e paziente lavoro teso a rafforzare la coscienza e la cittadinanza europee.

Mettere in pratica l'Europa con l'"Euregione Mosa-Reno" e la rete EFI – Associazione euroregionale per le attività ricreative e l'informazione giovanile.

L'euroregione è una regione poliglotta e multiculturale, composta da tre paesi – Belgio, Germania, Paesi Bassi – e si articola tra le città di Liegi, Maastricht e Aix-la-Chapelle. Il suo motto è: "la partecipazione di tutti come condizione per la costruzione dell'Europa". In questa prospettiva, i giovani devono poter beneficiare dell'opportunità di scoprire l'ambiente circostante con altri al di là delle frontiere e nel tempo libero. L'EFI infatti non organizza solo seminari e altre attività di riflessione per i bambini, per i giovani e per tutti coloro che operano nel settore socio-educativo, ma anche laboratori e altre attività creative, atte a favorire la partecipazione giovanile.

http://www.efi-aachen.de/f/frames_f.htm

Infine, coscienti che le decisioni sono prese sempre più a livello europeo, i giovani vogliono mobilitarsi per l'Europa. Auspicano una nuova iniziativa europea a favore della gioventù, un migliore coordinamento delle politiche nazionali per la gioventù, e la considerazione della dimensione giovanile nelle varie politiche che li coinvolgono, senza essere visti sistematicamente come un problema, bensì come un elemento di sostegno ai problemi che tali politiche intendono risolvere.

• ***La mobilità: la carta vincente della costruzione europea***

Sono emerse due constatazioni:

- La prima è positiva e incoraggiante. La mobilità infatti è sempre più diffusa e il valore aggiunto che ne deriva è ormai ampiamente riconosciuto. Sia che riguardi lo scambio tra più paesi o tra il mondo rurale e quello urbano, sia che si rivolga ai milioni di studenti europei o ai giovani in formazione, sia che riguardi i giovani portatori di handicap o provenienti da minoranze o da ambienti svantaggiati, la mobilità porta apertura verso il mondo e l'arricchimento esperienziale.
- La seconda constatazione attenua questa visione positiva. Esistono ostacoli dovuti alla mancanza di informazioni a tutti i livelli, a barriere mentali (stereotipi), a procedure burocratiche (visti), alla mancanza di equivalenti dei diplomi e del riconoscimento delle esperienze acquisite, ma anche a una conoscenza insufficiente delle lingue straniere. La mobilità rimane pertanto un'esperienza riservata a una minoranza di giovani.

Bisogna quindi passare dall'eccezione alla regola generale: la mobilità deve fare parte integrante dell'apprendimento fin dalla più giovane età. I programmi devono infatti essere accessibili a tutti i giovani a prescindere dalla loro origine socio-economica e geografica.

A tal fine, sono necessari nuovi finanziamenti, una maggiore implicazione dei partner e l'istituzione di criteri di qualità. Se i programmi comunitari hanno

consentito di acquisire esperienza e si pongono come esempi da seguire, a causa della dotazione limitata di risorse, non possono però continuare ad accollarsi unilateralmente la funzione di favorire la mobilità. È pertanto indispensabile un migliore coordinamento dei vari livelli decisionali.

- ***Il volontariato: una risposta alle aspettative dei giovani***

I giovani intravedono nel volontariato, definito come ogni tipo di lavoro gratuito, un mezzo per acquisire competenze ed esperienza, elementi che possono essere valorizzati nella vita professionale. Tuttavia, il volontariato per sua stessa natura non può sostituirsi ad un impiego remunerato.

Esso risponde altresì all'evoluzione della società che, offrendo in questo modo uno spazio di socializzazione ai giovani, trae beneficio dalle attività non commerciali che in questi ultimi anni sono diventate sempre più necessarie. D'altro canto, l'obiettivo del 30% dei giovani che partecipa alle attività di volontariato è stato citato più volte. In alcuni paesi da quando il servizio militare non è più obbligatorio sono emerse queste nuove forme di impegno.

Inoltre, il volontariato è allo stesso tempo un modo di partecipazione sociale e un'esperienza educativa. È fattore di integrazione sociale e consente di contrastare i pregiudizi in maniera molto concreta. Ha un potenziale universale e deve rimanere aperto a tutti. Si configura quindi come una delle risposte esemplari agli auspici espressi in sede di consultazioni sul Libro bianco.

Le attività di volontariato sono condotte a livello locale, nazionale ed europeo. In quest'ultimo caso il volontariato contribuisce senza ombra di dubbio alla costruzione di un'identità europea e deve essere uno strumento efficace per avvicinare i popoli in vista dell'adesione di nuovi Stati membri.

I lavori svolti in questo senso nell'ambito del Consiglio d'Europa⁴⁶, su scala nazionale con l'introduzione del servizio civile, nel Consiglio dei ministri dell'Unione con i dibattiti in corso in materia, all'interno del programma GIOVENTÙ dell'Unione Europea, o presso le Nazioni Unite⁴⁷ vanno tutti nel senso dello sviluppo del volontariato.

Servizio volontario sociale o ambientale

In Germania una legge in materia di servizio volontario sociale (Freiwilliges Soziale Jahr-FSJ) consente ai giovani (16-27 anni) di svolgere attività a tempo pieno nell'ambito di un progetto sociale, sanitario o educativo per un periodo da 6 a 12 mesi. Nel 1993 la legge è stata emendata per integrare il servizio volontario ambientale. (Freiwilliges Ökologisches Jahr -FOJ). Garantisce ai giovani volontari il mantenimento del versamento delle prestazioni durante il periodo di servizio (come gli assegni familiari e i punti di bonus per l'ottenimento di posti all'interno di università) e il pagamento dei versamenti di previdenza sociale da parte dell'organizzazione d'accoglienza. La legge enfatizza in particolare il valore educativo del servizio, in quanto stabilisce norme di sostegno minime per i volontari.

<http://www.ijgd.de>

⁴⁶

Cfr. "La risoluzione europea relativa al volontariato giovanile attivo nella politica per i giovani".

⁴⁷

Cfr. 2001 – Anno del volontariato.

5.2. **Proposte emerse dalla consultazione**

Relazioni con il resto del mondo

A livello europeo

Gli elementi indicati di seguito sono emersi dalla consultazione, in particolare con i giovani:

- Affinché tutti i popoli possano beneficiare delle stesse opportunità di benessere e di sviluppo, è necessario:
 - Alleggerire il debito del terzo mondo (con la condizione che siano rispettati i diritti dell'uomo e i valori democratici).
 - Dare seguito alla richiesta dell'ONU di dedicare lo 0,6% del prodotto interno lordo agli aiuti pubblici a favore dello sviluppo dei paesi poveri.
 - Adottare le misure che possano aiutare efficacemente i popoli del sud del mondo.
- Sostenere le politiche a favore dei giovani nei paesi in via di sviluppo e inserire una dimensione "gioventù" nei programmi di cooperazione.
- Creare un istituto di prevenzione dei conflitti in Europa o in prossimità dell'Europa.
- Introdurre programmi di prevenzione dei conflitti in Europa e nel resto del mondo, tenendo conto del contributo alla pace apportato dai contatti e dagli scambi tra i giovani. La politica per i giovani e soprattutto i programmi di scambio hanno infatti ricadute concrete sulla scena internazionale.

I flussi migratori

A livello europeo

- Mettere in atto programmi di aiuto per i paesi di emigrazione. In concreto, concedere loro aiuti economici preventivi e offrire opportunità di impiego nei paesi stessi.
- Attribuire un'importanza particolare ai rifugiati e ai richiedenti asilo che giungono in territorio europeo e promuovere iniziative adatte alla situazione in cui si trovano.
- Rendere i programmi comunitari accessibili ai giovani che provengono da paesi terzi (ad esempio, lo scambio di informazioni, eliminare gli ostacoli linguistici e amministrativi).

Difesa dei valori fondamentali e rispetto dei diritti umani

A livello nazionale, regionale e locale

- Far progredire le legislazioni nazionali a favore degli omosessuali, includendo il diritto al matrimonio e all'adozione alla stessa stregua dei diritti di cui godono le coppie eterosessuali.
- Aprire la scuola alle questioni della società e all'evoluzione dei comportamenti. Preparare corsi di educazione sessuale che comprendano tutti gli orientamenti.
- Promuovere un'“educazione al mondo”, un insegnamento completo e obbligatorio sui diritti dell'uomo.
- Prevedere formazioni specifiche per gli insegnanti, per i funzionari e per il personale di polizia.

A livello europeo

- Incorporare nei Trattati i diritti fondamentali dei cittadini europei, integrando la Carta firmata a Nizza nel dicembre 2000 che riprende e completa la convenzione dei diritti dell'uomo, che l'Unione d'altro canto, e conformemente agli auspici dei giovani, dovrebbe firmare. I diritti fondamentali inoltre devono essere garantiti anche agli immigrati e ai rifugiati.
- Creare la carica di mediatore europeo per il rispetto delle leggi contro ogni forma di discriminazione.

La lotta contro il razzismo e la xenofobia

A livello nazionale, regionale e locale

- Fare di questo tema una priorità nelle azioni nazionali a favore dei giovani.
- Favorire e sostenere il lavoro di prossimità attraverso progetti locali sulla solidarietà e sulla responsabilità. In questa logica, il lavoro delle organizzazioni giovanili deve essere riconosciuto e valorizzato.
- A seguito della Dichiarazione fatta in occasione del Consiglio “gioventù” del maggio 2001, sviluppare un comprensione comune delle leggi sulla pubblicazione e sulla diffusione di informazioni razziste e xenofobe, soprattutto tramite Internet.
- Promuovere azioni in cooperazione con le imprese, volte a evidenziare i vantaggi della gestione della diversità.
- L'istruzione e la formazione devono basarsi sul rifiuto per il razzismo e la xenofobia: insegnamento delle lingue straniere alle minoranze e agli immigrati, ma anche corsi nella lingua madre; formazione degli insegnanti alla diversità; partecipazione al sistema educativo, in particolare per gli immigrati e le minoranze.

A livello europeo

- Fare di questo tema un punto ricorrente nell'ordine del giorno delle riunioni ministeriali.

- Inserire le iniziative dei giovani nel piano d'azione di lotta contro la discriminazione adottato dall'Unione nel 2001.
- Fare della lotta contro il razzismo e la xenofobia una priorità in tutti i programmi e in tutte le azioni comunitarie che coinvolgono i giovani, compreso il Fondo sociale.
- Istituire, attraverso il programma GIOVENTÙ, una piattaforma Internet di lotta contro il razzismo e la xenofobia.
- Rafforzare la cooperazione con il Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia (Vienna) e sostenere l'azione della società civile in tale ambito.
- Attribuire all'interno dei programmi comunitari un'attenzione particolare ai giovani provenienti da gruppi etnici minoritari e immigrati della seconda o terza generazione.
- Meglio coordinare alcuni elementi della politica d'immigrazione dell'Unione europea e la volontà di contrastare la xenofobia.
- Intensificare gli sforzi per sviluppare la cittadinanza europea e l'identità europea.
- Armonizzare i diritti dei rifugiati e degli immigrati e migliorare il loro status in tutta Europa.

A tutti i livelli

- Invitare i responsabili politici a tutti i livelli a valorizzare maggiormente i progetti locali per stabilire una vicinanza con i giovani.
- Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche devono riflettere la diversità della società e le minoranze devono essere rappresentate in maniera adeguata.
- Agevolare l'accesso all'informazione e alla comunicazione e sostenere le iniziative e i progetti, soprattutto ai livelli di base ma anche all'interno delle imprese, nel mondo del lavoro e in quello della cultura e dell'arte.
- Sostenere la costituzione di reti a tutti i livelli e organizzare le consultazioni tra gli attori.

L'Europa istituzionale e la politica per la gioventù

A livello europeo

- Rafforzare le politiche e le azioni esistenti a livello comunitario, ma anche incoraggiare la promozione della politica per la gioventù negli Stati membri.
- Rafforzare i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni europee e rendere ampiamente visibili le esperienze positive affinché i giovani ne possano trarre il massimo beneficio.
- Sviluppare una visione d'insieme delle varie politiche che investono i giovani.

- Consultare i giovani in sede di elaborazione di iniziative che li riguardano direttamente o indirettamente, tra l'altro utilizzando portali Internet sviluppati a tal fine a livello europeo.
- Oltre all'azione della Commissione, il Consiglio dei ministri per la gioventù deve potenziare il proprio operato e il gruppo gioventù del Consiglio deve continuare a svolgere la propria funzione di preparazione delle decisioni. Insieme le istituzioni devono creare una dinamica positiva a favore delle giovani generazioni.
- Sviluppare strumenti di accompagnamento e di seguito attraverso una collaborazione più stretta tra l'UE e il Consiglio d'Europa e avviare con tale istituzione un dialogo permanente per sviluppare azioni comuni.

La mobilità

A livello nazionale, regionale e locale

- Attuare il piano d'azione⁴⁸ e la raccomandazione sulla mobilità⁴⁹ e quindi vegliare affinché la mobilità dei giovani non sia mai ostacolata né svantaggiata e affinché le persone in mobilità beneficino degli stessi vantaggi dei cittadini nazionali, tra cui le riduzioni nei trasporti pubblici, gli aiuti per l'alloggio, e l'accesso all'assistenza sanitaria.
- Estendere i programmi di scambi bilaterali che formano l'essenza della politica di cooperazione in materia. Questi scambi bilaterali sono complementari agli scambi multilaterali condotti nell'ambito del programma GIOVENTÙ.
- Poiché la mobilità locale è spesso il primo passo verso la dimensione internazionale, inserire nel lavoro di rete i vari interlocutori a livello locale seguendo due direttrici di azione:
 - Intensificare la mobilità tra il mondo rurale e il mondo urbano;
 - Attuare "partenariati per la mobilità" che coinvolgano le collettività territoriali, le parti sociali ma anche le imprese e le ONG più diverse.
- Sostenere la formazione (soprattutto linguistica) delle persone che nelle università, nelle associazioni, nelle amministrazioni, ecc. sono incaricati di gestire gli scambi. Dal sostegno che essi riceveranno, dalla condivisione della loro esperienza dipende anche lo sviluppo della mobilità nei prossimi anni. Allo stesso modo, la mobilità degli insegnanti deve essere incrementata. Entro il 2006 tutti i professori di lingue straniere dovranno avere la possibilità di partecipare a un programma di mobilità.

⁴⁸ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, relative al piano d'azione per la mobilità - 2000/C371/03-, nella GU C 371/4 del 23.12.2000.

⁴⁹ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori - COM (1999) 708 - C5 - 0052 / 2000 - 2000 / 0021 (COD), GU C 178 del 22.6.2001.

- Potenziare ulteriormente la qualità dei progetti di mobilità e predisporre tutto quanto necessario affinché il giovane sia autonomo nel corso del periodo di mobilità (qualità delle informazioni, dell'inquadramento, della preparazione linguistica e culturale, sostegno finanziario).
- Integrare una dimensione europea, un apprendimento interculturale nell'istruzione e nella formazione di tutti i giovani all'interno degli istituti scolastici, ma anche nelle sfere di istruzione e formazione informali. In questo modo, sarebbe agevolata la mobilità fisica.
- Infine, tenere conto della popolazione giovanile in sede di elaborazione delle politiche di trasporto.

A livello europeo

- Dare attuazione ai meccanismi di seguito previsti nell'ambito del piano d'azione e della raccomandazione sulla mobilità.
- Allargare il cerchio dei beneficiari dei programmi. In concreto:
 - Attribuire priorità ai giovani per cui la mobilità è più difficile per ragioni di carattere sociale.
 - Stimolare la mobilità dei giovani in formazione professionale e dei giovani lavoratori.
 - Sensibilizzare il prima possibile i giovani alle questioni della mobilità.
 - Concedere a tal fine un sostegno finanziario più consistente.
- Dare avvio a un vero dibattito sulla mobilità dei giovani portatori di handicap.
- Mettere parallelamente in pratica misure molto concrete prima della partenza e al ritorno dei giovani:
 - Semplificare le procedure amministrative, in particolare per l'ottenimento dei visti per i giovani provenienti da paesi terzi. A livello europeo, la mancanza di un "passaporto di mobilità" ostacola molti trasferimenti.
 - Estendere in maniera generalizzata l'utilizzo della "Carta giovani", garantendo la copertura geografica a tutta l'Europa, moltiplicando le possibilità di sconti per i giovani, aumentando i servizi accessibili grazie all'uso della carta e migliorando l'informazione su questo tema.
 - Potenziare la preparazione linguistica.
 - Definire un'informazione più mirata sulle possibilità di mobilità, in linea con le esigenze e il linguaggio dei giovani, informazioni facili da reperire, creando sinergie con le iniziative già in corso in questo campo.
 - Riconoscere ufficialmente l'esperienza (formale e informale) così acquisita.

Il volontariato

A livello nazionale, regionale e locale

- Sviluppare in modo significativo il volontariato dei giovani a tutti i livelli di intervento (locale, regionale, nazionale ed europeo) nell'arco dei prossimi dieci anni.
- Sviluppare in tutti gli Stati membri un servizio volontario in varie forme, attuare strutture adeguate, aumentare il numero dei siti di accoglienza e assicurarne il finanziamento. Le amministrazioni comunali, le regioni, le associazioni, le organizzazioni giovanili dovrebbero svolgere un ruolo essenziale in tale contesto. I giovani stessi dovrebbero poter condividere la loro esperienza e partecipare alla definizione e all'attuazione dei servizi volontari.
- Istituire uno status nazionale del giovane volontario da integrare eventualmente in uno status più ampio. In questo modo, saranno stabiliti i diritti e le responsabilità del volontario, sarebbe agevolato lo sviluppo del volontariato e sarebbe garantita la protezione sociale del giovane.
- Mettere immediatamente in atto la raccomandazione e il piano d'azione sulla mobilità (cfr. prossimi paragrafi).
- Sensibilizzare i datori di lavoro sulle qualifiche acquisite nel corso di azioni di volontariato (iniziativa, fiducia in se stessi, lavoro di squadra).
- Coinvolgere i giovani stessi nella promozione e nello sviluppo del volontariato.

A livello europeo

- Procedere al seguito qualitativo e quantitativo dei servizi di volontariato a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Dovranno essere definiti degli indicatori per il confronto, per lo scambio di esperienze e per l'individuazione di tendenze future.
- A livello mondiale sono attive molte organizzazioni di volontariato, pubbliche e private. Queste attività in genere non sono molto aperte ai giovani. La Commissione europea potrebbe essere incaricata di negoziare con queste organizzazioni per conseguire una maggiore apertura verso i giovani.
- Aprire ulteriormente il servizio di volontariato europeo ai giovani in difficoltà e ai giovani portatori di handicap.
- Riconoscere e valorizzare il volontariato come esperienza educativa non formale.

6. CONTRIBUTI AL LIBRO BIANCO

(a) Dal sito della Commissione europea all'indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/index.html> possono essere scaricati i seguenti documenti:

- *Libro bianco sulla politica giovanile, Consultazione nazionale con i giovani, maggio - luglio 2000:*
 - relazione sintetica, seconda versione [DE, FR];
 - sintesi, 27.9.2000;
 - relazioni nazionali e siti Web delle conferenze nazionali.
- *Incontro europeo dei giovani a Parigi, 5-7 ottobre 2000. Raccomandazioni dei 450 giovani delegati [EN, DE].*
- *Relazione sull'audizione in materia di politica giovanile, svoltasi presso il Comitato economico e sociale a Bruxelles il 20 febbraio.*
- *Incontro sulle condizioni dei giovani in Europa, relazione della conferenza del 16-17 marzo 2001, Folkets Hus a Umeå, Svezia.*
- *Libro bianco della Commissione europea sul progresso di consultazione dei giovani: relazione dei ricercatori presentata a Umeå il 16-17 marzo 2001.*
- *Documento sulla posizione delle autorità federali tedesche.*
- *Eurobarometro 55.1 sui giovani in Europa nel 2001.*

(b) Dal sito del Parlamento europeo all'indirizzo: http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes_en.pdf può essere scaricato il seguente documento:

- *Parlamento europeo, Direzione generale della ricerca, sintesi dell'audizione pubblica sui giovani, 24 aprile 2001, Bruxelles, IV/WIP/2001/04/0094.*

(c) Dal sito del Comitato economico e sociale all'indirizzo: http://www.ces.eu.int/pages/avis/11_00/en/CES1418-2000_AC_it.doc, può essere scaricato il seguente documento:

- *Opinione del Comitato economico e sociale sul Libro bianco: politica giovanile (iniziativa propria) approvato il 29 novembre 2000, CES 1418/2000 [ES, DA, DE, EL, FR, IT, NL, PT, FI, SV].*

(d) Dal sito del Forum europeo della gioventù <http://www.youthforum.org/start/whitepaper/whitepaper.htm> possono essere scaricati i seguenti documenti:

- *Contributi delle organizzazioni della società civile alle consultazioni della Commissione europea per il Libro bianco sulla politica giovanile, 3° edizione, Audizione al Comitato economico e sociale a Bruxelles del 20 febbraio 2001.*
- *Strategia e obiettivi chiave per la politica giovanile nell'Unione europea, secondo contributo del Forum europeo della gioventù per il Libro bianco della Commissione europea sulla politica giovanile, approvato dal Consiglio dei membri, Bruxelles 6-7 aprile 2001 [FR].*

ALLEGATO 2

SINTESI DELLE AZIONI EUROPEE NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ

1. IL PROGRAMMA GIOVENTÙ

Nel 1988 L'Unione europea ha varato il programma Gioventù per l'Europa, teso a favorire gli scambi tra i giovani di paesi diversi⁵⁰. Nel periodo tra il 1989 e il 1991 sono stati circa 80.000 i giovani tra i 15 e i 25 anni che vi avevano preso parte. Nel luglio 1991, ai sensi dell'articolo 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è stato approvato GIOVENTÙ per l'Europa (seconda fase)⁵¹, mentre nel marzo 1995 è stata varata la terza fase del programma, che è poi terminato nel 1999⁵².

Nel 1996 la Commissione europea è andata ben oltre scambi, proponendo un programma d'azione comunitario sul servizio volontario europeo per i giovani⁵³. Il programma ha preso definitivamente corpo nel 1998, consentendo ai giovani di partecipare come volontari ad attività sociali, culturali e ambientali a beneficio della comunità locale⁵⁴.

In linea generale il programma GIOVENTÙ PER L'EUROPA e il programma sul Servizio volontario europeo hanno stimolato lo sviluppo di progetti europei, nazionali e locali con i giovani come protagonisti, in particolare i giovani in situazioni difficili.

Nell'aprile 2000 il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno approvato il programma GIOVENTÙ per il periodo 2000-2006⁵⁵. Tale programma va al di là di GIOVENTÙ PER L'EUROPA e del Servizio volontario europeo, in quanto si orienta maggiormente sull'acquisizione di conoscenze da parte dei giovani e stimola la cooperazione tra gli Stati membri per l'elaborazione delle politiche nazionali sulla gioventù⁵⁶. Inoltre, l'istruzione e la formazione al di fuori della scuola ("istruzione non formale") svolgono un ruolo più importante all'interno del programma e i progetti che vi fanno parte devono collegarsi ai seguenti elementi:

- (1) Scambi GIOVENTÙ PER L'EUROPA;
- (2) Servizio volontario europeo;
- (3) Iniziative di gruppo e capitale futuro;
- (4) Azioni congiunte con i programmi nel settore dell'istruzione (SOCRATES) e della formazione professionale (LEONARDO DA VINCI);
- (5) Misure di sostegno.

⁵⁰ GU L 158 del 25.6.1988.

⁵¹ GU L 217 del 6.8.1991.

⁵² GU L 87 del 20.4.1995.

⁵³ COM(1996)610 del 23.12.1996.

⁵⁴ GU L 214 del 31.7.1998.

⁵⁵ GU L 117 del 18.5.2000, pp. 1-10.

⁵⁶ Per maggiori informazioni, cfr. <http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html>.

Il programma è aperto anche alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein nonché ai paesi candidati (ovvero l'Europa orientale, Cipro, Malta, Turchia). A determinate condizioni le attività possono essere condotte anche con paesi terzi (paesi dell'area mediterranea, dell'Europa sud-orientale, della Comunità degli Stati indipendenti e dell'America latina).

2. INIZIATIVE POLITICHE CHE PRODUCONO UN IMPATTO SUI GIOVANI

Le questioni relative ai giovani in quanto tali rientrano ampiamente nelle competenze delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri. Tuttavia, da un esame più attento dei Trattati⁵⁷ emerge la portata della dimensione europea nelle tematiche giovanili in molti settori d'intervento comunitario.

Ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE) “ L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto”. L'articolo fa riferimento alla Convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950.

L'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) verte sulla lotta contro le varie forme di discriminazione nell'Unione europea. Ai sensi di tale articolo, l'Unione europea “[...] può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

Secondo quanto stabilito all'articolo 17 del TCE, l'Unione europea disciplina la cittadinanza europea. L'articolo prevede che “È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. [...] I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato”.

Ai sensi dell'articolo 125 del TCE – che deve essere interpretato alla luce dell'articolo 2 del medesimo Trattato – gli Stati membri e la Comunità europea “si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici”. A tal fine l'Unione europea nel 1997 ha varato in Lussemburgo la Strategia europea per l'impiego.

All'articolo 136 del TCE la Comunità europea riconosce i diritti sociali dei lavoratori. In tale contesto, “La Comunità e gli Stati membri, [...], hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, [...], una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione”.

All'articolo 137 del TCE sono indicate le attività nazionali suscettibili di ricevere sostegno dalla Comunità europea, tra cui il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, le condizioni di lavoro,

⁵⁷ Per maggiori informazioni sui Trattati, cfr. http://europa.eu.int/abc/treaties_it.htm.

l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, ecc.

L'articolo 146 del TCE fa riferimento al Fondo sociale europeo (FES), che contribuisce al finanziamento delle misure nel settore dello sviluppo delle risorse umane per "promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione". I giovani infatti sono direttamente coinvolti nei progetti finanziati attraverso il FES.

L'articolo 149 del TCE costituisce la base giuridica della cooperazione a livello europeo nel settore dell'istruzione e della gioventù. Sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione nel creare opportunità per i giovani, affinché possano vivere, studiare e circolare liberamente in un'Europa senza confini. L'articolo 149 del TCE, inoltre, indica i vari settori in cui la Comunità europea può sviluppare la cooperazione: "[...] L'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; [...] mobilità degli studenti e degli insegnanti [...]; cooperazione tra gli istituti di insegnamento; [...] scambi di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; [...] scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative; [...] istruzione a distanza". L'articolo 149 costituisce la base giuridica dei programmi GIOVENTÙ e SOCRATES.

Ai sensi dell'articolo 150 del TCE, la Comunità europea "attuа una politica di formazione professionale" che funge da complemento alle azioni degli Stati membri. Definisce inoltre gli obiettivi da conseguire e sottolinea che "in particolare [...] i giovani" devono avere accesso alle azioni per la formazione professionale e la mobilità.

L'articolo 151 del TCE costituisce la base per la cooperazione culturale a livello europeo. Ai sensi di tale articolo, la Comunità integra le azioni degli Stati membri nel settore della "cultura e storia dei popoli europei [...] patrimonio culturale di importanza europea [...] scambi culturali [...] creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo". Sebbene i giovani non siano espressamente citati, sono direttamente interessati dalle azioni previste in tale ambito. L'articolo 151 costituisce la base giuridica del programma CULTURA 2000 che, tra gli altri, attribuisce fondi a progetti nel settore del patrimonio culturale, della creazione artistica e letteraria, della mobilità dei professionisti, della diffusione dell'arte e della cultura e nell'ambito del dialogo interculturale e della conoscenza della storia europea.

In base all'articolo 152 del TCE la Comunità europea garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività comunitarie. L'articolo indica espressamente la competenza comunitaria nello sviluppo dell'"azione volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione".

L'articolo 153 del TCE riguarda la protezione dei consumatori e stabilisce che "la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi".

Gli articoli 163-173 del TCE fanno riferimento all'obiettivo della Comunità europea di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, favorendone la competitività a livello internazionale. Partendo da tale presupposto, la Commissione nel febbraio 2001 ha proposto un programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che costituisce uno strumento fondamentale per sostenere la creazione di un'area di ricerca europea (ARE), in cui è previsto il sostegno alla formazione e alla mobilità dei giovani ricercatori a livello europeo (cfr. articolo 164, punto d), del TCE).

Ai sensi dell'articolo 177 del TCE, la Comunità europea contribuisce allo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, alla loro integrazione nell'economia mondiale e alla campagna contro la povertà in tali paesi. L'articolo rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno comunitario atto a soddisfare le necessità dei giovani nei paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito di tali articoli sono state sviluppate o sono in via di definizione iniziative politiche a favore dei giovani. I temi principali sono:

- *Giovani*

Oltre al programma GIOVENTÙ, le attività in questo settore prendono sostanzialmente la forma di risoluzioni del Consiglio dei ministri, come quelle sulla partecipazione dei giovani⁵⁸, sulla dimensione dell'istruzione non formale nelle attività sportive⁵⁹, sull'inclusione sociale dei giovani⁶⁰ e sulla promozione dell'iniziativa, delle imprese e della creatività dei giovani⁶¹.

- *Occupazione*

La Strategia europea per l'impiego è stata varata in occasione del Consiglio europeo straordinario tenutosi in Lussemburgo nel novembre 1997, ed è definita anche come "processo di Lussemburgo". Il fatto che gli Stati membri e la Commissione europea abbiano consentito a procedere in questo nuovo processo, prima della ratifica di Amsterdam e del titolo sull'occupazione che ne costituisce la base giuridica⁶², è indice della priorità assegnata sin da allora alle questioni connesse all'occupazione e al mercato del lavoro e alla serie di settori politici ivi correlati.

All'interno della Strategia europea per l'impiego la Commissione europea e gli Stati membri attribuiscono una chiara priorità ai giovani come gruppo bersaglio principale negli sforzi comuni volti a ridurre e a prevenire la disoccupazione. Negli orientamenti sull'occupazione il riferimento è costante, ad esempio, all'obiettivo degli Stati membri di offrire a ciascun giovane una "nuova possibilità" prima dello scadere dei sei mesi di disoccupazione. A seguito del Vertice di Lisbona le componenti dell'istruzione e della formazione all'interno degli orientamenti sono state rafforzate per evidenziare la necessità che gli Stati membri – insieme ad altri interlocutori, come le parti sociali – sviluppino e attuino strategie complete e coerenti

⁵⁸ GU C 42 del 17.2.1999, pp. 1-2.

⁵⁹ GU C 8 del 12.1.2000, p. 5.

⁶⁰ GU C 374 del 28.12.2000, pp. 5-7.

⁶¹ GU C 196 del 12.7.2001, pp. 2-4.

⁶² Cfr. Titolo VIII, occupazione, del Trattato che istituisce la Comunità europea; in merito a tale procedura si veda in particolare l'articolo 128 del TCE.

in materia di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Riferimenti più particolareggiati sono stati fatti ad esempio per “fornire ai giovani le competenze di base per affrontare il mercato del lavoro”, “ridurre l'analfabetismo dei giovani” e “ridurre notevolmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente la scuola”⁶³. Gli Stati membri inoltre devono ottemperare al seguente requisito: “Va prestata particolare attenzione ai giovani con difficoltà di apprendimento e problemi educativi”. Altri orientamenti sull'inclusione sociale, sulla promozione dell'imprenditorialità e sulle pari opportunità tra uomini e donne sono di grande importanza per i giovani.

- *Istruzione e formazione*

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha approvato una strategia a lungo termine per favorire un'economia competitiva fondata sulla conoscenza, per creare più posti di lavoro di migliore qualità e per assicurare la coesione sociale. La strategia ha stabilito nuovi obiettivi nei vari settori di politica strettamente correlati con la gioventù, come l'istruzione, l'occupazione, l'inclusione sociale, l'informazione e la società civile. Definisce inoltre nuove priorità per creare nuove opportunità di istruzione e di formazione identificate in base ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita. Consta di tre componenti principali: a) sviluppo dei centri di istruzione e formazione; b) promozione di nuove competenze di base; c) maggiore trasparenza nelle qualifiche. Gli obiettivi più importanti prevedono l'aumento degli investimenti in risorse umane, il dimezzamento dei giovani tra i 18 e i 24 anni con istruzione media inferiore che entro il 2010 non seguono programmi di istruzione superiore, la trasformazione delle scuole e dei centri di formazione – tutti collegati ad Internet – in centri di istruzione e formazione aperti, il sostegno ad ogni gruppo sociale e l'utilizzo di metodi più appropriati per definire le nuove competenze di base.

Nel novembre 2001 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “Making a European Area of Lifelong Learning a Reality”⁶⁴. Una delle priorità di azione verte sulla valorizzazione dell'apprendimento e sulla necessità di migliorare la percezione e l'idea della partecipazione e dei risultati, soprattutto nell'ambito dell'istruzione e della formazione al di fuori della scuola (ovvero l'istruzione non formale).

Nel marzo 2001 la Commissione ha presentato il piano d'azione *eLearning* sulla connessione delle scuole a Internet, che copre le questioni delle infrastrutture, della formazione, dei servizi e dei contenuti nonché della cooperazione e del dialogo⁶⁵.

Nel maggio 2001 il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno adottato la raccomandazione concernente la mobilità degli studenti, delle persone in formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori, che mira a eliminare gli ostacoli alla mobilità, a introdurre la mobilità transnazionale nelle politiche nazionali e a contribuire alla diffusione delle buone prassi⁶⁶.

⁶³ GU L 22/18 del 24.1.01, pp. 18-26.

⁶⁴ Comunicazione della Commissione "Fare dell'educazione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, una realtà".

⁶⁵ Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Piano d'azione *eLearning* – Pensare all'istruzione di domani, COM(2001)172, 28.3.2001.

⁶⁶ Pubblicazione prevista nella Gazzetta ufficiale.

Nel luglio 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul “rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore”⁶⁷ con due obiettivi: formare risorse umane di qualità nei paesi partner e in seno alla Comunità attraverso lo sviluppo reciproco di risorse umane e promuovere l’Unione europea come centro mondiale di eccellenza per gli studi/la formazione e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Al momento la Commissione sta preparando una proposta di direttiva in merito all’ammissione nel territorio dell’Unione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio o di formazione professionale. Tale disposizione riguarda centinaia di migliaia di studenti. La proposta mira a favorire l’accoglienza di studenti stranieri e a rafforzare anche in tale ambito la posizione dell’Europa come luogo di formazione di eccellenza a livello mondiale.

- *Società dell’informazione*

Una parte essenziale della strategia di Lisbona, il piano d’azione *eEurope* 2002⁶⁸, approvato nel corso del Vertice di Feira nel giugno 2000, prevede una serie di azioni per accelerare l’accesso dell’Europa nella società dell’informazione. L’azione “i giovani d’Europa nell’era digitale” mira a promuovere l’uso delle tecnologie digitali e di Internet nelle scuole europee e l’acquisizione di nuovi comportamenti. Il ruolo essenziale di *eEducation*, nell’attuazione degli obiettivi del piano d’azione *eEurope* 2002, ha condotto la Commissione ad adottare il piano d’azione *eLearning*.

Inoltre, altre tre azioni del piano d’azione *eEurope* faciliteranno l’integrazione dei giovani nella società dell’informazione: “un accesso più rapido per ricercatori e studenti” che mira a migliorare la ricerca e le reti universitarie dell’UE, “Lavorare nell’economia basata sulla conoscenza”, che enfatizza l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e le competenze nel settore del digitale, “Partecipazione di tutti” che promuove gli sportelli di accesso a Internet.

Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della società dell’informazione, la Commissione europea ha varato una serie di iniziative per creare una massa critica di risorse in grado di sostenere, guidare e stimolare la ricerca e l’innovazione nell’istruzione e nella formazione. Le tecnologie *eLearning* svolgeranno un ruolo fondamentale, consentendo ai cittadini europei di avere un accesso flessibile, appropriato e con un buon rapporto costi-efficacia alle risorse e ai servizi in materia di istruzione, affinché essi possano sviluppare attitudini essenziali e necessarie alla società della conoscenza. All’interno del programma di ricerca IST (Information Society Technologies), che fa parte del quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l’istruzione e la formazione sono una priorità. Una serie di progetti IST vengono attualmente finanziati dal settore istruzione e formazione che coprono lo sviluppo tecnologico e le opere che favoriscono l’accesso e l’integrazione dei giovani nella società dell’informazione.

- *Lo spirito imprenditoriale*

⁶⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore COM (2001) 385 def.

⁶⁸ “*eEurope* 2002 – Una società dell’informazione per tutti. Piano d’azione” (<http://europa.eu.int/eeurope>).

Nel maggio 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sulla “politica d’impresa nell’economia della conoscenza”⁶⁹ in cui si afferma che “la formazione allo spirito di impresa è un altro fattore determinante di una cultura d’impresa più dinamica. Un bagaglio generale sull’impresa e sullo spirito imprenditoriale deve essere parte integrante del programma didattico elementare, secondario e superiore” e che “per incrementare il numero degli imprenditori, la politica d’impresa mirerà a migliorare il tasso di creazione di start-up tra le donne, i giovani e i disoccupati [...]”.

Il forum sulla “Formazione all’imprenditoria” (Nizza, ottobre 2000)⁷⁰ – co-organizzato dalla Commissione europea e dalle autorità francesi – ha favorito lo scambio di buone prassi in questo ambito e ha consentito di svolgere un’opera di sensibilizzazione a livello europeo sugli obiettivi da conseguire.

A seguito delle conclusioni del forum e nel quadro del programma pluriennale per le imprese e lo spirito imprenditoriale (2001-2005)⁷¹ la Commissione ha varato un progetto di “procedure Best” sull’istruzione e la formazione per lo spirito imprenditoriale. Tale progetto è dedicato all’istruzione – dalla scuola elementare fino all’università – al fine di identificare e di valutare le misure e le buone prassi sviluppate a livello nazionale o locale per promuovere attitudini e competenze imprenditoriali nei sistemi d’istruzione.

Il 20 giugno 2000 il Consiglio europeo di Santa Maria da Fera ha approvato la Carta europea delle piccole imprese⁷² in cui si chiede agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere misure in una serie di settori per sostenere e incoraggiare le piccole imprese. Uno dei settori chiave indicati dalla Carta è proprio “l’istruzione e la formazione allo spirito imprenditoriale”.

- *Affari sociali*

La strategia di Lisbona ha richiamato la necessità di realizzare un modello sociale europeo rinnovato che comprenda tre temi chiave: 1) investire nelle persone, 2) costruire uno stato sociale attivo e dinamico, 3) rafforzare le azioni di lotta contro la disoccupazione, l’emarginazione sociale e la povertà. Per quanto riguarda l’integrazione sociale, il Consiglio europeo di Lisbona ha affermato che è inaccettabile il numero delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà e nell’emarginazione sociale. Devono essere compiuti degli sforzi per migliorare le competenze dei giovani per promuovere l’accesso alla conoscenza e per contrastare la disoccupazione.

Il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 ha approvato gli obiettivi della lotta contro la povertà e contro l’emarginazione sociale adottati dal Consiglio. I quattro obiettivi approvati a Nizza sono tutti di grande importanza per i giovani e sono: 1) agevolare la partecipazione all’impiego e l’accesso di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi (sono indicate: la protezione sociale, gli alloggi e i servizi di base, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la giustizia, la cultura, gli sport, le attività ricreative), 2) prevenire i rischi di esclusione, 3) aiutare i più vulnerabili, 4)

⁶⁹ COM(2000)256 def. (GU C311E, 31.10.2000, pp. 180-186).

⁷⁰ http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/index.htm.

⁷¹ GU L 333, 29.12.2000, pp. 84-91.

⁷² La Carta europea per le piccole imprese è stata adottata dal Consiglio “affari generali” il 13.06.2000

mobilitare tutti gli organismi interessati. È stato fatto specifico riferimento alla prevenzione dell'esclusione a scuola e l'eliminazione dell'emarginazione sociale tra i giovani.

Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a sviluppare le proprie priorità in relazione a questi obiettivi e a presentare entro il giugno 2001 piani d'azione nazionali sulla lotta alla povertà e all'emarginazione sociale, che coprano un periodo di due anni. Tutti gli Stati membri hanno presentato tali piani, i quali confermano che il tema della povertà e dell'emarginazione sociale tra i giovani costituisce una preoccupazione importante per la maggior parte degli Stati.

Il Consiglio europeo di Nizza ha inoltre approvato l'Agenda della politica sociale che definisce priorità specifiche di azione per i prossimi cinque anni ribadito poi l'importanza delle strategie volte a combattere tutte le forme di discriminazione in ottemperanza all'articolo 13 del Trattato.

Il Vertice di Stoccolma del marzo 2001 ha confermato questa strategia e ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo a trovare un accordo entro il 2001 sulla proposta relativa al programma sull'inclusione sociale. Il programma proposto offrirà possibilità importanti di scambio di conoscenze e di buone prassi tra gli Stati membri sui mezzi per ridurre e prevenire la povertà e l'emarginazione sociale tra i giovani.

- *Salute*

I giovani rientrano nella strategia delineata nel programma d'azione comunitario sulla sanità pubblica. Il Consiglio dei ministri della sanità del giugno 2001 ha raggiunto una posizione comune sul programma (2001-2006)⁷³. Uno degli aspetti principali riguarda il miglioramento delle informazioni sulla sanità e delle conoscenze in materia di salute. Il programma comprende inoltre la prevenzione dell'AIDS e della tossicodipendenza. Il Consiglio ha inoltre adottato una raccomandazione contro l'abuso di alcool da parte dei giovani, soprattutto dei bambini e degli adolescenti.

- *La lotta contro il razzismo e la xenofobia*

Nel 1997 il Consiglio ha accolto positivamente l'anno europeo contro il razzismo, sottolineando che dovevano essere intensificati gli sforzi profusi dagli Stati membri e ha insistito sull'importanza dell'istruzione. Nel 2000 il Consiglio "istruzione e gioventù" ha preso atto della necessità di combattere il razzismo e la xenofobia tra i giovani. In occasione del Consiglio "gioventù" del maggio 2001 è stata adottata una dichiarazione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia su Internet attraverso l'intensificazione del lavoro con i giovani.

- *Lo sport*

Il Trattato di Amsterdam nella dichiarazione n. 29 ha riconosciuto la rilevanza sociale dello sport, in particolare nella funzione di formazione di identità e di riunire la gente. La dichiarazione sottolinea inoltre il ruolo importante delle associazioni sportive e dello sport amatoriale. Partendo da tale presupposto, l'UE ha sviluppato un

⁷³ GU C 307 del 31.10.2001, pp. 27-40.

ruolo attivo nel settore dello sport. Sostiene, tra gli altri, progetti che promuovono l'integrazione dei giovani attraverso le attività sportive, la lotta contro il *doping* nello sport e una campagna di informazione scolastica sui valori etici sportivi e sull'ideale olimpico. La risoluzione del Consiglio del dicembre 1999⁷⁴ ha sottolineato la necessità di sfruttare il potenziale delle attività sportive in materia di istruzione informale nel contesto della politica di cooperazione europea a favore dei giovani. Il Consiglio europeo di Nizza ha approvato una dichiarazione sulle caratteristiche specifiche dello sport, invitando la Comunità a tenere conto, nella sua azione condotta in conformità con le varie disposizioni del Trattato, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport. Il Consiglio europeo ha inoltre convenuto di intensificare la cooperazione in materia di lotta contro il *doping*.

La Commissione europea ha proposto al Consiglio e al Parlamento europeo di proclamare il 2004 "l'anno europeo di educazione attraverso lo sport". I principali obiettivi dell'iniziativa saranno quelli di incoraggiare il settore educativo e le organizzazioni sportive a cooperare per sfruttare le funzioni di educazione e di integrazione sociale dello sport, di sottolineare l'importanza delle attività di volontariato nello sport e nell'ambito dell'istruzione non formale e di incoraggiare le scuole ad attribuire una maggiore importanza alle attività sportive nei programmi e negli scambi scolastici.

3. FINANZIAMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, ISTRUZIONE, CULTURA E PROTEZIONE DEI GIOVANI

Esiste una serie di linee di finanziamento nel settore dell'istruzione, dell'occupazione, della cultura e della protezione dei giovani che direttamente o indirettamente sostengono le misure a favore dei giovani. Ad esempio:

- Infrastrutture: nel corso del periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo regionale europeo concede aiuti a determinate regioni per i progetti infrastrutturali che comprendono progetti a beneficio dei giovani (come centri giovanili, scuole, ecc.).
- Occupazione e inclusione sociale: nel corso del periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo sociale europeo sostiene le misure che vertono specificatamente sui giovani nei settori del lavoro, dell'integrazione sociale, dell'informazione e dell'orientamento, ecc., a livello nazionale e regionale.
- Istruzione: il programma SOCRATES sostiene le misure di scambio e di mobilità per i giovani della scuola e nell'università.
- Formazione professionale: il programma LEONARDO consente ai giovani di avere accesso a servizi moderni di formazione professionale, ad attrezzature per l'apprendimento delle lingue e al lavoro all'estero.
- Cultura: il programma CULTURA 2000 attribuisce risorse a progetti nel settore della creatività e della mobilità, della diffusione dell'arte e della cultura nonché

⁷⁴ GU C 8 del 12.1.2000, p. 5.

nell'ambito del dialogo interculturale e della conoscenza della storia europea; implica un elemento "gioventù".

- Protezione dei giovani: il programma DAPHNE sostiene le misure di prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

4. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La promulgazione della Carta dei diritti fondamentali avvenuta a Nizza nel dicembre 2000 ha rappresentato una tappa importante. La Carta riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societari. Nei due capitoli dedicati alle libertà (capitolo II) e alla solidarietà (capitolo IV) riconosce espressamente i diritti dei bambini e dei giovani (cfr. l'articolo 14 "diritto all'istruzione", l'articolo 24 "diritti del fanciullo" e l'articolo 32 "divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul posto di lavoro").

5. SOSTEGNO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo sostiene attivamente le azioni condotte a livello europeo a favore dei giovani, in particolare per quanto concerne l'adozione dei programmi nel settore della gioventù. Nel marzo 1999 ha approvato la "risoluzione su una politica della gioventù per l'Europa" in cui è stata sottolineata "la crescente importanza del fattore "giovani" derivante dalla trasformazione economica e culturale delle nostre società europee"⁷⁵.

Nell'aprile 2001 la commissione incaricata delle questioni della gioventù ha organizzato un'audizione pubblica sul tema dei giovani a cui hanno preso parte parlamentari europei, esperti del settore, rappresentanti di organizzazioni economiche e sociali e giovani non appartenenti ad organizzazioni. Il numero dei partecipanti e il livello elevato dei dibattiti sono stati eccezionali e hanno contribuito all'esito positivo dell'incontro.

Il relatore della commissione per la gioventù nel corso dell'audizione ha affermato che "una politica coerente dell'UE per i giovani [...] manca da sempre e il principale obiettivo del Libro bianco deve essere quello di fungere da fonte di idee, ispirazione e dibattito per mostrare esempi di buone prassi e sviluppare un approccio integrato per rispondere alle preoccupazioni dei giovani"⁷⁶. A nome del Parlamento europeo è stato inoltre sottolineato che il Libro bianco deve fungere da fonte di idee, ispirazione, discussione per mostrare esempi di buone prassi e per incoraggiare gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intraprendere nuove iniziative.

I giovani hanno dichiarato di attendersi molto dal Libro bianco, soprattutto in settori quali l'informazione, la lotta contro la discriminazione, le pari opportunità per i giovani disabili, l'istruzione formale e non formale, l'occupazione e l'integrazione sociale, la partecipazione a programmi di scambio, l'evoluzione demografica in

⁷⁵ GU C 175 del 21.6.1999, p. 50.

⁷⁶ Parlamento europeo, Direzione generale per la ricerca, sintesi dell'audizione pubblica sulla gioventù, organizzata dalla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di comunicazione e lo sport, 24 aprile 2001 a Bruxelles, IV/WIP/2001/04/0094, Lussemburgo, 18 maggio 2001.

Europa e la partecipazione dei giovani alla società. Hanno soprattutto espresso il parere secondo cui “una vera politica europea della gioventù è necessaria [e che] le politiche della gioventù condotte [a] tutti i livelli da quello locale a quello europeo devono essere complementari e... coordinate tra i vari livelli”.

6. CONTRIBUTI DAL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E DAL COMITATO DELLE REGIONI

I giovani godono di una rappresentanza diretta presso il Comitato economico e sociale (CES), in quanto molti dei membri del CES sono collegati a organizzazioni che hanno sezioni giovanili attive a livello nazionale, regionale e locale. Nel novembre 2000 il CES ha adottato un parere d’iniziativa sulla politica per la gioventù⁷⁷ in cui si indica che la politica in materia deve considerare i giovani come “risorsa per la società” e consentire loro di diventare “cittadini attivi, liberi e responsabili”. La politica della gioventù è vista come una politica “intersectoriale e integrata” volta a “migliorare e a sviluppare le condizioni di vita e la partecipazione dei giovani, inglobando l’insieme dei temi sociali, culturali e politici che li riguardano nonché altri gruppi sociali”.

Nel febbraio 2001 il CES e la Commissione europea hanno organizzato in cooperazione con il Forum della gioventù dell’Unione europea un’audizione della società civile nel contesto del Libro bianco. L’audizione è stata estremamente utile, poiché ha apportato informazioni di prima mano sulla situazione dei giovani in Europa e sulle loro aspettative a livello sociale, economico e personale.

Le autorità regionali e locali rappresentate dal Comitato delle regioni (CDR) sono interlocutori fondamentali nella maggior parte degli Stati membri in relazione all’attuazione delle politiche per i giovani. Nel 1999 il CDR ha adottato un parere sulla “cooperazione regionale e locale per proteggere i bambini e gli adolescenti contro il maltrattamento e la negligenza nell’Unione europea”⁷⁸ in cui è stata sottolineata la necessità di una strategia a livello di Unione in materia di prevenzione dei maltrattamenti e della negligenza di cui sono vittime i bambini e i giovani senza fare sconti sulle responsabilità delle autorità nazionali, regionali e locali. Il CDR ritiene che fare partecipare i bambini e i giovani alle decisioni che hanno un impatto sulla loro vita e dare loro la possibilità di farsi ascoltare sono elementi che contribuiscono alla prevenzione. Le strutture decentralizzate di un’Europa vicina ai cittadini necessitano di maggiore coordinamento, di una maggiore cooperazione transfrontaliera e transnazionale. I bambini e i giovani non devono essere ignorati in tale processo.

7. DIALOGO CON IL FORUM EUROPEO DELLA GIOVENTÙ

Il Forum europeo della gioventù è stato fondato nel 1979 per rappresentare le organizzazioni giovanili a livello europeo e per avviare un dialogo con i giovani. È composto dai consigli giovanili nazionali degli Stati membri dell’UE e da organizzazioni giovanili internazionali non governative. Intrattiene contatti continui e

⁷⁷ Parere del Comitato economico e sociale sul Libro bianco sulla politica della gioventù (iniziativa propria), CES 1418/2000, 29-30.11.2000, pp. 2-4.

⁷⁸ Parere del Comitato delle regioni del 18.11.1999, COM-7/017.

comunicazioni con i membri, che riuniscono complessivamente milioni di giovani, e con i giovani a titolo personale. Persegue l'obiettivo di allargare la propria rappresentanza. Il Forum ha acquisito competenze significative nel settore dell'animazione della gioventù, della politica della gioventù, dei settori non governativi della gioventù e delle questioni della società civile. È rappresentato nei gruppi di lavoro della Commissione europea e partecipa alla selezione dei progetti nel quadro del programma GIOVENTÙ.

Il Forum ha svolto un ruolo importante nel processo di consultazione che ha portato al presente Libro bianco. Ha preso parte alla consultazione dei giovani e ha organizzato, di concerto con la Commissione e con il CES, le consultazioni delle organizzazioni della società civile. Ha elaborato un contributo proprio e lo ha presentato nel corso del dibattito sul Libro bianco⁷⁹.

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Negli anni '70 il Consiglio d'Europa ha istituito a Strasburgo il Centro europeo per la gioventù e il Fondo europeo per la gioventù. Nel 1995 un secondo centro è stato aperto a Budapest. I programmi e i progetti attuati dal Centro e dal Fondo sono stati gestiti in base al principio di cogestione⁸⁰.

Il Consiglio d'Europa ha adottato una serie di dichiarazioni e di risoluzioni su temi quali la partecipazione giovanile, la cittadinanza, l'istruzione non formale, la mobilità e la lotta contro il razzismo.

Nel marzo 1992 ha approvato la Carta europea sulla partecipazione dei giovani alla vita municipale e regionale⁸¹ in cui si richiede una maggiore partecipazione dei giovani agli affari pubblici a livello regionale e locale e l'attuazione di "diverse forme di partecipazione" che si applichino "a tutti i giovani senza discriminazioni". Nella raccomandazione sulla partecipazione giovanile e sul futuro della società civile, approvata nel 1997, il Comitato dei Ministri ha riaffermato "il ruolo capitale della partecipazione dei giovani nella costruzione della società civile, introducendo una visione risolutamente positiva dei giovani considerati come una risorsa per il rinnovo permanente della società democratica"⁸².

Nel corso della quinta Conferenza del Consiglio d'Europa, tenutasi a Bucarest nell'aprile del 1998, i ministri per la gioventù hanno dichiarato che l'integrazione dei giovani nella vita attiva deve fondarsi sulle competenze e sulle qualifiche che otterranno dall'istruzione non formale, che arricchisce i modelli di istruzione tradizionali. Un'altra tappa è stata segnata dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'istruzione non formale del gennaio 2000, in cui si afferma che i sistemi d'istruzione formale non possono da soli far fronte all'evoluzione tecnologica,

⁷⁹ Strategia e obiettivi chiave per la politica della gioventù nell'Unione europea, secondo contributo al Forum della gioventù al Libro bianco della Commissione europea sulla politica della gioventù, approvato dal consiglio dei membri, Bruxelles, 6-7 aprile 2001.

⁸⁰ In merito al principio di cogestione, cfr. la nota a piè di pagina n. 19.

⁸¹ Risoluzione 237, adottata il 19.3.1992 dal Congresso delle autorità locali e regionali d'Europa (Congress of Local and Regional Authorities of Europe - CLRAE).

⁸² Comitato dei Ministri, raccomandazione n. R(97)3 adottata in data 4.2.1997.

sociale ed economica rapida e costante della società e che devono quindi essere rafforzati attraverso prassi educative non formali⁸³.

La lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ha una lunga tradizione in seno al Consiglio d'Europa. All'inizio degli anni '90 fu varata una grande campagna europea per la gioventù con la cooperazione delle organizzazioni giovanili per una società tollerante nell'intento di attuare progetti pilota. Il Consiglio d'Europa si dedica inoltre allo sviluppo della carta giovani come carta di servizi volta a migliorare la situazione dei giovani che prendono parte a progetti di mobilità. Si è attivato inoltre per promuovere un servizio volontario per i giovani a livello nazionale ed europeo, per mantenere il sistema Interrail a un prezzo contenuto e a sostenere le piattaforme senza fini di lucro che si occupano attivamente dell'organizzazione di scambio per i giovani. Un partenariato tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa è stato istituito nel 1998 per elaborare un programma di formazione per i formatori dei giovani, che sostiene valori comuni come i diritti umani, la democrazia pluralista, lo Stato di diritto, la cittadinanza attiva e la cooperazione europea⁸⁴. Tra le azioni concrete derivanti dal partenariato si annoverano le pubblicazioni in materia di formazione e la cooperazione tra l'ambito dei consigli e della ricerca in relazione alle manifestazioni sulla formazione.

9. STUDI E SONDAGGI DI OPINIONE VARATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nell'ambito del programma GIOVENTÙ PER L'EUROPA, sono stati cofinanziati circa trenta studi in cinque anni. Si tratta soprattutto di analisi comparative, ma alcuni sono studi di casi specifici. I temi affrontati possono essere classificati in tre categorie: 1) giovani svantaggiati e portati ai rischi, 2) valori, aspettative e identità dei giovani, soprattutto nei confronti dell'Europa (compresa la questione dei giovani immigrati, del razzismo e della xenofobia), 3) metodi di istruzione non formale.

Nell'ambito del Servizio volontario europeo sono stati finanziati quattro studi che riguardano lo sport come strumento di integrazione sociale dei giovani, i servizi civili nazionali, l'accesso dei giovani disabili al Servizio volontario europeo, la certificazione derivante dai servizi volontari (nazionali o altro).

Va inoltre osservato che le analisi sono state arricchite da una serie di lavori di valutazione sull'impatto del Servizio volontario europeo.

Uno studio sulla situazione dei giovani e delle politiche per la gioventù negli Stati membri è stato realizzato dall'Istituto IARD (Milano) e pubblicato nel giugno 2001⁸⁵. Questo studio offre una visione d'insieme dei dati quantitativi e qualitativi che descrivono la situazione dei giovani e le loro aspettative. Descrive inoltre le politiche e le strutture della gioventù negli Stati membri.

All'interno del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese nell'Unione europea (1997-2000)⁸⁶ la Commissione ha presentato lo studio sui

⁸³ Assemblea parlamentare, raccomandazione 1437 sull'istruzione non formale, approvata in data 24.1.2000, § 7.i.

⁸⁴ <http://www.coe.fr/youth/english/partnership/new>.

⁸⁵ <http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/studies.html>.

⁸⁶ GU L 6, 10.01.1997, pp. 25-31.

“giovani imprenditori, le donne imprenditrici, gli imprenditori appartenenti a minoranze etniche e i coimprenditori nell’Unione europea e nei paesi dell’Europa centro-orientale”. Lo studio ha identificato i principali problemi e sfide incontrati dai gruppi bersaglio di imprenditori e ha presentato una serie di raccomandazioni che possono contribuire a favorire lo sviluppo.

Parallelamente a questi lavori la Commissione si sta adoperando per tracciare un quadro corredato da dati quantitativi sulle opinioni dei giovani in Europa. Nel 1997 infatti è stato realizzato un sondaggio di opinione – Eurobarometro 47.2 “i giovani europei”. In preparazione del presente Libro bianco la Commissione europea ha varato un nuovo Eurobarometro sui giovani i cui risultati sono stati resi pubblici nel novembre 2001⁸⁷.

⁸⁷

http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/eurobarometer_youth.html.



CARTA EUROPEA RIVEDUTA
DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
ALLA VITA LOCALE E REGIONALE
(21 maggio 2003)

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa

CARTA EUROPEA RIVEDUTA
DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
ALLA VITA LOCALE E REGIONALE
(21 maggio 2003)

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa

Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale

adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa
il 21 maggio 2003
(10^a sessione – Allegato alla Raccomandazione 128)

Sommario

Introduzione	5
Preambolo	7
I principi	8
Titolo I: Le politiche settoriali	9
I.1 Una politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa.....	9
I.2 Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione dei giovani	9
I.3 Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti	10
I.4 Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani.....	12
I.5 Una politica di mobilità e di scambi	12
I.6 Una politica sanitaria	13
I.7 Una politica a favore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini	14
I.8 Una politica specifica per le regioni rurali.....	15
I.9 Una politica di accesso alla cultura	15
I.10 Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale	16
I.11 Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza	16
I.12 Una politica di lotta alla discriminazione.....	17
I.13 Una politica in materia di sessualità.....	18
I.14 Una politica di accesso ai diritti	18

Titolo II: Gli strumenti per la partecipazione dei giovani	20
II.1 La formazione per la partecipazione dei giovani	20
II.2 L'informazione dei giovani	21
II.3 Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	22
II.4 Favorire la partecipazione dei giovani ai media	22
II.5 Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa delle cause a favore della collettività	23
II.6 L'assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani	23
II.7 Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili	24
II.8 Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative e ai partiti politici	25
 Titolo III : La partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale.....	 26
III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani.....	26
III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani	28

Introduzione

Le basi di quella che doveva diventare la Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale vennero poste al momento della prima e della seconda conferenza sulle politiche per la gioventù, organizzate dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), a Losanna (giugno 1998) e a Langollen (settembre 1991). Poco dopo, nel marzo del 1992, il CPLRE ha adottato la Risoluzione 237 e il suo Articolo 22 relativo all'adozione della Carta.

Per celebrare il 10° anniversario della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa, in collaborazione con la Direzione della Gioventù e dello Sport del Consiglio d'Europa, ha organizzato una conferenza intitolata «I giovani, protagonisti nella loro città e nella loro regione». L'obiettivo generale della Conferenza, che si è svolta a Cracovia il 7 e 8 marzo 2002 era quello di valutare i progressi compiuti in materia di partecipazione dei giovani nei dieci anni di esistenza della Carta, esaminando i mezzi per sviluppare maggiormente tale partecipazione, per esempio grazie alla diffusione di buone pratiche. I partecipanti alla conferenza hanno adottato la Dichiarazione di Cracovia, nella quale ribadiscono che i giovani sono cittadini dei comuni e delle regioni in cui vivono allo stesso titolo dei membri delle altre fasce d'età e che devono di conseguenza avere accesso a tutte le forme di partecipazione alla vita della società. Il ruolo dei giovani a favore dello sviluppo di una società democratica e in particolare nella vita pubblica locale e regionale viene confermato e ridefinito in quanto processo permanente. La conferenza costituiva inoltre un contributo al progetto integrato del Consiglio d'Europa intitolato «Le istituzioni democratiche in azione».

I partecipanti alla conferenza hanno inoltre chiesto che vengano fornite delle risposte alle nuove sfide che devono affrontare i giovani odierni. Hanno pertanto invitato il CPLRE e il Consiglio Consultivo per le questioni giovanili del Consiglio d'Europa a designare degli esperti incaricati di formulare delle proposte in vista della modifica della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, in modo da adattarla alle sfide del 21° secolo.

E' grazie ai dibattiti del gruppo di esperti che è stata elaborata la presente carta « della seconda generazione». La nuova versione si articola in tre parti. La prima contiene dei principi guida destinati agli enti locali e regionali sulle modalità di attuazione delle politiche riguardanti la gioventù in vari settori. La seconda parte contiene un inventario degli strumenti atti a stimolare la partecipazione dei giovani. Infine, la terza parte fornisce dei consigli su come attuare il quadro istituzionale per favorire la partecipazione dei giovani.

PREAMBOLO

La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.

Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. In tal modo, possono vigilare affinché non ci si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato della cittadinanza, ma vengano offerte loro le possibilità di farne l'esperienza in modo concreto. Tuttavia, la partecipazione dei giovani non ha l'unica finalità di formare dei cittadini attivi o di costruire una democrazia per il futuro. Perché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i giovani possano esercitare fin da ora un'influenza sulle decisioni e sulle attività, e non unicamente ad uno stadio ulteriore della loro vita.

Nel sostenere e nell'incoraggiare la partecipazione dei giovani, le autorità locali e regionali contribuiscono ugualmente ad integrarli nella società, aiutandoli ad affrontare non solo le difficoltà e le pressioni che subiscono, ma anche le sfide di una società moderna in cui l'anonimato e l'individualismo sono spesso accentuati. Nondimeno, perché la partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale si riveli un successo duraturo e significativo, non è sufficiente sviluppare o ristrutturare i sistemi politici ed amministrativi. Ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani e deve tener conto della diversità delle loro esigenze, delle loro situazioni e delle loro aspirazioni. Deve inoltre comportare una dimensione di svago e di piacere.

I PRINCIPI

1. La partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve rientrare in una politica globale di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, come enunciato nella Raccomandazione Rec (2001) 19 del Comitato dei Ministri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale.
2. Gli enti locali e regionali sono convinti che ogni politica settoriale dovrebbe comportare una dimensione imperniata sulla gioventù. Pertanto, si impegnano ad aderire ai principi della presente Carta e ad attuare le varie forme di partecipazione che vi vengono raccomandate, in concertazione e in cooperazione con i giovani e i loro rappresentanti.
3. I principi e le varie forme di partecipazione previsti dalla presente Carta riguardano a tutti i giovani, senza discriminazione. Per conseguire tale obiettivo, si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla promozione della partecipazione alla vita locale e regionale da parte di giovani provenienti dai ceti più svantaggiati della società o appartenenti a minoranze etniche, nazionali, sociali, sessuali, culturali, religiose e linguistiche.

Titolo I : Le politiche settoriali

1.1 Una politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa

4. Gli enti locali e regionali dovrebbero dare il loro sostegno alle attività socio-culturali organizzate – dirette, cioè, da associazioni ed organizzazioni giovanili, da gruppi di giovani o da centri comunali di quartiere - , che, accanto alla famiglia e alla scuola o al lavoro, costituiscono uno dei pilastri della coesione sociale in un comune o in una regione; tali attività restano l'ambito ideale per la partecipazione dei giovani e per l'attuazione di politiche per la gioventù, sia nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello dell'azione sociale.
5. Al fine di sviluppare l'associazionismo locale e regionale, gli enti locali e regionali dovrebbero, tramite mezzi appropriati, aiutare particolarmente gli organismi che formano gli animatori e i responsabili di associazioni e di organizzazioni giovanili, come pure gli operatori specializzati nel campo della gioventù, protagonisti indispensabili di questa vita associativa locale e regionale.
6. Gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare le associazioni a favorire la partecipazione attiva dei giovani nei loro organi statutari.

1.2 Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione dei giovani

7. Le condizioni economiche e sociali nelle quali vivono i giovani incidono sulla loro volontà e sulla loro capacità di partecipare alla vita locale. Quando i giovani sono disoccupati, o vivono nella povertà, è più raro che avvertano l'esigenza, che trovino le risorse e il necessario sostegno sociale per diventare dei cittadini attivi a livello locale e regionale. I giovani disoccupati rischiano di trovarsi tra i membri più emarginati della società e gli enti locali e regionali dovrebbero di conseguenza elaborare delle politiche e promuovere delle iniziative volte a ridurre la disoccupazione giovanile.

8. Gli enti locali e regionali dovrebbero pertanto:
- i. in associazione con i giovani (compresi i disoccupati o quelli che rischiano di divenirlo), con i datori di lavoro locali, con i sindacati, con i responsabili dell'educazione, della formazione e dell'occupazione e con le organizzazioni giovanili, elaborare delle politiche e dei programmi volti a lottare contro le cause della disoccupazione dei giovani e promuoverne le possibilità occupazionali;
 - ii. creare degli uffici di collocamento locali, per fornire ai giovani disoccupati l'aiuto e l'assistenza di specialisti, in modo che possano trovare un'occupazione stabile e gratificante. I giovani disoccupati dovrebbero avere il diritto di partecipare alla gestione di tali uffici di collocamento, se lo desiderano;
 - iii. sostenere la creazione di commerci, di imprese e di cooperative da parte di giovani o di gruppi giovanili, fornendo loro dei finanziamenti e altri aiuti, come per esempio dei locali, del materiale, una formazione e delle consulenze di professionisti;
 - iv. incoraggiare presso i giovani le esperienze di economia sociale e le iniziative di mutua assistenza o le cooperative.

1.3 Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti

9. Assieme ai rappresentanti di organizzazioni giovanili, gli enti locali e regionali dovrebbero creare le condizioni per lo sviluppo di una politica ambientale urbana basata sulla costruzione di aree meno compartimentate e meglio integrate, atte a favorire la convivialità e a contribuire allo sviluppo di uno spazio pubblico di qualità.
10. Gli enti locali e regionali dovrebbero perseguire delle politiche in materia di habitat e di ambiente urbano che associno strettamente i giovani ai programmi di concertazione che riuniscono amministratori comunali o regionali, decisori economici, responsabili di associazioni ed architetti. Tale politica deve mirare a:

- i. elaborare dei programmi a favore di un quadro di vita più armonioso e più propizio alla realizzazione personale e allo sviluppo di un'autentica solidarietà tra le generazioni;
 - ii. sviluppare una politica concertata dell'ambiente urbano che tenga conto delle realtà sociali ed interculturali degli abitanti al momento dell'elaborazione di programmi per la costruzione di alloggi e/o di rinnovo dell'habitat.
11. In stretta collaborazione con le organizzazioni giovanili, con le organizzazioni di inquilini e/o di consumatori, con gli enti che gestiscono gli alloggi sociali e con gli assistenti sociali, gli enti locali e regionali dovrebbero favorire all'interno delle strutture sociali esistenti la creazione o lo sviluppo:
- i. di servizi di informazione locali sulle possibilità di alloggio per i giovani;
 - ii. di programmi locali (di prestiti a tassi ridotti, di fondi di garanzia per gli affitti), destinati ad aiutare i giovani ad avere accesso ad un'abitazione.
12. La mobilità dei giovani dipende da un facile accesso ai mezzi di trasporto pubblici, di cui sono i principali utilizzatori. Tale mobilità è indispensabile per partecipare alla vita sociale e per diventare inoltre un cittadino di pieno diritto.
13. I giovani dovrebbero quindi essere associati all'organizzazione dei trasporti pubblici, sia a livello locale, che regionale. Una tariffazione adattata dovrebbe consentire ai giovani più svantaggiati di spostarsi con maggiore facilità.
14. Nelle zone rurali, la mobilità e i trasporti costituiscono una necessità assoluta per la qualità della vita e non sono semplicemente utili per agevolare la partecipazione. Pertanto, gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere le iniziative di trasporto rurale volte a garantire dei servizi (pubblici o privati, individuali o collettivi) ed accrescere nelle zone rurali la mobilità di quei gruppi che, come i giovani, sono attualmente esclusi, per mancanza di un mezzo di locomozione.

1.4 Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani

15. La scuola è l'istituzione nella quale i giovani passano gran parte del loro tempo e seguono un programma di educazione formale, ma è ugualmente un luogo nel quale vengono forgiate in gran parte le loro opinioni e le loro concezioni della vita. E' essenziale che i giovani si familiarizzino con la partecipazione e la democrazia nel corso della loro vita scolastica ed usufruiscano di lezioni ben documentate sulla democrazia, la partecipazione e la cittadinanza. La scuola deve essere ugualmente un luogo in cui i giovani possano vivere la democrazia in azione e dove la loro partecipazione al processo decisionale venga sostenuta, incoraggiata e considerata utile. Pertanto:

- i. gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare attivamente la partecipazione dei giovani alla vita scolastica. Dovrebbero fornire degli aiuti finanziari e di altro tipo, come per esempio delle sale di riunione, per permettere ai giovani di creare delle associazioni democratiche di allievi. Tali associazioni dovrebbero essere indipendenti ed autogestite e, se lo desiderano, avere il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la gestione dell'istituto scolastico, in partnership con gli insegnanti e l'amministrazione.
- ii. Quando gli enti locali e regionali sono responsabili dei programmi scolastici, dovrebbero vigilare affinché gli allievi e le associazioni di allievi siano regolarmente consultati in merito a tali programmi e alla loro attuazione. Dovrebbero inoltre accertarsi che l'istruzione civica e politica sia integrata nel programma scolastico, occupi il posto preminente che le spetta ed usufruisca dei mezzi necessari nel quadro del programma di insegnamento per tutti gli allievi.

1.5 Una politica di mobilità e di scambi

16. Gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere le organizzazioni o i gruppi che favoriscono la mobilità dei giovani (giovani lavoratori, studenti o volontari), mediante politiche di scambi, al fine di sviluppare la solidarietà, la costruzione dell'Europa ed una consapevolezza della cittadinanza europea.

17. Gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare i loro istituti scolastici e i loro giovani a partecipare attivamente a dei gemellaggi internazionali, come pure a scambi di ogni tipo e a delle reti europee. Dovrebbero ugualmente essere disposti ad accordare loro un sostegno finanziario, al fine di favorire l'apprendimento delle lingue, gli scambi interculturali e la condivisione di esperienze.
18. Dovrebbero integrare i giovani e/o i loro rappresentanti nei Comitati di gemellaggio e nei vari enti incaricati di tali scambi.

1.6 Una politica sanitaria

19. Per favorire l'emergere e l'attuazione di progetti promossi da giovani e che rientrano nella prospettiva dello sviluppo, nel concetto di salute nella sua dimensione più vasta e di dinamica della vita collettiva, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire o sviluppare dei meccanismi istituzionali di concertazione tra le organizzazioni giovanili, gli amministratori e tutti i partner sociali e professionali che si preoccupano della prevenzione sociale e della promozione della salute.
20. Di fronte ai danni causati dal tabacco, dall'alcol e dalla droga nei giovani, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire, sviluppare o favorire, in collaborazione con dei rappresentanti delle organizzazioni giovanili e dei servizi sanitari, delle politiche locali di informazione, delle strutture di accoglienza per i giovani che hanno tali problemi e delle politiche di formazione appropriate per i giovani assistenti sociali, per gli animatori e per i responsabili volontari di organizzazioni impegnate in una strategia di prevenzione e di reinserimento dei giovani.
21. Di fronte all'attuale evoluzione delle malattie trasmesse sessualmente, gli enti locali e regionali dovrebbero intensificare l'informazione presso i giovani e le azioni di prevenzione, favorendo quindi uno spirito di solidarietà tra la cittadinanza, che generi delle relazioni sociali senza pregiudizi morali e senza segregazione. I giovani e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili locali e dei servizi sanitari dovrebbero essere strettamente associati all'elaborazione e all'attuazione di tali programmi di informazione e di azione.

1.7 Una politica a favore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini

22. Nel quadro delle loro politiche miranti ad istituire le condizioni ottimali per la parità uomo-donna nel campo della partecipazione alla vita locale e regionale, gli enti locali e regionali dovrebbero adottare dei provvedimenti a favore dell'accesso dei giovani, uomini e donne, a posti di responsabilità nella vita professionale, associativa, politica, e nell'ambito delle autorità locali e regionali.
23. Nel limite della loro sfera di competenza, gli enti locali e regionali dovrebbero favorire, fin dalla più giovane età, una politica educativa che miri alla promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini.
24. Al fine di favorire tale politica di uguaglianza, gli enti locali e regionali dovrebbero:
 - i. studiare un piano a medio termine con l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze tra i giovani dei due sessi;
 - ii. adottare delle misure specifiche a favore delle ragazze e delle giovani donne e procedere alla valutazione di tali misure.
25. Nel perseguire tale obiettivo, le suddette politiche dovrebbero segnatamente permettere alle ragazze e alle giovani donne:
 - i. di ricevere un'informazione specifica sulle formazioni che permettono di ottenere delle qualifiche professionali;
 - ii. di seguire una formazione professionale grazie a borse di studio e a cicli di studi specifici, che comprendano ugualmente le professioni riservate tradizionalmente agli uomini;
 - iii. di essere informate sulla gestione degli affari pubblici, e di assumere delle responsabilità ai massimi livelli decisionali, sulla base di una quota di posti riservati alle donne;
 - iv. di usufruire di misure di assistenza finanziaria per i servizi sociali destinati alle ragazze e alle giovani donne.

1.8 Una politica specifica per le regioni rurali

26. Gli enti locali e regionali dovrebbero tener conto dei diversi bisogni dei giovani delle zone rurali al momento dell'elaborazione o della messa in opera di misure e di attività di promozione della partecipazione dei giovani. Dovrebbero inoltre:
- i. vigilare affinché le politiche in materia di educazione, di occupazione, di alloggio, di trasporti e di altri settori riflettano e soddisfino le particolari esigenze dei giovani delle zone rurali. Tali politiche dovrebbero aiutare i giovani desiderosi di vivere in una zona rurale a farlo. I giovani rurali non dovrebbero essere obbligati di accontentarsi di un livello di prestazioni e di servizi sociali inferiore a quello di cui godono i cittadini;
 - ii. fornire aiuti finanziari e di altra natura alle organizzazioni giovanili e alle altre associazioni locali attive nelle zone rurali. Tali organizzazioni possono stimolare la vita sociale e culturale dei comuni rurali e costituire uno sbocco importante per i giovani. Le associazioni giovanili e le altre associazioni non si limitano a svolgere un ruolo importante incoraggiando la partecipazione dei giovani, ma possono inoltre contribuire a migliorare la qualità della vita e a lottare contro problemi quali l'isolamento di una zona rurale.

1.9 Una politica di accesso alla cultura

27. L'arte e la cultura assumono forme molteplici ed evolutive a seconda delle sensibilità, dei luoghi e delle epoche. Fanno parte, tuttavia, del patrimonio personale e collettivo, passato, presente e futuro al quale ogni generazione successiva fornisce il proprio contributo. Sono in un certo qual senso il riflesso delle nostre società. I giovani, tramite la pratica della loro cultura e il loro potenziale di iniziative, di inventiva e di innovazione, si creano e svolgono un ruolo in tale evoluzione culturale. E' pertanto importante permettere loro di accedere alla cultura sotto tutte le sue forme e favorire il loro potenziale di creatività, ugualmente in campi ancora nuovi.

28. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi adottare, in concertazione con i giovani e con le loro organizzazioni, delle politiche volte a consentire ai giovani di diventare i protagonisti culturali accedendo alla conoscenza, alla pratica e alla creazione in luoghi e grazie a metodi studiati a tal fine.

1.10 Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale

29. Di fronte ad un degrado dell'ambiente sempre più percepibile, gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere finanziariamente i progetti educativi delle scuole e delle associazioni che intendono sensibilizzare ai problemi ambientali.

30. Consapevoli del fatto che i problemi legati all'ambiente preoccupano molto i giovani, che, domani, dovranno assumere gli errori commessi oggi, gli enti locali e regionali dovrebbero fornire un sostegno alle attività e ai progetti che favoriscono lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale ai quali partecipano i giovani e le loro organizzazioni.

1.11 Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza

31. Considerando che le vittime della delinquenza e della violenza sono spesso dei giovani e riconoscendo la necessità di trovare delle risposte appropriate ai reati e agli atti di violenza perpetrati nella società contemporanea e di far partecipare più direttamente i giovani alla lotta contro tali problematiche,

32. Gli enti locali e regionali dovrebbero:

- i. accertarsi della presenza di giovani in seno ai consigli per la prevenzione della delinquenza, laddove esistono tali consigli;
- ii. occuparsi, in modo particolare, dei giovani che rischiano di essere coinvolti nella delinquenza, o che lo sono già stati;
- iii. lottare contro la violenza con ogni mezzo;

- iv. affrontare ogni forma di violenza a scuola, in cooperazione con tutti i soggetti interessati, ossia le autorità incaricate dell'educazione e le forze di polizia, gli insegnanti, i genitori, e gli stessi giovani;
 - v. contribuire all'istituzione di reti di associazioni e di progetti volti a promuovere la non violenza e la tolleranza, sia negli istituti scolastici, che negli ambienti extra-scolastici;
 - vi. fare tutto quanto è in loro potere per tutelare i giovani dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali e da altre forme di maltrattamenti e mettere in opera delle strutture di sostegno materiale e psicologico, come pure un sistema di consultazione confidenziale per le vittime.
33. In tal modo, gli enti locali e regionali contribuiranno a stabilire un clima di fiducia e di rispetto tra i giovani e i pubblici poteri, quali la polizia.

1.12 Una politica di lotta alla discriminazione

34. Le autorità locali e regionali dovrebbero sforzarsi di promuovere i diritti dell'uomo e adottare delle misure per lottare contro la discriminazione nei confronti delle minoranze, – razziali, etniche, nazionali, religiose, sessuali, ecc. – nei confronti dei portatori di handicap e di altri gruppi esposti e di favorire lo sviluppo di comunità multiculturali, grazie all'integrazione delle minoranze e alla presa in considerazione delle loro esigenze, delle loro culture, delle loro abitudini e dei loro modi di vita.
35. Al riguardo, gli enti locali e regionali dovrebbero:
- i. adottare o rafforzare la legislazione in materia di discriminazione, in vista di garantire a tutti i cittadini un pari accesso ai luoghi pubblici, alla formazione professionale, alla scuola, all'abitazione, alle attività culturali e agli altri aspetti della vita. La possibilità di tale accesso dovrebbe essere controllata e garantita da organi paritetici, composti da rappresentanti delle autorità locali, delle minoranze e dei giovani;
 - ii. favorire nei programmi scolastici gli aspetti multiculturali e la sensibilizzazione alla lotta al razzismo e alla discriminazione.

1.13 Una politica in materia di sessualità

36. Nel momento in cui i giovani passano dall'infanzia – periodo in cui dipendono ancora dalla famiglia, dalla scuola, dalla comunità religiosa o da un'altra "autorità" – ad una vita di adulto autonomo, si pongono delle domande sulle loro relazioni personali (in seno alla famiglia, tra di loro, con il loro amico e il loro partner). La loro sessualità – dal risveglio alla pratica – non è sempre facile, anche se non sono disposti ad ammetterlo. Inoltre, permane una diffusa ignoranza in merito alle questioni di igiene sessuale, come pure una diffidenza nei confronti dei discorsi ufficiali relativi ai rischi legati a certi comportamenti sessuali.
37. Per aiutare i giovani a trovare la loro via verso una vita affettiva sana e gratificante, gli enti locali e regionali, in collaborazione con i genitori, le scuole e le organizzazioni specializzate in questo campo dovrebbero promuovere e favorire :
- i. un'educazione sessuale non direttiva nelle scuole;
 - ii. le strutture e i servizi volti ad offrire delle informazioni sulle relazioni, le pratiche sessuali e il controllo delle nascite;
 - iii. la riflessione collettiva dei giovani al riguardo.
38. I giovani dovrebbero essere attivamente associati alla programmazione, all'attuazione e alla valutazione delle informazioni e degli altri servizi che vengono forniti loro in questo campo.

1.14 Una politica di accesso ai diritti

39. Per poter coesistere, le società sono rette da regole di vita che tutti dobbiamo rispettare. Nelle società democratiche, tali regole vengono discusse ed adottate dai rappresentanti eletti dai cittadini sotto forma di testi legislativi che conferiscono a tutti dei diritti e degli obblighi.
40. Con il moltiplicarsi di tali testi, diventa sempre più difficile per ognuno conoscerli, rispettarli ed applicarli, e ne derivano delle disparità tra i cittadini. I giovani sono naturalmente i membri della società maggiormente toccati da tale fenomeno.

41. Gli enti locali e regionali dovrebbero agevolare l'accesso dei giovani ai loro diritti:
- i. aumentando le loro conoscenze mediante la divulgazione di informazioni, segnatamente a livello della scuola, dei gruppi giovanili e dei servizi di informazione;
 - ii. facendo applicare i loro diritti grazie al supporto di servizi incaricati di affiancare i giovani quando essi lo desiderano;
 - iii. permettendo ai giovani di partecipare all'elaborazione di nuove norme.

Titolo II : Gli strumenti per la partecipazione dei giovani

42. Per ottenere un'autentica partecipazione dei giovani, deve essere messo a loro disposizione un certo numero di strumenti, per cui è necessario sviluppare la formazione dei giovani in materia di partecipazione, mantenerli informati, fornire loro dei mezzi di comunicazione e un'assistenza per la realizzazione dei loro progetti e riconoscere e valorizzare i loro impegni e il volontariato. La partecipazione assume tutto il suo significato unicamente allorché viene riconosciuto il ruolo dei giovani nei partiti politici, nei sindacati e nelle associazioni e quando ci si sforza di favorire la creazione di associazioni da parte di giovani e rivolte ai giovani

11.1 La formazione per la partecipazione dei giovani

43. Gli enti locali e regionali, consci del ruolo essenziale della scuola nella vita dei giovani, dovrebbero in questo ambito fornire dei locali, dei sussidi e una formazione nel campo della partecipazione dei giovani, dell'educazione ai diritti dell'uomo e dell'insegnamento informale. Inoltre, dovrebbero garantire una formazione e un appoggio alla partecipazione dei giovani alla vita associativa e alla vita della loro comunità favorendo:

- i. una formazione professionale per la pratica della partecipazione dei giovani, rivolta agli insegnanti e agli operatori che lavorano a contatto con la gioventù;
- ii. ogni forma di partecipazione degli allievi a scuola;
- iii. dei programmi di istruzione civica nelle scuole;
- iv. un'educazione per gruppi di giovani in situazioni simili, fornendo i locali e i mezzi e favorendo gli scambi di buone pratiche.

11.2 *L'informazione dei giovani*

44. L'informazione è spesso un elemento chiave della partecipazione e il diritto dei giovani di avere accesso a delle informazioni sulle possibilità che sono loro offerte e sui temi che li riguardano è sempre maggiormente riconosciuto nei documenti ufficiali europei ed internazionali¹, e non solo nel contesto della vita locale e regionale.
45. Perché possano partecipare alle attività e alla vita della loro comunità, oppure usufruire delle prestazioni e dei servizi loro destinati, i giovani devono essere debitamente informati. La partecipazione ad attività e a progetti che li interessano e che essi stessi organizzano è spesso la prima tappa di un processo che porterà i giovani a coinvolgersi maggiormente nella vita della collettività, ivi compresa la vita politica
46. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere e migliorare i centri esistenti di informazione e di consulenza destinati ai giovani, in modo che tali centri propongano dei servizi di qualità, tesi a soddisfare le esigenze espresse dai giovani. Nelle località che non sono ancora dotate di tali centri, i pubblici poteri e gli altri attori competenti dovrebbero incoraggiare e favorire l'istituzione di servizi destinati all'informazione dei giovani, soprattutto nell'ambito di strutture esistenti, quali gli istituti scolastici, i servizi per la gioventù e le biblioteche. Occorrerebbe adottare misure specifiche per trovare delle risposte alle necessità in materia di informazione dei gruppi di giovani che hanno delle difficoltà ad accedere all'informazione (ostacolo della lingua, assenza di accesso a Internet, ecc.).

¹ Si veda, per esempio, la Raccomandazione n° R (90) 7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 21 febbraio 1990, relativa all'informazione e alle consulenze da fornire ai giovani in Europa.

47. I servizi di informazione per i giovani devono rispettare un certo numero di norme e di principi professionali². I pubblici poteri sono incoraggiati a garantire il rispetto di tali norme e a migliorarle continuamente, riferendosi, per quanto possibile, ad un insieme di misure e di norme di qualità stabilite a livello nazionale (o regionale). I giovani dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle attività e dei prodotti offerti dai Centri o dai Servizi di informazione per la gioventù ed essere rappresentati in seno agli organi direttivi di tali centri.

11.3 Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

48. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono offrire nuove possibilità di informare e di fare partecipare i giovani. In tal modo, Internet, i telefoni portatili, i mini-messaggi (sms) permettono loro di ricevere informazioni diversificate e talvolta di reagire in modo interattivo. Gli enti locali e regionali dovrebbero utilizzare tali tecniche nelle loro politiche di informazione e di partecipazione, accertandosi della loro accessibilità a tutti, in termini di luoghi di accesso e di formazione a questi nuovi mezzi di comunicazione.

11.4 Favorire la partecipazione dei giovani ai media

49. I giovani, che sono grandi utilizzatori di media, possono ugualmente divenirne dei protagonisti ampliando le loro possibilità di esprimersi e di partecipare alla produzione di informazioni divulgate attraverso i media. Grazie alla loro sensibilità e all'impostazione con cui affrontano certi argomenti, possono fornire agli altri giovani un'informazione diversa e spesso maggiormente accessibile. Tale partecipazione permette ugualmente ai giovani di capire come vengono elaborate le informazioni e di acquisire il senso critico indispensabile.

² Si veda, per esempio, la Carta europea dell'informazione alla gioventù, adottata dall'Agenzia europea per l'informazione e le consulenze ai giovani (ERYICA).

50. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere la creazione e il funzionamento di media (giornali, radio, televisione, media elettronici) realizzati da giovani e rivolti a dei giovani e favorire dei programmi di formazione appropriati.

11.5 Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa delle cause a favore della collettività

51. I giovani dovrebbero essere aiutati ed incoraggiati ad impegnarsi nel volontariato. In un'epoca in cui i giovani sono sempre più spinti alla riuscita individuale negli studi e nella vita professionale, è importante promuovere e riconoscere il valore del volontariato. Di conseguenza :

- i. gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere la creazione di centri di volontariato e promuovere delle iniziative volte a sostenere e a favorire la partecipazione dei giovani a delle attività di volontariato, per esempio lanciando delle campagne di informazione e di promozione;
- ii. gli enti locali e regionali, in partnership con i giovani, le associazioni, i responsabili della pubblica istruzione e i datori di lavoro dovrebbero istituire dei dispositivi che permettano il riconoscimento e la convalida delle attività svolte nel contesto del volontariato nel sistema educativo formale e nel mondo del lavoro.

11.6 L'assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani

52. Perseguendo le loro aspirazioni e i loro desideri, i giovani manifestano molte idee che possono diventare concrete nell'ambito di progetti e di realizzazioni locali vantaggiose per tutti. Se sono ben affiancati, tali progetti, accompagnati dal numero inevitabile di riuscite e di fallimenti, possono inoltre aiutare i giovani a sviluppare il loro senso di responsabilità e la loro autonomia e a diventare dei protagonisti sociali. Gli enti locali dovrebbero di conseguenza facilitare le realizzazioni di tali progetti, siano essi modesti o più importanti, facendo in modo che vengano affiancati da operatori professionali e facilitando l'accesso a dei sostegni finanziari, materiali e tecnici.

11.7 Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili

53. Le organizzazioni giovanili assumono una rilevanza essenziale, nel senso in cui si prefiggono lo scopo principale di rispecchiare il punto di vista dei giovani, di rispondere alle loro esigenze e di servire i loro interessi. Offrono inoltre un luogo in cui i giovani possono, insieme ad altri giovani con simili interessi, partecipare alle decisioni e alle attività e diventare consapevoli delle sfide poste da tale partecipazione. Tali organizzazioni possono essere molto strutturate, oppure essere delle reti informali locali. L'essenziale è che i giovani che lo desiderano abbiano la possibilità e la scelta se desiderano aderire ad un'organizzazione giovanile nella loro località. I giovani dovrebbero avere ugualmente il diritto, se lo desiderano, di creare la loro organizzazione e di essere assistiti per le pratiche da seguire. Pertanto:
- i. Gli enti locali e regionali dovrebbero disporre di una linea di bilancio specifica destinata unicamente a sostenere le organizzazioni giovanili che realizzano delle attività, forniscono dei servizi o agiscono in quanto portavoce dei giovani all'interno della comunità e ne difendono la causa. Occorrerebbe dare la preferenza alle organizzazioni che agiscono a favore dei giovani e sono dirette da giovani o la cui politica e struttura organizzativa permettono una partecipazione attiva dei giovani;
 - ii. In partnership con i giovani e con le organizzazioni giovanili, gli enti locali e regionali dovrebbero sviluppare il principio della cogestione e il sistema di presa di decisioni del Consiglio d'Europa nei settori di attività che interessano i giovani. E' importante che laddove vengono istituite tali strutture di cogestione, i giovani e le organizzazioni giovanili siano considerati dei partner di diritto, ma possano ugualmente astenersi dal partecipare, se tale è il loro desiderio.

11.8 Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative e ai partiti politici

54. Un settore non governativo dinamico ed indipendente è un elemento essenziale di ogni vera società democratica. Occorre ugualmente che altri settori della società civile, quali i partiti politici, siano forti ed attivi a livello locale e regionale. Partecipare alla vita democratica di qualsiasi paese, regione o comune non si limita a recarsi a votare ad intervalli regolari. Per questo, la partecipazione a delle organizzazioni non governative e a dei partiti politici assume una tale importanza, poiché tali organi permettono ai cittadini di partecipare costantemente alle decisioni e alle attività e di influire su di esse. Appare quindi essenziale aiutare ed incoraggiare i giovani a partecipare alla vita associativa della loro località.
55. Gli enti locali e regionali dovrebbero fornire delle risorse finanziarie e di altro tipo alle organizzazioni non governative (ONG) e degli aiuti supplementari alle ONG che incoraggiano attivamente la partecipazione dei giovani alle loro attività e alle loro strutture, come pure ai loro processi decisionali.
56. In partnership con i partiti politici, gli enti locali e regionali dovrebbero, senza partito preso, promuovere la partecipazione dei giovani al sistema politico dei partiti, in generale, e sostenere le azioni specifiche, come la formazione.

Titolo III: Partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale

57. Per attuare le politiche settoriali esposte nel Titolo I, gli enti locali e regionali devono mettere in opera delle strutture o dei dispositivi appropriati che consentano la partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano.
58. Le suddette strutture assumeranno forme diverse a seconda che verranno istituite in un villaggio, in una città, in un quartiere, oppure in una regione. Dovrebbero creare le condizioni favorevoli ad un dialogo e ad un autentico partenariato tra gli enti locali e regionali e i giovani e permettere a questi ultimi e ai loro rappresentanti di essere dei protagonisti di pieno diritto nelle politiche che li riguardano. Tali strutture dovrebbero normalmente essere rappresentative e permanenti e trattare di tutte le questioni che interessano i giovani. Si può ugualmente prevedere la creazione di strutture puntuali per discutere o per risolvere un problema specifico. Se del caso, potrebbe essere saggio abbinare varie forme di strutture.

III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani

59. Un'effettiva partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve basarsi sulla consapevolezza da parte di questi ultimi dei mutamenti sociali e culturali in corso all'interno della loro comunità, il che esige l'esistenza di una rappresentanza permanente o di una struttura del tipo consiglio, parlamento e forum dei giovani.
60. I membri di tali strutture potrebbero essere eletti, designati in seno ad organismi giovanili e/o essere scelti su base volontaria, sforzandosi di rispecchiare le caratteristiche sociologiche della popolazione locale.
61. I giovani dovrebbero assumere direttamente la responsabilità dei progetti e svolgere una parte attiva nelle politiche connesse. A tal fine, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire delle strutture di partecipazione attiva, oppure fornire loro un supporto.

62. Tali strutture costituiscono l'ambito materiale nel quale i giovani possono liberamente esprimere le loro inquietudini alle autorità e formulare delle proposte. Le questioni da affrontare potrebbero rispecchiare quelle presentate al Titolo I della presente Carta.
63. Le suddette strutture potrebbero segnatamente avere il ruolo di:
- i. fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano, ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei comuni e di altri enti territoriali;
 - ii. offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli enti locali e regionali;
 - iii. permettere ai comuni e agli altri enti territoriali di consultare i giovani su questioni specifiche;
 - iv. fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;
 - v. offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed organizzazioni giovanili;
 - vi. favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali e regionali.
64. Nel dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, le suddette strutture li formano alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità.
65. I giovani dovrebbero di conseguenza essere incoraggiati a partecipare a tali strutture e alle attività condotte nel loro ambito, al fine di stimolare la loro capacità ad imparare e ad applicare i principi della cittadinanza democratica. Tali strutture dovrebbero ugualmente costituire un luogo di formazione per dei dirigenti democratici, soprattutto per i giovani che intendono promuovere dei progetti, nonché un luogo di dialogo con gli enti locali e regionali.

66. Gli enti locali e regionali, come pure gli stessi giovani, dovrebbero ugualmente avvantaggiarsi dell'effetto moltiplicatore che può essere prodotto dalla partecipazione dei giovani a tali strutture, effetto che si rivela particolarmente significativo poiché incoraggia i giovani ad esercitare i loro diritti civili, e, in particolare, a partecipare alle elezioni e ad altri scrutini, come per esempio i referendum.

III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani

67. Per funzionare in modo efficace, le strutture istituzionali di partecipazione dei giovani (ufficiali o meno) hanno bisogno di risorse e di aiuti. Per questa ragione gli enti locali e regionali dovrebbero procurare a tali strutture i locali, i mezzi finanziari e l'assistenza materiale necessari per il loro buon funzionamento. Una volta ottenuti tali mezzi, queste strutture devono avere la possibilità di ricercare degli aiuti finanziari e materiali supplementari presso altri partner (fondazioni e società private, ecc).

68. Gli enti locali e regionali dovrebbero vigilare affinché le strutture di partecipazione dei giovani usufruiscano di tale assistenza. A tal fine, dovrebbero designare un garante – una persona o un gruppo di persone – incaricato di sorvegliare l'applicazione delle misure di assistenza e a cui le strutture potrebbero rivolgersi in caso di necessità.

69. Questa persona o questo gruppo di persone dovrebbe essere indipendente dalle strutture politiche e dalle strutture di partecipazione dei giovani, che ne dovrebbero approvare la nomina.

70. Oltre a garantire il suddetto aiuto, questa persona o questo gruppo di persone potrebbe ugualmente avere la funzione di :

- i. servire da intermediario tra i giovani e i rappresentanti eletti locali e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni o dagli altri;
- ii. essere l'avvocato dei giovani presso gli enti locali e regionali in caso di tensioni;
- iii. fungere da tramite per le comunicazioni tra gli enti locali e regionali e i giovani;

- iv. redigere dei resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, nell'ambito, per esempio, dell'attuazione di progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o per determinarne le ripercussioni.

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa
Consiglio d'Europa
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tel : + 33 (0) 3 88 41 20 00
Fax: + 33 (0) 3 88 41 27 51/ + 33 (0) 3 88 41 37 47
<http://www.coe.int/cplre/>



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 23 marzo 2005 (10.05)

**7619/1/05
REV 1**

CONCL 1

NOTA DI TRASMISSIONE

della: Presidenza
alle: delegazioni

Oggetto: **CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES
22-23 MARZO 2005**

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

Si allegano per le delegazioni le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (22-23 marzo 2005).

1. La riunione è stata preceduta da una relazione del presidente del Parlamento europeo, sig. Josep Borrell, cui ha fatto seguito uno scambio di opinioni. In tale occasione il presidente della Commissione ha presentato gli obiettivi strategici della sua istituzione per il periodo 2005-2009. I capi di Stato o di governo ne hanno preso atto e si sono compiaciuti della profonda consonanza di vedute tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione circa le priorità dell'Unione, segnatamente per quanto concerne l'attività legislativa dei prossimi anni.

2. Il Consiglio europeo ha discusso i seguenti punti:
 - I. Patto di stabilità e crescita
 - II. Revisione intermedia della strategia di Lisbona
 - III. Sviluppo sostenibile
 - IV. Cambiamenti climatici
 - V. ITER
 - VI. Preparazione del vertice delle Nazioni Unite del settembre 2005
 - VII. Libano

o
o o

I. PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

3. Il Consiglio europeo approva la relazione del Consiglio ECOFIN del 20 marzo 2005 (vedasi allegato II) intitolata "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita" e ne approva i risultati e le proposte. La relazione aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita che consiste nella risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam e nei regolamenti n. 1466/97 e n. 1467/97 del Consiglio. La Commissione è invitata a presentare rapidamente proposte volte a modificare i regolamenti del Consiglio.

II. RILANCIARE LA STRATEGIA DI LISBONA: UN PARTENARIATO PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

A. UNA STRATEGIA ATTUALE

4. Cinque anni dopo il varo della strategia di Lisbona il bilancio è modesto. Accanto a innegabili progressi emergono lacune e ritardi evidenti. Di fronte alle sfide da affrontare, il costo di riforme tardive o incomplete è alto, come dimostra il divario esistente tra il potenziale di crescita dell'Europa e quello dei suoi partner economici. Urge pertanto agire.
5. A tal fine, è indispensabile rilanciare senza indugi la strategia di Lisbona e procedere a un riorientamento delle priorità verso la crescita e l'occupazione. L'Europa deve infatti rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente sulla conoscenza, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano.
6. Per raggiungere tali obiettivi, l'Unione deve mobilitare maggiormente tutti i mezzi nazionali e comunitari appropriati - compresa la politica di coesione - nelle tre dimensioni economica, sociale e ambientale della strategia per utilizzarne meglio le sinergie in un contesto generale di sviluppo sostenibile. A fianco dei governi, tutti gli altri attori interessati - parlamenti, autorità regionali e locali, parti sociali, società civile - devono far propria la strategia e partecipare attivamente alla realizzazione dei suoi obiettivi.
7. Parallelamente, le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 dovranno dotare l'Unione dei mezzi adeguati per portare a compimento le politiche dell'Unione in generale e, segnatamente, le politiche che concorrono alla realizzazione delle priorità di Lisbona. Condizioni macroeconomiche solide sono essenziali per sostenere gli sforzi a favore della crescita e dell'occupazione. Le modifiche al Patto di stabilità e crescita vi contribuiranno, permettendo nel contempo agli Stati membri di svolgere pienamente il loro ruolo nel rilancio di una crescita a lungo termine.

8. Il Consiglio europeo si compiace della comunicazione della Commissione "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona" presentata in occasione della revisione intermedia. Esprime apprezzamento per gli importanti contributi apportati in tale contesto dal Parlamento europeo, dal Comitato delle regioni, dal Comitato economico e sociale europeo e dalle parti sociali. Alla luce di tali proposte, il Consiglio europeo invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rilanciare fin d'ora la strategia sulla base degli elementi imperniati sulla crescita e l'occupazione riportati qui di seguito.

9. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione l'impegno assunto dalle parti sociali in occasione del vertice tripartito del 22 marzo. Invita le parti sociali a presentare un programma di lavoro comune per la crescita e l'occupazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Incoraggia peraltro il Comitato economico e sociale europeo a istituire con i comitati economici e sociali degli Stati membri ed altre organizzazioni partner una rete interattiva di iniziative della società civile destinata a promuovere l'attuazione della strategia.

B. GLI ASSI FONDAMENTALI DEL RILANCIO

Conoscenza e innovazione - motori di una crescita sostenibile

10. Lo spazio europeo della conoscenza deve consentire alle imprese di creare nuovi fattori di competitività, ai consumatori di beneficiare di nuovi beni e servizi e ai lavoratori di acquisire nuove competenze. In tale prospettiva è importante sviluppare la ricerca, l'istruzione e l'innovazione in tutte le forme che consentano di convertire la conoscenza in valore aggiunto e creare nuovi e migliori posti di lavoro. Inoltre, negli anni futuri si dovrà incoraggiare un autentico dialogo tra le parti interessate, pubbliche e private, della società della conoscenza.

11. Nel settore dell'R&S, l'obiettivo generale di un livello di investimenti pari al 3% è mantenuto, con una ripartizione adeguata tra investimenti privati e pubblici. Livelli specifici intermedi dovranno essere definiti a livello nazionale. Questo obiettivo sarà conseguito tra l'altro attraverso incentivi fiscali agli investimenti privati, un accresciuto effetto moltiplicativo degli investimenti pubblici e la modernizzazione della gestione degli istituti di ricerca e delle università.
12. Il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo darà nuovo impulso ad uno spazio europeo della ricerca a vantaggio di tutti gli Stati membri rafforzando la collaborazione europea, mobilitando gli investimenti privati in settori decisivi per la competitività e contribuendo a superare il divario tecnologico. Questo programma deve fungere da leva sui bilanci di ricerca nazionali. L'attrattività dell'Europa per i ricercatori deve essere rafforzata attraverso un miglioramento effettivo delle loro condizioni di mobilità e di esercizio della professione. In questo contesto sarebbe importante istituire un Consiglio europeo della ricerca destinato a sostenere la ricerca di punta e la ricerca di base. I lavori sul programma spaziale europeo consentiranno di sfruttare le capacità di innovazione e il potenziale importante in questo settore.
13. Gli Stati membri dovranno sviluppare la politica di innovazione in funzione delle loro specificità perseguendo, tra l'altro, i seguenti obiettivi: creazione di meccanismi di sostegno alle PMI innovative, comprese le imprese ad alta tecnologia in fase di avviamento, promozione della ricerca congiunta tra imprese e università, miglioramento dell'accesso al capitale di rischio, riorientamento degli appalti pubblici verso prodotti e servizi innovativi, sviluppo di partenariati per l'innovazione e di poli di innovazione a livello regionale e locale.
14. Il nuovo programma comunitario per la competitività e l'innovazione darà, da parte sua, forte impulso all'innovazione in tutta l'Unione europea, prevedendo un nuovo dispositivo di finanziamento per le PMI innovative ad alto potenziale di crescita, razionalizzando e rafforzando la rete di sostegno tecnico all'innovazione nelle imprese e sostenendo lo sviluppo di poli regionali e di reti europee per l'innovazione.

15. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione intende presentare una proposta sulla creazione di un istituto tecnologico europeo.
16. L'Europa ha bisogno di un tessuto industriale solido su tutto il suo territorio. L'indispensabile perseguimento di una politica industriale attiva passa per il rafforzamento dei vantaggi competitivi della base industriale assicurando la complementarità dell'azione a livello nazionale, transnazionale ed europeo. Tale obiettivo sarà tra l'altro perseguito attraverso iniziative tecnologiche fondate su partenariati pubblico-privato e mediante l'organizzazione di piattaforme tecnologiche volte a definire programmi di ricerca a lungo termine. La Commissione riferirà entro giugno sui lavori preparatori da essa intrapresi in materia.
17. La Banca europea per gli investimenti dovrà estendere lo strumento di finanziamento strutturato a progetti di R&S e studiare con la Commissione nuovi mezzi per utilizzare i fondi comunitari come leve per i prestiti BEI.
18. È indispensabile sviluppare una società dell'informazione pienamente inclusiva, basata sull'uso generalizzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei servizi pubblici, nelle PMI e nelle famiglie. A tal fine l'Iniziativa i2010 porrà l'accento sulla ricerca e l'innovazione nel settore delle TIC, sullo sviluppo dell'industria dei contenuti, la sicurezza delle reti e dell'informazione, e la convergenza e l'interoperabilità volte a creare uno spazio di informazione senza frontiere.

19. Il Consiglio europeo ricorda il contributo importante della politica ambientale alla crescita e all'occupazione, nonché alla qualità della vita, in particolare tramite lo sviluppo di ecoinnovazioni e tecnologie ambientali che, insieme alla gestione sostenibile delle risorse naturali, creino nuovi sbocchi e nuovi posti di lavoro. Esso sottolinea l'importanza dell'impiego efficiente dell'energia quale fattore di competitività e di sviluppo sostenibile e accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di sviluppare nel 2005 un'iniziativa europea sull'efficienza energetica e un Libro verde. Dovranno inoltre essere fortemente incoraggiate le ecoinnovazioni e le tecnologie ambientali, segnatamente nei settori dell'energia e dei trasporti, rivolgendo particolare attenzione alle PMI e alla promozione delle tecnologie ambientali negli appalti pubblici. Oltre al suo sviluppo sul mercato interno, questo settore presenta un notevole potenziale di esportazione. Il Consiglio europeo invita la Commissione e gli Stati membri a dare urgente attuazione al piano d'azione per le tecnologie ambientali anche attraverso azioni concrete a scadenze concordate con gli operatori economici. Esso ribadisce l'importanza dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010, in particolare integrando tale esigenza in altre politiche, tenuto conto dell'interesse che la biodiversità riveste per taluni settori economici.

Uno spazio attraente per investire e lavorare

20. Per incoraggiare gli investimenti e creare un contesto attraente per le imprese e i lavoratori, l'Unione europea deve completare il mercato interno e dotarsi di un quadro normativo più favorevole alle imprese che, da parte loro, devono sviluppare la responsabilità sociale. Sono inoltre necessarie infrastrutture efficienti, che affrontino tra l'altro il problema dei collegamenti mancanti, dei servizi di interesse generale di qualità a prezzi abbordabili e un contesto sano basato su un consumo e una produzione sostenibili e una qualità della vita elevata.
21. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo per rispettare gli impegni assunti a Barcellona nel marzo 2002, ivi compreso in materia di recepimento delle direttive.

22. Nel contesto del completamento del mercato interno, il Consiglio europeo ha individuato i seguenti settori prioritari.

Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione e di rafforzare la competitività il mercato interno dei servizi deve essere pienamente operativo, preservando al tempo stesso il modello sociale europeo. Alla luce del dibattito in corso, che mostra che la stesura attuale della proposta di direttiva non risponde pienamente alle esigenze, il Consiglio europeo chiede che nel quadro del processo legislativo sia intrapreso ogni sforzo per raggiungere un ampio consenso che risponda a tutti questi obiettivi.

Il Consiglio europeo osserva che servizi d'interesse economico generale efficaci svolgono un ruolo importante in un'economia efficiente e dinamica.

Qualsiasi accordo su REACH deve conciliare la protezione dell'ambiente e della salute con la necessità di promuovere la competitività dell'industria europea, accordando nel contempo un'attenzione particolare alle PMI e alla loro capacità innovativa.

23. Oltre al perseguimento di una politica di concorrenza attiva, il Consiglio europeo invita gli Stati membri a proseguire sulla via della riduzione del livello generale degli aiuti di Stato considerando nel contempo le eventuali carenze dei mercati. Tale movimento deve essere accompagnato da una redistribuzione degli aiuti a favore di taluni obiettivi orizzontali quali la ricerca e l'innovazione nonché la valorizzazione del capitale umano. La riforma degli aiuti regionali dovrebbe inoltre favorire un livello elevato di investimenti e permettere una riduzione delle disparità conformemente agli obiettivi di Lisbona.

24. Il Consiglio europeo rammenta l'importanza che attribuisce al miglioramento del quadro normativo e incoraggia a proseguire con forza i lavori come previsto, tra l'altro mediante l'iniziativa delle sei Presidenze e il programma operativo del Consiglio per il 2005, in vista di una valutazione globale in occasione di un prossimo Consiglio europeo. Prende atto della comunicazione presentata dalla Commissione e insiste sulla necessità di agire con risolutezza in questo senso sia a livello europeo che a livello nazionale. Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a esaminare una metodologia comune per la misurazione dei costi amministrativi prefiggendosi l'obiettivo di pervenire ad un accordo entro la fine del 2005. Tale accordo dovrebbe avvalersi dei risultati dei progetti pilota della Commissione, attesi nel corso del 2005. Il Consiglio europeo invita la Commissione a sviluppare il suo sistema di valutazione d'impatto come previsto nella sua comunicazione, ad operare di concerto con il Consiglio al fine di assicurare progressi più rapidi nel quadro della semplificazione e infine a prendere iniziative volte ad incoraggiare la partecipazione di tutti gli attori direttamente interessati a tale processo. Sottolinea infine che le iniziative prese nel contesto del miglioramento del quadro normativo non dovranno trasformarsi esse stesse in ostacoli amministrativi.
25. Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale per la crescita e l'occupazione e partecipano allo sviluppo del tessuto industriale. Gli Stati membri sono invitati di conseguenza a proseguire la loro politica in questo settore tramite l'alleggerimento degli oneri amministrativi, la creazione di sportelli unici nonché l'accesso al credito, al microcredito, ad altri modi di finanziamento e servizi di accompagnamento. Anche l'accesso delle PMI ai programmi comunitari riveste una grande importanza. Inoltre la Commissione e gli Stati membri sono invitati a sfruttare al meglio le reti di sostegno alle PMI; a tale scopo occorre individuare rapidamente con le parti sociali a livello nazionale e regionale nonché, per quanto possibile, con le camere di commercio le misure necessarie di razionalizzazione e di cooperazione.

26. Il Consiglio incoraggia il Fondo europeo per gli investimenti a diversificare le sue attività in particolare a favore del finanziamento delle PMI innovative tramite le reti degli investitori individuali (business angels) e i trasferimenti di tecnologie. Devono essere individuati con la Commissione mezzi finanziari flessibili adeguati a tale tipo di attività. Queste azioni devono altresì essere sostenute dal nuovo programma comunitario per la competitività e l'innovazione.
27. Il mercato unico deve altresì appoggiarsi su un mercato interno fisico, libero da vincoli di interoperabilità e logistici. Lo sviluppo delle reti ad alta velocità nelle regioni insufficientemente servite è il presupposto per lo sviluppo di un'economia della conoscenza. In maniera generale, gli investimenti nelle infrastrutture favoriranno la crescita e comporteranno una maggiore convergenza a livello economico, sociale e ambientale. Nel quadro dell'iniziativa per la crescita e dei programmi ad avvio rapido, il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della realizzazione dei progetti prioritari nel settore delle reti di trasporto ed energetiche e invita l'Unione e gli Stati membri a proseguire gli sforzi d'investimento ed a incoraggiare il partenariato tra settore pubblico e privato.
28. L'economia mondiale aperta offre nuove opportunità di stimolare la crescita, la competitività e riorganizzazione dell'economia europea. Il Consiglio europeo riconosce l'importanza di raggiungere un accordo ambizioso ed equilibrato nei negoziati di Doha nonché di sviluppare accordi di libero scambio bilaterali e regionali; il perseguimento di tale obiettivo deve essere accompagnato da uno sforzo continuo per assicurare la convergenza degli standard a livello internazionale, anche in materia di rispetto dei diritti della proprietà intellettuale.

La crescita e l'occupazione al servizio della coesione sociale

29. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per la comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona rafforzando il modello sociale europeo basato sulla ricerca della piena occupazione e una maggiore coesione sociale.

30. L'aumento dei tassi di occupazione e il prolungamento della durata della vita lavorativa, combinati con la riforma dei sistemi di protezione sociale, costituiscono il mezzo migliore per mantenere l'attuale livello della protezione sociale.

Nel contesto dei suoi attuali lavori sul rilancio della strategia di Lisbona, la Commissione rifletterà in merito alle questioni che si pongono riguardo alle modalità per assicurare il finanziamento sostenibile del nostro modello sociale e riferirà al Consiglio europeo in autunno.

31. Gli obiettivi della piena occupazione, della qualità e della produttività del lavoro nonché della coesione sociale devono tradursi in priorità chiare e misurabili: rendere il lavoro una vera opzione per tutti, attrarre un maggior numero di persone sul mercato del lavoro, migliorare la capacità di adattamento, investire nel capitale umano, modernizzare la protezione sociale, promuovere le pari opportunità - segnatamente tra uomini e donne - e l'inclusione sociale.
32. È indispensabile attrarre un maggior numero di persone sul mercato del lavoro. Tale obiettivo sarà raggiunto puntando su una politica attiva dell'occupazione, su una politica intesa a rendere il lavoro economicamente attraente, su misure volte a conciliare vita professionale e vita familiare, compreso il miglioramento delle strutture di custodia dei bambini; occorre dare priorità anche alle pari opportunità, alle strategie di invecchiamento attivo, alla promozione dell'integrazione sociale nonché alla trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare. Devono inoltre essere sviluppate nuove fonti occupazionali, nei servizi alle persone e alle imprese, nell'economia sociale, nella pianificazione territoriale e nella protezione dell'ambiente nonché nei nuovi mestieri industriali, grazie tra l'altro alla promozione dei partenariati locali per la crescita e l'occupazione.
33. Per i lavoratori e le imprese, nuove forme di organizzazione del lavoro ed una maggiore differenziazione dei contratti, che combinino meglio flessibilità e sicurezza, contribuiranno a migliorare la capacità di adattamento. Occorre inoltre prestare attenzione ad una migliore previsione e gestione del cambiamento economico.

34. Il capitale umano è la risorsa più importante per l'Europa. Gli Stati membri sono invitati a intensificare gli sforzi per elevare il livello generale d'istruzione e ridurre il numero di giovani che lasciano la scuola precocemente, in particolare proseguendo il programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010". L'apprendimento permanente costituisce una condizione *sine qua non* per realizzare gli obiettivi di Lisbona, tenendo conto dell'interesse di una qualità elevata a tutti i livelli. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a far sì che l'apprendimento permanente sia un'opportunità offerta a tutti nelle scuole, nelle imprese e nelle famiglie. Un'attenzione particolare deve essere riservata all'accesso all'apprendimento permanente per i lavoratori meno qualificati e per il personale delle piccole e medie imprese. Il Consiglio europeo invita pertanto ad adottare rapidamente il programma che la Commissione presenterà tra breve a questo riguardo. Inoltre le condizioni di accesso devono essere agevolate dall'organizzazione dell'orario di lavoro, dai servizi di sostegno alla famiglia, dall'orientamento professionale e da nuove forme di ripartizione dei costi.
35. Lo spazio europeo dell'istruzione deve essere sviluppato tramite la promozione della mobilità geografica e professionale. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della diffusione dell'EUROPASS, dell'adozione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel 2005 e di un quadro europeo delle qualifiche nel 2006.
36. La politica d'inclusione sociale deve essere perseguita dall'Unione e dagli Stati membri mediante l'approccio pluridimensionale, concentrandosi su gruppi obiettivo quali i bambini in situazione di povertà.
37. Il ritorno ad una crescita forte e sostenibile richiede una demografia più dinamica, una migliore integrazione socio-professionale, e una maggiore valorizzazione del potenziale umano che rappresenta la gioventù europea. A tal fine, il Consiglio europeo ha adottato il Patto europeo per la gioventù, riportato nell'allegato I, come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona.

C. MIGLIORARE LA GOVERNANCE

38. È importante che le azioni intraprese dall'UE e dagli Stati membri contribuiscano maggiormente e più concretamente alla crescita e all'occupazione. In tale spirito, si creerà un dispositivo semplificato con un triplice obiettivo: facilitare l'individuazione delle priorità nel rispetto dell'equilibrio globale della strategia e della sinergia tra i suoi diversi elementi; migliorare l'attuazione di tali priorità sul terreno, provvedendo a coinvolgere maggiormente gli Stati membri; razionalizzare la procedura di follow-up per comprendere meglio l'applicazione della strategia a livello nazionale.
39. Tale nuovo approccio, basato su un ciclo di 3 anni con inizio nel corrente anno e che dovrà essere rinnovato nel 2008, comprenderà le seguenti fasi:
- a) il punto di partenza del ciclo sarà il documento di sintesi della Commissione ("relazione strategica"). Tale relazione sarà esaminata nell'ambito delle pertinenti formazioni del Consiglio e discussa dal Consiglio europeo di primavera, che adotterà gli orientamenti politici per le dimensioni economica, sociale e ambientale della strategia.
 - b) Conformemente alle procedure previste negli articoli 99 e 128 del trattato e sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio adotterà un insieme di "orientamenti integrati" composto di due elementi: gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche, in quanto strumento generale di coordinamento delle politiche economiche, dovrebbero continuare ad includere l'insieme delle politiche macroeconomiche e microeconomiche nonché le politiche in materia di occupazione, qualora interagissero con le prime; gli indirizzi di massima per le politiche economiche assicureranno la coerenza economica generale delle tre dimensioni della strategia.

- c) Sulla base degli "orientamenti integrati"
- gli Stati membri definiranno sotto la loro responsabilità dei "programmi nazionali di riforma" tenendo conto delle loro esigenze e della loro situazione specifica. Tali programmi saranno oggetto di consultazione con tutte le parti interessate a livello regionale e nazionale, compresi gli organi parlamentari, secondo le procedure proprie di ciascuno Stato membro. Tali programmi terranno conto dei cicli politici nazionali e potranno essere riveduti in caso di mutamento della situazione. Gli Stati membri rafforzeranno il loro coordinamento interno, se del caso nominando un "coordinatore nazionale Lisbona";
 - la Commissione presenterà, da parte sua, in corrispondenza dei programmi nazionali, un "programma comunitario di Lisbona" comprendente l'insieme delle azioni da intraprendere a livello comunitario al servizio della crescita e dell'occupazione tenendo conto della necessità di convergenza delle politiche.
- d) Le relazioni sul follow-up della strategia di Lisbona trasmesse ogni anno dagli Stati membri alla Commissione - ivi compreso quanto concerne l'applicazione dei metodi di coordinamento aperto - saranno d'ora innanzi raggruppate in un documento unico che distinguerà chiaramente tra i diversi settori di azione e indicherà le misure adottate nel corso dei dodici mesi precedenti ai fini dell'attuazione dei programmi nazionali; il primo documento di questo tipo sarà presentato nell'autunno 2006.
- e) La Commissione riferirà annualmente sull'attuazione della strategia nelle sue tre dimensioni. Sulla base dell'analisi della Commissione, il Consiglio europeo passerà in rassegna, ogni primavera, i progressi compiuti e si pronuncerà sugli adeguamenti degli "orientamenti integrati" che si rivelassero necessari.
- f) Per quanto riguarda gli indirizzi di massima per le politiche economiche si applicano gli esistenti meccanismi di sorveglianza multilaterale.

40. Al termine del terzo anno di ciascun ciclo, gli "orientamenti guida integrati", i "programmi nazionali di riforma" così come "il programma comunitario di Lisbona" saranno rinnovati conformemente alla procedura sopra descritta, prendendo come punto di partenza una relazione strategica della Commissione, basata su una valutazione globale dei progressi realizzati nel corso dei tre anni precedenti.
41. Nel 2005 il ciclo descritto sopra avrà inizio nel mese di aprile con la presentazione da parte della Commissione degli orientamenti guida integrati elaborati sulla base delle presenti conclusioni. Gli Stati membri sono invitati a definire i rispettivi programmi nazionali di riforma nell'autunno 2005.

III. SVILUPPO SOSTENIBILE

42. In occasione del rilancio della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo riafferma che questa strategia si colloca, essa stessa, nel contesto più ampio dell'esigenza di sviluppo sostenibile secondo cui occorre soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Il Consiglio europeo ha convenuto di adottare, nella prossima riunione di giugno, una "dichiarazione sui principi direttori dello sviluppo sostenibile"; tale dichiarazione servirà da base per il rinnovamento della strategia per lo sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001. Tale nuova strategia più completa e ambiziosa, comprendente obiettivi, indicatori e una procedura efficace di follow-up, dovrebbe fondarsi su una visione positiva a lungo termine e integrare pienamente le dimensioni interne ed esterne. La nuova strategia sarà adottata entro la fine del 2005 e la Commissione ha comunicato che presenterà le opportune proposte in tempo utile.

IV. CAMBIAMENTI CLIMATICI

43. Il Consiglio europeo riconosce che i cambiamenti climatici possono avere, a livello mondiale, gravi ripercussioni negative sotto i profili ambientale, economico e sociale. Conferma che per realizzare l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'aumento mondiale annuo della temperatura media di superficie non deve superare di 2°C i livelli dell'epoca preindustriale.
44. Il Consiglio europeo rileva con grande soddisfazione l'entrata in vigore del protocollo di Kyoto. In tale contesto, esso desidera congratularsi in modo particolare con la Federazione russa per aver ratificato il protocollo.
45. Il Consiglio europeo accoglie positivamente la comunicazione della Commissione "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici" e invita la Commissione a proseguire la sua analisi dei vantaggi e dei costi delle strategie per la riduzione di CO₂.
46. Il Consiglio europeo sottolinea la ferma volontà dell'UE di dare nuovo slancio ai negoziati internazionali. A tal fine occorre:
- studiare le opzioni relative ad un regime post-2012 nell'ambito del processo delle Nazioni Unite in materia di cambiamenti climatici, che assicurino la più ampia cooperazione possibile di tutti i paesi, nonché la loro partecipazione ad una risposta internazionale efficace ed appropriata;

- elaborare una strategia dell'UE a medio e a lungo termine per lottare contro i cambiamenti climatici compatibile con l'obiettivo dei 2°C. Tenuto conto delle riduzioni richieste delle emissioni globali, saranno necessari sforzi congiunti da parte di tutti i paesi nei prossimi decenni, in linea con le responsabilità comuni, ma differenziate, e con le rispettive capacità, compreso un significativo aumento degli sforzi di riduzione aggregata da parte di tutti i paesi economicamente più avanzati. Fatti salvi nuovi approcci alla differenziazione tra le parti in un futuro quadro equo e flessibile, l'UE auspica di esplorare, con altre parti, strategie per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni e stima che, a questo riguardo, si dovrebbero prendere in considerazione percorsi di riduzione da parte del gruppo dei paesi sviluppati dell'ordine del 15-30% entro il 2020 rispetto ai valori di riferimento previsti dal protocollo di Kyoto e, successivamente, nello spirito delle conclusioni approvate dal Consiglio "Ambiente". Tali forcelle di riduzione dovranno essere esaminate alla luce dei lavori futuri sulle condizioni in cui è possibile raggiungere l'obiettivo, compresa la questione dei costi e dei benefici. Occorrerà altresì esaminare come associare efficacemente i paesi grandi consumatori di energia tra cui quelli appartenenti ai paesi emergenti e in via di sviluppo;
- promuovere misure che consentano di ridurre le emissioni e abbiano un buon rapporto costi/benefici.

Il Consiglio europeo esaminerà regolarmente questo fascicolo.

V. ITER

47. Il Consiglio europeo insiste sulla necessità di iniziare la costruzione dell'ITER sul sito europeo entro la fine del 2005 e invita la Commissione a fare tutto il possibile per raggiungere tale obiettivo, in particolare il perfezionamento dell'accordo internazionale prima del luglio 2005.

VI. PREPARAZIONE DEL VERTICE DELLE NAZIONI UNITE DEL SETTEMBRE 2005

48. Il Consiglio europeo accoglie con favore la presentazione fatta il 21 marzo 2005 dal Segretario generale delle Nazioni Unite della relazione "In una maggiore libertà - Verso la sicurezza umana, lo sviluppo della società e i diritti dell'uomo per tutti", che costituisce un contributo fondamentale alla preparazione del vertice delle Nazioni Unite del settembre 2005, dedicato al seguito da riservare alla dichiarazione del Millennio (2000) e ai principali vertici e conferenze delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ribadisce che l'Unione è fermamente determinata a svolgere un ruolo importante in seno alle Nazioni Unite in generale e nella preparazione del vertice in particolare. L'Unione europea è risoluta a far sì che questo processo sfoci nella formulazione di risposte comuni ai grandi problemi dello sviluppo, della sicurezza e dei diritti dell'uomo.
49. Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio ad accelerare i lavori, segnatamente per quanto riguarda le varie componenti del capitolo "sviluppo", così da mettere a punto le nostre posizioni sui diversi temi e consentire all'Unione europea di svolgere un ruolo attivo nelle discussioni future.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza particolare dell'Africa nel 2005. Accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare rapidamente proposte volte ad apportare un contributo sostanziale alla revisione degli obiettivi di sviluppo del millennio e a rafforzare il sostegno dell'Unione al continente africano. Prende altresì atto, in tale contesto, della recente relazione della Commissione sull'Africa.

50. Il Consiglio europeo auspica che si continui e si intensifichi un processo di dialogo a tutti i livelli con i gruppi di paesi e i paesi con cui l'Unione intrattiene relazioni strutturate, al fine di promuovere una dinamica attiva di convergenza delle posizioni nella prospettiva di conseguire risultati ambiziosi ed equilibrati al vertice del settembre 2005.

VII. LIBANO

51. Il Consiglio europeo fa proprie le conclusioni adottate dal Consiglio il 16 marzo 2005 sul Libano. Riafferma il proprio impegno per un Libano sovrano, indipendente e democratico. Ricorda l'importanza della risoluzione 1559 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed esprime pieno sostegno alla missione dell'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite.

52. Il Consiglio europeo invita la Siria ad onorare rapidamente l'impegno assunto il 12 marzo dal Presidente siriano Bachar al-Assad di ritirare dal Libano tutte le truppe e i servizi d'informazione siriani. Il ritiro dovrà essere totale e svolgersi in base a un calendario preciso.

53. Il Consiglio europeo auspica la rapida costituzione di un nuovo governo, che possa agire nell'interesse di tutti i libanesi. Il governo dovrà essere in grado di organizzare, entro la scadenza prevista, elezioni libere, trasparenti e regolari, conformemente al dettato della costituzione libanese, su cui non gravi alcuna interferenza o ingerenza straniera. L'Unione europea seguirà con attenzione il processo elettorale e sarà pronta a fornire la sua assistenza.

Patto europeo per la gioventù

Nel contesto dell'invecchiamento della popolazione europea, il Consiglio europeo ritiene necessario far beneficiare i giovani europei di un insieme di politiche e misure che si integrano pienamente nella strategia di Lisbona. Il Patto per la gioventù mira a migliorare l'istruzione, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inclusione sociale dei giovani europei facilitando nel contempo la conciliazione tra attività professionale e vita familiare. Il Patto deve garantire la coerenza globale delle iniziative da intraprendere in tali settori e costituire il punto di partenza per una mobilitazione intensa e continua a favore dei giovani. Il suo successo presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori interessati e, in primissimo luogo, delle organizzazioni giovanili a livello nazionale, regionale e locale, così come del Forum europeo della gioventù, degli enti locali e delle parti sociali.

Il Consiglio europeo invita l'Unione e gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e segnatamente nel quadro della strategia europea per l'occupazione e della strategia per l'inclusione sociale, ad ispirarsi alle linee d'azione seguenti.

In materia di occupazione, integrazione e promozione sociale

- assicurare un follow-up particolare delle politiche a favore dell'integrazione sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, nel quadro del programma di apprendimento reciproco in materia di occupazione;
- mirare all'aumento dell'occupazione giovanile;
- dare la priorità, nel quadro della politica nazionale in materia d'inclusione sociale, al miglioramento della situazione dei giovani più vulnerabili, in particolare di quelli colpiti dalla povertà, nonché alle iniziative volte a contrastare gli abbandoni scolastici;
- invitare i datori di lavoro e le imprese a dar prova di responsabilità sociale nel settore dell'inserimento professionale dei giovani;

- incoraggiare i giovani a sviluppare uno spirito imprenditoriale e favorire l'emergere di giovani imprenditori.

Nel settore dell'istruzione, della formazione e della mobilità

- fare in modo che i saperi rispondano ai bisogni dell'economia della conoscenza e favorire a tal fine lo sviluppo di una base comune di competenze; in tale contesto concentrare prioritariamente gli sforzi sul problema dell'abbandono precoce del sistema scolastico;
- ampliare le possibilità per gli studenti di effettuare un periodo di studi in un altro Stato membro;
- incoraggiare la mobilità dei giovani rimuovendo gli ostacoli per i tirocinanti, i volontari e i lavoratori, nonché le loro famiglie;
- per i ricercatori, rafforzare le iniziative in corso nel quadro del programma Marie Curie;
- sviluppare, tra Stati membri, una più stretta cooperazione in materia di trasparenza e di comparabilità delle qualifiche professionali e un riconoscimento dell'istruzione non formale e informale.

Per la conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare

- favorire la conciliazione della vita professionale con quella familiare dividendo le responsabilità tra i partner, segnatamente attraverso l'estensione della rete di servizi di custodia dei bambini e lo sviluppo di forme innovative di organizzazione del lavoro;
- esaminare le politiche a favore dei bambini, alla luce dei dibattiti in merito al libro verde della Commissione sui cambiamenti demografici.

Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita

- Relazione del Consiglio al Consiglio europeo -

La presente relazione contiene proposte intese al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche in conformità dell'articolo 99 del trattato e di evitare disavanzi eccessivi come previsto nell'articolo 104, paragrafo 1 del trattato.

Il Consiglio conferma che il Patto di stabilità e crescita, basato sugli articoli 99 e 104 del trattato, è un elemento essenziale del quadro macroeconomico dell'Unione economica e monetaria. Invitando gli Stati membri a coordinare le loro politiche di bilancio e a evitare disavanzi eccessivi, esso contribuisce a raggiungere la stabilità macroeconomica nell'UE e svolge un ruolo fondamentale per garantire un'inflazione contenuta e tassi di interesse bassi, fattori essenziali per ottenere una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

Il Consiglio ricorda la dichiarazione relativa all'articolo III-184 (allegata all'atto finale della Costituzione) che ribadisce l'impegno del Consiglio europeo nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona - creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale - e che in merito alla politica di bilancio recita: "L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente alla Costituzione e al Patto di stabilità e crescita."

I due fulcri nominali del Patto - il valore di riferimento del 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico e il PIL e del 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il PIL - si sono dimostrati validi e restano l'elemento centrale della sorveglianza multilaterale. Tuttavia nel giugno 2004 il Consiglio europeo ha rilevato la necessità di rafforzare e chiarire l'attuazione del Patto di stabilità e crescita, al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilizzazione a livello nazionale del quadro di bilancio dell'UE e migliorare l'applicazione delle relative norme e disposizioni.

Il Patto deve applicarsi in tutti i paesi in modo equo e coerente ed essere comprensibile per l'opinione pubblica. Il Consiglio ribadisce che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia per il rispetto degli impegni assunti e per un trattamento equo di tutti gli Stati membri. Nel rafforzare e chiarire il Patto è essenziale assicurare un giusto equilibrio tra gradi più elevati di valutazione economica e di discrezionalità nella sorveglianza e nel coordinamento delle politiche di bilancio e la necessità che il quadro regolamentare resti semplice, trasparente ed applicabile.

Tuttavia, in un'Unione europea a 25, caratterizzata da notevole eterogeneità e diversità e vista l'esperienza dei cinque anni dell'UEM, un quadro comune rafforzato che ponga maggiore enfasi sulla razionalità economica delle sue regole permetterebbe di tener maggiormente conto delle diverse situazioni economiche dell'Unione. L'obiettivo è pertanto rafforzare i fondamenti economici del quadro esistente per renderlo più credibile e meglio applicabile. Il fine non è certo introdurre maggiore rigidità o flessibilità nelle regole attuali, bensì renderle più efficaci.

Partendo da queste premesse, la riforma mira a rispondere meglio alle carenze emerse sino ad oggi dando maggiore risalto agli sviluppi economici e ponendo l'accento sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Inoltre, occorre coordinare meglio fra loro gli strumenti di governance economica dell'UE affinché aumenti il contributo della politica di bilancio alla crescita economica e si progredisca verso la realizzazione della strategia di Lisbona.

Sulla base della comunicazione della Commissione del 3 settembre 2004 intitolata "Rafforzare la governance economica e chiarire l'implementazione del Patto di stabilità e di crescita", il Consiglio si è adoperato per presentare proposte concrete per una riforma del Patto di stabilità e crescita.

Nel rivedere le disposizioni del Patto di stabilità e crescita, il Consiglio ha sostanzialmente individuato cinque settori in cui si potrebbero apportare miglioramenti:

- i) accrescere la razionalità economica delle regole di bilancio per aumentarne la credibilità e la responsabilizzazione;
- ii) responsabilizzare maggiormente gli attori politici nazionali;
- iii) sfruttare più efficacemente i periodi in cui le economie crescono più del tasso tendenziale per procedere a un risanamento dei conti pubblici al fine di evitare politiche procicliche;
- iv) tenere maggiormente conto, nelle raccomandazioni del Consiglio, dei periodi in cui le economie crescono meno del tasso tendenziale;
- v) prestare sufficiente attenzione, nella sorveglianza delle posizioni di bilancio, al debito e alla sostenibilità.

Nell'elaborare le proposte di riforma del Patto di stabilità e crescita, il Consiglio ha prestato la dovuta attenzione al rafforzamento della governance e della responsabilizzazione nazionale del quadro di bilancio, al consolidamento dei fondamenti economici e dell'efficacia del Patto, sia nell'aspetto preventivo che in quello correttivo, alla garanzia della sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, alla promozione della crescita e all'obiettivo di evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future.

Conformemente alla risoluzione di Lussemburgo sul coordinamento delle politiche economiche, il Consiglio conferma che un migliore coordinamento delle politiche di bilancio deve essere conforme al principio di sussidiarietà stabilito nel trattato, rispettando le prerogative dei governi nazionali nella determinazione delle loro politiche strutturali e di bilancio osservando nel contempo le disposizioni del trattato e del Patto di stabilità e crescita.

Nella presente relazione i Ministri indicano le modifiche legislative necessarie al fine di rendere operativa la loro visione della riforma del Patto di stabilità e crescita. Essi intendono ridurre al minimo le modifiche ed attendono proposte da parte della Commissione per tradurre in pratica i loro propositi.

1. Migliorare la governance

Al fine di accrescere la legittimità del quadro di bilancio dell'UE e rafforzare il sostegno ai suoi obiettivi e alle disposizioni istituzionali, il Consiglio ritiene che gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio, evitando qualsiasi attrito istituzionale, debbano esercitare appieno le loro rispettive responsabilità, in particolare:

- 1) la Commissione e il Consiglio rispettano la competenza degli Stati membri ad attuare le politiche di loro scelta entro i limiti imposti dal trattato, in particolare dagli articoli 99 e 104; a loro volta gli Stati membri devono conformarsi alle raccomandazioni del Consiglio;
- 2) la Commissione deve esercitare il diritto d'iniziativa in modo tempestivo ed applicare le norme efficacemente, mentre il Consiglio e gli Stati membri ne rispettano il ruolo di custode del trattato e delle relative procedure;
- 3) il Consiglio deve esercitare responsabilmente il suo margine discrezionale, mentre gli Stati membri e la Commissione rispettano la competenza del Consiglio in materia di coordinamento delle politiche economiche in seno all'Unione europea e il suo ruolo nel corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria;
- 4) gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ribadire l'impegno ad attuare il trattato e il Patto di stabilità e crescita in modo efficace e tempestivo, mediante un sostegno reciproco e una pressione reciproca, e a cooperare in modo serrato e costruttivo nel processo di sorveglianza economica e di bilancio, al fine di garantire la certezza e l'efficacia delle norme del Patto.

Il Consiglio sottolinea l'importanza di migliorare la governance e di rafforzare la responsabilizzazione a livello nazionale del quadro di bilancio attraverso le proposte indicate di seguito.

1.1. Cooperazione e comunicazione

Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero applicare il trattato e il Patto di stabilità e crescita in modo efficace e tempestivo. Le parti dovrebbero cooperare in modo serrato e costruttivo nel processo di sorveglianza economica e di bilancio, al fine di garantire la certezza e l'efficacia delle norme del Patto.

In uno spirito di trasparenza e responsabilità, si dovrebbe accordare debita considerazione a una piena e tempestiva comunicazione tra le istituzioni e con i cittadini. In particolare, al fine di favorire uno scambio di opinioni franco e confidenziale, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a scambiare informazioni preventive sulle loro intenzioni in tutte le fasi del processo di sorveglianza del bilancio e della procedura per disavanzo eccessivo, fatte salve le rispettive prerogative.

1.2. Migliorare il sostegno reciproco ed esercitare la pressione reciproca

Il Consiglio conviene che aumentare l'efficacia del sostegno reciproco e della pressione reciproca è parte integrante di un Patto di stabilità e crescita riformato. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero impegnarsi a motivare e a rendere pubbliche le loro posizioni e decisioni in tutte le fasi appropriate della procedura del Patto.

Il sostegno reciproco e la pressione reciproca a livello di zona euro dovrebbero essere esercitati nel quadro del coordinamento assicurato all'interno dell'Eurogruppo ed essere basati su una valutazione orizzontale degli sviluppi di bilancio nazionali e delle relative implicazioni per la zona euro nel suo complesso. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata almeno una volta l'anno prima dell'estate.

1.3. Regole di bilancio e istituzioni nazionali complementari

Il Consiglio conviene che le regole di bilancio nazionali dovrebbero essere complementari agli impegni degli Stati membri nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Per converso, a livello UE, dovrebbero essere previsti incentivi ed eliminati disincentivi affinché le norme nazionali sostengano gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita. In tale contesto, il Consiglio sottolinea i disincentivi derivanti dall'impatto sul quadro di bilancio di determinate norme contabili e statistiche previste dal SEC 95.

L'attuazione delle norme nazionali vigenti (norme in materia di spesa, ecc.) potrebbe essere discussa nell'ambito dei programmi di stabilità e convergenza, con la dovuta cautela e nella misura in cui siano pertinenti per il rispetto delle regole di bilancio comunitarie, dato che a livello europeo gli Stati membri sono vincolati al rispetto di queste ultime e l'osservanza delle regole di bilancio comunitarie costituisce il fulcro della valutazione dei programmi di stabilità e convergenza.

Il Consiglio ritiene che i sistemi nazionali di governance debbano integrare il quadro comunitario. Le istituzioni nazionali potrebbero svolgere un ruolo più prominente nel quadro della sorveglianza di bilancio per rafforzare la responsabilizzazione a livello nazionale, migliorare la capacità di attuazione coinvolgendo l'opinione pubblica nazionale e completare l'analisi economica e politica a livello UE.

1.4. Programma di stabilità per la legislatura

Il Consiglio invita gli Stati membri, quando elaborano il primo aggiornamento del loro programma di stabilità/convergenza dopo l'insediamento di un nuovo governo, a dar prova di continuità rispetto agli obiettivi di bilancio approvati dal Consiglio sulla base del precedente aggiornamento del programma di stabilità/convergenza e - guardando all'intera legislatura - a fornire informazioni sui mezzi e gli strumenti che si intendono usare per raggiungere tali obiettivi nella descrizione della strategia di bilancio.

1.5. Coinvolgimento dei parlamenti nazionali

Il Consiglio invita i governi degli Stati membri a presentare ai rispettivi parlamenti nazionali i programmi di stabilità/convergenza e i pareri espressi dal Consiglio sui medesimi. I parlamenti nazionali potrebbero voler discutere il seguito da dare alle raccomandazioni formulate nel quadro delle procedure di avvertimento e di disavanzo eccessivo.

1.6. Previsioni macroeconomiche affidabili

Il Consiglio riconosce l'importanza di basare le proiezioni di bilancio su previsioni macroeconomiche realistiche e caute. Riconosce altresì l'importante contributo che le previsioni della Commissione possono fornire nel quadro del coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

Nelle loro proiezioni macroeconomiche e di bilancio, gli Stati membri, in particolare quelli che fanno parte della zona euro e gli Stati membri che partecipano all'ERM 2, dovrebbero utilizzare le "ipotesi esterne comuni" se rese disponibili in tempo utile dalla Commissione. Gli Stati membri sono liberi di basare i programmi di stabilità/convergenza sulle loro proiezioni. Tuttavia, le divergenze tra le previsioni nazionali e quelle della Commissione dovrebbero essere spiegate in modo relativamente dettagliato. Tale spiegazione fungerà da riferimento nel valutare a posteriori gli errori di previsione.

Considerata l'inevitabilità degli errori di previsione, nei programmi di stabilità/convergenza si dovrebbe porre maggiore attenzione alle analisi globali di sensibilità e/o all'elaborazione di scenari alternativi, al fine di consentire alla Commissione e al Consiglio di considerare l'intera gamma dei possibili risultati di bilancio.

1.7. Governance in campo statistico

Il Consiglio conviene che l'attuazione del quadro di bilancio e la relativa credibilità dipendono essenzialmente dalla qualità, affidabilità e tempestività delle statistiche di bilancio. Statistiche affidabili e tempestive sono essenziali non solo per la valutazione delle posizioni di bilancio pubblico; la piena trasparenza di tali statistiche consentirà altresì ai mercati finanziari di valutare meglio la solvibilità dei vari Stati membri, svolgendo un'importante funzione di segnalazione degli errori di strategia.

La questione centrale rimane quella di provvedere pratiche, risorse e capacità adeguate per elaborare statistiche di alta qualità a livello nazionale ed europeo al fine di garantire l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità sia degli uffici statistici nazionali sia dell'Eurostat. Occorre inoltre porre l'accento sullo sviluppo della capacità operativa, del potere di controllo, dell'indipendenza e della responsabilità dell'Eurostat. La Commissione e il Consiglio stanno affrontando, nel corso del 2005, la questione del miglioramento della governance del Sistema statistico europeo.

Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero affermare il loro impegno ad elaborare statistiche di bilancio di alta qualità ed affidabili e a garantire reciproca cooperazione per raggiungere tale obiettivo. Dovrebbe essere presa in considerazione l'imposizione di sanzioni agli Stati membri in caso di violazione dell'obbligo di trasmettere debitamente i dati sui conti pubblici.

2. Rafforzare il braccio preventivo

Vi è un ampio consenso sul fatto che i periodi di crescita superiore alle attese debbano essere utilizzati per il risanamento di bilancio al fine di evitare politiche procicliche. Il mancato raggiungimento in passato dell'obiettivo di bilancio a medio termine di "un saldo prossimo al pareggio o in attivo" richiede un rafforzamento del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita attraverso un rinnovato impegno degli Stati membri a prendere le misure di bilancio necessarie alla convergenza verso detto obiettivo e al rispetto dello stesso.

2.1. Definizione dell'obiettivo di bilancio a medio termine

Il Patto di stabilità e crescita sancisce l'obbligo per gli Stati membri di aderire all'obiettivo a medio termine di una posizione di bilancio "con un saldo prossimo al pareggio o in attivo".

Considerata la maggiore eterogeneità economica e finanziaria nell'UE a 25, il Consiglio conviene che l'obiettivo a medio termine debba essere differenziato per ogni singolo Stato membro al fine di tener conto delle diversità delle posizioni e degli sviluppi sul piano economico e di bilancio, nonché del rischio finanziario con riferimento alla sostenibilità delle finanze pubbliche, anche a fronte di prevedibili evoluzioni demografiche.

Il Consiglio propone pertanto di definire obiettivi a medio termine che, tenendo conto delle caratteristiche dell'economia di ciascuno Stato membro, perseguano una triplice finalità. In primo luogo, essi dovrebbero garantire un margine di sicurezza rispetto al limite del 3% fissato per il disavanzo. Dovrebbero inoltre assicurare rapidi progressi sul fronte della sostenibilità. Dovrebbero pertanto consentire uno spazio di manovra nel bilancio, segnatamente tenendo conto delle esigenze in termini di investimenti pubblici.

Gli obiettivi a medio termine dovrebbero essere differenziati e possono divergere dall'obiettivo di una posizione di bilancio prossima al pareggio o in attivo per singoli Stati membri in funzione dell'attuale rapporto debito/PIL e della crescita potenziale, mantenendo nel contempo un margine sufficiente al di sotto del valore di riferimento del - 3% del PIL. La forcella per gli obiettivi a medio termine di ciascun paese della zona euro e degli Stati membri dell'ERM 2 si troverebbe pertanto, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, tra il -1% del PIL per i paesi a basso indebitamento e a elevato potenziale di crescita e il pareggio o l'attivo per i paesi ad alto indebitamento e a basso potenziale di crescita.

La convergenza del rapporto debito/PIL verso livelli prudenti contribuirebbe alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Le passività implicite (collegate ad un aumento delle spese dovuto all'invecchiamento della popolazione) dovrebbero essere prese in considerazione non appena saranno stati opportunamente stabiliti ed approvati dal Consiglio i criteri e le modalità adeguati. È previsto che, entro la fine del 2006, la Commissione presenti un rapporto sui progressi compiuti nella definizione di una metodologia per il completamento dell'analisi con l'inclusione di tali passività implicite.

Il Consiglio sottolinea tuttavia che non ci si può attendere che le politiche di bilancio facciano fronte nel breve termine a tutti gli effetti strutturali dell'invecchiamento demografico e invita gli Stati membri a proseguire negli sforzi di attuazione delle riforme strutturali nei settori legati all'invecchiamento della popolazione, nonché per aumentare il tasso di attività e di occupazione.

Gli obiettivi di bilancio a medio termine potrebbero essere riveduti in occasione dell'attuazione di importanti riforme e in ogni caso ogni quattro anni, al fine di rispecchiare l'andamento del debito pubblico, il potenziale di crescita e la sostenibilità di bilancio.

2.2. Percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine

Il Consiglio ritiene che si debba porre in essere un approccio più simmetrico alle politiche di bilancio nel corso del ciclo mediante una migliore disciplina di bilancio nei periodi di ripresa economica, con l'obiettivo di evitare politiche procicliche e conseguire progressivamente l'obiettivo a medio termine, creando quindi spazio sufficiente per tener conto dei periodi di recessione economica e ridurre il debito pubblico ad un ritmo soddisfacente, contribuendo in tal modo alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Gli Stati membri si dovrebbero impegnare, a livello europeo, a risanare attivamente le finanze pubbliche in periodi di congiuntura favorevoli nell'intento di destinare le entrate supplementari inattese alla riduzione del disavanzo e dell'indebitamento.

Gli Stati membri che non hanno ancora raggiunto i loro obiettivi a medio termine dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguirli nel corso del ciclo. Il loro sforzo di aggiustamento dovrebbe essere maggiore nei periodi di congiuntura favorevole e potrebbe essere più limitato nei periodi di congiuntura sfavorevoli. Al fine di raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri che fanno parte della zona euro o dell'ERM 2 dovrebbero perseguire un aggiustamento annuale in termini corretti per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, pari allo 0,5% del PIL come parametro di riferimento. Per "periodi di congiuntura favorevole" si dovrebbero intendere periodi in cui il prodotto supera il livello potenziale, tenendo conto delle elasticità delle entrate fiscali.

Gli Stati membri che non seguono il percorso di aggiustamento stabilito ne spiegheranno i motivi in occasione dell'aggiornamento annuale dei programmi di stabilità/convergenza. La Commissione fornirà indicazioni politiche per incoraggiare gli Stati membri a non discostarsi dal loro percorso di aggiustamento. Tali indicazioni saranno sostituite da avvertimenti conformemente alla Costituzione non appena questa sarà applicabile.

2.3. Considerazione delle riforme strutturali

Il Consiglio conviene che, per rafforzare l'orientamento del Patto verso la crescita, si terrà conto delle riforme strutturali nel definire il percorso di aggiustamento verso l'obiettivo a medio termine per i paesi che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per i paesi che l'hanno già conseguito, restando chiaramente inteso che dovrà essere garantito un margine di sicurezza per il rispetto il valore di riferimento del 3% del PIL per il disavanzo e che la posizione di bilancio dovrebbe ritornare all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma.

Si terrà conto solo di riforme sostanziali che producono effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, che pertanto avranno un impatto positivo quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Nell'ambito dell'aggiornamento annuale dei programmi di stabilità/convergenza sarà necessario fornire un'analisi dettagliata dei costi-benefici di tali riforme per il bilancio.

Tali proposte dovrebbero essere inserite nel regolamento n. 1466/97.

Inoltre il Consiglio tiene a che il rispetto degli obiettivi di bilancio del Patto di stabilità e crescita non ostacoli le riforme strutturali che migliorano inequivocabilmente la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Il Consiglio riconosce che si deve prestare particolare attenzione alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato integralmente. Sebbene tali riforme comportino un deterioramento a breve termine delle finanze pubbliche durante il periodo di attuazione, la sostenibilità a lungo termine risulta chiaramente migliorata. Il Consiglio conviene pertanto che agli Stati membri che attuano tali riforme debba essere consentito di scostarsi dal percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine o dall'obiettivo a medio termine stesso. La deviazione dall'obiettivo a medio termine dovrebbe riflettere i costi netti della riforma per il pilastro pubblico, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento.

3. Migliorare l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

La procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe rimanere semplice, trasparente ed equa. Ciò nondimeno, l'esperienza degli ultimi anni rivela spazi per un possibile miglioramento della sua attuazione.

Il principio guida per l'applicazione della procedura è la rapida correzione di un disavanzo eccessivo.

Il Consiglio sottolinea che la procedura per i disavanzi eccessivi ha lo scopo di aiutare gli Stati membri piuttosto che di punirli fornendo così incentivi a conformarsi alla disciplina di bilancio, mediante una maggiore sorveglianza, un sostegno reciproco e una pressione reciproca. Inoltre gli errori di strategia dovrebbero essere chiaramente distinti dagli errori di previsione nell'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Tuttavia, qualora uno Stato membro non si conformi alle raccomandazioni ad esso rivolte nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio ha facoltà di applicare le sanzioni previste.

3.1. Preparazione di una relazione della Commissione a norma dell'articolo 104, paragrafo 3

Per evitare disavanzi pubblici eccessivi, come richiesto nell'articolo 104, paragrafo 1 del trattato, le relazioni preparate dalla Commissione a norma dell'articolo 104, paragrafo 3 del trattato nel quadro della sorveglianza esercitata rappresentano la base per la formulazione del parere del comitato economico e finanziario, della conseguente valutazione della Commissione e, da ultimo, della decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo oltre che delle raccomandazioni del Consiglio, compresi i termini entro i quali il disavanzo deve essere corretto.

Il Consiglio e la Commissione sono determinati a mantenere e difendere chiaramente i valori di riferimento del 3% e del 60% del PIL in quanto fulcri della sorveglianza dell'evoluzione della situazione di bilancio e del rapporto tra il debito pubblico e il PIL negli Stati membri. La Commissione continuerà a preparare una relazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 3 del trattato. Nella relazione la Commissione valuterà se una o più delle eccezioni previste rispettivamente nell'articolo 104, paragrafo 2, lettere a) e b) si applichino. Il Consiglio propone qui di seguito revisioni o chiarimenti della portata di tali eccezioni.

Come previsto dal trattato, la Commissione tiene inoltre conto, nella relazione, dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. Il Consiglio propone qui di seguito alcuni chiarimenti del concetto di "tutti gli altri fattori significativi".

3.2. Superamento "eccezionale e temporaneo" del valore di riferimento per il disavanzo

Il trattato prevede, nell'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un'eccezione se il superamento del valore di riferimento è solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resta vicino al valore di riferimento.

Se, per beneficiare di tale eccezione, il rapporto deve sempre restare vicino al valore di riferimento, il regolamento n. 1467/97 definisce i casi in cui il superamento del valore di riferimento, pur restando vicino a detto valore, è considerato eccezionale e temporaneo. Per essere considerato eccezionale, il superamento deve essere determinato da un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro e deve avere rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione, oppure deve essere determinato da una grave recessione economica. Perché il superamento sia temporaneo, le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione devono indicare che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica.

In via generale, per grave recessione economica si intende attualmente un declino annuo del PIL in termini reali pari almeno al 2%. Inoltre, in caso di un declino annuo del PIL in termini reali inferiore al 2%, il regolamento n. 1467/97 consente al Consiglio di decidere che non esiste un disavanzo eccessivo, alla luce di elementi ulteriori, in particolare avuto riguardo alle modalità improvvise ed inattese con cui la recessione si è manifestata o della diminuzione cumulata della produzione in relazione alle tendenze passate.

Il Consiglio ritiene che l'attuale definizione di "grave recessione economica" che figura nell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 1467/97 sia troppo restrittiva. Il Consiglio reputa necessario adattare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del regolamento n. 1467/97 per consentire alla Commissione e al Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 104 del trattato, di considerare eccezionale un superamento del valore di riferimento risultante da un tasso di crescita negativo o dalla diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa rispetto alla crescita potenziale.

3.3. "Tutti gli altri fattori significativi"

L'articolo 104, paragrafo 3 del trattato stabilisce che, nel preparare la relazione sul mancato rispetto dei criteri di conformità alla disciplina di bilancio, la Commissione "tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro". Una valutazione globale equilibrata deve comprendere tutti questi fattori.

Il Consiglio sottolinea che la considerazione di "altri fattori significativi" nelle varie fasi che conducono alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (articolo 104, paragrafi 4, 5 e 6) deve essere pienamente subordinata al principio informatore secondo cui, prima di tenere conto degli altri fattori significativi, il superamento del valore di riferimento è temporaneo e il disavanzo resta vicino al valore di riferimento.

Il Consiglio ritiene opportuno chiarire il contesto entro il quale tenere conto di "tutti gli altri fattori significativi". La relazione della Commissione di cui all'articolo 104, paragrafo 3 dovrebbe opportunamente riflettere l'evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l'attuazione delle politiche nel contesto dell'agenda di Lisbona e delle politiche intese a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione) e l'evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l'impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, la sostenibilità del debito, gli investimenti pubblici e la qualità delle finanze pubbliche nel suo complesso). Saranno inoltre tenuti nella dovuta considerazione tutti gli altri fattori che, secondo gli Stati membri interessati, sono significativi per dare una valutazione globale in termini qualitativi del superamento del valore di riferimento. A questo riguardo, sarà riservata particolare attenzione agli sforzi di bilancio intesi ad aumentare o a mantenere a un livello elevato i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, segnatamente l'unificazione dell'Europa, se ha ripercussioni negative sulla crescita e sul bilancio di uno Stato membro.

È evidente che non si dovrebbe perseguire una ridefinizione del valore di riferimento di Maastricht per il disavanzo attraverso l'esclusione di voci di bilancio specifiche.

Se il Consiglio decide, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, anche gli "altri fattori significativi" saranno tenuti in considerazione nelle successive fasi della procedura di cui all'articolo 104. Tuttavia, essi non dovrebbero essere tenuti in considerazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 12, ossia nella decisione del Consiglio in merito all'avvenuta correzione da parte di uno Stato membro del suo disavanzo eccessivo.

Queste proposte dovrebbero essere inserite nel regolamento n. 1467/97.

3.4 Tenere conto delle riforme del sistema pensionistico

Il Consiglio concorda sulla necessità di considerare attentamente ogni superamento prossimo al valore di riferimento che rispecchi l'attuazione di riforme pensionistiche che introducano un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato integralmente. Sebbene l'attuazione di tali riforme comporti un deterioramento a breve termine della posizione di bilancio, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche migliora nettamente.

La Commissione e il Consiglio, in tutte le valutazioni di bilancio effettuate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi terranno debitamente conto dell'attuazione di tali riforme.

In particolare, nell'esaminare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 12, se sia stato corretto il disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio valuteranno l'evoluzione dei dati del disavanzo nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, tenendo inoltre conto del costo netto della riforma per il pilastro pubblico. Si terrà conto del costo netto della riforma per i primi cinque anni che seguono l'introduzione da parte di uno Stato membro di un sistema obbligatorio finanziato integralmente, o per i cinque anni successivi al 2004 per gli Stati membri che hanno già introdotto tale sistema. Tale esame sarà inoltre regressivo, cioè durante un periodo di cinque anni si prenderà in considerazione il 100, 80, 60, 40 e 20 per cento del costo netto della riforma del pilastro pubblico.

3.5 Concentrarsi maggiormente sul debito e sulla sostenibilità

In linea con le disposizioni del trattato, la Commissione deve esaminare la conformità alla disciplina di bilancio sia sulla base del criterio del disavanzo che su quello del debito. Il Consiglio conviene sull'opportunità di concentrarsi maggiormente sul debito e sulla sostenibilità e ribadisce la necessità di ridurre con ritmo soddisfacente il debito pubblico al di sotto del 60% del PIL, tenendo conto delle condizioni macroeconomiche. Più elevati sono i rapporti debito/PIL degli Stati membri, maggiori dovranno essere i loro sforzi per ridurli rapidamente.

Il Consiglio ritiene che occorra rafforzare il quadro di sorveglianza del debito applicando al rapporto debito/PIL in termini qualitativi il concetto di rapporto che si riduce "in misura sufficiente" e si avvicina "al valore di riferimento con ritmo adeguato", tenendo conto delle condizioni macroeconomiche e della dinamica del debito, compreso il perseguimento di livelli adeguati di avanzi primari nonché altre misure per ridurre l'indebitamento lordo e strategie di gestione del debito. Per i paesi che superano il valore di riferimento, il Consiglio formulerà raccomandazioni sulla dinamica del debito nei suoi pareri sui programmi di stabilità e di convergenza.

A tale scopo non è necessaria alcuna modifica degli attuali regolamenti.

3.6 Proroga dei termini per l'adozione di azioni e misure efficaci

Il Consiglio ritiene che il termine per l'adozione, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, di una decisione che stabilisca l'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere prorogato da tre a quattro mesi dopo il termine per la notifica dei dati di bilancio. Inoltre il Consiglio ritiene che i tempi per l'adozione di un'azione efficace in risposta alla raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7 potrebbero essere prorogati da 4 a 6 mesi, per consentire allo Stato membro di inquadrare meglio tale azione nell'ambito della procedura di bilancio nazionale e di elaborare un pacchetto di misure più articolato. Ciò potrebbe agevolare l'adozione di pacchetti correttivi di misure strutturali (piuttosto che prevalentemente temporanee). Grazie a scadenze più lunghe, sarebbe inoltre possibile tenere conto delle previsioni della Commissione aggiornate, in modo da valutare contemporaneamente le misure adottate e le variazioni significative delle condizioni di crescita che potrebbero giustificare una proroga dei termini. Per le stesse ragioni, il termine di un mese perché il Consiglio decida di passare dalla procedura prevista nell'articolo 104, paragrafo 8 a quella prevista nell'articolo 104, paragrafo 9, dovrebbe essere prorogato a due mesi e il termine di due mesi, di cui all'articolo 104, paragrafo 9 dovrebbe essere prorogato a 4 mesi.

Tali proposte richiederebbero modifiche dei pertinenti articoli del regolamento n. 1467/97.

3.7. Termine iniziale per la correzione dei disavanzi eccessivi

Il Consiglio ritiene che, di norma, il termine per la correzione di un disavanzo eccessivo debba essere l'anno successivo alla sua constatazione e pertanto di norma il secondo anno dal momento in cui si è verificato. Il Consiglio conviene tuttavia che gli elementi da tenere presenti nella fissazione del termine iniziale per la correzione di un disavanzo eccessivo debbano essere meglio specificati e debbano includere, in particolare, una valutazione globale di tutti i fattori menzionati nella relazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3.

Come valore di riferimento, ai paesi che presentano un disavanzo eccessivo sarà richiesto un aggiustamento di bilancio annuale minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL in termini corretti per il ciclo, al netto di misure una tantum, e il termine iniziale per la correzione del disavanzo eccessivo dovrebbe essere fissato tenendo conto di tale aggiustamento minimo di bilancio. Qualora tale aggiustamento appaia sufficiente a correggere il disavanzo eccessivo nell'anno successivo alla sua constatazione, non è necessario che il termine iniziale sia prorogato oltre la scadenza.

Tuttavia il Consiglio conviene che in caso di circostanze particolari il termine iniziale per la correzione di un disavanzo eccessivo possa essere fissato un anno dopo, ossia il secondo anno dopo la sua constatazione e pertanto di norma il terzo anno dal momento in cui si è verificato. La determinazione dell'esistenza di circostanze particolari terrà conto di una valutazione globale equilibrata dei fattori menzionati nella relazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3.

Il termine iniziale sarà fissato senza pregiudizio per le considerazioni delle riforme del sistema pensionistico e i termini che si applicano ai nuovi e futuri Stati membri.

3.8. Revisione dei termini per la correzione dei disavanzi

Il Consiglio conviene che i termini per la correzione dei disavanzi eccessivi possano essere riveduti e prorogati qualora durante una procedura per disavanzo eccessivo si verificano eventi economici negativi imprevisti con notevoli effetti sfavorevoli sul bilancio. È possibile riformulare una raccomandazione di cui all'articolo 104, paragrafo 7 o un'intimazione di cui all'articolo 104, paragrafo 9 del trattato e dovrebbe esservi fatto ricorso qualora lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo alla raccomandazione o all'intimazione iniziale. Ciò dovrebbe essere specificato nel regolamento n. 1467/97.

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare di avere dato seguito effettivo alle raccomandazioni. Qualora sia stato dato seguito effettivo alle precedenti raccomandazioni e l'andamento imprevedibile della crescita giustifichi una revisione dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, la procedura non passerebbe alla fase successiva. La previsione di crescita contenuta nella raccomandazione del Consiglio costituirebbe il riferimento per la valutazione dell'andamento imprevedibile della crescita.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** **DECISIONE N. 1719/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 15 novembre 2006
che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013
(GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione n. 1349/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008	L 348	113	24.12.2008



**DECISIONE N. 1719/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO**

del 15 novembre 2006

**che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo
2007-2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominato il «trattato», istituisce una cittadinanza dell'Unione e stabilisce che l'azione della Comunità in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù debba favorire, in primo luogo, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e un'istruzione di qualità.
- (2) Il trattato sull'Unione europea è fondato sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, parità fra donne e uomini e non discriminazione. La promozione della cittadinanza attiva dei giovani dovrebbe contribuire allo sviluppo di questi valori.
- (3) La decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito il programma d'azione comunitaria «Gioventù». Sulla base dell'esperienza acquisita attraverso tale programma occorre proseguire e rafforzare la cooperazione e l'azione della Comunità in questo settore.
- (4) La decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.
- (5) Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 ha stabilito per l'UE un obiettivo strategico che prevede, tra l'altro, una politica attiva dell'occupazione che attribuisca una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, completato da una strategia in materia di sviluppo sostenibile varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 15 ed il 16 giugno 2001.
- (6) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali per l'Unione europea consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee.

⁽¹⁾ GU C 234 del 22.9.2005, pag. 46.

⁽²⁾ GU C 71 del 22.3.2005, pag. 34.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo espresso il 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 20) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

▼B

- (7) Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato il libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea», che propone un quadro di cooperazione nel settore della gioventù incentrato sulla partecipazione, l'informazione, le attività di volontariato dei giovani ed una migliore conoscenza del settore della gioventù. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 maggio 2002 ⁽¹⁾, ha fatto sue queste proposte.
- (8) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002 ⁽²⁾ stabilisce in particolare un metodo di coordinamento aperto che copre le seguenti priorità: partecipazione, informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore comprensione dei giovani. Nell'attuazione del programma «Gioventù in azione», in seguito denominato «il programma», è opportuno tener conto di tali lavori.
- (9) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 6 maggio 2003 ⁽³⁾, sottolinea che è necessario mantenere e sviluppare gli strumenti comunitari esistenti rivolti specificamente ai giovani, condizione essenziale per lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel settore della gioventù e che inoltre le priorità e gli obiettivi di tali strumenti dovrebbero inserirsi nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù.
- (10) Il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005 ha adottato il patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona riguardanti la crescita e l'occupazione. Il patto si concentra su tre settori: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare.
- (11) L'azione della Comunità comporta un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e deve mirare ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato.
- (12) È opportuno soddisfare le necessità specifiche delle persone con disabilità.
- (13) È necessario promuovere la cittadinanza attiva e, nell'attuare le linee d'azione, rafforzare la lotta contro tutte le forme di esclusione e discriminazione, comprese quelle fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del trattato.
- (14) I paesi candidati ed i paesi dell'EFTA membri dell'accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi conclusi con questi paesi.
- (15) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato «l'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che prevede l'apertura dei programmi comunitari ai paesi del processo di stabilizzazione e d'associazione sulla base di accordi quadro da firmare tra la Comunità e tali paesi.
- (16) Dovrebbero essere fatti dei passi in previsione dell'apertura del programma alla Svizzera.
- (17) La dichiarazione di Barcellona approvata nel 1995 dalla conferenza euromediterranea afferma che gli scambi di giovani dovrebbero servire a preparare le future generazioni a una più stretta

⁽¹⁾ GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145.

⁽²⁾ GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 115 del 15.5.2003, pag. 1.

▼B

cooperazione tra i partner euromediterranei, nel rispetto dei principi relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

- (18) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 giugno 2003, sulla base della comunicazione della Commissione intitolata «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali», menziona, come assi d'azione della Comunità, l'intensificazione della cooperazione culturale, della comprensione reciproca e della cooperazione con i paesi limitrofi nel settore dell'istruzione e della formazione.
- (19) Le relazioni di valutazione intermedia dell'attuale programma Gioventù, nonché la consultazione pubblica sul futuro dell'azione comunitaria in materia di istruzione, formazione e gioventù rivelano la necessità urgente, e sotto certi aspetti crescente, di proseguire le attività di cooperazione e di mobilità nel settore della gioventù a livello europeo e ne auspicano un'attuazione più semplice, di facile utilizzo e flessibile.
- (20) L'attuazione del programma può, in base al principio di una buona gestione finanziaria, essere semplificata ricorrendo al finanziamento forfettario per quanto riguarda il sostegno accordato ai partecipanti al programma o il sostegno comunitario concesso alle strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.
- (21) Il programma dovrebbe essere sottoposto a controllo e valutazioni regolari nell'ambito di una cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, per consentire gli adeguamenti del caso, in particolare per le priorità d'applicazione delle misure. Il controllo e le valutazioni dovrebbero comprendere obiettivi e indicatori adeguati e misurabili.
- (22) La formulazione della base giuridica del programma deve essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali adattamenti delle azioni, in modo da poter reagire all'evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013, ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate contenute nei programmi precedenti. Occorre di conseguenza limitare la decisione a definizioni generiche delle azioni ed a disposizioni amministrative e finanziarie di accompagnamento.
- (23) È opportuno garantire una corretta chiusura del programma, soprattutto in relazione alla proroga dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la gestione delle azioni non ancora conclusi entro la fine del 2013 sarà garantita, se necessario, attraverso l'assistenza tecnica e amministrativa.
- (24) Occorre prevedere modalità particolari d'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, e delle relative modalità d'esecuzione nonché le deroghe a tali testi rese necessarie dalle caratteristiche dei beneficiari e dalla natura delle azioni.
- (25) Occorre attuare le misure necessarie a prevenire le irregolarità e le frodi nonché a recuperare i fondi perduti, versati o utilizzati indebitamente.
- (26) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

▼B

- (27) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che implicano in particolare partnership multilaterali, misure di mobilità transnazionali e lo scambio di informazioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure proposte, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (29) È opportuno adottare i provvedimenti transitori per monitorare le azioni anteriormente al 31 dicembre 2006 in conformità della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù in azione», qui di seguito denominato «il programma», che mira a sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione europea.
2. Il programma inizia il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
 - a) promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;
 - b) sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'UE;
 - c) favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;
 - d) contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;
 - e) favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.
2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari agli obiettivi perseguiti in altri settori di attività della Comunità, in particolare nel settore della formazione lungo tutto l'arco della vita, compresi la formazione professionale e l'apprendimento non formale ed informale, nonché in altri settori quali la cultura, lo sport e l'occupazione.
3. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della varietà culturale, multiculturale e linguistica dell'Europa, la promozione della coesione sociale e la lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

▼B

le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale, e per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.

*Articolo 3***Obiettivi specifici del programma**

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1. Nell'ambito dell'obiettivo generale di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare:
 - a) offrire ai giovani e alle organizzazioni giovanili l'opportunità di partecipare allo sviluppo della società in generale e dell'UE in particolare;
 - b) sviluppare il sentimento d'appartenenza all'UE da parte dei giovani;
 - c) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa;
 - d) sviluppare la mobilità dei giovani in Europa;
 - e) sviluppare l'apprendimento interculturale da parte dei giovani;
 - f) promuovere i valori fondamentali dell'UE presso i giovani, in particolare il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione;
 - g) incoraggiare lo spirito di iniziativa, d'impresa e di creatività;
 - h) facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità;
 - i) garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni;
 - j) fornire opportunità di apprendimento non formale e informale che abbiano una dimensione europea e offrire opportunità innovative in relazione alla cittadinanza attiva.
2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'UE:
 - a) offrire ai giovani l'opportunità di esprimere il loro impegno personale con attività di volontariato a livello europeo ed internazionale;
 - b) associare i giovani alle attività di promozione della solidarietà tra i cittadini dell'UE.
3. Nell'ambito dell'obiettivo generale di favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi:
 - a) sviluppare gli scambi ed il dialogo interculturale tra i giovani europei ed i giovani dei paesi limitrofi;
 - b) contribuire a sviluppare in questi paesi la qualità delle strutture di sostegno per i giovani e il ruolo di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;
 - c) sviluppare con altri paesi progetti di cooperazione tematica che coinvolgano i giovani e coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.
4. Nell'ambito dell'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù:

▼B

- a) contribuire alla messa in rete delle organizzazioni interessate;
 - b) sviluppare la formazione e la cooperazione tra coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;
 - c) stimolare l'innovazione in materia di attività a favore dei giovani;
 - d) contribuire al miglioramento dell'informazione dei giovani, prestando nel contempo particolare attenzione all'accesso dei giovani con disabilità;
 - e) sostenere i progetti e le iniziative a lungo termine per i giovani di organismi regionali e locali;
 - f) facilitare il riconoscimento dell'apprendimento non formale dei giovani e delle competenze acquisite grazie alla partecipazione al presente programma;
 - g) scambiare le buone pratiche.
5. Nell'ambito dell'obiettivo generale di favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù, tenendo debitamente conto dei livelli locale e regionale:
- a) incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra amministrazioni e responsabili politici a tutti i livelli;
 - b) incoraggiare il dialogo strutturato tra i responsabili politici ed i giovani;
 - c) migliorare la conoscenza e la comprensione del settore della gioventù;
 - d) contribuire alla cooperazione tra varie attività di volontariato giovanile nazionali e internazionali.

*Articolo 4***Azioni del programma**

Gli obiettivi generali e specifici del programma sono attuati attraverso le azioni seguenti, elencate in dettaglio nell'allegato.

1. Gioventù per l'EuropaQuesta azione è volta a:
 - sostenere gli scambi di giovani nell'intento di aumentarne la mobilità,
 - sostenere le iniziative, nonché i progetti e le attività di partecipazione dei giovani alla vita democratica mirati a sviluppare il sentimento di cittadinanza e la comprensione reciproca dei giovani.
2. Il servizio volontario europeo

Questa azione è volta a favorire la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all'interno che all'esterno dell'UE.
3. Gioventù nel mondoQuesta azione è volta a:
 - sostenere progetti con i paesi partner di cui all'articolo 5, paragrafo 2, in particolare lo scambio di giovani e di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili,
 - sostenere le iniziative che rafforzano la comprensione reciproca dei giovani, il loro senso della solidarietà e della tolleranza nonché lo sviluppo della cooperazione nel settore della gioventù e della società civile in questi paesi.
4. Sistemi di sostegno per i giovani

▼B

Questa azione è volta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, i consigli per le persone che sviluppano progetti, garantendo la qualità tramite lo scambio, la formazione e la messa in rete di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, l'incentivazione dell'innovazione e della qualità, l'informazione dei giovani e lo sviluppo delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere tali obiettivi, nonché incoraggiando partenariati con le autorità locali e regionali.

5. Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù Questa azione è volta a:
- organizzare il dialogo strutturato tra i vari soggetti del mondo della gioventù, in particolare i giovani stessi, coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ed i responsabili politici,
 - promuovere seminari giovanili su tematiche sociali, culturali e politiche di interesse per i giovani,
 - contribuire allo sviluppo della cooperazione politica nel settore della gioventù,
 - facilitare lo sviluppo delle reti necessarie ad una migliore conoscenza della gioventù.

*Articolo 5***Partecipazione al programma**

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, qui di seguito denominati «i paesi partecipanti»:

- a) gli Stati membri;
- b) gli Stati dell'EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE;
- c) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali fissati negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;
- d) i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi con tali paesi sulla base degli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari;
- e) la Svizzera, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

2. Le azioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato sono aperte alla cooperazione con i paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi connessi al settore gioventù, qui di seguito denominati «i paesi partner».

Tale cooperazione avviene, se del caso, tramite stanziamenti supplementari dei paesi partner resi disponibili in base a procedure da decidere con tali paesi.

*Articolo 6***Accesso al programma**

1. Il programma è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, dei gruppi di giovani, di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, nelle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi

▼B

debitamente giustificati, agli altri partner attivi nel settore della gioventù.

2. Fatte salve le modalità definite nell'allegato per l'attuazione delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 15 ai 28 anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

3. I beneficiari devono risiedere legalmente in un paese partecipante al programma o, a seconda della natura dell'azione, in un paese partner del programma.

4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono poter avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle modalità definite nell'allegato. La Commissione ed i paesi partecipanti garantiscono il compimento di sforzi particolari in favore dei giovani che hanno maggiori difficoltà a partecipare al programma per ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, psicologico, economico o culturale o perché vivono in zone isolate.

5. I paesi partecipanti si sforzano di adottare le misure necessarie affinché i partecipanti al programma possano accedere alle cure sanitarie a norma del diritto comunitario. Il paese d'origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al servizio volontario europeo possano mantenere la loro assicurazione sociale. I paesi partecipanti si sforzano altresì di adottare misure appropriate, conformemente al trattato, per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all'accesso al programma.

*Articolo 7***Cooperazione internazionale**

Il programma è aperto anche alla cooperazione con organizzazioni internazionali autorevoli nel settore della gioventù, in particolare con il Consiglio d'Europa.

*Articolo 8***Attuazione del programma**

1. La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni previste dal programma conformemente all'allegato.

2. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma e valorizzare le azioni del programma.

3. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per favorire il riconoscimento dell'apprendimento non formale ed informale dei giovani, ad esempio mediante attestati o certificati, pur tenendo conto delle situazioni nazionali, che riconoscano l'esperienza acquisita dai beneficiari e attestino la partecipazione diretta dei giovani o di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ad un'azione del programma. Questo obiettivo può essere rafforzato integrando altre azioni della Comunità secondo quanto previsto all'articolo 11.

4. La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, assicura l'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità, introducendo misure effettive, proporzionate e dissuasive, controlli amministrativi e sanzioni.

5. La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che le azioni sostenute dal programma siano adeguatamente pubblicizzate.

6. I paesi partecipanti:

▼B

- a) adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma a livello nazionale, coinvolgendo le parti interessate al mondo giovanile conformemente alle pratiche nazionali;
 - b) stabiliscono/designano e monitorano le agenzie nazionali nell'attuazione delle azioni del programma a livello nazionale, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ai criteri seguenti:
 - i) l'organismo costituito o designato come agenzia nazionale deve avere personalità giuridica o fare parte di un'organizzazione avente personalità giuridica (ed essere disciplinato dal diritto del paese partecipante). Un ministero non può essere designato come agenzia nazionale;
 - ii) l'organismo deve disporre di personale sufficiente adeguatamente qualificato per lavorare nell'ambito della cooperazione internazionale, deve disporre di infrastrutture adeguate e di un quadro amministrativo che gli consentano di evitare qualsiasi conflitto di interessi;
 - iii) l'organismo deve essere in grado di applicare le norme di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;
 - iv) l'organismo deve offrire garanzie finanziarie sufficienti (preferibilmente emananti da un'autorità pubblica) e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinato a gestire;
 - c) si assumono la responsabilità della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle stesse per la concessione di sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi comunitari nonché dell'obbligo di recupero dei fondi eventualmente dovuti dai beneficiari;
 - d) adottano le misure necessarie per assicurare i controlli adeguati e la vigilanza delle finanze delle agenzie nazionali di cui al punto b), ed in particolare:
 - i) forniscono alla Commissione, prima dell'avvio dei lavori dell'agenzia nazionale, le assicurazioni necessarie riguardo all'esistenza, la pertinenza ed il funzionamento dell'agenzia nazionale, in conformità delle norme concernenti la buona gestione finanziaria, le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi contabili e le procedure per l'aggiudicazione dei contratti e la concessione delle sovvenzioni;
 - ii) garantiscono alla Commissione, al termine di ciascun esercizio finanziario, l'affidabilità dei sistemi finanziari e delle procedure delle agenzie nazionali e la regolarità dei loro conti;
 - iii) in caso d'irregolarità, di negligenza o di frode imputabile alle agenzie nazionali di cui alla lettera b) che induca la Commissione a recuperare fondi dall'agenzia nazionale, si assumono la responsabilità per i fondi eventualmente non recuperati.
7. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione può stabilire degli orientamenti per ciascuna delle azioni di cui all'allegato, al fine di adattare il programma all'evoluzione delle priorità della cooperazione europea in materia di gioventù.

*Articolo 9***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.

▼B

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

▼M1**▼B**

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 10***Misure d'esecuzione**

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto concerne le seguenti materie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

- a) le modalità d'attuazione del programma, compreso il piano di lavoro annuale;
- b) l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma;
- c) in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il PIL e la distanza geografica tra paesi) da applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo decentrato;
- d) il monitoraggio dell'accordo di cui al punto 4.2 dell'allegato, compresi il piano annuale di lavoro e la relazione del forum europeo della gioventù;
- e) le modalità di valutazione del programma;
- f) le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani interessati;
- g) le modalità d'adattamento delle azioni del programma di cui all'articolo 8, paragrafo 7.

▼M1

2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 9 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l'attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un'analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l'elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato.

▼B*Articolo 11***Complementarità con altre azioni comunitarie**

1. La Commissione garantisce la complementarità tra il programma e altri settori d'azione comunitaria, in particolare quelli riguardanti l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la cittadinanza, lo sport, le lingue, l'occupazione, la salute, la ricerca, l'imprenditoria, l'azione esterna dell'UE, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi e la lotta contro le discriminazioni.

2. Il programma, ove sia compatibile, condivide risorse con altri strumenti comunitari, per realizzare azioni che corrispondono agli obiettivi comuni del programma e di tali strumenti.

3. La Commissione e gli Stati membri valorizzano le azioni del programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di altri settori d'azione comunitaria, in particolare l'istruzione, la formazione pro-

▼B

fessionale, la cultura e lo sport, le lingue, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le discriminazioni.

*Articolo 12***Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali**

1. I paesi partecipanti possono chiedere alla Commissione l'autorizzazione di accordare un marchio europeo per azioni nazionali, regionali o locali simili a quelle di cui all'articolo 4.
2. Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.

*Articolo 13***Disposizioni finanziarie generali**

1. Il bilancio per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è stabilito a 885 000 000 di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

*Articolo 14***Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari**

1. I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche.
2. La Commissione può decidere, in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentare gli stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro. In sede di definizione degli obblighi relativi all'ammontare dell'aiuto finanziario, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari, della loro età, del tipo di azione e dell'entità dell'aiuto finanziario.
3. A seconda della natura dell'azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio. La Commissione può anche assegnare premi per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. A seconda della natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costi unitari.
4. Nel caso di sovvenzioni di azioni, i contratti devono essere firmati entro due mesi dalla concessione della sovvenzione.
5. Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro del programma agli organismi attivi a livello europeo, definiti all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in caso di rinnovo non hanno il carattere degressivo previsto all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
6. A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può delegare compiti di

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

▼B

potere pubblico ed in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio alle strutture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione.

7. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la facoltà di cui al paragrafo 6 del presente articolo si applica anche alle strutture di tutti i paesi partecipanti.

*Articolo 15***Monitoraggio e valutazione**

1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del presente programma rispetto agli obiettivi stabiliti. Il monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché le attività specifiche. Le consultazioni della Commissione su tale monitoraggio coinvolgono i giovani.

2. La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma.

3. I paesi partecipanti presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'attuazione del programma e, entro il 30 giugno 2015, una relazione sull'impatto del programma.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:

- a) una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;
- b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2011;
- c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2016.

*Articolo 16***Disposizioni transitorie**

Le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE continuano a essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di tali decisioni.

Se necessario, nel bilancio successivo a quello del 2013 potrebbero essere iscritti stanziamenti per coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie ai fini della gestione delle azioni non ancora concluse entro il 31 dicembre 2013. Il comitato previsto dall'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 9 della presente decisione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma delle decisioni n. 1031/2000/CE e n. 790/2004/CE.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.



ALLEGATO

Le azioni attuate per realizzare gli obiettivi generali e specifici del programma sostengono progetti di portata limitata che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani, garantendo nel contempo la visibilità e l'impatto dei progetti a livello europeo.

La partecipazione dei giovani al programma non richiede alcuna esperienza o qualifica, salvo casi eccezionali.

Il programma dovrebbe essere attuato mediante un facile approccio.

Il programma dovrebbe incoraggiare lo spirito di iniziativa, di impresa e di creatività dei giovani, facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani disabili e garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni.

La partecipazione alle azioni è possibile a condizione che sia prevista un'opportuna copertura assicurativa che garantisca la protezione dei giovani durante l'attuazione delle attività del programma.

AZIONI

Tali azioni vengono realizzate tramite le misure seguenti:

Azione 1 — Gioventù per l'Europa

Questa azione punta a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e la comprensione reciproca tra i giovani mediante le misure seguenti:

1.1. Scambi di giovani

Gli scambi di giovani permettono ad uno o più gruppi di giovani di essere accolti da un gruppo di un altro paese per realizzare un programma di attività in comune. Tali scambi sono in linea di principio destinati a giovani tra i 13 e i 25 anni.

Queste attività basate su partnership transnazionali tra i vari protagonisti di un progetto implicano la partecipazione attiva dei giovani e puntano a permettere la scoperta e la sensibilizzazione verso realtà sociali e culturali diverse, offrendo ai giovani l'opportunità di imparare reciprocamente e di rafforzare la loro consapevolezza di essere cittadini europei. Il sostegno si basa soprattutto su attività multilaterali improntate alla mobilità di gruppo ma non esclude attività bilaterali di questo tipo.

Gli scambi bilaterali di gruppo sono appropriati soprattutto qualora si tratti di una prima attività europea o dell'attività di associazioni di piccole dimensioni o locali prive di esperienza a livello europeo. Inoltre sono particolarmente utilizzati per i giovani con minori opportunità, per rafforzare la loro partecipazione al programma.

Questa misura sostiene anche attività preparatorie e di follow-up miranti a rafforzare la partecipazione attiva di tali giovani ai progetti, in particolare a livello linguistico ed interculturale.

1.2. Sostegno alle iniziative dei giovani

Questa misura sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad attività da essi stessi concepite e di cui sono i principali protagonisti, per svilupparne lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale nonché la loro creatività. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 15 anni.

Questa misura permette di sostenere progetti di iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale e la messa in rete di progetti simili condotti in vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani.

Particolare attenzione è prestata ai giovani con minori opportunità.

1.3. Progetti di democrazia partecipativa

Questa misura sostiene progetti o attività che mirano a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Tali progetti ed attività prevedono la partecipazione attiva dei giovani alla vita attiva della loro comunità a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.

In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 30 anni.

▼B

Questi progetti o attività sono basati su partnership internazionali che permettono la messa in comune, a livello europeo, di idee, scambi di esperienze e buone pratiche di progetti o attività condotte a livello locale o regionale, basate sul miglioramento della partecipazione dei giovani ai vari livelli. Queste attività possono comprendere l'organizzazione di consultazioni di giovani riguardo alle loro necessità ed i loro desideri al fine di sviluppare nuovi approcci in materia di partecipazione attiva dei giovani in un'Europa democratica.

Azione 2 — Servizio volontario europeo

Il servizio volontario mira a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la comprensione reciproca tra i giovani, tramite le misure seguenti.

Il giovane volontario partecipa, in un paese diverso da quello dove risiede, ad un'attività non lucrativa e non remunerata a beneficio della collettività. Il servizio volontario europeo non deve incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.

Il servizio volontario europeo dura almeno due mesi, fino ad un massimo di dodici. In casi debitamente giustificati, in particolare per favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità, possono essere concessi periodi più brevi e previsti progetti di volontariato cui sono ammessi gruppi di giovani.

Questa misura sostiene anche progetti di volontariato che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad attività di portata locale, regionale, nazionale, europea o internazionale in vari settori, tra cui, ad esempio, la cultura, lo sport, la protezione civile, l'ambiente e l'aiuto allo sviluppo.

In casi eccezionali a seconda dei compiti da svolgere e delle situazioni nelle quali vengono impiegati i volontari, alcuni tipi di progetti possono richiedere la selezione dei candidati che dispongono di competenze specifiche.

La misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni; ma con un controllo adeguato alcune attività possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura finanzia per intero o parzialmente l'indennità del volontario, la sua assicurazione, le sue spese di sussistenza e di viaggio nonché, se del caso, un aiuto supplementare per i giovani con minori opportunità.

Questa misura sostiene inoltre le attività miranti a formare e a seguire da vicino i giovani volontari ed a coordinare i vari partner, nonché le iniziative intese a giovare dell'esperienza acquisita dai giovani durante il servizio volontario europeo.

Gli Stati membri e la Commissione assicurano il rispetto degli standard qualitativi: il volontariato implica una dimensione di istruzione non formale, che si concretizza attraverso attività pedagogiche miranti a preparare i giovani sul piano personale, interculturale e tecnico, ed attraverso un costante sostegno personale. Un'importanza particolare è attribuita alla partnership tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto ed alla prevenzione dei rischi.

Azione 3 — Gioventù nel mondo

Questa azione punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d'apertura al mondo, contribuendo al contempo allo sviluppo di sistemi di qualità che sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi partner del programma.

3.1. Cooperazione con i paesi limitrofi dell'UE

Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma considerati paesi vicini in base alle disposizioni della politica europea di vicinato dell'UE e a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché in cooperazione con la Federazione russa e i paesi dei Balcani occidentali fintantoché soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

Questa misura sostiene scambi di giovani, di norma multilaterali ma anche bilaterali, che consentono a vari gruppi di giovani provenienti dai paesi partecipanti al programma e dai paesi limitrofi all'Europa di incontrarsi per realizzare un programma di attività in comune. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 25 anni. Tali attività basate su partnership transnazionali tra i vari soggetti di un progetto prevedono una formazione preliminare del personale di inquadramento e la partecipazione attiva dei giovani; il loro obiettivo è permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse. Le attività miranti a rafforzare la partecipazione attiva di questi giovani ai progetti possono be-

▼B

neficiare di un finanziamento, in particolare quando si tratta di una preparazione a livello linguistico ed interculturale.

A condizione che nei paesi limitrofi siano create strutture nazionali di gestione adeguate, possono essere finanziate anche le iniziative di giovani o di gruppi di giovani concepite a livello locale, regionale e nazionale in questi paesi, a condizione che siano realizzate con iniziative simili nei paesi partecipanti al programma. Si tratta di attività che i giovani stessi hanno concepito e di cui sono i soggetti principali. In linea di principio questa attività è destinata ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura sostiene attività miranti a rafforzare la capacità delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e la loro messa in rete, riconoscendo il ruolo importante che queste organizzazioni possono svolgere nello sviluppo della società civile nei paesi limitrofi. Essa riguarda la formazione di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e il loro scambio di esperienze, di competenza e di buone pratiche. Questa misura sostiene le attività che potrebbero sfociare nella messa a punto di progetti e di partnership durevoli e di qualità.

Questa misura sostiene inoltre progetti che stimolano l'innovazione e la qualità, miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù.

Un aiuto finanziario può essere accordato alle azioni d'informazione rivolte ai giovani ed a coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.

Questa misura sostiene inoltre le attività che permettono la cooperazione nel settore della gioventù con i paesi limitrofi. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, nonché altre misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività relative al settore giovanile nei paesi interessati.

3.2. Cooperazione con gli altri paesi

Questa misura sostiene attività di cooperazione nel settore della gioventù, in particolare lo scambio di buone pratiche con gli altri paesi partner del programma.

Essa incoraggia lo scambio tra coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e la loro formazione, nonché lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili.

Scambi multilaterali e bilaterali di giovani possono essere realizzati su una base tematica tra questi paesi ed i paesi partecipanti.

I finanziamenti sono accordati alle attività che dimostrano un potenziale moltiplicatore.

Nell'ambito della cooperazione con paesi industrializzati, questa misura finanzia solo i beneficiari europei dei progetti.

Azione 4 — Sistemi di sostegno per i giovani

Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il ruolo di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, a sviluppare la qualità del programma ed a favorire l'impegno civico dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù.

4.1. Supporto ad organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

Questa misura sostiene il funzionamento delle organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo. Le loro attività devono in particolare contribuire alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica ed alla società nonché allo sviluppo ed all'attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù in senso ampio. Per potere beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un'organizzazione deve rispettare le disposizioni seguenti:

- deve essere giuridicamente costituita almeno da un anno,
- deve trattarsi di un'organizzazione senza scopi di lucro,

▼B

- deve avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o in alcuni Stati dell'Europa orientale (cioè Bielorussia, Moldova, Federazione russa, Ucraina),
- deve esercitare le sue attività a livello europeo, sola o sotto forma di diverse associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono coprire almeno otto paesi che partecipano al programma; può trattarsi di una rete europea rappresentativa di organizzazioni attive a favore dei giovani,
- le sue attività devono essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore della gioventù,
- può trattarsi di un'organizzazione che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o di un'organizzazione a scopo più ampio, che sviluppa una parte delle sue attività a favore dei giovani,
- l'organizzazione deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore.

I beneficiari sono scelti sulla base di inviti a presentare proposte. Convenzioni quadro relative a partnership pluriennali possono essere concluse con le organizzazioni prescelte. Tuttavia, le convenzioni quadro non escludono il lancio di inviti a presentare proposte annuali per selezionare ulteriori beneficiari. Le attività principali delle organizzazioni giovanili suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono:

- funzione di rappresentazione dei punti di vista ed interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,
- scambi di giovani e servizi di volontariato,
- apprendimento non formale ed informale e programmi d'attività per la gioventù,
- promozione dell'apprendimento e della comprensione interculturali,
- dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell'UE o sulle politiche per i giovani,
- diffusione di informazioni sull'azione comunitaria,
- azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei giovani.

A titolo della presente misura sono prese in considerazione per la determinazione della sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle attività normali dell'organismo selezionato, in particolare le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione.

La sovvenzione è accordata nel rispetto dell'indipendenza dell'organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività.

Almeno il 20 % del bilancio degli organismi interessati deve provenire da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

4.2. Sostegno al forum europeo della gioventù

Nel quadro di questa misura possono essere accordate sovvenzioni per il sostegno delle attività permanenti del forum europeo della gioventù, di seguito «il forum», organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, nel rispetto dei principi seguenti:

- indipendenza del forum europeo della gioventù riguardo alla selezione dei suoi membri, garantendo la più ampia rappresentazione possibile dei vari tipi di organizzazioni della gioventù,
- autonomia del forum nel definire le proprie attività,
- associazione quanto più ampia possibile alle attività del forum delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni,
- contributo attivo del forum alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni.

▼B

Le spese ammissibili del forum riguardano al contempo le spese di funzionamento e le spese necessarie alla realizzazione delle proprie azioni. Data la necessità di assicurare la permanenza del forum, al momento di stanziare le risorse del programma si tiene conto dell'orientamento seguente: le risorse annuali stanziate per il forum non sono inferiori a 2 milioni di EUR.

Le sovvenzioni possono essere concesse al forum previa ricezione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo quadro di partnership con la Commissione.

Il forum beneficia di un cofinanziamento pari almeno al 20 % del suo bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie. Le attività realizzate dal forum sono in particolare le seguenti:

- funzione di rappresentanza delle organizzazioni giovanili presso l'UE,
- funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell'UE,
- rilancio delle informazioni sulla gioventù nei confronti delle istituzioni europee,
- rilancio delle informazioni dell'UE nei confronti dei consigli nazionali della gioventù e delle organizzazioni non governative,
- promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica,
- contributi al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello dell'UE nel settore della gioventù,
- contributo allo sviluppo di politiche giovanili, progetti per la gioventù ed opportunità nel campo dell'istruzione nonché alla moltiplicazione delle informazioni relative ai giovani ed allo sviluppo di strutture rappresentative per i giovani in tutta l'Europa,
- azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa ed in altre parti del mondo nonché sull'azione dell'UE a favore dei giovani.

4.3. Formazione e messa in rete di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

Questa misura sostiene le attività miranti alla formazione di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili in questo campo, in particolare dei responsabili di progetti, dei consulenti per i giovani nonché degli esperti partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo scambio di esperienze, di competenze e di buone pratiche tra coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili. La misura sostiene inoltre le attività che agevolano la creazione di progetti, partnership e reti durature e di qualità nel quadro del programma. Può comprendere, ad esempio, la formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro.

È necessario prestare particolare attenzione alle attività che favoriscono la partecipazione dei giovani che incontrano particolari difficoltà a partecipare ad azioni comunitarie.

4.4. Progetti volti a stimolare l'innovazione e la qualità

Questa misura sostiene i progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Tali approcci innovativi possono riguardare i contenuti e gli obiettivi connessi all'evoluzione del quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù, la partecipazione di partner di diversa provenienza o la diffusione delle informazioni.

4.5. Azioni d'informazione rivolte ai giovani e a coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

Questa misura sostiene le informazioni e la comunicazione rivolte ai giovani migliorando il loro accesso alle informazioni pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al fine di aumentarne la partecipazione alla vita pubblica e a facilitare l'espressione delle loro potenzialità di cittadini attivi e responsabili. A tale scopo verranno sostenute le attività di livello europeo e nazionale che migliorano l'accesso dei giovani all'informazione ed ai servizi di comunicazione, rafforzano la diffusione di un'informazione di qualità e aumentano la partecipazione dei giovani alla preparazione e alla diffusione delle informazioni.

▼B

Questa misura contribuisce per esempio allo sviluppo di portali europei, nazionali, regionali e locali miranti a diffondere informazioni specifiche per i giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, segnatamente tramite quelli che i giovani utilizzano più spesso. L'azione può inoltre sostenere misure volte a promuovere l'impegno dei giovani nella preparazione e diffusione di consigli e prodotti d'informazione comprensibili, di facile uso e mirati, per migliorare la qualità dell'informazione e l'accesso alla stessa da parte di tutti i giovani. Tutte le pubblicazioni devono rispettare la parità e la diversità.

4.6. Partnership

Questa misura permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, allo scopo di sviluppare durevolmente progetti che potranno combinare varie misure del programma. Il finanziamento riguarda i progetti e le attività di coordinamento.

4.7. Sostegno alle strutture del programma

Questa misura permette di finanziare le strutture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, in particolare le agenzie nazionali. Questa misura permette inoltre di finanziare organismi assimilati, quali i coordinatori nazionali, i centri di risorse, la rete Eurodesk, la piattaforma euromediterranea della gioventù e le associazioni di giovani volontari europei, che agiscono in qualità di organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.8. Valorizzazione

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni suscettibili di facilitare l'attuazione del programma. Essa può inoltre procedere a qualsiasi azione appropriata in materia di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché a una valutazione e ad un controllo del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni, ottenute mediante appalti pubblici o organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

Questa azione punta a favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

5.1. Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù

Questa misura sostiene le attività che permettono la cooperazione politica, i seminari ed il dialogo strutturato tra i giovani, coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, da una parte, ed i responsabili della politica per la gioventù, dall'altra. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, le conferenze organizzate dalle presidenze dell'UE, nonché altre attività di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività della Comunità relative al settore della gioventù.

Questa misura comprende la settimana europea della gioventù, che potrebbe includere eventi negli Stati membri e a livello europeo sull'attività delle istituzioni europee, un dialogo tra i responsabili decisionali europei e i giovani, e la premiazione dei migliori progetti di giovani sostenuti dal programma.

Questa misura può in particolare sostenere gli obiettivi perseguiti tramite il metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù e il patto europeo per la gioventù, nonché la cooperazione tra attività di volontariato nazionali e internazionali.

5.2. Sostegno alle attività miranti ad una migliore comprensione e conoscenza del settore della gioventù

Questa misura sostiene progetti specifici volti a individuare conoscenze correlate a temi prioritari del settore giovanile fissati nel quadro del metodo di coordinamento aperto, nonché dei progetti che permettano di completarli, attualizzarli ed agevolarne l'accessibilità.

Inoltre mira a sostenere lo sviluppo di metodi che permettano di analizzare e comparare i risultati di studi e garantirne la qualità.

Il programma può inoltre sostenere attività relative alla messa in rete dei vari soggetti del settore della gioventù.

5.3. Cooperazione con organizzazioni internazionali

Questa azione può sostenere la cooperazione dell'UE con organizzazioni internazionali competenti in materia di gioventù, in particolare il Consiglio

▼B

d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite o le sue istituzioni specializzate.

INFORMAZIONE

Per presentare esempi di buone pratiche e progetti modello viene messa a punto una base di dati contenente informazioni sulle idee attuali nell'ambito delle attività giovanili su scala europea.

La Commissione deve mettere a disposizione una guida che spieghi gli obiettivi, le norme e le procedure del programma, in particolare i diritti e gli obblighi giuridici che l'accettazione di una sovvenzione comporta.

GESTIONE DEL PROGRAMMA**Assegnazioni minime**

Fatto salvo l'articolo 13, gli importi minimi da attribuire alle azioni sono i seguenti (in percentuale rispetto alla dotazione finanziaria fissata nell'articolo succitato):

azione 1: Gioventù per l'Europa 30 %

azione 2: Servizio volontario europeo 23 %

azione 3: Gioventù nel mondo 6 %

azione 4: Sistemi di sostegno per i giovani 15 %

azione 5: Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù 4 %.

Il pacchetto finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d'informazione e di pubblicazione, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica nella quale può incorrere la Commissione nel quadro della gestione del programma.

CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti scelti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3, è stato introdotto un sistema di controlli a campione.

Il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Se del caso, il beneficiario di una sovvenzione garantisce che i giustificativi conservati dai propri partner o membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, sia direttamente attraverso i suoi agenti, sia attraverso qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzazione che viene fatta della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

Il personale della Commissione e tutte le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, ed inoltre a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a compimento tali audit.

La Corte dei Conti e l'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) devono godere degli stessi diritti della Commissione, e in particolare del diritto di accesso.

Le decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, le convenzioni con le agenzie nazionali, gli accordi con i paesi terzi partecipanti, nonché le convenzioni ed i contratti che ne derivano devono prevedere in particolare un seguito ed un controllo finanziario da parte della Commissione (o di qualsiasi rappresentante autorizzato dalla stessa, fra cui l'OLAF), e controlli da parte della Corte dei conti, se necessario in loco. Tali controlli possono essere effettuati presso le agenzie nazionali, nonché, se del caso, presso i beneficiari di sovvenzioni.

▼B

La Commissione può inoltre procedere a controlli e verifiche in loco in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽¹⁾.

Per le azioni comunitarie contemplate dalla presente decisione, la nozione d'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità ⁽²⁾, deve essere intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un'entità giuridica che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità tramite una spesa indebita.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

DECISIONE N. 1720/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/382/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».
- (2) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates».
- (3) La decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ ha istituito un programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning).
- (4) La decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione.
- (5) La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ ha istituito un quadro unico comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).
- (6) La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).
- (7) La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo, che richiede sostegno a livello comunitario, volto alla costruzione di uno «spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010.
- (8) Nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissata un obiettivo strategico: diventare l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; nella stessa sede il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio «Istruzione» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali.
- (9) Una società avanzata basata sulla conoscenza è essenziale per aumentare il tasso di crescita e di occupazione. L'istruzione e la formazione sono priorità fondamentali per consentire all'Unione europea di raggiungere gli obiettivi di Lisbona.
- (10) In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione; successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul seguito relativo ai medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario.
- (11) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale.
- (12) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale e ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia.

⁽¹⁾ GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 134.

⁽²⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 37), posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

⁽⁶⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

- (13) La comunicazione della Commissione e la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente ⁽¹⁾ riaffermano che l'apprendimento permanente dovrebbe essere rafforzato dalle azioni e dalle politiche elaborate nell'ambito dei programmi comunitari di settore.
- (14) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 ⁽²⁾ ha previsto un rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, che richiede sostegno a livello comunitario. La dichiarazione di Copenaghen, adottata dai ministri dell'Istruzione di trentuno paesi europei il 30 novembre 2002, ha coinvolto in questo processo le parti sociali e i paesi candidati.
- (15) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per le competenze e la mobilità ha segnalato l'esigenza di proseguire gli interventi a livello europeo per migliorare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali.
- (16) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica ha delineato una serie di azioni da adottare a livello europeo nel periodo 2004-2006 e prevede procedure relative al seguito.
- (17) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue nonché la diversità linguistica dovrebbero essere una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue hanno particolare rilevanza tra Stati membri confinanti.
- (18) Le relazioni di valutazione intermedia degli attuali programmi Socrates e Leonardo da Vinci e la consultazione pubblica sul futuro dell'attività comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione hanno evidenziato che esiste una forte e sotto taluni aspetti crescente esigenza di proseguire la cooperazione e le attività di mobilità in questi settori a livello europeo. Tali relazioni sottolineano l'importanza di creare collegamenti più stretti tra i programmi comunitari e la definizione delle politiche nei settori dell'istruzione e della formazione ed è stato formulato l'auspicio di un'azione comunitaria strutturata in grado di rispondere meglio al paradigma dell'apprendimento permanente. Le relazioni e la consultazione pubblica hanno inoltre sollecitato, per l'attuazione di tali interventi, un'impostazione più semplice, più flessibile e più facilmente fruibile.
- (19) Conformemente al principio di una sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata applicando un finanziamento forfettario, per quanto riguarda sia il sostegno concesso ai partecipanti al programma, sia l'aiuto comunitario accordato per le strutture istituite a livello nazionale per gestire il programma.
- (20) Integrare in un unico programma il sostegno comunitario alla cooperazione e alla mobilità transnazionali nei settori dell'istruzione e della formazione produrrebbe notevoli vantaggi: il programma consentirebbe maggiori sinergie tra i diversi settori di intervento, accrescerebbe la capacità di seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente e renderebbe disponibili strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti. Un programma unico favorirebbe inoltre una migliore cooperazione tra i diversi livelli di istruzione e formazione.
- (21) Sarebbe pertanto opportuno istituire un programma di apprendimento permanente che contribuisca, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
- (22) Alla luce delle specificità della scuola, dell'istruzione superiore, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti e data la conseguente esigenza di un'azione comunitaria fondata su obiettivi, forme di intervento e strutture organizzative rispondenti a tali specificità, è opportuno mantenere, nell'ambito del programma di apprendimento permanente, singoli programmi che si concentrino rispettivamente su ciascuno dei quattro settori citati, rafforzando al massimo, nel contempo, la coerenza e gli elementi comuni tra i programmi.
- (23) Nella comunicazione «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» la Commissione ha fissato, per la nuova generazione di programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, una serie di obiettivi quantificati che impongono un notevole aumento delle azioni di mobilità e partenariato.
- (24) Considerati gli effetti positivi che la mobilità transnazionale ha dimostrato di produrre sia sulle persone fisiche sia sui sistemi di istruzione e formazione, visto il volume elevato di domanda di mobilità non soddisfatta in tutti i settori e data l'importanza della mobilità in rapporto agli obiettivi di Lisbona, è necessario aumentare considerevolmente il livello di sostegno alla mobilità transnazionale nell'ambito dei quattro sottoprogrammi settoriali.
- (25) Al fine di coprire in maniera più adeguata i costi supplementari reali sostenuti dagli studenti impegnati in studi all'estero, l'importo di base mensile della borsa di mobilità dovrà essere mantenuto ad una media di 200 EUR in termini reali per l'intera durata del programma.
- (26) Dovrebbero essere adottate disposizioni supplementari relativamente alle esigenze di mobilità dei singoli allievi del livello secondario e dei singoli discenti adulti, che finora non rientravano nel campo d'applicazione dei programmi comunitari, introducendo una nuova forma di azione di mobilità nei programmi Comenius e Grundtvig. Anche le opportunità offerte dalla mobilità dei singoli insegnanti ai fini dello sviluppo di una cooperazione a lungo termine fra scuole di regioni limitrofe degli Stati membri dovrebbero essere maggiormente sfruttate.

⁽¹⁾ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

- (27) Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante nell'economia europea. Finora, tuttavia, la loro partecipazione al programma Leonardo da Vinci è stata limitata. È opportuno adottare misure intese a rendere più attraente per tali imprese l'azione comunitaria, in particolare offrendo maggiori opportunità di mobilità per gli apprendisti. Si dovrebbero prevedere modalità adeguate, analoghe a quelle esistenti nell'ambito del programma Erasmus, per il riconoscimento dei risultati di tale mobilità.
- (28) Considerate le sfide specifiche nel settore dell'istruzione cui si trovano confrontati i figli dei lavoratori itineranti e dei lavoratori mobili in Europa, si dovrebbe fare pienamente uso delle opportunità disponibili nell'ambito del programma Comenius per sostenere le attività transnazionali mirate ai loro bisogni.
- (29) L'aumento della mobilità a livello europeo dovrebbe essere accompagnato da un costante miglioramento qualitativo.
- (30) Per rispondere all'accresciuta esigenza di sostenere le attività a livello europeo volte al conseguimento di questi obiettivi politici, per disporre di uno strumento a sostegno dell'attività transettoriale nei campi delle lingue e delle TIC e rafforzare la diffusione e l'utilizzo dei risultati del programma, è opportuno integrare i quattro programmi settoriali con un programma trasversale.
- (31) Per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo, mediante il sostegno agli istituti di istruzione superiore specializzati nello studio del processo di integrazione europea, alle associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione e all'azione Jean Monnet.
- (32) È necessario formulare la presente decisione con una flessibilità tale da consentire gli opportuni adattamenti delle azioni del programma di apprendimento permanente, così da far fronte al mutare delle esigenze nel periodo 2007-2013 ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate delle fasi precedenti dei programmi Socrates e Leonardo da Vinci.
- (33) L'azione della Comunità deve eliminare le ineguaglianze nonché promuovere la parità tra uomini e donne, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, del trattato.
- (34) L'articolo 151 del trattato stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Occorre prestare un'attenzione particolare alla sinergia tra i settori della cultura, dell'istruzione e della formazione, promuovendo altresì il dialogo interculturale.
- (35) Occorre promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e rafforzare la lotta contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia.
- (36) Occorre estendere l'accesso alle categorie svantaggiate e rispondere attivamente agli specifici bisogni di apprendimento delle persone con disabilità nell'attuazione di tutte le parti del programma, anche tramite l'uso di sovvenzioni più elevate per riflettere i costi supplementari dei partecipanti con disabilità e la fornitura di sostegno per l'apprendimento e l'uso dei linguaggi gestuali e Braille.
- (37) Si dovrebbe prendere atto delle realizzazioni dell'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport (2004) e dei potenziali benefici che detto anno ha posto in luce a livello dell'educazione derivanti dalla cooperazione tra istituti scolastici e organizzazioni sportive.
- (38) I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.
- (39) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali, compresa l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.
- (40) La Comunità e la Confederazione svizzera hanno dichiarato che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi in campi di comune interesse, quali i programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
- (41) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodici del programma di apprendimento permanente al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da organismi indipendenti e imparziali.
- (42) Nella propria risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma Socrates ⁽¹⁾ il Parlamento europeo ha rilevato che nella seconda fase del programma le procedure amministrative restavano sproporzionatamente onerose per i candidati alle borse di studio.

(1) GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 103.

(43) Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾, regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(44) Affinché il programma possa essere attuato con successo è essenziale semplificare drasticamente le procedure amministrative relative alle candidature. I requisiti amministrativi e contabili dovrebbero essere proporzionati all'ammontare della sovvenzione.

(45) Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(46) Occorre garantire una corretta chiusura del programma di apprendimento permanente, in specie per quanto riguarda il seguito dei meccanismi pluriennali per la sua gestione, quale il finanziamento dell'aiuto tecnico ed amministrativo. A partire dal 1° gennaio 2014, tale aiuto dovrebbe assicurare, se del caso, la gestione di azioni non ancora completate entro il 2013, comprese azioni di controllo e di revisione contabile.

(47) Atteso che l'obiettivo della presente decisione, ovvero il contributo della cooperazione comunitaria a un'istruzione e ad una formazione di qualità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto sono necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e atteso che detto obiettivo può dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾.

(49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione vanno adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

DECIDONO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Programma di apprendimento permanente

Articolo 1

Istituzione del programma di apprendimento permanente

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (di seguito «programma di apprendimento permanente»).

2. L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

3. Il programma di apprendimento permanente si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore;
- b) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente;
- c) contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri;
- d) rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale;
- e) contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- f) contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico;
- g) promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;
- h) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;
- i) rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture;
- j) promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa;
- k) incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione.
4. Il programma di apprendimento permanente rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni amministrative descritte nell'allegato, pur nel pieno rispetto della responsabilità che ad essi incombe riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione e della loro diversità culturale e linguistica.
5. Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente sono perseguiti, come previsto all'articolo 3, attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma Jean Monnet (di seguito collettivamente «sottoprogrammi»).
6. La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «istruzione prescolastica»: attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico;
- 2) «allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico;
- 3) «istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato;
- 4) «insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri;
- 5) «formatori»: le persone che, per le loro funzioni, sono direttamente coinvolte nel processo di istruzione e formazione professionale negli Stati membri;
- 6) «studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da una qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del dottorato compreso;
- 7) «persona in formazione»: una persona che segue una formazione professionale, sia presso un istituto di formazione o un'organizzazione di formazione che sul posto di lavoro;
- 8) «discente adulto»: un discente che partecipa all'istruzione degli adulti;
- 9) «persone presenti sul mercato del lavoro»: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o persone disponibili all'impiego;
- 10) «istituto di istruzione superiore»:
 - a) qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;
 - b) qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;
- 11) «master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che:
 - a) coinvolgono almeno tre istituti di istruzione superiore di tre diversi Stati membri;
 - b) realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti;
 - c) sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili;
 - d) conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri;
- 12) «formazione professionale»: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato

- membro nel quale la formazione è acquisita, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell'arco della sua vita lavorativa;
- 13) «istruzione degli adulti»: ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale;
- 14) «visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro;
- 15) «mobilità»: periodo di tempo trascorso in un altro Stato membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro;
- 16) « tirocinio »: periodo di tempo trascorso all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro, per facilitare l'adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, per l'acquisizione di una competenza specifica e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato nel quadro dell'acquisizione di esperienza di lavoro;
- 17) «unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto;
- 18) «bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati membri;
- 19) «multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri;
- 20) «partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente;
- 21) «rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente;
- 22) «progetto»: attività di cooperazione con risultato definito, svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti;
- 23) «coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale dell'attuazione del progetto;
- 24) «partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale;
- 25) «impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale;
- 26) «parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario;
- 27) «orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti, i formatori ed altro personale a compiere le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;
- 28) «diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente e di quelli che lo hanno preceduto;
- 29) «apprendimento permanente»: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento.

Articolo 3

Sottoprogrammi

1. I sottoprogrammi settoriali sono i seguenti:
 - a) il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione;
 - b) il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;
 - c) il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;
 - d) il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.
2. Il programma trasversale comprende le quattro attività chiave di seguito elencate:

- a) la cooperazione politica e l'innovazione nel settore dell'apprendimento permanente;
- b) la promozione dell'apprendimento delle lingue;
- c) lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;
- d) la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma e dei precedenti programmi correlati, nonché lo scambio delle buone prassi.

3. Il programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell'integrazione europea. Comprende le tre attività chiave di seguito elencate:

- a) l'azione Jean Monnet;
- b) le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi all'integrazione europea;
- c) le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione.

Articolo 4

Accesso al programma di apprendimento permanente

Il programma di apprendimento permanente si rivolge:

- a) ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti;
- b) agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente;
- c) alle persone presenti sul mercato del lavoro;
- d) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del programma di apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi;
- e) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
- f) alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria;
- g) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
- h) alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti;
- i) ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

- j) alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).

Articolo 5

Azioni comunitarie

1. Il programma di apprendimento permanente comprende il sostegno alle azioni di seguito elencate:

- a) la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente;
- b) i partenariati bilaterali e multilaterali;
- c) i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione e formazione mediante il trasferimento transnazionale dell'innovazione;
- d) i progetti unilaterali e nazionali;
- e) i progetti e le reti multilaterali;
- f) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi afferenti all'apprendimento permanente, l'elaborazione e il costante miglioramento di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità;

- g) sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di istituzioni e associazioni operanti nel settore oggetto del programma di apprendimento permanente;
- h) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente («misure di accompagnamento»).

2. Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal presente articolo.

3. La Commissione può organizzare seminari, convegni o riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma di apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché azioni per promuovere la sensibilizzazione al programma nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.

4. Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione.

Articolo 6

Compiti della Commissione e degli Stati membri

1. La Commissione assicura l'effettiva ed efficace realizzazione delle azioni comunitarie previste dal programma di apprendimento permanente.

2. Gli Stati membri:
- a) pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, coinvolgendo, conformemente alle prassi e legislazioni nazionali, tutte le parti interessate agli aspetti dell'apprendimento permanente;
 - b) istituiscono oppure designano e controllano una struttura idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, secondo i criteri seguenti:
 - i) un'organizzazione istituita o designata quale agenzia nazionale ha personalità giuridica o è parte di un ente con personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;
 - ii) ogni agenzia nazionale deve disporre di un organico sufficiente per assolvere i propri compiti, che sia in possesso delle competenze professionali e linguistiche idonee al lavoro in un contesto di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione;
 - iii) essa deve disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni;
 - iv) deve operare in un contesto amministrativo che le consenta di svolgere i propri compiti in modo soddisfacente e di evitare conflitti di interesse;
 - v) deve essere in condizioni tali da applicare le regole di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;
 - vi) deve offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, e la sua capacità di gestione deve essere adeguata rispetto all'entità dei fondi comunitari che sarà chiamata a gestire;
 - c) sono responsabili della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione del doppio finanziamento tramite altre fonti di fondi comunitari e dell'obbligo di controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i beneficiari siano tenuti a rimborsare;
 - d) pongono in essere le iniziative necessarie per garantire la revisione contabile e la sorveglianza finanziaria adeguate nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b). In particolare:
 - i) prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon funzionamento all'interno dell'agenzia, secondo le regole della sana gestione finanziaria, delle procedure da applicare, dei sistemi di controllo, dei sistemi contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni;
 - ii) forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti;
 - e) sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile a un'agenzia nazionale istituita o designata a norma della lettera b), la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale;
 - f) designano su richiesta della Commissione le istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere o le tipologie di tali istituzioni od organizzazioni che possono essere ammesse a partecipare al programma di apprendimento permanente nel rispettivo territorio;
 - g) cercano di adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma di apprendimento permanente;
 - h) pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello nazionale, delle potenziali sinergie con altri programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato.
3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:
- a) la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da realizzare nell'ambito del programma di apprendimento permanente;
 - b) l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in particolare mediante l'introduzione di misure effettive, proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni di carattere amministrativo;
 - c) l'ampia campagna di informazione, la pubblicità ed il seguito in relazione alle azioni sostenute nel quadro del programma di apprendimento permanente;
 - d) la raccolta, l'analisi ed il trattamento dei dati disponibili richiesti per misurare i risultati e gli effetti del programma nonché per controllare e valutare le attività di cui all'articolo 15;
 - e) la diffusione dei risultati della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione nonché del presente programma di apprendimento permanente.

*Articolo 7***Partecipazione di paesi terzi**

1. Il programma di apprendimento permanente è aperto alla partecipazione:

- a) dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
- b) dei paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;
- c) dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro che prevedono la loro partecipazione a programmi comunitari;
- d) della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese.

2. L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è aperta anche agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo.

3. I paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione.

*Articolo 8***Cooperazione internazionale**

La Commissione può, nel quadro del programma di apprendimento permanente e conformemente all'articolo 9, cooperare con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

*CAPO II***Attuazione del programma di apprendimento permanente***Articolo 9***Misure di attuazione**

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma di apprendimento permanente sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

- a) il programma di lavoro annuale, incluse le priorità;
- b) gli stanziamenti annuali e la ripartizione dei fondi tra i sottoprogrammi e nell'ambito degli stessi;

- c) gli orientamenti generali per l'attuazione dei sottoprogrammi (incluse le decisioni che riguardano la natura delle azioni, la loro durata e il livello di finanziamento), i criteri e le procedure di selezione;
- d) le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c);
- e) le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per le azioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non contemplate dalla lettera d) del presente paragrafo né dalle lettere f), g) e h) dell'articolo 5, paragrafo 1, per cui il sostegno comunitario proposto supera 1 milione di EUR;
- f) la definizione dei ruoli e delle responsabilità rispettive della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie nazionali per quanto riguarda la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;
- g) la ripartizione dei fondi fra gli Stati membri per le azioni che devono essere gestite attraverso la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;
- h) le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma di apprendimento permanente;
- i) le modalità di controllo e valutazione del programma di apprendimento permanente e dei sottoprogrammi nonché di diffusione e trasferimento dei risultati.

2. Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate, diverse da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

*Articolo 10***Procedura di comitato**

- 1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), o che rivestono responsabilità operative presso le medesime.

*Articolo 11***Parti sociali**

1. Ogniqualevolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionali, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori.

Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

2. Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.

*Articolo 12***Politiche orizzontali**

Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente occorre garantire che esso contribuisca appieno alla promozione delle politiche orizzontali della Comunità, in particolare:

- a) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica e della multiculturalità in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo, i pregiudizi e la xenofobia;
- b) tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi ordinari di istruzione e formazione;
- c) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale.

*Articolo 13***Coerenza e complementarità con altre politiche**

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità globali con il programma «Istruzione e formazione 2010» e con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con quelli nel settore della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, del riconoscimento delle qualifiche, dell'impresa, dell'ambiente, delle TIC e con il programma statistico comunitario.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura un collegamento efficace tra il programma di apprendimento permanente e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e delle organizzazioni internazionali competenti.

2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre pertinenti iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

3. Nell'attuare le azioni inerenti al programma di apprendimento permanente la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti integrati adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

4. La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma di apprendimento permanente e il dialogo sociale a livello comunitario, compreso quello nei diversi settori dell'economia.

5. Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente la Commissione si avvale, laddove opportuno, dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio⁽¹⁾. Laddove opportuno la Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio⁽²⁾.

6. La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi nel settore dell'istruzione e della formazione professionali.

*CAPO III***Disposizioni finanziarie — Valutazione***Articolo 14***Finanziamenti**

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 7 anni con inizio 1° gennaio 2007 è pari a 6 970 000 000 di EUR. All'interno di questa dotazione gli importi da stanziare a titolo dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono inferiori a quelli stabiliti alla sezione B, punto 11, dell'allegato. La Commissione può modificare tali stanziamenti secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Una percentuale pari al massimo all'1 % degli stanziamenti del programma di apprendimento permanente può essere utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi terzi, che non partecipino al programma di apprendimento permanente in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, ad azioni di partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del programma di apprendimento permanente.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

1. Il programma di apprendimento permanente è oggetto di monitoraggio e valutazione periodici effettuati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per quanto riguarda i suoi obiettivi.

2. Il programma di apprendimento permanente è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte dalla Commissione, la quale pubblica statistiche periodiche per controllare i progressi.

3. I risultati del monitoraggio e della valutazione del programma di apprendimento permanente e della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione sono presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma.

4. Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma di apprendimento permanente.

5. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

- a) entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione intermedia sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma di apprendimento permanente inclusa un'analisi dei risultati;
- b) entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul proseguimento del programma di apprendimento permanente;
- c) entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex post.

TITOLO II

SOTTOPROGRAMMI

CAPO I

Programma Comenius

Articolo 16

Accesso al programma Comenius

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Comenius si rivolge:

- a) agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori;
- b) agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri;
- c) al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici;
- d) alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica;

- e) alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale;
- f) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
- g) agli istituti di istruzione superiore;
- h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.

Articolo 17

Obiettivi del programma Comenius

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati nell'articolo 1, il programma Comenius si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore;
- b) aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva.

2. Gli obiettivi operativi del programma Comenius sono i seguenti:

- a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati membri;
- b) migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del programma;
- c) incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;
- d) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;
- e) migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti;
- f) migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.

Articolo 18

Azioni del programma Comenius

1. Il programma Comenius può sostenere le seguenti azioni:
 - a) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di

tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione, una consulenza e un sostegno adeguati.

Detta mobilità può comprendere:

- i) scambi di allievi e personale;
 - ii) mobilità nelle scuole per gli allievi e tirocini presso istituti scolastici o imprese per il personale docente;
 - iii) partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione;
 - iv) visite di studio e di preparazione connesse alle attività di mobilità, partenariato, progetto o rete;
 - v) assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti;
- b) lo sviluppo dei partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), tra:
- i) scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni per gli allievi e i loro insegnanti («partenariati scolastici Comenius»);
 - ii) organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la cooperazione interregionale compresa quella fra regioni frontaliere («partenariati Comenius-Regio»);
- c) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a:
- i) sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici;
 - ii) acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente consoni ai discenti, ai docenti e ad altro personale destinatari del programma Comenius;
 - iii) elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli insegnanti;
- d) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare le reti finalizzate a:
- i) sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della rete medesima e più in generale dell'istruzione;
 - ii) acquisire e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti;

iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati costituiti da altri soggetti;

iv) promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione scolastica;

e) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 19

Importi stanziati per il programma Comenius

Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Comenius è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e i partenariati Comenius di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

CAPO II

Programma Erasmus

Articolo 20

Accesso al programma Erasmus

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Erasmus si rivolge:

- a) agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria;
- b) agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri;
- c) al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti;
- d) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori;
- e) alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro;
- f) agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;
- g) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

- h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.

Articolo 21

Obiettivi del programma Erasmus

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati nell'articolo 1, il programma Erasmus si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore;
- b) rafforzare il contributo fornito al processo di innovazione dall'istruzione superiore e dall'istruzione professionale avanzata.

2. Gli obiettivi operativi del programma Erasmus sono i seguenti:

- a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità di studenti e personale docente in tutta Europa, in modo da contribuire a raggiungere entro il 2012 la partecipazione di almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca nel quadro del programma Erasmus e dei programmi che lo hanno preceduto;
- b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore in Europa;
- c) accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra le qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata conseguite in Europa;
- d) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese;
- e) favorire lo sviluppo di prassi innovative nell'istruzione e nella formazione a livello terziario nonché il loro trasferimento, anche da un paese partecipante ad altri;
- f) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

Articolo 22

Azioni del programma Erasmus

1. Il programma Erasmus può sostenere le seguenti azioni:

- a) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Detta mobilità può comprendere:
- i) la mobilità degli studenti ai fini di studio o di una formazione presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri, nonché i tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni;

- ii) la mobilità del personale docente di istituti di istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o alla propria formazione presso un istituto partner all'estero;

- iii) la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione superiore, nonché di personale di aziende per attività di formazione o insegnamento;

- iv) programmi intensivi Erasmus organizzati su base multilaterale.

Si può altresì fornire sostegno agli istituti di istruzione superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza, affinché la qualità dell'azione sia garantita in ogni fase del regime mobilità, compresi i corsi di lingua preparatori e di aggiornamento;

- b) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione, alla sperimentazione e allo scambio di buone prassi nei settori citati tra gli obiettivi specifici e operativi;

- c) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o associazioni;

- d) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Erasmus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2. Le persone fisiche che beneficiano della mobilità a norma del paragrafo 1, lettera a), punto i) («studenti Erasmus») sono:

- a) studenti di istituti di istruzione superiore, iscritti almeno al secondo anno, che trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi interistituzionali tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali studenti;

- b) studenti iscritti a programmi di master congiunti e impegnati nella mobilità;

- c) studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a tirocini.

3. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

*Articolo 23***Importi stanziati per il programma Erasmus**

Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Erasmus è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a).

*CAPO III***Programma Leonardo da Vinci***Articolo 24***Accesso al programma Leonardo da Vinci**

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Leonardo da Vinci si rivolge:

- a) a coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale eccettuato il terzo livello;
- b) alle persone presenti sul mercato del lavoro;
- c) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere nei settori contemplati dal programma Leonardo da Vinci;
- d) al personale docente, formatori e altro personale operante presso tali istituzioni o organizzazioni;
- e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti;
- f) alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e altre organizzazioni professionali;
- g) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
- h) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione e formazione professionale;
- i) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
- j) agli istituti di istruzione superiore;
- k) agli organismi senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG.

*Articolo 25***Obiettivi del programma Leonardo da Vinci**

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Leonardo da Vinci si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell'acquisizione e utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;
- b) sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione professionale;
- c) incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano.

2. Gli obiettivi operativi del programma Leonardo da Vinci sono i seguenti:

- a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziali e nella formazione continua, in modo che entro la fine del programma di apprendimento permanente i tirocini in azienda aumentino raggiungendo almeno il numero di 80 000 unità l'anno;
- b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta Europa;
- c) agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri;
- d) migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale;
- e) incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;
- f) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

*Articolo 26***Azioni del programma Leonardo da Vinci**

1. Il programma Leonardo da Vinci può sostenere le seguenti azioni:

- a) la mobilità dei singoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie, tra cui la preparazione linguistica, e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere:

- i) i tirocini transnazionali presso imprese o in istituti di formazione;
 - ii) i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore sviluppo professionale dei formatori e dei consulenti di orientamento, nonché dei responsabili degli istituti di formazione e della programmazione della formazione e dell'orientamento professionale all'interno delle imprese;
 - b) i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), incentrati su temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;
 - c) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quei progetti, volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sul trasferimento dell'innovazione, che adattino alle esigenze nazionali (sotto i profili linguistico, culturale e giuridico) i prodotti e i processi innovativi sviluppati in contesti diversi;
 - d) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sullo sviluppo dell'innovazione e delle buone prassi;
 - e) le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che si occupano di temi specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionale;
 - f) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).
2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 27

Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci

Almeno il 60 % degli importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b).

CAPO IV

Programma Grundtvig

Articolo 28

Accesso al programma Grundtvig

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Grundtvig si rivolge:

- a) ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti;
- b) agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli adulti;

- c) ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni;
- d) agli istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato nell'istruzione degli adulti;
- e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti;
- f) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
- g) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti;
- h) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento permanente;
- i) alle imprese;
- j) alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG;
- k) agli istituti di istruzione superiore.

Articolo 29

Obiettivi del programma Grundtvig

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Grundtvig si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea;
- b) contribuire a offrire agli adulti percorsi per migliorare le loro conoscenze e competenze.

2. Gli obiettivi operativi del programma Grundtvig sono i seguenti:

- a) migliorare la qualità e l'accessibilità della mobilità, in tutta Europa, dei singoli coinvolti nell'istruzione degli adulti e aumentare il volume, in modo che entro il 2013 venga sostenuta la mobilità annua di almeno 7 000 persone coinvolte nell'istruzione degli adulti;
- b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell'istruzione degli adulti in tutta Europa;
- c) prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali marginali, soprattutto agli anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver acquisito qualifiche di base, per offrire loro opportunità alternative di accesso all'istruzione degli adulti;

- d) agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione degli adulti e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri;
- e) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;
- f) migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell'istruzione degli adulti.

Articolo 30

Azioni del programma Grundtvig

1. Il programma Grundtvig può sostenere le seguenti azioni:
 - a) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere visite, assistentati e scambi destinati alle persone coinvolte nell'istruzione degli adulti di tipo formale e non formale, inclusi la formazione e lo sviluppo professionale del personale impegnato nell'istruzione degli adulti, specialmente in sinergia con i partenariati e i progetti;
 - b) i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), denominati «partenariati di apprendimento Grundtvig», che puntano a temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;
 - c) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di istruzione degli adulti mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone prassi;
 - d) le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), denominate «reti Grundtvig», impegnate in particolare a:
 - i) sviluppare l'istruzione degli adulti nella disciplina, nel settore tematico o sotto il profilo gestionale propri dell'attività della rete;
 - ii) individuare, migliorare e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti;
 - iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati costituiti da altri soggetti e agevolare l'interattività tra detti progetti e partenariati;
 - iv) favorire lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e della garanzia della qualità nell'ambito dell'istruzione degli adulti;

- e) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Grundtvig, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 31

Importi stanziati per il programma Grundtvig

Almeno il 55 % degli importi stanziati per il programma Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b).

CAPO V

Programma trasversale

Articolo 32

Obiettivi del programma trasversale

1. Oltre agli obiettivi enunciati all'articolo 1, il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
 - a) promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più sottoprogrammi settoriali;
 - b) promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.
2. Il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi operativi:
 - a) sostenere, a livello europeo, la definizione di politiche e la cooperazione nel campo dell'apprendimento permanente, in particolare nel quadro del processo di Lisbona e del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», nonché dei processi di Bologna e Copenaghen e di quelli che li seguiranno;
 - b) garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili, su cui fondare la definizione delle politiche nel campo dell'apprendimento permanente, nonché monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati nel campo dell'apprendimento permanente e individuare i settori su cui concentrare l'attenzione;
 - c) promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri;
 - d) sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;
 - e) garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente.

Articolo 33

Azioni del programma trasversale

1. Nel quadro dell'attività chiave di cooperazione politica e innovazione nell'apprendimento permanente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

- a) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, nonché alle parti sociali;
- b) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario e dell'innovazione nell'apprendimento permanente;
- c) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere:
 - i) le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone prassi e l'innovazione e presentare proposte per un migliore e più ampio utilizzo di tali prassi negli Stati membri;
 - ii) forum su temi strategici dell'apprendimento permanente;
- d) l'osservazione e l'analisi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. Questo tipo di azione può esprimersi attraverso:
 - i) studi e ricerche comparate;
 - ii) lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti in collaborazione con Eurostat nel campo dell'apprendimento permanente;
 - iii) il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione;
- e) l'azione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione:
 - i) le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i centri

nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);

- ii) il sostegno a servizi transnazionali in rete come Ploteus;
 - iii) le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE;
 - f) altre iniziative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»), tra cui attività di apprendimento tra pari, volte a promuovere gli obiettivi dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
2. Nel quadro dell'attività chiave di apprendimento delle lingue di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), possono essere sostenute le seguenti azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area di sottoprogramma:
- a) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati tra l'altro allo:
 - i) sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle lingue, compresi corsi on line, e di strumenti di verifica delle competenze linguistiche;
 - ii) sviluppo di strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua, formatori e personale di altro tipo;
 - b) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica;
 - c) altre iniziative, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), conformi agli obiettivi del programma di apprendimento permanente, comprese le attività volte ad accrescere tra i discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze, gli studi e lo sviluppo di indicatori statistici nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.
3. Nel quadro dell'attività chiave riguardante le TIC di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area di sottoprogramma:
- a) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione, a seconda dei casi, di metodi, contenuti, servizi e ambienti innovativi;
 - b) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzate alla condivisione e allo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone prassi;
 - c) altre azioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi

di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche.

4. Nel quadro dell'attività chiave di diffusione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

- a) i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
- b) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti tra l'altro a:
 - i) sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi;
 - ii) stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore;
 - iii) sviluppare buone prassi relative ai metodi di diffusione;
- c) l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione, dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone prassi.

CAPO VI

Programma Jean Monnet

Articolo 34

Accesso al programma Jean Monnet

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Jean Monnet si rivolge:

- a) agli studenti e ai ricercatori che, all'interno e all'esterno della Comunità, si dedicano allo studio dell'integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore;
- b) agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità riconosciuti nei rispettivi paesi;
- c) ai docenti e al personale di altro tipo di tali istituti;
- d) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione all'interno e all'esterno della Comunità;
- e) agli organismi pubblici e privati responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;
- f) ai centri e agli enti di ricerca che, all'interno e all'esterno della Comunità, si occupano dei temi connessi all'integrazione europea.

Articolo 35

Obiettivi del programma Jean Monnet

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea;
- b) sostenere l'esistenza di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni europee che si concentrano su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea.

2. Il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi operativi:

- a) stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità;
- b) rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale;
- c) sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea;
- d) sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 36

Azioni del programma Jean Monnet

1. Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

- a) i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare:
 - i) le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli didattici Jean Monnet;
 - ii) le associazioni di professori, altro personale docente nell'ambito dell'istruzione superiore e ricercatori che si specializzano nell'integrazione europea;
 - iii) il sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di specializzazione sull'integrazione europea;
 - iv) le attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito e la riflessione sul processo di integrazione europea e ad ampliarne la conoscenza;

b) i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea.

2. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo:

- a) il Collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di Natolin);
- b) l'Istituto universitario europeo di Firenze;
- c) l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;
- d) l'Accademia di diritto europeo di Treviri;
- e) l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con bisogni speciali di Middelfart;
- f) il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza.

3. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione.

4. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Articolo 37

Importi stanziati per il programma Jean Monnet

Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui

all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a); almeno il 65 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ed almeno il 19 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Disposizione transitoria

1. Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE sono gestite conformemente alle disposizioni delle citate decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione.

2. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma di apprendimento permanente gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE.

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

ALLEGATO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

A. Disposizioni amministrative

Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle azioni del programma di apprendimento permanente.

1. Procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1. Procedura 1

Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali competenti, sono gestite in base alla «prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

- a) la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- b) i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
- c) i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Le agenzie nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Le agenzie nazionali distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale.

1.2. Procedura 2

L'azione di seguito menzionata, per la quale le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione, ma per la quale le procedure di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla «seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

- i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in merito alla rosa ristretta proposta e, sulla base di tale decisione, l'agenzia nazionale assegna il contributo finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese ove è coordinato il progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto. Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati membri, i quali sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti.

2. Procedura incentrata sulla Commissione

Le azioni di seguito elencate, per le quali le proposte di progetti sono presentate alla Commissione e per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione medesima, sono gestite in base alla «procedura incentrata sulla Commissione»:

- a) i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a);
- b) i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);

- c) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);
- d) le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);
- e) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione, che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

B. Disposizioni finanziarie

La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente siano commisurate all'entità della sovvenzione. La Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle candidature e delle relazioni restino, per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati, agevoli e sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle organizzazioni che lavorano con questi soggetti.

In particolare, la Commissione fornisce alle agenzie nazionali i criteri che esse dovranno seguire nelle procedure di selezione e concessione nonché nelle disposizioni relative ai contratti e ai pagamenti/revisioni contabili per il fondo che esse gestiscono. Questi criteri tengono conto della dimensione della sovvenzione; allorché le sovvenzioni sono inferiori a 25 000 EUR, essi forniscono sistemi semplificati in tutte le fasi in cui sono coinvolti richiedenti o beneficiari. Essi permettono alle agenzie nazionali di determinare e limitare i dettagli richiesti ai richiedenti le sovvenzioni e di concludere contratti a seguito della concessione di sovvenzioni su base semplificata che comprenda solo i seguenti elementi:

- le parti contraenti,
- la durata del contratto, che sarà uguale al periodo di ammissibilità della spesa,
- l'importo massimo di finanziamenti concesso,
- una descrizione sintetica dell'azione,
- requisiti in materia di relazioni e accesso alla revisione contabile.

Essi permettono altresì alle agenzie nazionali di prevedere che il cofinanziamento fornito dai beneficiari possa assumere la forma di contributi in natura. Questo è verificabile nei fatti, ma non va sottoposto a valutazione finanziaria.

1. Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1. I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono comprendere elementi quali:

- a) l'attribuzione a ciascuno Stato membro di un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di bilancio per l'azione di cui trattasi;
- b) l'assegnazione del residuo ai vari Stati membri in funzione:
 - i) del numero totale, in ciascuno Stato membro:
 - di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),
 - di studenti e/o laureati dell'istruzione superiore per le azioni «mobilità degli studenti» e «programmi intensivi» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv),

- di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni «mobilità del personale docente» e «mobilità di altro personale» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii),
 - della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla popolazione complessiva, per le azioni di mobilità, i partenariati e progetti multilaterali del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c),
 - degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b);
- ii) della differenza del costo della vita tra gli Stati membri;
 - iii) della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri;
 - iv) della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro.
- 1.2. Queste formule dovrebbero, nella misura del possibile, essere neutre rispetto ai vari sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.
- 1.3. I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
- 1.4. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'occorrenza, nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5 % degli stanziamenti annuali destinati al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.
2. Designazione dei beneficiari
- Le istituzioni elencate all'articolo 36, paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiarie delle sovvenzioni del programma di apprendimento permanente, conformemente all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
- I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dall'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
3. Tipologie di beneficiari
- Le sovvenzioni possono essere concesse a persone giuridiche o fisiche, conformemente a quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nel caso di persone fisiche, esse possono consistere nella concessione di borse di studio.
4. Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi
- Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
- Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino a un massimo di 25 000 EUR per sovvenzione. Possono essere utilizzate in combinazione fino a un massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate in collegamento con tabelle di costi unitari.
- La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma di apprendimento permanente.
5. Appalto
- Qualora l'attuazione delle azioni sovvenzionate ai sensi del programma di apprendimento permanente comporti per il beneficiario la necessità di ricorrere a procedure di appalto si applicano le procedure per gli appalti di valore limitato di cui all'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

6. Accordi di partenariato

Laddove azioni contemplate dal programma di apprendimento permanente fruiscano di sovvenzioni in virtù di un accordo quadro di partenariato, conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, tali partenariati possono essere selezionati e finanziati per un periodo di quattro anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale.

7. Istituti od organizzazioni pubblici fornitori di sapere

La Commissione considera che tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore specificati dagli Stati membri e tutti gli istituti o le organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento che hanno ricevuto più del 50 % dei loro redditi annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni o che sono controllati da organismi pubblici o da loro rappresentanti, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa, unitamente alla necessaria stabilità finanziaria, per realizzare progetti nel quadro del programma di apprendimento permanente; non è loro richiesta la presentazione di ulteriore documentazione a tal fine. Siffatti istituti o organizzazioni potrebbero essere esonerati da esigenze in materia di revisione contabile a titolo dell'articolo 173, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

8. Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo

Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente ad organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

9. Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

10. Partecipazione di partner di paesi terzi

I partner di paesi terzi possono, a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata, partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. La decisione di sostenere o meno tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione.

11. Stanziamenti minimi

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 della presente decisione, ai sottoprogrammi settoriali sono destinate le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo:

Comenius 13 %,

Erasmus 40 %,

Leonardo da Vinci 25 %,

Grundtvig 4 %.

12. Agenzie nazionali

È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la funzione di agenzia nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello Stato interessato.

In conformità del principio di proporzionalità, le esigenze, in materia di certificazione e relazione, verranno mantenute all'adeguato livello minimo.

13. Assistenza tecnica

La dotazione finanziaria del programma di apprendimento permanente può coprire anche spese connesse ad azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, alla revisione contabile e alla valutazione che siano direttamente necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma.

14. Misure antifrode

Le decisioni della Commissione adottate in forza dell'articolo 9, i contratti e le convenzioni che ne conseguono, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la revisione contabile della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco. Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure, dove ciò sia necessario, con i beneficiari delle sovvenzioni.

Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, dove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una revisione contabile dell'utilizzo della sovvenzione. Tali revisioni possono essere effettuate durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. L'esito di tali revisioni contabili può, all'occorrenza, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali revisioni contabili.

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Nel quadro del programma di apprendimento permanente la Commissione può inoltre effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽¹⁾.

Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽²⁾, designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario oppure qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o agli stanziamenti da esse gestiti, attraverso una spesa indebita.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

10.2 Normativa statale

Legge del 23 Febbraio 2007, n. 15. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all' assistenza a terra negli aeroporti, all' Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2007

Art. 5.

Agenzia nazionale per i giovani

1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite.

Legge 29 novembre 2007, n. 222. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L

(Agenzia nazionale per i giovani)

4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C (2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 febbraio 2007, n. 15*, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'*articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007, n. 81. Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007

Art. 15

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti

6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: "fondo rotativo", per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

D.M. 5 dicembre 2006 – Istituzione della consulta per il pluralismo religioso e culturale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'art. 14, che individua le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell'Interno;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO, in particolare, l'art. 19, primo comma, lettera d) del citato decreto legge, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dall'art. 46, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 recante "Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio", con il quale è stato conferito, tra l'altro, l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

VISTA la Dichiarazione sul dialogo interreligioso come fattore di coesione sociale in Europa e come strumento di pace nell'area mediterranea, adottata dai Ministri dell'Interno dell'Unione Europea e fatta propria dai Capi di Stato e di Governo durante il Consiglio Europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003, al termine del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 30 gennaio 2004, con il quale è stato istituito il Comitato contro la discriminazione e l'antisemitismo con il compito di esercitare un costante monitoraggio sui pericoli di regressione verso forme di intolleranza, razzismo, xenofobia e antisemitismo;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 10 settembre 2005, con il quale è stata istituita la Consulta per l'Islam italiano;

VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2006/515/CE del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si sottolinea la necessità di incoraggiare il dialogo tra le culture, promuovendo il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la

consapevolezza del suo valore ai livelli locale, nazionale e internazionale, al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace;

CONSIDERATO il rilievo crescente attribuito nelle politiche dell'Unione Europea al rispetto del pluralismo linguistico, culturale, etnico e religioso, come principio essenziale alla base dell'integrazione europea, intesa come promozione della cooperazione e della comprensione interculturale e non come livellamento delle differenze o creazione di identità uniformi;

CONSIDERATI i promettenti risultati della Giornata istituzionale di conoscenza e dialogo promossa dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive nei giorni 21 e 22 settembre 2006, con la partecipazione di una delegazione di giovani appartenenti alle tre confessioni religiose monoteiste;

CONSIDERATA l'esigenza di promuovere ulteriori iniziative volte a stabilire un dialogo istituzionale con esponenti delle giovani generazioni appartenenti a diverse confessioni religiose e culture, al fine di favorire la conoscenza e l'integrazione nella prospettiva di una armonica convivenza nella società e nella condivisione dei principi e dei valori della Costituzione, delle leggi della Repubblica e della società italiana nel contesto dell'unità europea;

RAVVISATA l'opportunità di istituire, per realizzare le suesposte finalità, un organismo a carattere collegiale con funzioni consultive, mediante l'apporto delle giovani generazioni, in un quadro di pluralismo rispettoso dei citati principi e valori;

DECRETA

Art. 1

1. E' istituita la Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale, di seguito denominata Consulta giovanile.
2. La Consulta giovanile ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.
3. La Consulta giovanile dura in carica tre anni dalla data del decreto di costituzione.
4. La Consulta giovanile svolge i compiti di ricerca e approfondimento indicati dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, d'intesa con il Ministro dell'Interno, elaborando studi e formulando proposte, al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche di integrazione delle diverse componenti religiose e culturali presenti in Italia, e di individuare le più adeguate soluzioni per un armonico inserimento delle stesse nella società nazionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

Art. 2

1. Sono chiamati a far parte della Consulta giovanile, in qualità di componenti, esponenti delle giovani generazioni appartenenti a diverse religioni e culture presenti nella società italiana.
2. Con successivo decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive di concerto con il Ministro dell'Interno si provvederà alla individuazione dei componenti della Consulta giovanile.
3. Con decreti del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive di concerto con il Ministro dell'Interno si provvederà, qualora se ne ravvisi l'opportunità, alla modificazione ed integrazione della Consulta Giovanile.

Art. 3

1. La Consulta giovanile è presieduta dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e dal Ministro dell'Interno.
2. La Consulta giovanile si riunisce ogni volta che il Ministro per le Politiche Giovanili e il Ministro dell'Interno ne ravvisano la necessità e comunque almeno tre volte l'anno.
3. La Consulta giovanile si riunisce, di norma, presso la sede indicata all'art. 1, comma 2, del presente decreto, o presso il Ministero dell'Interno. Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Ministro dell'Interno possono convocare la Consulta giovanile in luogo diverso dalle sedi sopra indicate, in relazione ad esigenze di volta in volta emergenti.
4. In relazione ai singoli argomenti da trattare, il Presidente può procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.

Art. 4

1. Con il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive di concerto con il Ministro dell'Interno previsto dall'art. 2 comma 2 si procede alla nomina di un Coordinatore della Consulta giovanile.
2. Il Coordinatore della Consulta giovanile ne istruisce i lavori e ne assicura il funzionamento. Il Coordinatore, su incarico del Presidente, può riunire in modo informale i membri della Consulta giovanile, o parte di essi, per adempiere a funzioni istruttorie o di studio di singole questioni.
3. Il Coordinatore riferisce ai due Ministri sull'andamento della Consulta giovanile .

4. Possono, altresì, essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta giovanile esperti ed esponenti di Associazioni giovanili presenti sul territorio nazionale, in virtù della specificità dei temi o delle iniziative all'ordine del giorno.

5. Assiste alle sedute, e ne cura la verbalizzazione, un funzionario dell'Ufficio del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, al quale è affidata la responsabilità della Segreteria tecnica della Consulta giovanile.

Art. 5

1. Nessun compenso è previsto per i componenti della Consulta giovanile.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 5 dicembre 2006

D.M. 21 giugno 2007 (1). Istituzione del Fondo per le politiche giovanili (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2007, n. 220.

(2) Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive on. Giovanna Melandri;

Considerato che con il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011 il Governo si è impegnato «ad avviare un vero e proprio Piano nazionale per i giovani che risponda agli obiettivi dell'accesso alla casa, al lavoro, all'impresa, al credito ed alla cultura»;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili, prevedendo altresì l'assegnazione della somma di dieci milioni di euro per l'anno 2007;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito

comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;

Visto l'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è stata integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Considerato quindi che la dotazione del Fondo per le politiche giovanili risulta pari a 130 milioni di euro per l'anno 2007;

Considerato che occorre predeterminare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

Acquisita in data 14 giugno 2007 l'Intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle azioni ed ai progetti destinati al territorio;

Decreta:

1. Ripartizione del Fondo.

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché le azioni ed i progetti, di cui all'art. 4, di iniziativa di altri soggetti pubblici o privati oggetto di richieste di finanziamento.

2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2 è destinata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 3 è destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 4 è destinata complessivamente la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. Eventuali variazioni delle quote del Fondo indicate ai precedenti commi 2 e 4 potranno essere effettuate con successivo decreto ministeriale.

2. Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale.

1. Costituiscono azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ammessi al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, le iniziative finalizzate ad assicurare una uniforme attuazione degli obiettivi del Piano nazionale per i giovani su tutto il territorio nazionale.

2. Sono individuate quali azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, in particolare:

a) il progetto «Accesso al mondo del lavoro», finalizzato a sostenere le iniziative volte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, oggetto anche del Protocollo d'intesa stipulato il 15 marzo 2007 tra il Ministro del lavoro ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

b) il progetto «Accesso alla casa», finalizzato a rimuovere gli ostacoli che le giovani generazioni incontrano sul mercato immobiliare per acquistare o affittare l'abitazione principale, attraverso la promozione di specifiche iniziative, anche a carattere sperimentale, a sostegno della domanda proveniente dalle giovani generazioni, nonché volte a favorire l'incremento dell'offerta abitativa specificamente destinata ai giovani;

c) il progetto «Accesso al credito», finalizzato a promuovere, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con l'Associazione bancaria italiana e con singoli istituti di credito, procedure semplificate e strumenti finanziari finalizzati ad agevolare, anche con la costituzione di appositi fondi di garanzia, l'accesso al credito dei giovani che intendano investire nella loro formazione culturale e professionale;

d) il concorso nazionale «Giovani idee cambiano l'Italia», finalizzato a promuovere e sostenere, attraverso l'erogazione di contributi pubblici, la capacità progettuale e la creatività dei giovani;

e) il progetto «Carta giovani», finalizzato a sostenere la formazione culturale dei giovani, con la predisposizione di strumenti che consentano un accesso agevolato ai consumi meritori anche attraverso convenzioni con le aziende di trasporto, catene editoriali e associazioni teatrali;

f) le azioni previste da protocolli di intesa e di collaborazione con altre amministrazioni nazionali e con le autonomie funzionali, finalizzate a realizzare gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale per i giovani;

g) la realizzazione di eventi e la partecipazione ad iniziative di rilevanza internazionale e comunitaria sui temi delle politiche giovanili, ivi comprese quelle derivanti dall'attuazione delle intese bilaterali;

h) l'attuazione di iniziative riguardanti specifiche esigenze dei giovani nelle aree metropolitane.

3. Costituiscono altresì azioni e progetti di rilevante interesse nazionale le attività di comunicazione istituzionale e l'organizzazione di eventi, l'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani, della Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e del Forum nazionale giovani, nonché ulteriori azioni, indicate con separato decreto, coerenti con il Piano nazionale per i giovani.

3. Azioni e progetti destinati al territorio.

1. Nell'ambito della quota di 75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 3, finalizzata al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, una quota di 60 milioni di euro è ripartita fra le regioni, secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007.

2. L'Accordo di programma quadro (APQ) è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coerenza con il Piano nazionale giovani, nonché con i documenti di programmazione regionale.

3. Il Quadro strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonché la data per la stipula degli APQ regionali.

4. Entro il 30 ottobre 2007, le regioni e le province autonome procedono alla definizione del Quadro Strategico dell'Accordo di programma quadro, secondo le modalità introdotte dalla delibera CIPE 14/2006.

5. Ove gli accordi non possano essere sottoscritti in tempo utile, tenuto conto anche dell'avanzato stato della programmazione regionale, le risorse del Fondo, come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, sono trasferite alle regioni e alle province autonome per gli interventi individuati nel Quadro strategico dell'APQ. In tal caso la successiva stipula dell'accordo costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse stesse nelle successive annualità.

6. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province è stabilita in 15 milioni di euro.

7. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI e UPI, tenuto conto di quanto indicato nel Piano nazionale giovani e nei documenti di programmazione regionale.

4. Azioni e progetti di iniziativa di soggetti pubblici o privati.

1. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 4, e per le finalità indicate al seguente comma 2, le azioni ed i progetti di iniziativa di soggetti pubblici o privati, oggetto di richieste di finanziamento da presentare sulla base di apposite procedure di evidenza pubblica che saranno avviate con separato provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale giovani, possono essere presentati progetti, anche a carattere sperimentale, in una delle seguenti aree tematiche:

a) diritto all'abitazione (area «giovani e housing»), per aumentare l'offerta di soluzioni abitative orientate alla soddisfazione delle esigenze dei giovani e per agevolarne l'autonomia personale;

b) rispetto della legalità (area «giovani e legalità»), per promuovere, con particolare riferimento all'ambito scolastico e universitario, l'affermazione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva e la crescita della cultura sportiva;

c) integrazione delle seconde generazioni di immigrati (area «giovani immigrati di seconda generazione»), per garantire l'inclusione sociale degli immigrati di seconda generazione, nel rispetto delle diversità e della cultura di origine;

d) promozione della cultura e della socialità (area «giovani e loro spazi»), per accrescere le conoscenze dei giovani, migliorare le loro capacità di relazione e l'attitudine allo scambio culturale, accrescere il numero e la qualità degli spazi destinati ai giovani e al turismo giovanile;

e) accesso al credito per l'acquisto di beni e servizi (progetto «giovani e consumi meritori»), per favorire l'accesso dei giovani ai beni e servizi necessari per la formazione culturale e professionale e superare le disuguaglianze nella conoscenza e nell'uso delle nuove tecnologie informatiche.

5. Attività strumentali.

1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui all'art. 1, commi 2 e 4, è destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive adeguate professionalità.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 6 dicembre 2007. Attuazione e gestione del Fondo di garanzia per il credito ai giovani

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
di concerto
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, con il quale al Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive sono state delegate le funzioni di indirizzo e di coordinamento anche normativo nelle materie concernenti le politiche giovanili

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", e in particolare l'articolo 15, comma 6, il quale prevede che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

Considerato che lo stesso articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro per Politiche giovanili e le Attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di rilascio e di operatività delle garanzie, nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati;

DECRETA

Art. 1

Attuazione e gestione del Fondo di garanzia

1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito: «Fondo») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è destinato alle finalità di cui all'articolo 2.
2. Le disponibilità attuali e future del Fondo e gli eventuali apporti da parte di soggetti pubblici e privati, di cui al successivo articolo 8, affluiscono in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (di seguito: "Dipartimento").

4. Il Dipartimento affida la gestione del Fondo direttamente ad ente strumentale dell'amministrazione ovvero a soggetto esterno scelto nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie (di seguito: "Gestore").

Art. 2

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, individuati con decreto del Ministro con delega per le politiche giovanili o con accordi interministeriali.

2. In sede di prima applicazione del presente Decreto, sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti indicati nell'Accordo per la realizzazione dell'iniziativa «Credito per lo studio», stipulato dal Dipartimento in data 18 ottobre 2007 con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio.

3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a tre anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di diecimila euro.

Art. 3

Soggetti finanziatori

1. La garanzia può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, (di seguito: «finanziatori»), che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Con le convenzioni di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità di adesione dei finanziatori alle iniziative di cui all'articolo 2, è determinata la tipologia del finanziamento, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo ed è formalizzata l'accettazione da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.

Art. 4

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

3. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 e per gli eventuali interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.

Art. 5

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

a) il finanziatore comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'articolo 2;

b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;

c) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro quindici giorni lavorativi dalla delibera sulla richiesta di finanziamento.

2. Il gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega l'ammissione alla garanzia, dandone immediata comunicazione al finanziatore e al Dipartimento.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata, del finanziamento.

5. I finanziatori sono tenuti altresì ad informare il gestore con cadenza semestrale della regolare restituzione dei finanziamenti erogati per i quali è stata richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo.

Art. 6
Attivazione della garanzia

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il soggetto finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:

- 1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;
- 2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;
- 3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
- 4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1;

b) copia del contratto di finanziamento;

c) copia del piano di rimborso con le relative scadenze;

d) copia della documentazione attestante il possesso da parte dei beneficiari dei requisiti per ottenere il finanziamento;

e) copia di un documento d'identità del beneficiario.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

6. Qualora si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della

documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 3.

Art. 7

Surrogazione legale

1. A seguito della liquidazione dell'importo garantito, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, e provvede, anche avvalendosi del gestore, al recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero.

Art. 8

Modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo di garanzia

1. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 9

Spese di gestione

1. Alle spese di gestione del Fondo si provvede con le risorse del Fondo medesimo.

Roma, 6 dicembre 2007

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E LE ATTIVITÀ
SPORTIVE E DELLE FINANZE
(Giovanna Melandri) (Tommaso Padoa Schioppa)

PROTOCOLLO D'INTESA INTERMINISTERIALE del 9 maggio 2007

TRA
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL MINISTERO DELL'INTERNO
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI
IL MINISTERO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
IL MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'art.18 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che, ai fini del contenimento della spesa e di una maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, vieta alle pubbliche amministrazioni di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ma prevede un'eccezione per quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione esclusiva del proprio personale.

VISTA la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 concernente la Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che istituisce il Ministero della Pubblica Istruzione e, in particolare, il comma 7 dell'art. 1 che trasferisce al Ministero della Pubblica Istruzione le funzioni già di competenza del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come definite dall'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, con il quale è stato previsto che le scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricula scolastici dell'ordinamento vigente;

VISTO il DPCM 14 giugno 2006, con il quale si è proceduto alla ricognizione delle strutture amministrative, delle risorse strumentali e di personale trasferite al Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTE le linee programmatiche con le quali il Ministro della Pubblica Istruzione ha individuato e illustrato, in sede di audizione presso le Commissioni Istruzione del Parlamento, le missioni e gli obiettivi generali della sua azione di governo;

VISTA la direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 ottobre 2006, contenete "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";

VISTA la direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 10 novembre 2006, contenete indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca;

VISTA la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, prot. n. 615/FR, del 15 gennaio 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione;

VISTA la Risoluzione sul Libro Bianco (GU C 180 E del 31.7.2003) del Parlamento europeo, che ha sottolineato l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni giovanili internazionali ed europee per consentire ai giovani di partecipare stabilmente ed attivamente alla vita democratica in Europa e di esercitare, nella società, un ruolo di protagonisti;

VISTA la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo dell'8 settembre 2006 sull'efficienza e l'equità dell'istruzione e della formazione, fondamentali per la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale;

VISTA la Decisione comune del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma d'azione "Europa per i cittadini", finalizzato alla promozione della cittadinanza attiva e quindi allo sviluppo del senso di appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, principi dichiarati nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre del 2000;

CONSIDERATO che l'Italia presenta un tessuto sociale ed economico sempre più multietnico e multiculturale e che, quindi, si fa più pressante la necessità di confronto e dialogo, nonché di esercizio del diritto alla diversità;

TENUTO CONTO della presenza nel nostro Paese di fenomeni di povertà, emarginazione e illegalità, che alimentano senso di insicurezza e precarietà generando un atteggiamento di sfiducia nelle istituzioni e di diffidenza nei confronti delle norme;

CONSIDERATO il diffuso malessere dei giovani, nella scuola e nella società, che si esprime in molteplici forme e dimensioni: l'abbandono precoce della scuola, lo scarso rendimento scolastico, le difficoltà di apprendimento, la fuga dalle regole del vivere civile e sociale, originando fenomeni di bullismo, di microdelinquenza, di conflittualità più o meno latenti;

CONSIDERATO che i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e trasformazione significativi sui sistemi educativi di tutti i Paesi, rendendo necessario ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia, anche attraverso il riconoscimento del ruolo fondamentale della componente studentesca nella vita della scuola e della comunità;

CONSIDERATO che il riconoscimento delle differenze è un valore aggiunto della democrazia e che il principio di uguaglianza, cardine della Costituzione italiana, va inteso come riconoscimento e valorizzazione delle specificità e delle caratteristiche di ciascuno;

RITENUTO che la scuola, quale sede istituzionale dell'educazione e dell'istruzione, deve farsi interprete della complessità contemporanea nella dimensione nazionale, europea e mondiale, e contribuire alla coesione sociale individuando le strategie più idonee a promuovere nei giovani il rispetto delle diversità, il senso di responsabilità individuale e collettiva e la partecipazione attiva e consapevole;

CONSIDERATO che il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra apprendimenti formali e apprendimenti informali e non formali e che la cultura della cittadinanza e della legalità è il risultato delle esperienze e delle conoscenze acquisite anche al di fuori della scuola;

CONSIDERATO che gli interventi attuati dalle scuole, al fine di promuovere i valori della democrazia e della convivenza civile, devono coinvolgere tutti i soggetti dell'educazione, a partire dalla famiglia;

CONSIDERATO che l'educazione alla democrazia e alla legalità trova nel protagonismo degli studenti e delle studentesse un ambito privilegiato e che i diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica;

RITENUTO necessario offrire alle scuole un idoneo quadro di riferimento all'interno del quale predisporre un'offerta formativa che valorizzi l'educazione alla convivenza civile e i principi della legalità;

CONSIDERATO che il Comitato nazionale “Scuola e Legalità”, istituito con il compito di definire il quadro di cui sopra, ha elaborato linee di indirizzo e proposte operative, cui è necessario dare concreta attuazione.

CONVENGONO

Art. 1

Di sottoscrivere il presente protocollo con il quale si impegnano a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e connesse dotazioni finanziarie e secondo gli specifici progetti elaborati o da elaborarsi d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, alla realizzazione delle iniziative volte a dare efficace seguito agli esiti dei lavori del comitato nazionale nonché a porre le condizioni, anche di carattere economico-finanziario, per la piena realizzazione di tutte le iniziative previste per dare efficace seguito agli esiti dei lavori del predetto Comitato Nazionale “Scuola e Legalità”, articolato nelle seguenti Commissioni: “Intercultura e dialogo”, “Politiche del lavoro”, “Dispersione scolastica”, “Sicurezza”, “Bullismo a scuola”, “Comunicazione e legalità”, “Legalità e Cittadinanza”

Art. 2

In particolare i citati Ministeri condividono l'obiettivo e si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornire supporto all'Amministrazione della Pubblica Istruzione nelle sue diverse articolazioni e nel rispetto dell'autonomia scolastica affinché possano essere tradotte in prassi didattica e in concrete iniziative i progetti di cui all'art.1.

Art. 3

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, nell'ambito delle attività amministrative istituzionali e della connessa gestione finanziaria, i Ministeri elaborano specifici progetti e svolgono attività con l'utilizzo di risorse che si impegnano a quantificare con riferimento alle progettualità di cui al citato art.1 Inoltre il Ministero della Giustizia mette a disposizione le proprie risorse umane per sostenere i percorsi progettuali rivolti a minori a rischio. In particolare, i Ministeri di seguito indicati nella loro attività ordinaria hanno destinato le seguenti risorse finanziarie:

Ministero della Pubblica Istruzione

80.000.000 euro

Ministero della Solidarietà Sociale

50.000.000 euro

Ministero dell'Interno PON Sicurezza 2000 – 2006

8.000.000 euro

PON Sicurezza 2007 – 2013 risorse
disponibili da ottobre 2007

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

1.500.000 euro

Ministero per le Comunicazioni

1.250.000 euro

Art. 4

Per l'attuazione della presente intesa sarà istituito un gruppo di lavoro nazionale paritetico, composto da un membro per ciascuno dei Ministeri sottoscriventi, dagli stessi designato e coordinato da un presidente nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il gruppo di lavoro curerà la corretta applicazione del presente protocollo, individuando le modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative che verranno attivate e per la realizzazione di azioni di monitoraggio degli interventi posti in essere.

Art. 5

Il presente protocollo avrà la durata di un anno a partire dal primo giorno successivo alla sottoscrizione.

Roma, 9 maggio 2007

Per il Ministero della Pubblica Istruzione - Giuseppe Fioroni

Per il Ministero dell'Interno - Giuliano Amato

Per il Ministero della Giustizia - Clemente Mastella

Per il Ministero della Solidarietà Sociale - Paolo Ferrero

Per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Cesare Damiano

Per il Ministero per le Comunicazioni - Paolo Gentiloni

Per il Ministero per le Politiche per la famiglia - Rosy Bindi

Per il Ministero per le Politiche Giovanili e per le Attività Sportive - Giovanna Melandri

Intesa Stato-Regioni del 14 giugno 2007 sul Fondo nazionale per le politiche giovanili

Oggetto: Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all' art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed all'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale.

Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Repertorio Atti n. del 14 giugno 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009; VISTO il Piano Nazionali Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, di destinare una quota rilevante del Fondo al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

Articolo 1

1. La presente intesa stabilisce, per l'anno 2007, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.

In particolare stabilisce:

- a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
- b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
- c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.

2. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'art.3 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'art.4, assicura modalità di consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.

Articolo 2

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.

Articolo 3

1. Entro il 30 ottobre 2007, le Regioni e le Province Autonome procedono alla definizione del Quadro Strategico dell'Accordo di Programma Quadro, secondo le modalità introdotte dalla Delibera CIPE 14/2006.

Il Quadro Strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonché la data per la stipula degli APQ regionali.

2. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coerenza con il Piano Nazionale Giovani, nonché con i documenti di programmazione regionale.

3. Ove gli Accordi non possano essere sottoscritti in tempo utile, tenuto conto anche dell'avanzato stato della programmazione regionale, le risorse del Fondo, come individuate ai sensi dell'articolo 2, sono trasferite alle Regioni e alle Province Autonome per gli interventi individuati nel Quadro Strategico dell'APQ. In tal caso la successiva stipula

dell'Accordo costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse stesse nelle successive annualità.

Articolo 4

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro.

2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI e UPI, tenuto conto di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani e nei documenti di programmazione regionale.

Accordo del 18 settembre 2007 tra POGAS, MIUR e Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie per agevolare l'accesso al credito dei giovani

Presidenza del Consiglio dei Ministri - *Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie*
Presidenza del Consiglio dei Ministri - *Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive*
Ministero dell'Università e della Ricerca - *Direzione Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio*

ACCORDO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DEI GIOVANI

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che disciplina le modalità di realizzazione di programmi comuni fra più Amministrazioni;

VISTO il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", e in particolare l'articolo 15, comma 6, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 13 settembre 2007 tra il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e il Ministro dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la promozione di iniziative volte ad agevolare l'accesso al credito dei giovani;

VISTO il decreto in data 3 luglio 2006 di nomina del capo Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie;

VISTO il decreto in data 18 dicembre 2006 di nomina del capo della struttura denominata "Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive";

VISTO il decreto in data 28 gennaio 2004 di nomina del Direttore Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio del Ministero dell'Università e della Ricerca;

RITENUTO che lo strumento più idoneo per l'attuazione delle iniziative previste dal suddetto protocollo d'intesa sia costituito da un accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Ministero dell'Università e della Ricerca; Il Capo del Dipartimento per

l'Innovazione e le Tecnologie, il Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Direttore Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio del Ministero dell'Università e della Ricerca

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito denominati *parti contraenti*) intendono realizzare congiuntamente l'obiettivo di offrire un pacchetto integrato di misure volte a favorire l'accesso alla cultura e la mobilità sul territorio degli studenti universitari, degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e dei neolaureati, così articolato:

a) misure per favorire l'accesso alla cultura, costituite da finanziamenti garantiti per il pagamento delle seguenti spese:

tasse universitarie;

spese sostenute per la partecipazione al programma comunitario Erasmus;

spese di iscrizione a corsi master universitari post laurea;

spese per l'acquisto di personal computer portatili dotati di connettività WiFi;

b) misure per favorire la mobilità sul territorio, costituite da:

finanziamenti garantiti per il pagamento delle spese connesse alla stipula di contratti di locazione (deposito cauzionale e spese per l'intermediazione immobiliare) da parte di studenti fuori sede;

c) misure relative all'utilizzo del sistema bancario, costituite da:

possibilità di usufruire di conti correnti bancari a condizioni agevolate, qualora si usufruisca di uno dei finanziamenti previsti dal presente accordo;

possibilità di usufruire di carte di credito prepagate a condizioni agevolate, qualora si usufruisca di uno dei finanziamenti previsti dal presente accordo.

2. Per realizzare l'obiettivo indicato al comma 1, le parti contraenti si impegnano a porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, le seguenti attività:

a) attivazione e gestione del Fondo per il credito ai giovani, per la copertura dei rischi sui finanziamenti di cui al comma 1;

b) stipula di un protocollo di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana;

c) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per l'accreditamento degli studenti;

d) sviluppo e gestione di un portale di progetto;

e) iniziative per la promozione e la diffusione della conoscenza delle iniziative oggetto del presente accordo.

Art. 2

Attivazione e gestione del Fondo per il credito ai giovani

1. Il Fondo per il credito ai giovani, di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, (di seguito denominato *fondo di garanzia*) è destinato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, alla copertura dei rischi sui finanziamenti erogati ai soggetti beneficiari di cui al successivo comma 4 per i seguenti scopi:

- a) pagamento delle tasse e contributi universitari, fino ad un importo massimo di 2.000 euro annui;
- b) partecipazione al programma comunitario Erasmus, fino ad un importo massimo di 6.000 euro;
- c) iscrizione a corsi master post laurea, fino ad un importo massimo di 6.000 euro;
- d) acquisto di personal computer portatili dotati di connettività WiFi, fino ad un importo massimo di 1.000 euro;
- e) pagamento delle spese connesse alla stipula di contratti di locazione (deposito cauzionale e spese per l'intermediazione immobiliare) da parte di studenti fuori sede, fino ad un importo massimo di 3.000 euro;

2. La dotazione del fondo di garanzia, per l'anno 2007, è di 13 milioni di euro, dei quali 10 milioni di euro, a valere sulla dotazione iniziale del fondo stesso, destinati alla copertura dei rischi sui finanziamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), nonché 3 milioni di euro a valere sui fondi conferiti al Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie, destinati alla copertura dei rischi sui finanziamenti di cui al comma 1, lettera d). Tale destinazione potrà essere variata con separato accordo tra i responsabili del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.

3. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive provvede alla gestione del fondo di garanzia attraverso l'affidamento della stessa ad un soggetto (di seguito denominato *gestore*) individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi.

4. I soggetti beneficiari dei finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia (di seguito denominati *aventi diritto*) sono gli studenti universitari, degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e i neolaureati.

5. I finanziamenti oggetto della garanzia di cui al comma 1 sono cumulabili, per ciascun avente diritto, sino ad un massimo di 6.000 euro annui.

6. Le modalità di ammissione dei finanziamenti alla garanzia da parte del gestore, nonché le caratteristiche e le modalità di attivazione della garanzia stessa da parte dei soggetti finanziatori sono definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Art. 3

Protocollo d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana

1. Le parti contraenti curano la predisposizione di un protocollo di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana per definire i contenuti delle convenzioni attuative con i soggetti finanziatori.
2. Attraverso la stipula del protocollo di intesa di cui al comma 1 e degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, le parti contraenti si impegnano a garantire agli aventi diritto la possibilità di beneficiare delle misure indicate all'articolo 1.

Art. 4

Sistema informativo per l'accreditamento degli studenti universitari

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegna a rendere disponibile, anche attraverso il riutilizzo di sistemi relativi a progetti già realizzati, un sistema informativo di accreditamento degli aventi diritto ai finanziamenti di cui all'articolo 1, in modo da permettere ai soggetti finanziatori di verificare se il soggetto che richiede il finanziamento rientri tra gli aventi diritto e alle parti contraenti di monitorare l'andamento delle iniziative oggetto del presente accordo.
2. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegna a garantire alle Segreterie amministrative delle Università e degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica la disponibilità del sistema informatico di cui al comma 1 e ad assicurare un servizio di *help desk* nei confronti delle Segreterie amministrative stesse.
3. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegna ad assicurare agli aventi diritto un servizio di *help desk* per l'accesso all'iniziativa, anche a mezzo dei sistemi di posta elettronica.

Art. 5

Portale dell'iniziativa

1. Le parti contraenti si impegnano a realizzare un portale di progetto, anche attraverso il riutilizzo di sistemi relativi a progetti già realizzati, ove saranno raccolte tutte le informazioni utili per gli aventi diritto, i soggetti finanziatori e le segreterie amministrative delle Università e degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Attraverso il portale sono altresì accessibili tutti i siti di accesso ai sistemi dedicati all'accREDITAMENTO studenti e all'attivazione della garanzia.

Art. 6

Comunicazione

1. Le parti contraenti si impegnano ad assicurare la massima informazione sulle misure di cui all'articolo 1.

Art. 7
Quadro finanziario dell'Accordo

1. Gli oneri derivanti dalla gestione del fondo di garanzia gravano sul fondo stesso in proporzione alla quota dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), ed e), del presente accordo e sui pertinenti capitoli di bilancio del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie in proporzione alla quota dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), b), c), ed e) del presente accordo.
2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 4 sono a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. Gli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.
4. Il presente accordo non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8
Modalità di partecipazione all'iniziativa da parte di altri soggetti

1. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente accordo potranno contribuire altre Amministrazioni o soggetti pubblici o privati, anche per mezzo dei contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le modalità di partecipazione delle altre Amministrazioni o soggetti pubblici o privati saranno definite con separati accordi da stipulare con le parti del presente accordo.

Art. 9
Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo impegna le parti contraenti alla completa attuazione delle misure ivi previste.

Roma 18 settembre 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri - *Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie*
Presidenza del Consiglio dei Ministri - *Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive*
Ministero dell'Università e della Ricerca - *Direttore Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio*
Ing. Ciro Esposito Dr. Roberto Giovanni Marino Dr.ssa Olimpia Marcellini

Protocollo d'Intesa del 19 dicembre 2007 per favorire l'accesso al credito dei giovani

Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO A ROMA IL 19 DICEMBRE 2007

Premesso che:

Nel corso degli ultimi mesi, il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno deciso di lavorare insieme al fine di sottoscrivere un "Protocollo d'intesa" con l'obiettivo primario di facilitare e sostenere i processi di crescita delle giovani generazioni.

La sottoscrizione del presente Protocollo rappresenta la prima di numerose iniziative che il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI intendono porre in essere al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e al loro inserimento nella vita sociale, anche mediante interventi volti ad agevolare la mobilità degli stessi sul territorio nazionale, attraverso forme di incentivazione all'auto impiego e all'auto imprenditorialità, nonché mediante il sostegno economico e finanziario allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali con un impatto significativo sull'ambiente, l'occupazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica.

L'attivazione di strumenti finanziari agevolati e di modalità operative volti ad incentivare la "qualificazione" dei giovani è considerata dalle parti sottoscriventi il presente Protocollo un impegno prioritario per la formazione dei giovani, in particolare durante il periodo di formazione universitaria.

Considerato che:

Il "Piano Nazionale Giovani" costituisce uno dei programmi qualificanti dell'azione del Governo ed è inserito nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2007 – 2011.

Il rapporto tra i giovani e le imprese bancarie consente agli stessi di affrontare il percorso formativo, senza aggravare eccessivamente il bilancio familiare, e può agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il Governo considera fattore fondamentale per la competitività del Paese la realizzazione degli obiettivi connessi alla promozione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le clausole previste nella convenzione-tipo di cui all'allegato 7 sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo.

Con l'art. 15, comma 6, del Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella Legge 3 agosto 2007, n. 127, è stato istituito, presso il Dipartimento delle Politiche giovanili e le Attività sportive, il "Fondo per il credito ai giovani".

In data 13 settembre 2007 è stato stipulato tra il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive e il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Protocollo d'Intesa per la promozione di iniziative volte ad agevolare l'accesso al credito dei giovani.

In data 18 ottobre 2007, in attuazione del Protocollo di cui al punto precedente, è stato stipulato tra il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Accordo per favorire la realizzazione dell'iniziativa "credito per lo studio".

In data 6 dicembre 2007 è stato adottato il Decreto interministeriale recante i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del "Fondo per il credito ai giovani", nonché le modalità di rilascio e di operatività della garanzia del Fondo medesimo.

Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione,
Il Ministro dell'Università e della Ricerca
e
l'ABI

Concordano nel promuovere:

Procedure snelle e semplificate per favorire l'accesso al credito dei giovani studenti di nazionalità comunitaria ed extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni (di seguito "beneficiari"), che intendono investire nella loro formazione culturale.

Iniziative di informazione sui contenuti del presente Protocollo, rivolte alle imprese bancarie e ai giovani destinatari delle iniziative.

Si impegnano a

Affrontare in modo organico e in via sistematica le tematiche connesse al miglioramento delle relazioni tra le imprese bancarie e le giovani generazioni, individuando temi e soluzioni operative riguardanti aspetti attuali e prospettici di tali relazioni, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di libera concorrenza.

Diffondere la conoscenza del presente Protocollo d'Intesa, promuovendo l'operatività degli strumenti d'incentivazione e finanziari di accesso al credito, secondo le procedure descritte negli schemi in allegato, con riferimento ai seguenti ambiti di intervento:

a) Misure per favorire l'accesso alla cultura, costituite da finanziamenti garantiti per il pagamento delle seguenti spese:

- contributi per corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- spese da sostenere per la partecipazione al programma comunitario Erasmus;
- spese di iscrizione a corsi post laurea e master;
- spese per l'acquisto di personal computer portatili dotati di connettività WiFi.

b) Misure per favorire la mobilità sul territorio costituite da:

- finanziamenti per il pagamento delle spese connesse alla stipula di contratti di locazione (deposito cauzionale ed eventuali spese di intermediazione immobiliare) da parte di studenti universitari fuori sede.

Promuovere la sottoscrizione, tra il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive e le imprese bancarie, della convenzione-tipo di cui all'Allegato 7.

Pubblicare sul sito Internet, all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, l'elenco delle Banche e degli Intermediari finanziari che aderiscono ai programmi di finanziamento di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, previa acquisizione del consenso degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Promuovere una campagna di educazione finanziaria attraverso il sito Internet precedentemente indicato.

Monitorare le iniziative previste nel presente Protocollo, con frequenza periodica, a decorrere dalla data della stipula delle prime convenzioni-tipo di cui all'allegato 7.

Roma, 19 dicembre 2007

Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive - Giovanna Melandri

Il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana - Corrado Faissola

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione - Luigi Nicolais

Il Ministro dell'Università e della Ricerca - Fabio Mussi

ALLEGATO N. 1

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti per il pagamento dei contributi universitari e per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di Istruzione Superiore di essere ammesso a partecipare all'iniziativa.

La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.

Il beneficiario può presentare la richiesta di finanziamento una volta avuta comunicazione da parte dell'Istituzione dell'importo della seconda e, ove prevista, della terza rata. Resta inteso che l'ammontare del finanziamento richiesto può corrispondere al totale della contribuzione annuale dell'anno accademico di riferimento (prima, seconda ed eventuale terza rata).

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo.

L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.

Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

L'ammontare massimo del finanziamento è di 2.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

ALLEGATO N. 2

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti per il pagamento delle spese da sostenere per la partecipazione al programma Erasmus

Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di Istruzione Superiore di essere ammesso a partecipare all'iniziativa.

La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario, il possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 e verificato che il beneficiario abbia stipulato il contratto Erasmus o altro atto avente analogo effetto, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo.

L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.

Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata utilizzabile all'estero e valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

L'ammontare massimo del finanziamento, per ciascun beneficiario, è di :

1.500,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a tre mesi;

3.000,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a sei mesi;

6.000,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a dodici mesi.

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

ALLEGATO N. 3

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti per la partecipazione a corsi post laurea e master

Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede all'Istituzione, sede amministrativa dei corsi, di essere ammesso a partecipare all'iniziativa.

La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo.

L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.

Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

L'ammontare massimo del finanziamento è di 6.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

ALLEGATO N. 4

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di personal computer portatili dotati di connettività Wi fi

Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di Istruzione Superiore di partecipare all'iniziativa.

La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti. Il beneficiario deve, inoltre, indicare le coordinate bancarie del rivenditore "autorizzato" a favore del quale deve essere effettuato il pagamento, nonché presentare copia del preventivo per l'acquisto di un personal computer portatile avente le seguenti caratteristiche:

- essere nuovo di fabbrica e presente nel listino;
- essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica;
- essere corredato di manualistica tecnica d'uso hardware e software in lingua italiana;
- essere corredato di sistema operativo e di corrispondente licenza d'uso a tempo indeterminato;
- essere di tipo WI-FI ready, ovvero predisposto, sia a livello hardware che software, per il collegamento alle reti in modalità wireless 802.11b/802.11g.

La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo.

L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.

Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede quindi, ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore del rivenditore "autorizzato", il pagamento del personal computer, limitatamente all'importo massimo del finanziamento erogato, e rilascia al beneficiario la relativa ricevuta contabile.

L'ammontare massimo del finanziamento è di 1.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

ALLEGATO N. 5

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti per il pagamento del deposito cauzionale per la locazione di immobili e delle eventuali spese per l'intermediazione immobiliare

Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di Istruzione Superiore di essere ammesso a partecipare all'iniziativa.

La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6, trasmette al Sistema Informativo le informazioni richieste.

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando copia del contratto di locazione regolarmente registrato e recante l'indicazione della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, fattura o altro documento non avente natura fiscale proveniente dall'intermediario immobiliare attestante la somma dovuta ed, inoltre, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale sotto la sua personale responsabilità dichiara l'inesistenza nei

suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti e l'autenticità di tutti i dati riguardanti il contratto di locazione per il quale chiede il finanziamento.

La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo per il credito ai giovani", istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento del Fondo medesimo.

L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.

Il gestore del Fondo per il Credito ai Giovani accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione della garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso. L'ammontare massimo del finanziamento è di 3.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

ALLEGATO N. 6

ELENCO DEI REQUISITI DI MERITO PER ACCEDERE ALLE INIZIATIVE DEL PROTOCOLLO

I requisiti di merito per accedere alle iniziative previste dal presente Protocollo d'Intesa sono i seguenti:

1. gli studenti che si iscrivono al primo anno e che hanno conseguito il diploma di maturità in Italia devono aver conseguito una votazione almeno pari all'80 per cento del punteggio massimo previsto;
2. gli studenti che si iscrivono al primo anno e che hanno conseguito il diploma di maturità in paesi comunitari devono aver conseguito una votazione almeno pari all'80 per cento del punteggio massimo valutato secondo i criteri matematici indicati nelle tabelle di corrispondenza elaborate dal Ministero con competenza sull'Università;
3. gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo devono aver conseguito almeno i 2/3 dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello in cui viene effettuata la domanda di finanziamento, con una media di almeno 24/30;

4. per accedere all'iniziativa di cui all'allegato 2 – pagamento delle spese da sostenere per la partecipazione al programma Erasmus - si applicano i criteri di cui al punto 3;
5. per accedere all'iniziativa di cui all'allegato 3 - partecipazione a corsi post laurea o post diploma accademico e master - è necessario che lo studente abbia conseguito il titolo di accesso necessario con una votazione almeno pari al 90 per cento del punteggio massimo previsto;
6. per accedere all'iniziativa di cui all'allegato 4 - acquisto di personal computer con le caratteristiche indicate nel presente Protocollo - si applicano i criteri di cui ai punti 1, 2, 3 e 5.
7. per accedere all'iniziativa di cui all'allegato 5 - spese connesse agli oneri di locazione - si applicano i criteri di cui ai punti 1, 2, 3 e 5.

ALLEGATO N. 7

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN FAVORE DI GIOVANI STUDENTI UNIVERSITARI E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

TRA

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Capo del Dipartimento protempore.....

e

la Banca/Intermediario finanziario (di seguito Banca/Intermediario finanziario)..... con sede legale in, rappresentata da

PREMESSO CHE

il "Piano Nazionale Giovani" costituisce uno dei programmi qualificanti dell'azione del Governo ed è inserito nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2007 – 2011;

l'avvio di un rapporto tra i giovani e le imprese bancarie consente agli stessi di affrontare il percorso formativo, senza aggravare eccessivamente il bilancio familiare, e può agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;

il Governo considera fattore fondamentale per la competitività del Paese la realizzazione degli obiettivi connessi alla promozione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

con l'art. 15, comma 6 del Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella Legge n. 3 agosto 2007, n. 127, è stato istituito, presso il Dipartimento delle Politiche giovanili e le Attività sportive, il "Fondo per il credito ai giovani" (di seguito "Fondo di garanzia");

in data 13 settembre 2007 è stato stipulato tra il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive e il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Protocollo d'Intesa per la promozione di iniziative volte ad agevolare l'accesso al credito dei giovani;

in data 18 ottobre 2007 è stato stipulato tra il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Accordo per favorire la realizzazione dell'iniziativa "credito per lo studio";

con Decreto Interministeriale del 6 dicembre 2007 sono stati disciplinati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del “Fondo per il credito ai giovani”, nonché le modalità di attivazione e di escussione della garanzia del Fondo medesimo; in data 19 dicembre 2007 è stato stipulato tra il Ministro per le Politiche Giovanili e le attività Sportive, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro dell’Università e della Ricerca ed il Presidente dell’ABI un Protocollo d’Intesa (di seguito “Protocollo”) per promuovere il finanziamento della formazione culturale e sociale dei giovani studenti universitari e dell’alta formazione artistica e musicale; la sottoscrizione del predetto Protocollo d’Intesa rappresenta la prima di una serie di iniziative finalizzate a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e il loro inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la mobilità degli stessi sul territorio nazionale e attraverso forme di incentivazione all’auto impiego e all’auto imprenditorialità, nonché mediante il sostegno economico e finanziario allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali con un impatto significativo sull’ambiente, l’occupazione, la ricerca e l’innovazione tecnologica; si conviene quanto segue

Art. 1

(Impegni della Banca/Intermediario finanziario)

1. La Banca iscritta all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385/l’Intermediario finanziario di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, operanti nel settore del credito al consumo, aderisce a quanto previsto nel Protocollo e pertanto:

si impegna ad esaminare, nel rispetto delle proprie procedure interne, della relativa tempistica e di quanto previsto nella presente Convenzione, le domande di finanziamento che le saranno presentate per le seguenti finalità:

a) Misure per favorire l’accesso alla cultura, costituite da finanziamenti garantiti per il pagamento delle seguenti spese:

- contributi per i corsi universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- spese da sostenere per la partecipazione al programma comunitario Erasmus;
- spese di iscrizione a corsi post laurea e master;
- spese per l’acquisto di personal computer portatili dotati di connettività WiFi;

b) Misure per favorire la mobilità sul territorio costituite da:

- finanziamenti per il pagamento delle spese connesse alla stipula di contratti di locazione (deposito cauzionale ed eventuali spese di intermediazione immobiliare) da parte di studenti fuori sede.

La Banca/Intermediario finanziario può decidere di offrire anche solo una delle misure su elencate.

si impegna a non porre a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali;

si impegna a non richiedere il rilascio di altre garanzie personali o patrimoniali diverse da quella rilasciata dal Fondo di garanzia per il credito ai Giovani;

si impegna ad individuare al proprio interno una funzione referente per l’attuazione della presente Convenzione.

Art. 2

(Impegni del Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive)

1. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive – in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie - si impegna a realizzare un Sistema Informativo per consentire alle segreterie amministrative delle Istituzioni di istruzione superiore di accreditare coloro che chiedono di beneficiare delle misure di cui all'articolo 1 (di seguito "beneficiari"), in modo da permettere alla Banca/Intermediario finanziario di verificare se il soggetto che richiede di accedere all'iniziativa rientri tra gli aventi diritto e alle parti sottoscrittenti di monitorare l'andamento del Protocollo.
2. Il Sistema Informativo di cui al comma 1 verrà sviluppato perfezionando quello già realizzato per l'iniziativa "Un c@ppuccino per un PC".
3. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, tramite il gestore del Fondo di garanzia, si impegna a fornire alla Banca/Intermediario finanziario le istruzioni relative alle modalità tecniche per il collegamento telematico con il gestore del Fondo stesso, nonché la password e la user ID per accedere al Sistema.

CAPO I

Finanziamenti per il pagamento della contribuzione annuale

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti erogati per il pagamento della contribuzione annuale per i corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) gli studenti di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti a università o a istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali o non statali autorizzate a rilasciare titolo avente valore legale, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo.

Art. 4

(Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario deve richiedere alla Segreteria della propria Istituzione di essere ammesso a partecipare all'iniziativa; la Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo, trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2, le informazioni richieste.
2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta, utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la sottoscritta Banca/Intermediario finanziario e allegando una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

3. Il beneficiario presenta la richiesta di finanziamento una volta avuta la comunicazione da parte dell'Istituzione dell'importo della seconda rata e, ove prevista, della terza rata universitaria. Resta inteso che l'ammontare del finanziamento richiesto può corrispondere al totale della contribuzione annuale dell'anno accademico di riferimento (prima, seconda ed eventuale terza rata), comunicato alla Banca/Intermediario finanziario attraverso il Sistema Informativo.

4. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

5. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

Art. 5

(Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è di 2.000,00 Euro per ciascun beneficiario.
2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....
3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 6

(Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.
4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.

5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 7
(Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO II
Finanziamenti per il pagamento della spese da sostenere per la partecipazione al programma Erasmus

Art. 8
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti erogati per il pagamento delle spese da sostenere per la partecipazione al programma Erasmus tutti gli studenti, di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti a università o a istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali o non statali autorizzate a rilasciare titolo avente valore legale - di età compresa tra i 18 e i 35 anni - vincitori della borsa di studio Erasmus per la quale abbiano già sottoscritto il relativo contratto o altro atto avente analogo effetto.

Art. 9
(Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di essere ammesso a partecipare all'iniziativa; la Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificato che lo stesso abbia sottoscritto il contratto Erasmus o altro atto avente analogo effetto, trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2 le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta del finanziamento stesso utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la sottoscritta Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

3. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

4. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo di garanzia istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

Art. 10
(Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è, per ciascun beneficiario, pari ad un massimo di:
 - 1.500,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a tre mesi;
 - 3.000,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a sei mesi;
 - 6.000,00 Euro per le borse di studio Erasmus con permanenza all'estero pari a dodici mesi.
2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....
3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 11
(Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata utilizzabile all'estero e valida per l'intera durata del finanziamento stesso.
4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.
5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 12
(Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO III
Finanziamenti per la partecipazione a corsi post laurea post diploma accademico e master

Art. 13
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti erogati per la partecipazione a corsi post laurea o post diploma accademico e a master i giovani, di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo.

Art. 14
(Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede all'Istituzione, sede amministrativa dei corsi o del master, di essere ammesso a partecipare all'iniziativa. L'Istituzione, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo, trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2, le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la sottoscritta Banca/Intermediario finanziario presso cui richiede il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti.

3. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

4. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo di garanzia per il credito ai giovani istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

Art. 15
(Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è di 6.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....
3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 16
(Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.
4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.
5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 17
(Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento è concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO IV

Finanziamenti per l'acquisto di personal computer portatili dotati di connettività wi fi

Art. 18
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti concessi per l'acquisto di personal computer portatili dotati di connettività wi-fi gli studenti, di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti a università o a istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali o non statali autorizzate a rilasciare titolo avente valore legale, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo.

Art. 19
(Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario richiede alla Segreteria della propria Istituzione di essere ammesso a partecipare all'iniziativa. La Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2, le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la sottoscritta Banca/Intermediario finanziario presso cui richiede il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta del utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti. Il beneficiario, inoltre, deve indicare le coordinate bancarie del rivenditore "autorizzato" in favore del quale deve essere effettuato il pagamento, nonché presentare copia del preventivo per l'acquisto di un personal computer portatile avente le seguenti caratteristiche:

- essere nuovo di fabbrica e presente nel listino;
- essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica;
- essere corredato di manualistica tecnica d'uso hardware e software in lingua italiana;
- essere corredato di sistema operativo e di corrispondente licenza d'uso a tempo indeterminato;
- essere di tipo wi-fi ready, ovvero predisposto, sia a livello hardware che software, per il collegamento alle reti in modalità wireless 802.11b/802.11g.

3. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

4. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo di garanzia per il credito ai giovani istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

Art. 20
(Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è di 1.000,00 Euro per ciascun beneficiario.
2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....
3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 21
(Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore del rivenditore "autorizzato", il pagamento del personal computer, limitatamente all'importo massimo del finanziamento erogato, e rilascia al beneficiario la relativa ricevuta contabile.
4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.
5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 22
(Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento dovrà essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO V

Finanziamenti per il pagamento del deposito cauzionale per la locazione immobiliare e delle eventuali spese per l'intermediazione immobiliare

Art. 23
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti concessi per il pagamento del deposito cauzionale per la locazione immobiliare e delle eventuali spese per l'intermediazione immobiliare tutti gli studenti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, con residenza anagrafica in Italia, regolarmente iscritti a Università o a istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali o non statali autorizzate a rilasciare titolo avente valore legale, con residenza in un Comune diverso rispetto a quello sede del corso, in possesso dei requisiti di merito di cui all'allegato 6 del Protocollo.

Art. 24
(Procedura per l'erogazione del finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento il beneficiario "fuori sede" richiede alla Segreteria della propria Istituzione di essere ammesso a partecipare all'iniziativa; la Segreteria, accertate le generalità del beneficiario e verificati i requisiti di merito previsti di cui all'allegato 6 del Protocollo trasmette al Sistema Informativo di cui all'articolo 2, le informazioni richieste.

2. Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito all'uopo realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e allegando copia del contratto di locazione¹ regolarmente registrato e recante l'indicazione della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, fattura o altro documento non avente natura fiscale proveniente dall'intermediario immobiliare attestante la somma dovuta ed inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale sotto la sua personale responsabilità dichiara l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti e l'autenticità di tutti i dati riguardanti il contratto di locazione per il quale chiede il finanziamento.

3. La Banca/Intermediario finanziario verifica la corrispondenza delle informazioni indicate nella richiesta di finanziamento con quelle inserite nel Sistema Informativo.

4. Il finanziamento beneficia della garanzia del Fondo di garanzia per il credito ai giovani istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. L'erogazione del finanziamento non è, quindi, subordinata al rilascio di alcuna altra garanzia patrimoniale o personale.

1 Il contratto di locazione può essere rappresentato anche dal decreto di assegnazione dell'alloggio rilasciato dalle Università italiane o da contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro o cooperative.

Art. 25
(Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare massimo del finanziamento è di 3.000,00 Euro per ciascun beneficiario.

2. Il finanziamento è offerto ad un tasso massimo pari a.....

3. Non sono a carico del beneficiario altri oneri ad eccezione degli interessi e degli oneri fiscali.

Art. 26
(Perfezionamento del finanziamento)

1. La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per il Credito ai Giovani.
2. Il Gestore del Fondo di garanzia accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.
3. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.
4. Le informazioni relative al finanziamento e alla garanzia sono trasferite automaticamente al Sistema Informativo.
5. La Banca/Intermediario comunica al Sistema Informativo – con cadenza trimestrale – il piano dei rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 27
(Modalità di rimborso)

1. E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate mensili da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento dovrà essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

CAPO VI
Cumulabilità, Promozione dell'iniziativa e durata della Convenzione

Art. 28
(Cumulabilità)

1. I finanziamenti oggetto della presente Convenzione, garantiti dal Fondo di garanzia, sono cumulabili, per ciascun avente diritto, sino ad un massimo di 6.000,00 euro.

Art. 29
(Promozione dell'iniziativa)

1. La Banca/Intermediario finanziario si impegna, con oneri a suo carico, a svolgere nei propri locali e/o sul proprio sito e/o secondo altre modalità, attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa oggetto della presente convenzione, impegnandosi altresì a fornire tutte le informazioni funzionali al monitoraggio della stessa.

Art. 30
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 12 mesi, durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative delle condizioni di finanziamento stabilite.

2. La convenzione viene rinnovata per successivi periodi di uguale durata con l'accordo delle parti.

Roma,.....

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive

Per la Banca/Intermediario Finanziario

ALLEGATO N. 8

GLOSSARIO

Istituzioni di Istruzione Superiore

Le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e coreutica (AFAM) italiane, statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale.

Corsi di studio

I corsi delle Università o delle Istituzioni AFAM.

Studente

Il soggetto iscritto presso le Università ad un corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, ad un master.

Il soggetto iscritto presso una Istituzione AFAM ad un corso di diploma accademico di I e di II livello o ad un master.

Studente di nazionalità extra comunitaria residente in Italia

Lo studente in possesso di carta di soggiorno.

Contribuzione annuale

La tassa di iscrizione ed i contributi (esclusa la tassa regionale per il diritto allo studio).

Studente fuori sede

Lo studente con residenza anagrafica in un Comune diverso rispetto a quello sede del corso frequentato.

Master

Titolo rilasciato a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale e dei diplomi accademici di I e di II livello.

Accordo quadro del 25 ottobre 2006 tra POGAS e ANCI: rapporto di collaborazione e di informazione permanente su temi di comune interesse in materia di politiche giovanili

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ACCORDO QUADRO TRA

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

E

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI

premesso che

spetta al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive – d'ora in avanti indicato come "Ministro" - coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - di seguito indicata come "ANCI" - è il referente istituzionale dei Comuni Italiani e assicura un'azione di supporto tecnico e di rappresentanza delle istanze delle realtà locali, finalizzata alla definizione di politiche di settore mirate e funzionali;

il lavoro svolto dai Comuni è strategico per l'integrazione reale dei giovani nella vita sociale, economica, culturale e politica del nostro Paese, e che i Comuni rappresentano l'ambito istituzionale e amministrativo in cui prevalentemente si sono sviluppati gli interventi sulle tematiche giovanili;

concordano

nel promuovere un rapporto di collaborazione e di informazione permanente su temi di comune interesse in materia di politiche giovanili che, in sintesi, possono concretizzarsi nelle seguenti iniziative:

a) l'organizzazione di una campagna nazionale per la diffusione dei contenuti del Patto Europeo per la Gioventù e dei programmi rivolti al settore, che coinvolga capillarmente i giovani sul territorio;

b) la costituzione del Coordinamento nazionale degli Informagiovani, con l'obiettivo di rafforzare gli sportelli e diffonderli maggiormente sul territorio, di strutturare una rete nazionale e di costituire un soggetto a livello centrale che fornisca servizi e contenuti di elevata qualità allo scopo di favorire l'orientamento e l'occupazione dei giovani;

c) la progettazione e l'attuazione di interventi di promozione delle potenzialità personali e sociali dei giovani, nonché di interventi a favore delle loro produzioni culturali e artistiche oltre che di partecipazione attiva alla vita pubblica, prevedendo opportune forme di coinvolgimento delle loro rappresentanze formali e informali (con particolare riferimento ai Forum locali);

d) la definizione di un sistema di agevolazioni che consentano ai giovani di usufruire maggiormente dell'offerta culturale del territorio e di accedere in maniera agevolata a beni e servizi meritori;

e) il sostegno alle organizzazioni giovanili, con particolare riferimento all'azione formativa ed educativa che esse svolgono;

f) l'attivazione di politiche atte a favorire la maggiore presenza delle giovani generazioni nella classe dirigente e nelle sedi istituzionali di livello sia nazionale che locale, a partire dall'esperienza di ANCI Giovani volta a valorizzare e formare la classe dei giovani Amministratori locali;

g) la creazione di una banca dati sui giovani Amministratori locali e l'attivazione di specifiche iniziative di formazione a loro rivolte;

h) la costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio della normativa nazionale, regionale e comunitaria in tema di politiche giovanili, per la diffusione delle buone pratiche e per la rilevazione di dati aggiornati sulla condizione giovanile, anche allo scopo di predisporre rapporti e rendicontazioni;

e si impegnano

ad organizzare attività ed eventi sui temi delle politiche giovanili, individuando di volta in volta le modalità di coordinamento e di finanziamento.

Gli Uffici del Ministro e quelli dell'ANCI stabiliscono a tal fine forme permanenti di raccordo, in modo da definire le procedure e le modalità di finanziamento delle iniziative e assicurare congiuntamente la supervisione, l'organizzazione, la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei risultati

Perugia, 25 ottobre 2006

Il Ministro

Il Presidente

Convenzione del 13 dicembre 2007 tra POGAS e ANCI per l'attuazione del Piano di Interventi volto a sostenere la costruzione di una rete nazionale degli sportelli Informagiovani

CONVENZIONE TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (d'ora in avanti il "Dipartimento") con sede in Roma, Via della Mercede 9, C.F. 80188230587, rappresentata dall'Arch. Maria Grazia Bellisario – Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- giusta delega del Capo Dipartimento Dott. Roberto Marino conferita in data 11 dicembre 2007;

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d'ora in avanti "ANCI") con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dall'Avv. Angelo Rughetti, in qualità di Segretario Generale; di seguito anche collettivamente "le Parti"

Premesso che

- con l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili la "questione giovani" diviene uno degli impegni programmatici e degli obiettivi primari del Governo per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;
- il ruolo dei Comuni è strategico per l'integrazione reale dei giovani nella vita sociale, economica, culturale e politica del nostro Paese, e che i Comuni rappresentano l'ambito istituzionale e amministrativo in cui prevalentemente si sviluppano gli interventi rivolti ai giovani;
- l'ANCI è il referente istituzionale dei Comuni Italiani e assicura un'azione di supporto tecnico e di rappresentanza delle istanze delle realtà locali, finalizzata alla definizione di politiche di settore mirate e funzionali;
- che la legge 248 del 4 agosto 2006 ha istituito il "Fondo per le Politiche giovanili" con la finalità "di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi". Al Fondo è stata assegnata dalla stessa legge una prima dotazione di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a partire dal 2007;
- che la legge 296 del 27 dicembre 2006 ha integrato il Fondo di 120 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009;
- in data 25 ottobre 2006 il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e l'ANCI hanno raggiunto un Accordo Quadro in materia di politiche giovanili che prevede, tra l'altro,

la partecipazione ad iniziative comuni finalizzate alla realizzazione di una rete organica di informazioni, da realizzarsi attraverso il potenziamento della rete "Informagiovani" già presente sul territorio nazionale;

- l'ANCI ha istituito, nel proprio ambito, una Commissione per le politiche giovanili con il compito di promuovere e valorizzare le politiche dei Comuni rivolte ai giovani;

- l'ANCI ha inoltre costituito un Coordinamento Nazionale Informagiovani, con funzioni di promozione e raccordo degli Informagiovani, anche allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti finalizzati all'attivazione di nuovi sportelli Informagiovani sul territorio nazionale, nonché all'elaborazione di progetti utili a concorrere ai finanziamenti comunitari in materia;

- conseguentemente, in data 8 maggio 2007 il Dipartimento e l'ANCI, ritenendo utile ed opportuno avviare una serie di iniziative finalizzate ad implementare la rete nazionale "Informagiovani", hanno sottoscritto una Convenzione per la predisposizione di un "Piano di Interventi" finalizzato a sostenere la costruzione di una rete nazionale di sportelli Informagiovani incrementandone la diffusione nonché a razionalizzare e potenziare l'offerta informativa degli stessi ottimizzando i servizi da loro resi;

- che la predetta Convenzione prevede che già dalla fase di progettazione del Piano di Interventi l'ANCI possa avvalersi, oltre che delle proprie strutture operative partecipate, del Coordinamento Nazionale Informagiovani e di un Comitato tecnico scientifico composto dai responsabili dei diversi coordinamenti regionali degli sportelli Informagiovani, nonché del Comune di Vicenza – Ufficio Informagiovani quale segreteria tecnico-scientifica in ragione della grande esperienza maturata dallo stesso in materia;

Considerato che

- in data 7/11/07 il Comitato Paritetico, di cui all'art. 3 della succitata Convenzione dell'8 maggio 2007, ha approvato il Piano di Interventi presentato da ANCI e precedentemente adottato dal Coordinamento Nazionale Informagiovani in data 16 ottobre 2007, ed ha, altresì, autorizzato in favore di ANCI il pagamento del contributo a saldo come previsto nella stessa Convenzione;

- lo stesso Comitato Paritetico ha rimesso al Dipartimento il suddetto Piano di Interventi onde consentirne il finanziamento per gli anni successivi;

- il Dipartimento e l'ANCI, nell'ambito delle proprie competenze ed attività istituzionali, ritengono utile ed opportuno, in collegamento con le più generali linee di programmazione a scala nazionale e territoriale a favore dei giovani, e tenuto, altresì, conto delle indicazioni espresse nella "Carta di Vicenza" in occasione del seminario "Verso il Coordinamento Nazionale degli Informagiovani" tenutosi a Vicenza il 28 febbraio ed il 1° marzo 2007, proseguire la faticosa e proficua collaborazione già avviata per l'implementazione della rete nazionale "Informagiovani";

Considerato, altresì, che

- il Piano di Interventi presentato da ANCI è progettato per 3 (tre) annualità;
- esigenze legate alle tempistiche del suddetto Fondo rendono allo stato impossibile che la presente Convenzione abbia durata oltre il 31 Dicembre 2009;
- risulta pertanto necessario prevedere un rinnovo della presente Convenzione per estendere la durata delle attività a tutto il 2010 onde consentire il finanziamento della III annualità del Piano di Interventi;
- ANCI ha manifestato la sua disponibilità in tal senso;
- in caso di mancato rinnovo per fatti non imputabili al Dipartimento, le Parti si intendono liberate da qualunque reciproco impegno relativo alla III annualità; tutto quanto premesso e considerato le Parti

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse, i considerata e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

(Obiettivi e Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione ha per obiettivo l'attuazione del Piano di Interventi, allegato alla presente, volto a sostenere la costruzione di una rete nazionale degli sportelli Informagiovani incrementandone la diffusione nonché a razionalizzare e potenziare l'offerta informativa degli stessi ottimizzando i servizi da loro resi. Con la presente Convenzione le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione dei suddetti obiettivi, conformemente a quanto previsto nell'allegato Piano di Interventi, recante il titolo "Azione di Sistema per la promozione di un coordinamento nazionale dei servizi Informagiovani", fatto salvo quanto previsto in ordine al rinnovo di cui all'art.3 comma 1.

ARTICOLO 3

(Attuazione degli obiettivi)

1. L'ANCI e il Dipartimento si impegnano entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di rifinanziamento del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2010, a rinnovare fino al 31.12.2010, con nuovo accordo scritto, la presente Convenzione al fine di consentire il finanziamento, a valere sull'annualità 2010 del predetto Fondo, della III annualità del Piano di Interventi per l'importo economico in esso previsto.

2. Per la realizzazione delle attività previste nell'allegato Piano di Interventi, ANCI si avvarrà, previa stipulazione di un'apposita Convenzione, delle proprie strutture operative partecipate, nonché del Comune di Vicenza - Ufficio Informagiovani, in ragione della grande esperienza maturata dallo stesso in materia, che contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 stanziando un co-finanziamento rappresentato, come descritto nell'allegato Piano di Interventi, da risorse, servizi e prodotti a proprio carico. In particolare, il Comune di Vicenza, garantirà la segreteria tecnico-scientifica di coordinamento della rete degli sportelli Informagiovani secondo quanto stabilito al successivo art. 6, comma 7.

3. ANCI si avvarrà, altresì, del Coordinamento Nazionale Informagiovani e di un Comitato tecnico scientifico composto dai responsabili dei coordinamenti regionali degli sportelli Informagiovani.

ARTICOLO 4 (Indirizzo e Controllo)

1. Le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione delle attività oggetto della presente Convenzione sono affidate al medesimo Comitato paritetico di cui all'art. 3 della Convenzione dell' 8 maggio 2007 intercorrente tra il Dipartimento e l'ANCI. I componenti del Comitato svolgono gratuitamente le loro funzioni.

2. Il Comitato paritetico:

- approva gli aggiornamenti, le proroghe e le eventuali modifiche rispetto a quanto stabilito nell'allegato Piano di Interventi;
- formula, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, priorità, linee di azione e di indirizzo;
- verifica l'attuazione della presente Convenzione e segnala alle parti eventuali circostanze e motivi che impediscano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;
- stabilisce le modalità ed i criteri di monitoraggio degli sportelli Informagiovani;
- approva le relazioni tecniche di cui all'articolo 5;
- esprime parere favorevole al pagamento delle erogazioni successive alla prima e del saldo di cui all'articolo 6.
- stabilisce, ove dovesse esprimere parere contrario al pagamento delle erogazioni o del saldo, tempi e modalità di eventuali proroghe da accordare per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2

ARTICOLO 5 (Monitoraggio del Piano di Interventi)

ANCI si impegna a realizzare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività previste nell'allegato Piano di Interventi. Per l'erogazione del contributo di cui all'art.6 della presente Convenzione l'ANCI trasmetterà al suddetto Comitato paritetico proprie relazioni tecniche contenenti le risultanti dell'attività di monitoraggio da essa effettuate e che tengano conto dello stato di attuazione degli obiettivi previsti nel citato Piano di interventi, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Comitato stesso.

ARTICOLO 6
(Apporti finanziari)

1. Il Dipartimento partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 con una somma complessiva pari a euro 3.557.000,00 (tremilionicinquecentocinquattasettemila/00) Iva inclusa se dovuta, a valere sugli esercizi finanziari 2007-2009 a carico del Fondo per le Politiche giovanili.

Il presente contributo è ripartito come segue:

a. a valere sull'esercizio finanziario 2007 è pari a ad euro 1.700.000,00 (unmilionesettecento/00);

b. a valere sull'esercizio finanziario 2008 è pari ad euro 928.500,00 (novecentoventottomilacinquecento/00);

c. a valere sull'esercizio finanziario 2009 è pari ad euro 928.500,00 (novecentoventottomilacinquecento/00).

2. Il finanziamento del Dipartimento a valere sull'esercizio finanziario 2007 sarà liquidato all'ANCI come segue:

- prima erogazione, a titolo di anticipazione, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa registrazione ad opera degli organi di controllo;

- seconda erogazione fino ad euro 1.400,00 (unmilionequattrocentomila/00) previa presentazione del rendiconto delle spese, nonché previa presentazione da parte di ANCI ed approvazione ad opera del Comitato paritetico delle relazione di cui al precedente art.5;

3. Il finanziamento del Dipartimento a valere sugli esercizi finanziari 2008- 2009 sarà liquidato ad ANCI con cadenza semestrale mediante n. 4 erogazioni ciascuna pari ad euro 464.250,00 (quattrosessantaquattomiladuecentocinquanta/00) previa presentazione del rendiconto delle spese, nonché previa presentazione ed approvazione ad opera del Comitato paritetico delle relazione di cui al precedente art.5.

4. Fermo restando l'impegno complessivo assunto dal Dipartimento, il finanziamento stanziato per le annualità 2008-2009 a valere sul Fondo per le politiche giovanili, potrà variare in funzione della disponibilità finanziaria derivante dall'attribuzione e ripartizione delle quote del Fondo stesso.

5. L'ANCI contribuisce alla realizzazione dell'iniziativa con proprie risorse, secondo quanto dettagliato nel suddetto Piano di Interventi ed in particolare garantendo a proprio totale carico specifiche attività di monitoraggio, coordinamento amministrativo, rendicontazione, comunicazione e networking con e tra i Comuni, supporto e sviluppo tecnologico e dei contenuti del portale. Le attività a carico dell'ANCI sono valutate di importo complessivo pari almeno ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) e saranno oggetto di adeguate consuntivazioni tecniche.

6. L'ANCI sarà tenuta a fornire al Dipartimento un rendiconto delle spese sostenute a valere sul contributo previsto dalla presente Convenzione, secondo le tempistiche e le modalità definite dal Comitato di cui all'art. 4.

7. Le Parti si danno atto che, secondo quanto stabilito nell'allegato Piano di Interventi, l'attività di segreteria tecnico-scientifica di coordinamento della rete degli sportelli Informagiovani verrà svolta dal Comune di Vicenza che contribuirà alla realizzazione delle attività progettuali. In particolare, il Comune di Vicenza garantirà, oltre alle attività tecniche, la sede operativa della segreteria stessa attraverso la messa a disposizione dei locali e di specifiche professionalità, sostenendo tutte le spese generali relative a tale sede. Il contributo apportato dal Comune di Vicenza, stimato in sede di predisposizione del Piano di Interventi di importo pari ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), sarà oggetto di adeguate rendicontazioni che, previa istruttoria formale e verifica delle stesse da parte dell'ANCI, verranno trasmesse per l'approvazione al Comitato paritetico di cui all'art. 4. I tempi e le modalità di tali rendicontazioni verranno definite dallo stesso Comitato paritetico. Il Dipartimento da, altresì, atto che ANCI non potrà in nessun caso essere chiamata a rispondere della quota di co-finanziamento garantita dal Comune di Vicenza.

ARTICOLO 7
(Durata ed efficacia)

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione previa avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo e avrà durata fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1 .

ARTICOLO 8
(Risoluzione della Convenzione)

Qualora una delle Parti risulti inadempiente, in tutto o in parte agli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'altra Parte può, con diffida scritta intimare ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto stesso di diffida. Qualora l'inadempimento persista, la Convenzione si intende automaticamente risolta, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in favore della Parte adempiente.

ARTICOLO 9
(Domicilio Legale)

Le Parti, ai fini della presente Convenzione e di ogni e qualsiasi comunicazione a essa relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata, all'altra Parte. In mancanza ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, pur se non pervenuta.

ARTICOLO 10
(Clausola Compromissoria)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia è devoluta ad un Collegio arbitrale

composto da tre membri dei quali due designati da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le Parti, o in mancanza dal Presidente del Consiglio di Stato. Il Collegio arbitrale che avrà sede a Roma deciderà con procedimento rituale secondo diritto.

ARTICOLO 11
(Trattamento dati personali)

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

Roma,

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

Il Dirigente Generale Arch. Maria Grazia Bellisario

Per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI

Il Segretario Generale Avv. Angelo Rughetti

Le Parti con la stipula della presente Convenzione, dichiarano esplicitamente di aver concordato di comune intesa ed in buona fede, senza riserva alcuna, tutte le pattuizioni della stessa, nonché, di approvare specificamente gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

Il Dirigente Generale Arch. Maria Grazia Bellisario

Per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI

Il Segretario Generale Avv. Angelo Rughetti

Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra POGAS e ANCI per gestire la complessità delle politiche giovanili delle Città metropolitane

ACCORDO QUADRO TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (d'ora in avanti il "Dipartimento") con sede in Roma, Via della Mercede 9, C.F. 80188230587, rappresentata dall'Arch. Maria Grazia Bellisario – Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - giusta delega del Capo Dipartimento Dott. Roberto Marino conferita in data 11 dicembre 2007;

e

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d'ora in avanti "ANCI") con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dall'Avv. Angelo Rughetti, in qualità di Segretario Generale; di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO

- che con l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili la "questione giovani" diviene uno degli impegni programmatici e degli obiettivi primari del Governo per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;

- che il lavoro svolto dai Comuni è strategico per l'integrazione reale dei giovani nella vita sociale, economica, culturale e politica del nostro Paese, e che i Comuni rappresentano l'ambito istituzionale e amministrativo in cui prevalentemente si sviluppano gli interventi rivolti ai giovani;

- che l'ANCI è il referente istituzionale dei Comuni Italiani e assicura un'azione di supporto tecnico e di rappresentanza delle istanze delle realtà locali, finalizzata alla definizione di politiche di settore mirate e funzionali;

- che l'ANCI ha istituito, nel proprio ambito, una Commissione per le politiche giovanili con il compito di promuovere e valorizzare le politiche dei comuni rivolte ai giovani;

- che la legge 248 del 4 agosto 2006 ha istituito il "Fondo per le Politiche giovanili" con la finalità "di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi". Al Fondo è stata assegnata dalla stessa legge una prima dotazione di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a partire dal 2007;

- che la legge 296 del 27 dicembre 2006 ha integrato il Fondo di 120 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009;

- che la Conferenza Unificata, nella seduta del 14 giugno 2007, ha approvato l'intesa per la ripartizione del Fondo che prevede che una quota parte di 15 milioni di euro all'anno sia destinata a "cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province", e che questi interventi "formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI e UPI";

CONSIDERATO

- che in data 25 ottobre 2006 il Pogas e l'ANCI hanno raggiunto un Accordo Quadro in materia di politiche giovanili finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione e di informazione in tema di politiche rivolte ai giovani che possono concretizzarsi, tra l'altro, nella progettazione e attuazione di interventi di promozione delle potenzialità personali e sociali dei giovani;

- che in data 22 dicembre 2006 il Pogas e l'ANCI hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la sperimentazione e il cofinanziamento del progetto "Piani locali Giovani che si colloca nel più ampio progetto "Diritti al futuro" realizzato in partnership tra ANCI, la rete ITER e il Forum Nazionale Giovani " e che vede l'adesione di ventisette soggetti individuati tra Comuni e Associazioni di Comuni presenti sul territorio;

- che i Piani locali giovani ,con particolare riguardo alle Città metropolitane ,costituiscono uno strumento programmatico efficace per gestire la complessità delle politiche giovanili che consente , mediante il coinvolgimento di più enti, istituzioni, organizzazioni e altri soggetti collettivi, di armonizzare interessi diversi ed individuare obiettivi comuni per l'attuazione di politiche giovanili orientate allo sviluppo locale, oltre che di accrescere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali;

- che è interesse delle Parti contribuire alla sperimentazione e all'attuazione dei Piani locali Giovani anche nelle Città metropolitane caratterizzate, per estensione territoriale e connotazione sociale, da peculiarità che richiedono una specifica ed autonoma trattazione anche con riguardo agli strumenti di regolazione dei rapporti tra le parti;

- che le città metropolitane di Bari, Bologna,Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nella persona degli Assessori alla politiche giovanili, hanno dichiarato espressamente di voler avviare la sperimentazione di Piani locali Giovani nei termini e secondo le linee guida contenute nel presente accordo;

VISTE

- Le proposte di Piani locali articolate dalle Città metropolitane

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(dichiarazione di intenti)

Le "Parti" concordano nel ritenere i Piani locali giovani (di seguito: "PLG") uno strumento programmatico efficace per gestire la complessità delle politiche giovanili delle Città metropolitane (di seguito: le "Città") e che consente, mediante il coinvolgimento di più enti, istituzioni, organizzazioni e altri soggetti collettivi, di armonizzare interessi diversi ed individuare obiettivi comuni per l'attuazione di politiche giovanili orientate allo sviluppo locale, oltre che di accrescere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali. Intendono a tal fine favorirne l'attuazione individuando gli strumenti più adeguati in considerazione delle peculiarità delle Città e destinandovi risorse finanziarie

Art. 2
(durata e contenuto dei PLG)

I PLG da attuare nelle Città hanno durata biennale e mirano : ad accrescere e favorire l'accesso al lavoro, a sviluppare la cittadinanza attiva, a migliorare la qualità della vita dei giovani, ad incrementare lo sviluppo e la fruizione della cultura, ad incentivare i consumi meritori, a favorire lo sviluppo della pratica sportiva, nonché ad avviare, nel rispetto delle sfere di competenza istituzionale , percorsi miranti all'inclusione sociale.

Art. 3
(finanziamento dei PLG)

Il Dipartimento partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 con una somma, a valere sulla quota del Fondo per le politiche giovanili destinata agli enti locali, pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per il triennio 2007-2009 di cui Euro 600.000,00(seicentomila/00), IVA inclusa, destinati all'ANCI per le attività previste al successivo articolo 4, comma 2.

Le Città destinano ai progetti una quota non inferiore al 30% del valore complessivo del progetto per la prima annualità, e non inferiore al 50% per la seconda annualità

Art. 4
(Attuazione dell'Accordo)

il Dipartimento stipula con le Città apposite convenzioni in cui, fermi restando l'ammontare delle quote stabilite al successivo articolo 5 da destinare alle distinte Città, sono disciplinati, sulla base dei progetti di PLG presentati, i tempi e modalità di attuazione dei progetti medesimi, l'imputazione dei costi ad essi destinate , le modalità di erogazione alle Città dei contributi finanziari , nonché gli strumenti di rendicontazione previsti.

ANCI assicura il monitoraggio dei PLG , anche mediante affidamento a soggetti terzi dotati di adeguata competenza e provata esperienza, e comunque garantendo uniformità di criteri, tempi, e metodi con riguardo a tutte le Città.

ANCI trasmette al dipartimento i risultati dell'attività di monitoraggio.

Con successivo accordo da stipulare tra il dipartimento e ANCI saranno disciplinati dettagliatamente modalità, tempi, e strumenti per l'attuazione del presente accordo con specifico riguardo alla attività di monitoraggio dei PLG.

Art. 5
(ripartizione delle risorse)

Le risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili, nell'ammontare stabilito all'articolo 3, comma 1 e quale contributo all'attuazione dei PLG, sono ripartite tra le Città come segue: Bari: Euro 372.000; Bologna: Euro 380.000; Cagliari: Euro 372.000; Catania: Euro 372.000; Firenze: Euro 380.000; Genova: Euro 380.000; Messina: Euro 372.000; Milano: Euro 400.000; Napoli: Euro 400.000; Palermo: Euro 380.000; Roma: Euro 448.000; Torino: Euro 400.000, Trieste: Euro 372.000; Venezia: Euro 372.000.

Per l'anno 2007, a titolo di partecipazione per le attività preliminari di studio, esame ed elaborazione dei PLG, sono riconosciuti alle Città, a valere sullo stanziamento complessivo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) al netto del finanziamento a favore di ANCI, i seguenti importi: Bari: Euro 36.000,00; Bologna: Euro 40.000,00; Cagliari: Euro 36.000,00; Catania: Euro 36.000,00; Firenze: Euro 40.000,00; Genova: Euro 40.000,00; Messina: Euro 36.000,00; Milano: Euro 50.000,00; Napoli: Euro 50.000,00; Palermo: Euro 40.000,00; Roma: Euro 74.000,00; Torino: Euro 50.000,00; Trieste: Euro 36.000,00; Venezia: Euro 36.000,00.

Art. 6
(Durata ed efficacia)

il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione, previa avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo, e avrà durata fino al 31 dicembre 2009. Può essere rinnovato su espressa dichiarazione delle Parti

Protocollo d'Intesa del 19 dicembre 2007 tra POGAS e UPI in materia di politiche giovanili

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
E
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

Premesso

che spetta al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive – d'ora in avanti indicato come "Ministro" - coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dell'istruzione, della mobilità educativa e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

che il Ministero ha elaborato il Piano Nazionale Giovani, da intendersi come strumento per costruire una pianificazione trasversale, organica e coerente in materia di politiche giovanili, e auspica, nell'attuazione dello stesso, un maggiore coordinamento e una più ampia collaborazione con i diversi protagonisti istituzionali ai vari livelli territoriali;

che l'intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, ed all'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale, sancita in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, ha stabilito, per l'anno 2007 la misura della quota del Fondo destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota;

che l'Unione delle Province d'Italia - di seguito indicata come "UPI" - è il referente istituzionale delle Province;

che le Province, in attuazione del proprio ruolo istituzionale, assicurano un'azione di coordinamento del territorio e di raccordo tra i Comuni e le Regioni;

che, oltre ai Comuni e alle Regioni, le Province italiane hanno storicamente contribuito alla crescita delle politiche giovanili in Italia accumulando una solida ricchezza di esperienze e favorendo il raccordo, sia in senso verticale che orizzontale, fra i vari ambiti istituzionali;

che le Province svolgono importanti funzioni strategiche sul territorio concorrendo a creare le sinergie necessarie allo sviluppo di un piano integrato a favore dei giovani, occupandosi direttamente di formazione professionale e di politiche attive per il lavoro (attraverso le quali concorrono anche al raggiungimento degli obiettivi posti dalla Strategia Europea di Lisbona) e hanno competenza sul sistema dell'istruzione scolastica superiore che, partendo dalla cura dell'edilizia scolastica, è sfociata spesso in iniziative e progetti con le scuole;

che le Province, nello svolgere le proprie funzioni di promozione e cura dello sviluppo di vaste aree territoriali, interagiscono continuativamente con il tessuto produttivo locale e con le Università, e promuovono una programmazione condivisa con gli Enti Locali e le Associazioni di giovani volta a facilitare la partecipazione giovanile;

che le Province, in ragione di quanto sopra, sono un punto di raccordo essenziale per un'azione veramente efficace, trasversale e coordinata a favore dei giovani e delle politiche giovanili condotte a livello locale;

che il Ministro e l'UPI considerano elemento cruciale, per lo sviluppo di strategie ed interventi innovativi e di impatto reale a favore dei giovani, la promozione di occasioni di aggiornamento, confronto e diffusione di buone prassi rivolte ai decisori e ai gestori delle politiche giovanili;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI IMPEGNANO

1. A porre in atto la più ampia e proficua collaborazione su temi di comune interesse in materia di politiche giovanili favorendo la realizzazione di iniziative comuni finalizzate a:

Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, sviluppando la partecipazione alla vita democratica, alle scelte politiche e alla società civile, nonché il sentimento d'appartenenza all'Unione Europea, mediante la diffusione delle informazioni e la promozione di spazi di confronto e dialogo tra i giovani e tra questi e le istituzioni. Ciò potrà essere realizzato avvalendosi, tra l'altro, anche del supporto delle reti Eurodesk e Europe Direct, promosse dalla Commissione Europea e a cui numerose Province aderiscono, della collaborazione dei diversi livelli istituzionali e delle associazioni giovanili.

Migliorare l'istruzione e la formazione dei giovani, tenendo in debito conto gli apprendimenti acquisiti in percorsi non formali e valorizzando le risorse e le energie dei giovani, al fine di rafforzare e sviluppare le competenze e le conoscenze attraverso il miglioramento della qualità dei piani educativi e formativi, stimolare lo sviluppo delle competenze professionali e trasversali, combattere le disuguaglianze nell'apprendimento ed incrementare l'accesso dei giovani svantaggiati al mondo dell'istruzione e della formazione.

Sviluppare l'occupabilità dei giovani attraverso strategie in grado di favorire l'accesso al mondo del lavoro, migliorare l'attrattiva e il livello di qualità della formazione, assicurare continuità tra formazione e mercato del lavoro e garantire l'attuazione delle politiche di prevenzione dei rischi di esclusione. A tal fine appare dunque opportuno insistere sull'integrazione tra le politiche giovanili, quelle del lavoro, dell'orientamento, della formazione professionale e della ricerca.

Favorire il dialogo interculturale e l'integrazione dei giovani, contribuendo in tal modo all'acquisizione dei valori della tolleranza e del rispetto reciproco, alla promozione della diversità culturale, religiosa, linguistica e di genere come opportunità per la costruzione di una società coesa, pluralistica e dinamica, attraverso il miglioramento delle occasioni di collaborazione e apprendimento, di scambio di esperienze tra i giovani e di educazione all'inclusione.

Contribuire a garantire la sicurezza dei giovani, promuovendo la sensibilizzazione e l'educazione alla sicurezza stradale e comportamenti atti ad arginare fenomeni di violenza e bullismo, di abuso di alcol e di utilizzo di droghe, al fine di prevenire e diffondere tra i giovani una cultura della legalità ed i valori della vita e della consapevolezza di sé e dell'altro.

2. Ad attivare un tavolo di programmazione e di confronto per la definizione puntuale delle attività da realizzare, predisponendo a tal fine un programma annuale delle iniziative e ad

articolare idonee misure di monitoraggio e controllo secondo modalità, tempi e strumenti da definirsi successivamente, nonché a valutare i risultati conseguiti, curandone la diffusione.

Roma, 19 dicembre 2007

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE - GIOVANNA MELANDRI

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA- FABIO MELILLI

Accordo Quadro del 21 dicembre 2007 tra POGAS, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e la Regione Toscana per la realizzazione del progetto "FORMAT @ZIONE – I TERRITORI DEL LINGUAGGIO"

ACCORDO TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

REGIONE TOSCANA - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMAT @ZIONE – I TERRITORI DEL LINGUAGGIO"

il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - (C.F. 80188230587), avente sede in Roma, via Po 14, legalmente rappresentato dal Capo del Dipartimento, ing. Ciro Esposito;

la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in avanti " il "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive") - (C.F. 80188230587) avente sede in Roma, via della Mercede 9, legalmente rappresentata dal rappresentata dall'Arch. Maria Grazia Bellisario – Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- giusta delega del Capo Dipartimento Dott. Roberto Marino conferita in data 11 dicembre 2007;

la Regione Toscana - (C.F. 01386030488), avente sede a Firenze, Via Cavour 18, legalmente rappresentata dal Direttore generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali, dr. Ugo Caffaz

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che regola la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che disciplina le modalità di realizzazione di programmi comuni fra più Amministrazioni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, in materia di sviluppo della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete, nonché allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale;

che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è la struttura di cui si avvale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nella definizione e nella attuazione delle politiche per lo sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni tecnologiche per le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2006, con il quale è stato conferito all'ing. Ciro Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 Giugno 2006, con il quale il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive è stato delegato a coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2007, che ha istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" posta alle dipendenze funzionali del ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, al fine di garantire il necessario supporto organizzativo al Ministro medesimo, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 dicembre 2006, prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2007, che ha conferito al dott. Roberto Giovanni Marino, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di responsabile della Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" e di titolare del centro di responsabilità amministrativa n. 17, denominato "Fondo per le politiche giovanili", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

la Delibera del Consiglio Regionale 19 luglio 2006, con la quale la Regione Toscana ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2006/10 quale atto di indirizzo e programmazione che individua le scelte strategiche dell'azione regionale e le priorità di legislatura in cui trova esplicitazione l'obiettivo realizzare una società dell'informazione per lo sviluppo, i diritti e l'e-governement anche attraverso la promozione dell'accesso delle opportunità della stessa Società dell'Informazione attraverso la realizzazione di servizi e presidi a favore dei cittadini e fasce specifiche di popolazione con particolare attenzione al superamento del digital divide;

la Delibera del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006, con la quale la Regione Toscana ha approvato il Piano di Indirizzo Regionale Integrato 2006/2010 ex articolo L.R. 32/02 dove, tra l'altro, si individua come obiettivo globale quello di consolidare un sistema regionale integrato per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita entro cui sostenere l'esercizio della libertà di scelta degli individui nella costruzione di percorsi di sviluppo personale, culturale formativo e professionale;

il Programma Operativo Regione Toscana 2000/6 e Il Programma Operativo Regione Toscana 2007/13 del Fondo Sociale Europeo individuano tra le priorità, tra l'altro, il superamento dei ritardi in materia di innovazione tecnologica, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita;

il Decreto del Ministro per i beni e attività culturali del 19 luglio 2007, con il quale la Regione Toscana si è vista approvare il progetto "Riassetto del Sistema Teatrale della Toscana"; la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 641 del 10/09/2007, con la quale è stato approvato il progetto regionale "Riassetto del Sistema Teatrale della Toscana";

CONSIDERATO CHE

che il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nel definire le nuove linee strategiche del sistema nazionale di e-government, ha individuato, tra i sette obiettivi strategici del Governo in tema di innovazione, quello di costruire la cittadinanza digitale, promuovendo l'edemocracy e superando il digital divide, attraverso lo sviluppo della banda larga, la rimozione degli ostacoli all'accesso digitale e una più qualificata, più ampia e rinnovata offerta di servizi in modalità digitale e remota;

che il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro per la pubblica istruzione hanno stipulato in data 11 settembre 2007 un protocollo di intesa per la promozione per favorire l'introduzione delle nuove tecnologie nei processi di formazione e di apprendimento e supportare la diffusione dei contenuti didattici digitali;

il Patto per l'Attuazione del Sistema Nazionale di eGovernment nelle Regioni e negli Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 20 settembre 2007, afferma che particolare attenzione verrà prestata alla realizzazione di specifiche misure volte ad assicurare l'inclusione nella Società dell'informazione e della conoscenza sia mediante la creazione di servizi adatti ai più giovani che accompagnino il percorso educativo e formativo, in ambito scolastico e familiare, sia sostenendo lo scambio intergenerazionale, attraverso occasioni formative degli anziani da parte dei giovani, anche al di fuori dei circuiti formativi istituzionali;

il 27 febbraio 2007 il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ha presentato il "Piano nazionale giovani: obiettivi e linee di lavoro", nel quale è indicato come obiettivo il contrasto alla disuguaglianza digitale, attraverso una linea d'azione volta ad agevolare la partecipazione dei giovani alla Società dell'Informazione, riducendo il digital divide (software, hardware, banda larga e accesso alla Rete) e ad estendere il loro diritto alla cultura;

l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed integrato dall'articolo 1, comma, 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili;

il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 21 giugno 2007 recante modalità di istituzione e ripartizione del Fondo per le politiche giovanili;

la Conferenza Unificata ha approvato, nella seduta del 6 dicembre 2007, il Protocollo di intesa tra il Ministero delle Comunicazioni, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, le Regioni e gli Enti locali volto a promuovere e sostenere iniziative rivolte al mondo giovanile in materia di sviluppo della banda larga e ampliamento dei servizi innovativi;

l'articolo 2 del sopraccitato Protocollo prevede l'impegno delle parti a predisporre specifici progetti a livello regionale, anche di tipo sperimentale e comunque destinati ad una successiva disseminazione verso gli altri territori, la cui realizzazione è demandata alla stipula di Accordi tra le Parti che definiscono gli obiettivi, i tempi e le attività di responsabilità dei singoli soggetti coinvolti, anche in considerazione delle risorse finanziarie e umane rese disponibili dai diversi livelli istituzionali coinvolti;

la Regione Toscana ha realizzato il Progetto di Web Learning denominato TRIO con l'intento di coprire l'intero "processo formativo" (informazione, promozione, orientamento, tutoraggio, certificazione), garantendo fruibilità massima e facilità di accesso tramite l'uso delle tecnologie web, favorendo altresì l'obiettivo di assicurare l'accesso a tutti, anche a coloro che non dispongono di strutture tecnologiche adeguate per poter accedere ai servizi di formazione a distanza ;

la Regione Toscana ha realizzato sul proprio territorio, per favorire la riduzione del *digital divide*, i Punti di Accesso Assistito ai Servizi della rete (PASS): una rete di oltre 300 punti, aperti a tutti, gratuiti e affidati a operatori del volontariato appositamente formati;

RITENUTO

di dover sviluppare azioni sinergiche per dare impulso alla diffusione e all'utilizzo delle nuove tecnologie per la riduzione del digital divide e il miglioramento dei processi di insegnamento / apprendimento, promuovendo la realizzazione di esperienze e pratiche replicabili;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con il presente accordo il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e la Regione Toscana si impegnano a concorrere alla realizzazione del progetto sperimentale "Format @zione – i territori del linguaggio", rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni, residenti nel territorio della regione, finalizzato a sostenere iniziative in favore dell'inclusione nella Società dell'informazione e dell'accesso alla cultura.

Art. 3 (Finalità del progetto)

1. Il progetto "Format @zione – i territori del linguaggio", come descritto nell'allegato tecnico, ha la finalità di rendere disponibile ai giovani servizi e momenti di incontro e formazione che, attraverso la musica e la multimedialità, facilitino la sperimentazione della condivisione interdisciplinare delle esperienze linguistiche delle arti: pittura, poesia, cinema e teatro. In particolare, gli obiettivi generali sono:

- stimolare la creazione di contenuti digitali didattici, mettendo a disposizione conoscenze e strumenti tecnologici che facilitino l'integrazione delle diverse forme espressive;
- coinvolgere il territorio, creando e promuovendo luoghi di aggregazione e inclusione sociale, stimolando l'interesse e la partecipazione del mondo giovanile ai temi legati all'espressività artistica attraverso le nuove tecnologie;

- stimolare l'acquisizione di nuove competenze ICT al servizio dell'autoespressione e della creatività interdisciplinare, coinvolgendo direttamente gli Istituti scolastici superiori della Regione;
- sostenere percorsi di orientamento e formazione per l'acquisizione di specifiche competenze professionali legate alle discipline artistiche e dello spettacolo;
- integrare e valorizzare preesistenti progetti regionali e nazionali rivolti al mondo giovanile, creando sinergie e scambi di esperienze utili a definire elementi di replicabilità in altri contesti territoriali.

Art. 4 (Ruolo delle parti)

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in aggiunta alle risorse finanziarie di cui all'art.6, comma 2, assicura la disponibilità della propria piattaforma tecnologica per la scuola per favorire la creazione e la fruizione di contenuti didattici digitali.
2. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, in aggiunta alle risorse finanziarie di cui all'art.6, comma 3, cura gli aspetti relativi al coinvolgimento dei giovani, favorendo la divulgazione dell'iniziativa e ponendo in essere azioni mirate ad agevolarne la partecipazione.
3. La Regione Toscana, in aggiunta alle risorse finanziarie di cui all'art.6, comma 4, cura la realizzazione del progetto.
4. Le Parti si impegnano a individuare e sistematizzare gli elementi di replicabilità del progetto al fine di favorirne l'estensione in altri territori regionali.

Art. 5 (Attuazione e monitoraggio)

1. E' istituito un Comitato per l'attuazione e il monitoraggio ("Comitato") composto da tre membri pariteticamente designati dalle Parti e presieduto dal rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con il compito di promuovere e monitorare l'attuazione del progetto.
2. Il Comitato valuta e approva il Piano di lavoro, predisposto dalla Regione Toscana entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, contenente, tra l'altro, il dettaglio e la pianificazione delle attività, nonché la struttura di coordinamento.
3. Il Comitato valuta e approva gli stati di avanzamento delle attività presentati dalla Regione Toscana, con cadenza semestrale.
4. Il Comitato valuta e approva la relazione conclusiva presentata dalla Regione Toscana al completamento delle attività.

Art. 6
(Risorse finanziarie)

1. Il valore complessivo del progetto di cui all'articolo 2 è pari a euro 1.150.000 (unmilionecentocinquantamila/00), comprensivo di IVA.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura un cofinanziamento pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), finalizzato al miglioramento della dotazione tecnologica delle scuole partecipanti al progetto e alla realizzazione di azioni volte a favorire e stimolare la creazione di contenuti didattici digitali, e si impegna a rendere disponibile la propria piattaforma tecnologica per la scuola.
3. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive assicura un cofinanziamento pari a euro 350.000,00 euro (trecentocinquantamila/00).
4. La Regione Toscana assicura un cofinanziamento, anche attraverso il contributo delle Province pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e si impegna a rendere disponibili le strutture del progetto PAAS e del progetto TRIO.

Art. 7
(Modalità di erogazione del cofinanziamento)

1. I cofinanziamenti da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, di cui all'articolo 6, sono trasferiti alla Regione Toscana secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota pari al 40%, all'approvazione del Piano di lavoro, di cui all'articolo 5, da parte del Comitato.
 - b) il rimanente 60% all'approvazione della relazione conclusiva, di cui all'articolo 5, da parte del Comitato.
2. Le quote di cofinanziamento sono trasferite mediante bonifico bancario sul conto corrente della Regione Toscana, Tesoreria Regionale, presso Monte Paschi di Siena Agenzia 17, via di Novoli, 50127 Firenze, conto corrente n. 940025.85 ABI 01030 CAB 02818 CIN M IBAN IT13M0103002818000094002585.

Art. 8
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo e può essere rinnovato su espressa dichiarazione delle Parti. La sua efficacia è subordinata all'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione dell'accordo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'accordo medesimo.

Art. 10
(Proprietà dei materiali e dei risultati)

1. Per quanto attiene ai materiali digitali e cartacei realizzati per attività di informazione e di formazione, la titolarità appartiene congiuntamente alle Parti firmatarie del presente accordo.

2. Per i materiali realizzati dagli educatori e dai corsisti, è garantito agli autori il rispetto delle licenze e dei diritti di proprietà intellettuale secondo le normative specifiche delle diverse tipologie di contenuti.

Art. 11
(Azioni di comunicazione e promozione)

1. Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno del presente accordo congiuntamente o singolarmente nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie - Ing.
Ciro Esposito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività
Sportive - Arch. Maria Grazia Bellisario

Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali - Dr. Ugo
Caffaz

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009 (29 gennaio 2008)

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2008:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il Piano Nazionale Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito QSN) ed il contributo al QSN predisposto dal Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive attraverso il Documento Unitario di Strategia Specifica (DUSS);

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, di confermare la destinazione di una quota rilevante del Fondo al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

VISTA l'intesa raggiunta tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il 14 giugno 2007 – Repertorio Atti n.461/CU del 14 giugno 2007;

VISTA la nota n. Dip/Pogas/482-P del 21 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008 che, in data 22 gennaio 2008, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, è stata convocata, in data 29 gennaio 2008, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sono state concordate talune modifiche formulate dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota n. del 29 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la nuova versione della citata bozza di intesa che, in pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

ACQUISITO, quindi, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

Art. 1

1. La presente intesa, in coerenza ed in continuità con gli obiettivi e gli strumenti richiamati nell'Intesa del 14 giugno 2007 di cui alle premesse, stabilisce, per gli anni 2008 e 2009, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.

In particolare stabilisce:

- a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
- b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
- c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.

Art. 2

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro .

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.

3. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo di cui ai programmi attuativi del QSN e con gli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale, in coerenza con il Piano Nazionale Giovani di cui alle premesse.

4. I Quadri Strategici degli Accordi di Programma Quadro già condivisi tra le Regioni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive in attuazione dell'articolo 3 dell'Intesa del 14 giugno 2007 costituiscono l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ.

5. La stipula dell'Accordo di programma quadro costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse del Fondo.

6. Le risorse non attribuite alle Regioni e alle Province autonome, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, a causa della mancata sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro nei tempi indicati nei rispettivi quadri strategici, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, verranno prioritariamente destinate al finanziamento degli interventi indicati nella sezione programmatica degli Accordi già sottoscritti alla stessa data o degli atti integrativi degli stessi, in proporzione alle risorse già assegnate, in base ai criteri di ripartizione adottati.

7. Le Regioni, nella predisposizione degli Accordi di Programma Quadro, assicurano la consultazione delle rispettive ANCI ed UPI regionali.

Art. 3

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro,

2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI ed UPI, tenuto conto delle iniziative finanziate nella precedente annualità, di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani, nei documenti di programmazione attuativi del Quadro Strategico Nazionale e negli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale.

Art.4

1. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'articolo 2 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'articolo 3 assicura modalità di consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta

D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (1). Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali (28);

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto

all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (29).

IL PIANO NAZIONALE GIOVANI: OBIETTIVI E LINEE DI LAVORO

Documento a cura del Ministero Politiche Giovanili ed Attività sportive

INDICE

Il quadro istituzionale

Il Piano nazionale giovani

A) Considerazioni introduttive

B) Il contributo delle politiche giovanili allo sviluppo economico del Paese

C) Le linee di lavoro

- *Agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro*
- *Sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione dei giovani*
- *Favorire l'accesso alla casa per i giovani*
- *Contrastare la disuguaglianza digitale*
- *Promuovere la creatività e favorire i consumi culturali "meritori"*
- *Favorire e ampliare la partecipazione e la rappresentanza*
- *Stimolare il dialogo interreligioso e interculturale*
- *Combattere il disagio giovanile*
- *Stilare il Rapporto annuale sui giovani*
- *Agevolare l'accesso alla pratica sportiva dei giovani*

IL QUADRO ISTITUZIONALE

Il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (Pogas) è stato istituito per la prima volta dal Governo Prodi nel maggio del 2006, con una scelta che lo colloca al fianco degli altri ministeri per i giovani e lo sport presenti in quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Alla Presidenza del Consiglio il Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006 e convertito nella legge n. 233 del 17 Luglio 2006) ha attribuito principalmente "a) le funzioni di competenza statale in materia di sport e b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili."

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.) del 15 giugno 2006 "le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive" sono state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive. In particolare, per quanto riguarda le politiche giovanili, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

"a) a coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b) a coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) ad esercitare, congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù." Il Ministro partecipa, inoltre, alle attività del Forum Nazionale dei Giovani.

Per quanto invece riguarda le attività sportive le deleghe riguardano:

"a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;

b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale antidoping);

c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;

d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza;

e) esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo."

Accanto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, a partire dai primi giorni di gennaio del 2007, ha avviato la sua attività il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, diretto da un Capo Dipartimento e due Direttori Generali che si occuperanno rispettivamente di Politiche Giovanili ed Attività Sportive e delle funzioni strumentali (Risorse ed Organizzazione). L'obiettivo del Ministero è quello di costruire una struttura di coordinamento ed indirizzo leggera, snella, versatile ed all'altezza del proprio compito. Due dei tre dirigenti sono donne.

Pur trattandosi di un Dicastero senza portafoglio i primi mesi di attività sono anche serviti per individuare e costituire alcune linee di finanziamento necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il perseguimento dei compiti assegnati. La Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico" ha, infatti, istituito un Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili con una dotazione iniziale i cui fondi sono stati implementati dalla recente Legge Finanziaria per il triennio 2007 - 2009.

Esso, quindi, a partire dal 1 Gennaio 2007 dispone di 130 milioni di Euro annui.

Inoltre, la partecipazione del Ministero alle riunioni del CIPE e la collaborazione avviata con il Ministero dello Sviluppo Economico rendono possibile l'individuazione di Fondi da dedicare specificamente alle politiche giovanili ed alle attività sportive in collaborazione con gli Enti territoriali principalmente attraverso gli strumenti degli Accordi di Programma Quadro (APQ) con le Regioni (già siglato nel mese di Luglio quello con la Regione Puglia ed in via di definizione quelli con Lazio, Marche, Trentino, Campania, Piemonte e Friuli) e dei Piani Locali Giovani con i Comuni (un Primo Accordo, siglato nel Dicembre 2006 con la rete dei Comuni ANCI-Iter, prevede in via sperimentale il finanziamento di 27 Piani Locali in altrettanti comuni appartenenti a 16 Regioni).

IL PIANO NAZIONALE GIOVANI

A) CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La disponibilità di tali risorse offre, quindi, concretezza alla possibilità di realizzare un vero e proprio Piano Nazionale Giovani articolato per specifiche linee di azione. “Il Governo si impegna - recita, infatti, il Documento di programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2007-2011 – ad avviare un vero e proprio Piano nazionale per i giovani che risponda agli obiettivi dell’accesso alla casa al lavoro, all’impresa, al credito ed alla cultura”.

Il dialogo costante con il mondo giovanile è un obbligo ed una prassi metodologica della impostazione, scrittura, realizzazione e verifica del Piano. L’ampia fase di ascolto e consultazione realizzata nei primi sei mesi di vita e di attività del Ministero ha permesso, infatti, di arricchire ed articolare ulteriormente le linee di intervento che dovranno essere contenute nel Piano ed ha rafforzato la consapevolezza che la maniera più appropriata per guardare ai giovani anche da parte delle politiche pubbliche sia vederli principalmente come una risorsa.

Giova ricordare che, aldilà delle linee di azione del Piano Nazionale Giovani che si intendono illustrare in questo documento, è l’intera azione tesa a ringiovanire il Paese con la quale il Governo intende caratterizzare il rilancio nel 2007 della sua iniziativa istituzionale e politica che va rafforzata e che deve attraversare tutte le grandi riforme della struttura economico-sociale del Paese in cantiere, dalla riforma del sistema pensionistico a quella del mercato del lavoro passando per quella della Pubblica Amministrazione.

In tutti e tre questi prioritari settori di intervento, esattamente come in tutti gli altri in cui si svolgerà l’azione riformatrice del Governo e del Parlamento, il pensiero ispiratore costante deve essere quello di riconoscere in maniera irreversibile il giusto spazio al talento, al merito, alle capacità ed alla forza delle giovani generazioni per fare dei giovani il principale elemento di trasformazione del Paese. Ringiovanire l’Italia significa poggiare su basi più solide ed eque il suo futuro, sbloccare le sue potenzialità e renderlo più dinamico e competitivo.

Per fare questo è ugualmente importante che l’azione di rilancio economico-produttiva del sistema Paese, una volta affrontato e risolto nel modo più corretto il nodo del difficile risanamento dei conti pubblici e del rientro definitivo dell’Italia all’interno dei parametri europei, poggi su un aumento visibile di risorse pubbliche destinate al sistema dell’Università e della Ricerca.

In tal senso è necessario segnare una netta discontinuità con il passato storico ed anche più recente del modo con il quale è stata considerato l’investimento pubblico in Università e Ricerca, arrivando a considerare come strumento da percorrere la assegnazione in via prioritaria del gettito fiscale recuperato a questi comparti.

Tali considerazioni introduttive di scenario complessivo sull’azione di Governo conducono a riflettere sul fatto che molti dei provvedimenti o delle proposte contenute nello specifico strumento del Piano Nazionale Giovani riguardano materie la cui

competenza risiede presso altri Ministeri. Ciò che preme rappresentare è, però la caratteristica di organicità complessiva che si intende dare ad un Piano Nazionale interministeriale destinato a 360° a promuovere le potenzialità dei giovani italiani.

L'ambiziosità di questo obiettivo presuppone nella sua ideazione e, soprattutto, nella sua realizzazione un gioco di squadra da parte dell'intero Governo, con il Ministero delle Politiche giovanili che si offre di svolgere il compito assegnatogli di indirizzo e coordinamento tra gli altri Ministeri l'esercizio delle cui competenze coinvolge l'universo giovanile.

Tutte le proposte sono tenute insieme dall'idea della centralità dei giovani. Occorre creare le condizioni perché i giovani possano essere protagonisti della loro crescita e del loro futuro, fare esperienza di autonomia e responsabilità nel cammino verso l'età adulta.

E' questa attenzione che fa di un insieme di provvedimenti ed iniziative una vera politica per i giovani, che gli dà unità e significato e individua insieme la finalità ed i presupposti di ogni specifica proposta.

Il Piano Nazionale Giovani è lo strumento per costruire un intervento trasversale, organico e coerente in materia di politiche giovanili. Esso mira in particolare a:

- Agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro
- Sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione dei giovani
- Favorire l'accesso alla casa per i giovani
- Contrastare la disuguaglianza digitale
- Promuovere la creatività e favorire i consumi culturali "meritori"
- Favorire e ampliare la partecipazione alla vita pubblica e la rappresentanza
- Stimolare il dialogo interreligioso e interculturale
- Combattere il disagio giovanile
- Stilare il Rapporto annuale sui giovani

Per ogni filone di lavoro individuato dal Piano nazionale Giovani già la Finanziaria per il 2007 ha cominciato a porre solide basi di cui si ritiene doveroso tener conto.

B) IL CONTRIBUTO DELLE POLITICHE GIOVANILI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE

Il Piano nazionale Giovani mira a riaffermare in particolare la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del Paese. I tempi e le condizioni per il raggiungimento di tali obiettivi appaiono fortemente collegati, da una parte, alle specifiche realtà territoriali alle quali le azioni vanno a riferirsi ed alle condizioni di sviluppo economico delle aree interessate; dall'altra, alla efficacia dei collegamenti e delle sinergie che le attività possono riuscire ad attivare tra territori e ambiti di competenza diversi.

A tale riguardo, un'azione di valorizzazione delle risorse giovanili appare ancor più necessaria nelle aree in ritardo di sviluppo dove più pesante si presenta lo scollamento tra

realtà giovanile e mondo del lavoro e dove l'intervento pubblico deve ricucire il più ampio distacco tra domanda ed offerta di opportunità e di servizi qualificati per le giovani generazioni.

Allo stato attuale esistono molteplici strumenti per dare attuazione ai progetti contenuti nel Piano Nazionale Giovani. Tuttavia, riteniamo che il modo per rendere maggiormente efficace gli interventi del Ministero per le Politiche Giovanili sia integrare in maniera trasversale le proprie azioni con quelle degli altri dicasteri e, soprattutto, degli altri protagonisti istituzionali ai diversi livelli territoriali.

L'attività di cooperazione istituzionale risulta, dunque, essenziale per il perseguimento degli obiettivi indicati, per valorizzare le esperienze positive già esistenti e per imprimere alle politiche giovanili una caratteristica di organicità complessiva, affinché possa essere concreto riferimento per le Regioni, le istituzioni locali e le diverse amministrazioni centrali coinvolte, anche attraverso – come detto – lo strumento degli Accordi di Programma Quadro (APQ).

Gli APQ rappresentano senz'altro gli strumenti più idonei per programmare gli interventi individuando i settori prioritari nei quali concretizzare le azioni, destinare finanziamenti, sollecitare progettualità e creatività da parte dei giovani. A sostegno ed integrazione delle azioni già in corso per la definizione e stipula degli APQ il Ministero prevede il contestuale avvio di attività che concorrano a mettere a punto i più specifici strumenti di intervento collegati all'attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013.

E' evidente, infatti, come le linee strategiche del Piano Nazionale Giovani siano ampiamente coerenti con i macro obiettivi e le priorità del QSN e soprattutto come la componente giovanile rappresenti una risorsa d'eccellenza da attivare nelle politiche di sviluppo. La presenza del nuovo Ministero offre l'opportunità di perseguire, infatti, coordinamento e sistematicità negli interventi, all'interno di una prospettiva di strutturazione e consolidamento delle politiche rivolte ai giovani.

Più specificamente si prevede:

- di identificare, all'interno delle linee strategiche assunte dal Ministero, un'articolata gamma di obiettivi specifici e linee di intervento in grado di connotare la strategia del QSN - potenziando ed arricchendo in tal modo i suoi stessi obiettivi e priorità tematiche -anche in termini di sostegno e valorizzazione delle fasce giovanili della popolazione;
- di attivare dei Tavoli di sensibilizzazione e confronto con soggetti istituzionali dei diversi livelli, nazionale, regionale e locale, allo scopo di identificare congiuntamente linee di intervento sinergiche da attivare con ampiezza e sistematicità;
- di identificare grandi progetti, anche di carattere internazionale, da portare progressivamente in attuazione, in grado di perseguire i più ampi obiettivi di coesione europea facendo leva sulle potenzialità delle nuove generazioni;
- di attivare azioni per il rafforzamento e la qualificazione della progettualità ed azioni di sistema trasversali di assistenza e di supporto alle Regioni, ai Comuni ed alle altre

istituzioni coinvolte nella programmazione e nell'attuazione di Accordi di Programma Quadro in materia di politiche giovanili ed attività sportive.

C) LE LINEE DI LAVORO

Agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro

Il primo grande obiettivo del Piano è quello di agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro attraverso la riduzione del livello attuale di precarizzazione e la rottura dei colli di bottiglia che impediscono il loro accesso al mondo delle professioni.

Gli interventi sulla formazione di cui tratteremo immediatamente dopo, infatti, non possono prescindere da un'analisi corretta del rapporto, peraltro molto difficile, tra giovani e mondo del lavoro.

L'Italia ha il più basso tasso di occupazione giovanile in Europa. Lo ha ricordato nella sua Relazione il Governatore della Banca d'Italia, Draghi: per i giovani tra 20 e 29 anni il tasso di occupazione italiano è inferiore di 10 punti rispetto alla media europea.

Prioritario diventa il compito di mettere in opera azioni di contrasto alla condizione di marginalità e debolezza nel mercato del lavoro che contraddistingue i giovani e soprattutto le giovani donne, oggetto di vere e proprie discriminazioni di fatto.

In questo senso vanno tutti i provvedimenti emanati dal Governo dal momento del suo insediamento (tra cui le misure contro il lavoro nero contenute all'art. 36 bis del decreto 223/2006 cd. Visco-Bersani o la circolare in materia di call center del 14 giugno 2006) e soprattutto le misure della Legge Finanziaria per il 2007 che contiene un'articolata serie di provvedimenti che configurano un vero e proprio organico intervento in materia di lavoro e previdenza pensato con l'obiettivo di ridurre gli attuali livelli di precarizzazione del mondo del lavoro.

Tra queste occorre citare:

- il provvedimento sul cd. cuneo fiscale, pensato e realizzato con l'obiettivo non solo di ridurre il costo del lavoro ma anche di incentivare il ricorso a forme stabili di occupazione;
- le misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro per favorirne la trasformazione da co.co.co e co.co.pro in lavoro subordinato destinate ad operare mediante accordi tra le parti sociali (cosiddetto Fondo per la stabilizzazione). La misura, in particolare, prevede che ove si assuma un lavoratore con contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versi una somma a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione speciale verso l'INPS, cui corrisponderà, a carico della finanza pubblica, un contributo nella misura massima utile a raggiungere l'aliquota contributiva per il lavoro subordinato;
- l'insieme delle misure per la stabilizzazione di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione;
- l'anticipazione al gennaio del 2007 dell'avvio della previdenza complementare tramite l'utilizzo del TFR;

- l'incremento al 23% dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori parasubordinati che non siano iscritti ad altra forma di previdenza per migliorarne il trattamento pensionistico, la corresponsione per loro di un'indennità di malattia a carico dell'INPS e l'estensione anche a loro dei trattamenti di congedo parentale;

- il Patto di solidarietà tra generazioni che, su base volontaria, prevede la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni e la correlativa assunzione con contratto di lavoro part time di giovani inoccupati o disoccupati.

Da questa base di partenza e con il medesimo spirito il Ministero per le Politiche Giovanili intende prendere le mosse per proseguire, all'interno della più complessiva azione di Governo, nella proficua e fattiva collaborazione istituzionale con il Ministero del Lavoro – anche mediante la predisposizione di un vero e proprio Piano di cooperazione la cui definizione è in corso – i cui due prossimi obiettivi programmatici sono l'avvio del confronto per la modifica della normativa sulle Pensioni – previsto per la primavera del 2007 - e la riforma della Legge 30 sul mercato del lavoro.

Inoltre, occorre ricordare che il Ministero delle Politiche Giovanili ha attivamente collaborato alla predisposizione da parte del Ministro della Giustizia del Disegno di legge delega di riforma delle professioni liberali. Il contributo del Ministero nella predisposizione del testo è stato ispirato dalla volontà di arrivare ad un chiaro e moderno disegno di riforma, orientato da un intento di liberalizzazione e volto a migliorare la condizione dei consumatori e, soprattutto, ad ampliare le vie di accesso alle professioni per quelle migliaia di giovani laureati che oggi in taluni casi trovano portoni sbarrati davanti a loro.

I principi cardine della legge delega sono volti a garantire ai giovani un accesso trasparente alle professioni fondato su ragioni di merito basate su:

- un tirocinio formativo che può essere effettuato anche all'estero e sin dalla parte finale del percorso universitario e che deve essere equamente remunerato;

- un esame di Stato basato sull'imparzialità e l'uniformità di valutazione su base nazionale;

- la possibilità di esercitare anche in comune la professione anche tra esercenti professioni diverse (cd. società di professionisti), opportunità che può rivelarsi uno strumento utile soprattutto per chi si affaccia al mondo lavorativo;

- l'affidamento agli Ordini della funzione di verificare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti attribuendogli, tra gli altri, i compiti di organizzare corsi integrativi del tirocinio e di favorire il collocamento presso studi professionali di giovani meritevoli ma in condizioni economiche svantaggiate;

- l'obbligo per gli Ordini di favorire l'inserimento dei giovani professionisti nelle cariche in seno agli Ordini stessi prevedendo l'introduzione del principio della durata temporanea delle cariche elettive.

Infine, analogamente a quanto ci si propone di fare nel campo della formazione, anche per il lavoro è necessario potenziare la rete di orientamento. Un primo importante passo è stato compiuto con l'Accordo quadro tra il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e l'ANCI – siglato nell'Ottobre 2006 - in cui si prevede la costituzione del

Coordinamento nazionale degli Informagiovani, con l'obiettivo di rafforzare gli sportelli attualmente esistenti e di diffonderli maggiormente sul territorio, di strutturare una rete nazionale e di costituire un soggetto a livello centrale che fornisca servizi e contenuti di elevata qualità allo scopo di favorire l'orientamento e l'occupazione dei giovani.

Sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione dei giovani

E' necessario sviluppare e valorizzare le competenze dei giovani sostenendo i percorsi formativi scolastici e universitari e, più complessivamente, l'attività di Ricerca.

Il valore del titolo di studio in Italia sta diminuendo. In Italia, secondo i dati Eurostat, il tasso di disoccupazione dei giovani tra 20 e 29 anni è pari al 24% tra i laureati, 13% tra chi ha un titolo di studio medio e 10% tra chi ha un titolo di studio basso. Situazione che è completamente diversa in Europa con il 9,3% di disoccupati tra i laureati, 14% tra chi ha un titolo medio e 20% tra chi ha un titolo basso.

E', dunque, sul grande capitolo della formazione e del rapporto tra formazione e mondo del lavoro che è necessario ristabilire i ponti tra i due ambiti. In tal senso il Ministero per le Politiche Giovanili ha avviato concrete linee di collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e Ricerca che è sua intenzione articolare all'interno del Piano Nazionale Giovani.

In particolare il Ministero per le Politiche Giovanili intende contribuire all'ulteriore qualificazione del Piano Straordinario di Stabilizzazione dei Precari della Ricerca inserito dal MIUR nella Legge Finanziaria. Esso rappresenta, accanto al Piano Straordinario di assunzione di giovani ricercatori nelle Università, uno dei punti qualificanti della recente manovra economica, anche se occorre sottolineare che essa, malgrado i ben noti vincoli di compatibilità economica da cui ha preso le mosse, in materia di investimenti nei settori dell'Università e della Ricerca appare ancora largamente insufficiente rispetto a quanto sarebbe doveroso fare per investire su reali e concreti processi di sviluppo della nostra economia.

Quanto ad altri contenuti di uno specifico Piano di lavoro concertato con i Ministeri competenti in materia di formazione gli strumenti possibili a cui pensare sono vari e diversi. Si deve partire dal rafforzamento della rete di orientamento dei giovani nella scelta dei percorsi universitari da intraprendere. Salta, infatti, agli occhi la sproporzione esistente tra il numero di diplomati dei licei tecnico-scientifici ed il numero di quelli che poi si iscrive alle facoltà tecnico-scientifiche. Una recente indagine ci dice, inoltre, che rispetto alle scelte future, il 50% dei ragazzi italiani tra i 15 ed i 19 anni esclude di iscriversi a facoltà scientifiche, il 29% ci sta pensando ma poi non lo fa, mentre solo il 18% è sicuro di questa scelta.

Esiste poi la necessità della strutturazione di un sistema di stages che garantisca effettivamente, anche più di quanto non accada ora, ai giovani universitari di incontrare il mondo del lavoro. E' anche utile cominciare a ragionare sull'estensione dello strumento degli stages anche nei confronti dei ragazzi tra i 16 ed i 18 anni, concependolo naturalmente al di fuori delle forme di inserimento al lavoro e dei calendari scolastici come esperienze formative utili per i ragazzi per cominciare a familiarizzare con gli ambienti lavorativi.

Anche al fine di dare piena attuazione al precetto costituzionale dell'art. 34, un altro strumento è il rafforzamento dello strumento delle borse di studio o, comunque, del sostegno economico alla formazione, in particolar modo nelle materie scientifiche e la promozione di un vero e proprio Programma a sostegno degli studi avanzati che preveda borse di studio e finanziamenti a tasso agevolato destinati a consentire ai giovani di mantenersi agli studi universitari e postuniversitari senza gravare eccessivamente sulle loro famiglie. Come accade già in altri paesi, soprattutto anglosassoni o dell'Europa continentale e del Nord, attraverso le agevolazioni nell'accesso al credito il Paese deve dare dimostrazione ai suoi giovani che scommette ed investe sul loro futuro.

In tal senso il Ministero per le Politiche Giovanili ha lavorato in questi mesi e sta per concludere – entro la primavera del 2007 - con il sistema bancario un importante accordo mediante un Protocollo d'Intesa con l'ABI (Associazione Bancaria Italiana). Tale Protocollo il cui obiettivo è quello di "facilitare e sostenere i processi di crescita dei ragazzi" mediante l'individuazione di procedure snelle e semplificate e di condizioni agevolate per l'accesso al credito, per quanto concerne la formazione riguarda due ambiti di intervento:

- prestito d'onore (fino a 3.000 euro) per il pagamento delle tasse universitarie per studenti compresi tra 18 e 30 anni;
- prestito d'onore (fino a 30.000 euro) per la partecipazione a master post laurea per i ragazzi di età compresa fra i 23 ed i 35 anni.

Il Protocollo va, inoltre, considerato come il primo frutto di una collaborazione avviata con l'ABI che si intende far procedere ulteriormente in vista dell'estensione di tali strumenti agevolativi anche ad altri ambiti, tra cui quello del sostegno alla creatività, alla mobilità territoriale ed all'autoimprenditorialità giovanile.

E' importante aumentare la mobilità territoriale dei giovani studenti italiani, principalmente sul territorio italiano. In tal senso già nella Legge Finanziaria per il 2007 è stata inserita una norma di vantaggio fiscale che prevede la possibilità di portare in detrazione il 19% delle spese, per un importo non superiore a 2.633 euro, sostenute per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari (o dalle loro famiglie) fuori sede, iscritti, cioè, ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa, per appartamenti situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Sempre in tema di mobilità il Programma Erasmus (e altri programmi analoghi) incontra sempre maggiore consenso tra i giovani europei e si è rivelato negli anni come uno dei principali strumenti volti a favorire la reciproca conoscenza dei giovani cittadini dell'Unione. Tuttavia, le sue possibilità di ulteriore sviluppo in Italia sono ancora limitate ed andrebbero, al contrario, estese.

Il 2007 sarà il ventesimo anniversario del Programma Erasmus e, nell'ambito delle celebrazioni per il Cinquantenario della Firma dei Trattati europei di Roma, il Ministero sta lavorando alla realizzazione, nel mese di maggio del 2007 di una "Festa degli Erasmus" che rappresenti la cornice ideale entro la quale inserire un ragionamento sulle proposte concrete per promuovere ulteriormente questo Programma di scambi - ad esempio attraverso l'ulteriore integrazione delle borse di studio destinate agli studenti italiani che partecipano ed il sostegno alle Università italiane in grado di organizzare corsi in lingua inglese - al fine di incrementare la domanda di scambi da parte delle Università straniere.

Favorire l'accesso alla casa per i giovani

Sono noti i problemi che i giovani incontrano, soprattutto nelle grandi città, nel reperire a costi contenuti immobili da acquistare o prendere in affitto. Il Governo ha già istituito presso il Ministero per l'Attuazione del Programma, un Tavolo interministeriale che è al lavoro con l'obiettivo di individuare tutti gli strumenti necessari per rimuovere gli ostacoli che le giovani generazioni incontrano sul mercato immobiliare per acquistare o affittare una casa. In tal senso il provvedimento sul disagio abitativo approvato dal Parlamento nel febbraio del 2007 indica esplicitamente l'obiettivo della presentazione di un Piano nazionale per la casa.

La strada principale da percorrere – seguendo alcune buone pratiche già sviluppate da alcuni Enti Locali come nel caso del Comune di Roma - è quella di favorire l'accesso al credito dei giovani fino a 35 anni, ed in particolare dei lavoratori atipici, mediante la costituzione di idonee forme di garanzia o sotto forma di integrazione al pagamento del mutuo o dei canoni di locazione.

In tal senso il già citato Protocollo d'Intesa, prossimo, alla firma tra Ministero delle Politiche Giovanili ed ABI prevede come terza linea di credito agevolato a condizioni di favore per i giovani quella per la concessione di prestiti d'onore per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali spese di intermediazione per la locazione in favore degli studenti universitari tra i 18 ed i 30 anni.

Raggiunto questo obiettivo, oltre a quello già citato degli sgravi fiscali per la locazione di immobili da parte degli studenti universitari fuori sede, compito specifico del Tavolo di lavoro del Governo sulla casa deve essere quello di lavorare per estendere a tutti i giovani gli strumenti agevolativi per accedere al credito finalizzato all'affitto ma anche all'acquisto della prima casa.

Per quanto riguarda la locazione l'ipotesi di lavoro allo studio del Governo della aliquota unica del 20% per i redditi derivanti da locazione di immobili è una strada importante da seguire, a condizione che essa venga accompagnata dalla previsione di analoghi vantaggi fiscali per i giovani che prendono un appartamento in locazione. Per quanto riguarda invece l'acquisto della prima casa, il Ministero per le Politiche Giovanili è pronto ad impegnare, insieme a quelle di altre amministrazioni, parte delle proprie risorse per la costituzione delle garanzie necessarie per l'attivazione da parte del sistema bancario di mutui immobiliari agevolati per i giovani lavoratori precari e le giovani coppie. Il valore di interventi del genere è notevole e non solo relativamente all'ampliamento della sfera dei diritti della popolazione giovanile italiana ma anche all'effetto di trascinamento "keynesiano" sull'intera economia nazionale – dal punto di vista dell'attivazione del ciclo dei consumi privati - dell'effettiva introduzione di strumenti in grado di aiutare i ragazzi italiani ad uscire dalla casa dei genitori presto e possibilmente con il sorriso sulle labbra e maggiori certezze in mano.

Secondo l'Istat (dati 2003), i giovani fra i 25 e 34 anni, celibi e nubili, che vivono con almeno un genitore sono 3.852.442 (il 60% circa dei quali maschi). Sempre secondo l'Istat, avrebbero "probabilmente" o "certamente" intenzione di lasciare la casa di origine entro i prossimi tre anni, rispettivamente, 1.905.374 e 555.969 giovani (dati 2003). Dalla stima

sono escluse le giovani coppie sposate che vivono in casa di una delle due famiglie di provenienza quindi si tratta di una stima per difetto.

Che cosa succederebbe, in termini di acquisto di beni durevoli, se una quota di queste ragazze e ragazzi avesse l'opportunità di mettere su casa?

Abbiamo immaginato di dover arredare una casa di piccola metratura composta di cucina, bagno, camera da letto e soggiorno con gli elementi: tavoli, sedie, letti, materassi, frigoriferi, biancheria per la casa, elettrodomestici vari. In base alla stima dei prezzi medi e facendo la media fra diverse possibili combinazioni abbiamo calcolato una spesa individuale di poco inferiore ai 5.000 euro.

Se tutti i giovani che hanno dichiarato la propria intenzione di uscire certamente da casa riuscissero a realizzare il proprio desiderio, l'acquisto di beni durevoli non sarebbe inferiore a circa 2 Miliardi e mezzo di Euro. Se includessimo anche quelli che hanno dichiarato probabile la loro uscita, aggiungeremmo circa altri 9 Miliardi di Euro.

Se invece ipotizzassimo l'uscita da casa di quote diverse di giovani oggi ancora a casa dei propri genitori – a prescindere dalle loro intenzioni dichiarate – il volume di spesa per l'acquisto di beni durevoli sarebbe stimabile da un minimo di 906 Milioni di Euro (se uscisse il 5%) a un massimo di 18 Miliardi di Euro (se uscisse, per assurdo, il 100%).

Contrastare la disuguaglianza digitale

Un'ulteriore linea di azione del Piano Nazionale Giovani è quella volta ad agevolare la partecipazione dei giovani alla Società dell'Informazione, riducendo il cosiddetto digital divide (software, hardware, banda larga e accesso alla Rete) e ad estendere il loro diritto alla cultura.

L'acquisizione di competenze informatiche sempre più sviluppate e sofisticate si pone come un passaggio ineludibile della formazione dei giovani di oggi. E, sempre di più, il possesso di competenze e cultura informatica sta diventando un nuovo metro di valutazione di nuove forme di esclusione sociale, il cosiddetto digital divide.

Esistono Paesi come l'Islanda o la Svezia in cui il 98% degli studenti usa la Rete almeno una volta la settimana. Invece solo due terzi degli studenti italiani usa abitualmente la Rete ed il 19% di loro non l'ha mai usata. Inoltre "l'ignoranza informatica" costa all'Italia quasi 19 Miliardi di Euro l'anno, costo determinato dal tempo produttivo perso dai dipendenti sui luoghi di lavoro per risolvere problemi informatici ai quali non si riesce a porre rimedio proprio per mancanza di un'adeguata alfabetizzazione informatica.

Lo stato di vero e proprio "analfabetismo informatico" in cui versa una larga parte (59%) della popolazione – anche giovane – italiana va contrastato, anche perché dispone a consumi spesso inutili di tecnologie, alla inutilizzazione o sottoutilizzazione di tecnologie che avrebbero invece enormi potenzialità e, infine, ad essere catturati dalle forme meno intelligenti e spesso addirittura più pericolose di attività in rete. Sono allarmanti, ad esempio, i recenti dati sulla diffusione dei giochi d'azzardo e delle scommesse online fra giovani e minorenni.

Vanno, dunque, implementate – in tal senso il Ministero per l'Innovazione tecnologica e quello delle Comunicazioni sono i principali interlocutori - le iniziative già

attuata negli ultimi anni come “Vola con internet” (destinata ai sedicenni e finanziata attualmente con 17 Milioni di Euro) o “Un cappuccino per un Pc” (che risulta sospeso dal giugno 2006 per esaurimento dei fondi), aumentandone i fondi ed estendendone il campo di applicazione dall’acquisto delle macchine (hardware e software) a quello dell’acquisizione delle competenze e, più in generale, della crescita della cultura informatica del nostro Paese.

Strumenti possibili per favorire nei giovani un esercizio sempre più ampio e consapevole di capacità informatiche solide possono essere, inoltre, l’erogazione di prestiti a tasso agevolato a giovani per gli abbonamenti a servizi di connessione a banda larga e, più in generale, per l’acquisizione di competenze informatiche e lo sviluppo ed aumento dei nodi di connettività e di accesso pubblico alla Rete, per esempio attraverso la rete delle biblioteche pubbliche o quella, peraltro già capillarmente diffusa e dotata di connessioni veloci, delle ricevitorie del Lotto.

Infine, per orientare e promuovere un uso consapevole ed adeguatamente informato della rete e delle tecnologie informatiche è utile concepire e realizzare continue e costanti campagne rivolte in maniera specifica e mediante linguaggio non pedagogico ma appropriato ai giovani. In tal senso il Ministero è già fattivamente impegnato – anche attraverso la sua partecipazione al gruppo di lavoro dedicato alla comunicazione del Tavolo per la Legalità costituito presso il Ministero dell’Istruzione – al fine di promuovere campagne informative in accordo con produttori e distributori di software videoludici (video-games).

Promuovere la creatività, la socializzazione e favorire i consumi culturali “meritori”

Il Ministero per le Politiche Giovanili ritiene opportuno sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze culturali dei giovani anche attraverso percorsi extra-curricolari con la predisposizione di strumenti sul modello della cosiddetta Carta Giovani (per ragazzi di età compresa fra i 18 ed i 30 anni) che consentano – attraverso un accesso agevolato - di estendere i consumi culturali dei più giovani da realizzare su base convenzionale con gli operatori del mondo dell’offerta culturale ed in accordo con gli Enti Locali.

Il lavoro sin qui realizzato fa ritenere opportuno estendere tali strumenti anche ai cosiddetti consumi “meritori” legati, ad esempio, alla mobilità territoriale o alla pratica sportiva.

Per quanto invece riguarda la promozione della creatività giovanile non solo in campo artistico ma anche in tutti i campi della cultura materiale, la convinzione da cui muove l’attività sin qui svolta dal Ministero per le Politiche Giovanili è che una leva di notevole impatto per sostenere la creatività giovanile sia quella fiscale.

Ciò cui si sta pensando e lavorando, infatti, è un articolato sistema di favore fiscale nei confronti dei giovani artisti e creativi e di chi ne sostiene l’opera, fino ad immaginare la possibile trasformazione dell’Italia in un Hub Culturale, un vero e proprio paradiso fiscale non per evasori ma per giovani ricchi di una potente vitalità creativa. O anche strumenti volti a favorire lo sviluppo da parte delle grandi imprese nazionali di un mecenatismo diretto specificamente ai giovani creativi.

In tal senso la Legge Finanziaria per il 2007 già contiene due primi importanti provvedimenti:

a) a beneficio dei soggetti di età inferiore a 35 anni, la riduzione a titolo di deduzione forfetaria delle spese per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, passa dal 25% al 40%. Tale norma cioè riconosce, per i giovani, i maggiori costi connessi alle attività ad alto tasso di creatività e, allo stesso tempo, la loro funzione di arricchimento culturale;

b) Le piccole e medie imprese di produzioni musicali (le cosiddette *indies*) possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

Per quanto riguarda le attività specifiche promosse dal Ministero per le Politiche Giovanili in materia di sostegno alla creatività giovanile, all'inizio di Gennaio del 2007 è stata bandita la prima edizione del Concorso "Giovani idee cambiano l'Italia".

Il concorso ha lo scopo di promuovere e sostenere nei prossimi anni, attraverso l'erogazione di contributi fino a un massimo di 35.000 euro per la realizzazione di un certo numero di progetti innovativi, la capacità progettuale e creativa dei giovani. Si intendono cioè premiare le migliori idee progettuali riguardanti le seguenti aree tematiche:

- a) innovazione tecnologica;
- b) utilità sociale e impegno civile;
- c) sviluppo sostenibile;
- d) gestione di servizi urbani e territoriali per la qualità della vita dei giovani.

Possono presentare le proposte progettuali – entro la metà di Aprile del 2007 - i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, organizzati in gruppi di lavoro informali composti da un minimo di quattro giovani. Bando e formulari sono scaricabili dal sito www.pogas.it Per far fronte alla necessità di reperire spazi per la socializzazione dei giovani, è intenzione del Ministero avviare specifici progetti con i soggetti a vario titolo coinvolti e competenti, in particolare modo con l'Agenzia per il Demanio e gli enti territoriali.

Va ricordato, infatti, che la recente Legge Finanziaria ha affidato all'Agenzia del Demanio il compito di attivare un processo di valorizzazione dei beni immobili pubblici, individuati d'intesa con gli enti territoriali. In questo contesto, costituisce elemento prioritario per la selezione degli immobili la possibilità di destinare gli stessi a "funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità".

Con la stessa finalità di trovare nuovi spazi per le attività socio-culturali, sempre la Finanziaria prevede che il Ministro della Pubblica Istruzione, nel definire i criteri in base ai quali sono attribuite alle istituzioni scolastiche le risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa, favorisca una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche (ivi comprese le palestre), anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti.

Questa misura è intesa anche per dare maggior possibilità di spazi all'associazionismo giovanile.

Favorire ed ampliare la partecipazione alla vita pubblica e la rappresentanza

Il mondo ricco e variegato dell'associazionismo giovanile conta più di 50 organizzazioni di dimensione nazionale e una galassia di aggregazioni locali, costituendo una vera forza trainante della società civile, in tutte le sue forme e caratteristiche. E' giunto il momento di dare maggiore ascolto a questa realtà e, più complessivamente, bisogna ampliare gli spazi della partecipazione alla vita pubblica ed alla rappresentanza democratica da parte di tutti i giovani. E' infatti, fondamentale che il processo di coinvolgimento dei giovani sia esteso anche a quelli che sono fuori dai circuiti dell'associazionismo giovanile e dei movimenti politici organizzati.

In tal senso è fondamentale l'uso e la valorizzazione degli strumenti europei. Nel marzo 2005, il Consiglio Europeo ha adottato un Patto europeo per la gioventù, il cui obiettivo principale è quello di migliorare l'istruzione, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inserimento sociale dei giovani europei, facilitando nel contempo la conciliazione fra la vita familiare e la vita professionale.

Con la creazione del Ministero per le Politiche Giovanili, tutte queste politiche trovano, finalmente anche in Italia, un interlocutore strategico, in grado di dare maggiore forza alla posizione italiana nell'accesso alle risorse comunitarie, che, per il solo Programma "Gioventù in azione", nel periodo 2007-2013, ammontano a circa 800 Milioni di euro.

Tra gli obiettivi principali del Programma "Gioventù in azione" vi è la promozione della cittadinanza attiva dei giovani attraverso 5 azioni specifiche: gioventù per l'Europa, servizio volontario europeo, gioventù nel mondo, sistemi di appoggio alla gioventù, sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.

In questo ambito riveste un'importanza strategica l'attività dell'Agenzia nazionale Giovani che, con apposito provvedimento del dicembre 2006 (provvedimento in corso di conversione in parlamento alla data di chiusura del presente testo), si è messa in condizioni di operare nella maniera più adeguata alle recenti evoluzioni normative ed istituzionali comunitarie e nazionali in materia di politiche giovanili. Compito dell'Agenzia sarà quello di assicurare una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinata a gestire. L'Agenzia svolge un insostituibile ruolo di supporto agli utenti del Programma Gioventù nelle fasi di preparazione, realizzazione, valutazione e gestione dei progetti. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Ministero per le politiche giovanili e dal Ministero per la Solidarietà sociale.

Tra le priorità individuate dalla Commissione Europea nel Libro Bianco sui giovani del 2001 troviamo in evidenza l'ampliamento della partecipazione alla vita civile della comunità e al sistema della democrazia rappresentativa, nonché l'informazione, finalizzata alla crescita dei giovani in quanto cittadini attivi e responsabili.

Al tema della partecipazione è indispensabile, dunque, aggiungere quello della rappresentanza. L'Italia è l'unico paese in Europa a non essersi ancora dotato di una vera

struttura istituzionale di rappresentanza nazionale delle giovani generazioni. Occorre quanto prima superare questa situazione attraverso la costituzione del Consiglio nazionale dei Giovani - come peraltro contenuto in alcune proposte di legge tra le quali anche una di iniziativa popolare - che consenta di avere una sede di rappresentanza per le varie realtà del nostro paese e che permetta la presenza del mondo giovanile italiano nel Forum Europeo della Gioventù, organismo consultivo dell'Unione Europea.

Il Ministero per le Politiche Giovanili intende, naturalmente, operare in questa direzione valorizzando le esperienze più significative già esistenti - a partire dal Forum Nazionale dei Giovani - e stimolando la diffusione di forme di partecipazione a livello locale.

Diversi enti territoriali hanno dato vita a Consulte regionali giovanili o a Forum dei giovani, esperienze significative e buone prassi che meritano attenzione nel momento in cui si intende costruire il Consiglio nazionale dei giovani, che deve essere concretamente collegato alle variegate realtà territoriali.

Proprio al fine di raccogliere l'esperienza e le proposte in materia di rappresentanza il Ministero ha organizzato il 27 Febbraio del 2007 il Primo Meeting Nazionale delle Consulte Giovanili esistenti ed attivate in ambito locale, al fine di far confrontare le esperienze di rappresentanza attiva già poste in essere dagli Enti territoriali e delineare i contenuti del percorso che porti quanto prima alla costituzione del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Il tema del ringiovanimento del Paese passa anche attraverso nuove regole di rappresentanza politica da affrontare da subito nell'ambito del dibattito sulla riforma elettorale. L'abbassamento dell'età dell'elettorato attivo e passivo (anche alla luce di una media europea che attesta l'eleggibilità dei parlamentari intorno ai 20 anni) diventa a questo punto una delle priorità dell'agenda della maggioranza, da accompagnare con altri specifici interventi (quote verdi) sia nell'ambito dell'amministrazione statale sia in quello delle regole interne ai partiti, per consentire alle giovani generazioni un agile accesso ai luoghi decisionali del paese.

Stimolare il dialogo interreligioso e interculturale

Per prevenire e per trovare forme aperte, partecipate e democratiche di composizione dei conflitti sociali, culturali e religiosi - attuali e potenziali - legati a doppio filo alla crescita del numero di cittadini italiani e di immigrati di altre religioni e per favorire politiche di integrazione e di promozione dei diritti costituzionali, il Ministero delle Politiche Giovanili ed il Ministero dell'Interno, hanno istituito congiuntamente nel Dicembre 2006 una Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale che ha già cominciato le sue attività.

L'istituzione della Consulta è volta a promuovere il protagonismo giovanile nei processi di costruzione di modelli di dialogo e tolleranza tra religioni, fedi e culture diverse nel nostro Paese.

I primi risultati del lavoro avviato - ora formalizzato attraverso la messa a disposizione da parte del Governo di una sede di confronto permanente - testimoniano della straordinaria possibilità di sviluppare questo dialogo facendo leva su un'istintiva ed

innata capacità dei ragazzi di superare cristallizzazioni, preconcetti e schematismi e di avviare al contrario, un confronto che prende le mosse da temi concreti, primo tra tutti la definizione concreta dei tratti di un moderno concetto di cittadinanza.

Attraverso la Consulta si vuole contribuire, in definitiva, a costruire un modello di integrazione multiculturale e multireligiosa che consenta all'Italia di non replicare gli errori compiuti in altri Paesi ma, al contrario, di trovare un proprio modello, rispondente alle caratteristiche più profonde e peculiari del nostro patrimonio costituzionale.

La Consulta è stata istituita con un unico Decreto a firma congiunta dei due Ministri per sottolineare la confluenza delle competenze dei due Ministeri. Avrà sede presso gli uffici del Ministro delle politiche giovanili e risponderà del proprio operato ai Ministri che l'hanno istituita.

In particolar modo si impegna a collaborare, su richiesta dei medesimi, elaborando pareri e proposte, ma anche organizzando seminari di studio, manifestazioni, documenti e quant'altro sembrerà opportuno per facilitare e sostenere le politiche di integrazione multiculturale e multireligiosa.

La Consulta, inoltre, sarà a disposizione del Governo sia per la realizzazione di progetti interni (ad esempio l'educazione alla convivenza ed alla multiculturalità nelle scuole), sia per facilitare scambi internazionali bilaterali e multilaterali con paesi stranieri, tra cui quelli dell'area mediterranea e mediorientale ed in particolar modo con quei Paesi alle prese con la ricostruzione del loro tessuto istituzionale, democratico, sociale e civile (Iraq, Afghanistan e Libano) anche grazie all'apporto del Governo Italiano.

Non essendo la Consulta un organo rappresentativo ma una struttura consultiva i suoi membri sono stati scelti dai Ministri sulla base delle esperienze culturali e sociali e della formazione individuale dei membri; ciò elimina lo spinoso problema della rappresentanza confessionale in una struttura statale.

La Consulta è composta da circa 15 giovani uomini e donne tra i 20 ed i 30 anni di età appartenenti a dieci differenti culti presenti nel nostro Paese (Chiesa cattolica, Tavola valdese, Chiesa Battista, Chiesa Metodista, Chiesa Avventista del VII giorno, Comunità ebraiche, Islam, Unione Buddisti italiani, Soka Gakkai, Chiesa cristiana Ortodossa). Fgei (Fed. giov. Evang. Italiani).

Nel decreto, inoltre, è previsto un articolo che specifica che, "qualora ne fosse ravvisata la necessità ai suddetti consultori ne verranno uniti altri, espressivi di ulteriori realtà culturali e religiose".

Vale la pena segnalare, infine, che questo progetto ha ottenuto la disponibilità collaborativa dell'UNICRI (UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE) che da poco ha avuto la "presidenza" della Task force per le politiche di integrazione delle II generazioni, istituita dal Segretariato generale ONU nel Settembre 2006. Questo a sottolineare la vocazione dell'attuale Governo ad agire, circa determinate questioni, in armonia e collaborazione con le organizzazioni internazionali.

Combattere il disagio giovanile. Far crescere la cultura della legalità

Esiste un'ampia zona d'ombra che intrappola una parte dei giovani, in Italia come in Europa, in situazioni negative (si parla di vuoto, smarrimento, di solitudine, di vita bassa), quando non di autentico disagio, sofferenza (pensiamo ai disordini alimentari), comportamenti autodistruttivi. Il suicidio è la seconda causa di morte, per i giovani, dopo gli incidenti stradali. I soggetti più a rischio di dipendenze e pluridipendenze o addirittura vera e propria devianza sono i maschi tra i 15 e i 24 anni ma il fenomeno è in crescita anche nelle giovani adolescenti. Nel 2005, c'erano in Italia 27.000 detenuti, poco più del 45% del totale, di età compresa fra 18 e 34 anni. Altri giovani, il cui numero più o meno corrisponde a un decimo dei detenuti, beneficia di misure alternative. Nello stesso anno, i minori segnalati per avere commesso un reato erano 21.600.

Non solo: l'ampia fascia di adolescenti italiani appare quanto mai portatrice di carichi di disagio che spesso esplodono in fenomeni eclatanti di aggressività o autodistruttività: si pensi al dilagare tra gli adolescenti dei fenomeni del bullismo adolescenziale, più tipicamente maschili, o dei casi di conclamati disturbi del Comportamento Alimentari, maggiormente diffusi tra le adolescenti e le ragazze.

E' proprio nei confronti di quella parte dei giovani che è più fragile e più esposta di qualsiasi altro soggetto sociale al rischio del disagio che il Ministero per le Politiche Giovanili si sta impegna a sostenere – di concerto con gli altri Ministeri competenti – quelle politiche attive e proattive di prevenzione psico-sociale che già molti soggetti, sulla scia di incoraggianti esperienze internazionali, praticano a livello locale. Il Ministero, infatti, sta portando il suo contributo attivo nei Tavoli promossi dai Ministeri Competenti (Salute, Politiche Sociali, Istruzione) che in maniera specifica stanno affrontando il tema della promozione di stili di vita sani, delle dipendenze e degli strumenti per diffondere tra i giovani la cultura della legalità.

Ciò che caratterizza la posizione del Ministero in tutte queste sedi di lavoro ed, in generale su questi temi, è il rifiuto di un'impostazione meramente pedagogica o dall'alto in basso che rifiuta l'esigenza di porsi in ascolto dei disagi e dei linguaggi dei giovani e la proposizione, al contrario, di modelli di intervento che poggino su meccanismi di autoresponsabilizzazione da parte dei giovani e di informazione responsabile nei loro confronti.

Sulla base di questo approccio si inquadra la firma nel dicembre del 2006 del Manifesto nazionale di autoregolamentazione della moda italiana contro l'anoressia promosso dal Ministero delle Politiche Giovanili e siglato con la Camera Nazionale della moda italiana e AltaRoma, quale segnale concreto e condiviso per combattere il fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare, offrendo alle giovani generazioni, più inclini ai processi di emulazione, modelli estetici plurali, sani e positivi.

Stilare il Rapporto annuale sui giovani

Non è facile ricostruire un quadro unitario e dinamico del mondo giovanile in base al modo in cui è organizzata oggi l'offerta di informazioni statistiche e socio-economiche. Per queste ragioni il Ministero sta già lavorando alla redazione di un Libro Bianco sui giovani, quale base analitica e diagnostica del Piano di azione giovani, e, a scadenza

annuale, di un Rapporto sulla condizione giovanile in Italia che segua da vicino l'attuazione del piano e i suoi effetti.

Per il Rapporto annuale il Ministero intende avvalersi della collaborazione di tutte le strutture e i soggetti della ricerca pubblica e privati che già sono attivi, sebbene spesso su singoli aspetti e con una visione necessariamente settoriale, in questa materia.

Agevolare l'accesso alla pratica sportiva dei giovani

Lo sport è innegabilmente un agente d'inclusione, di partecipazione alla vita aggregativa, di accettazione delle differenze e dei limiti. In tal senso, il "bacino d'utenza naturale" di questo Ministero non può che essere il mondo dello sport amatoriale, dilettantistico e giovanile. Circa 12 milioni di italiani (il 20% della popolazione) fanno sport in maniera continuativa, tra cui 3 milioni di giovani tra i 6 e i 18 anni. Due terzi dei giovani tra gli 11 ed i 14 anni pratica sport una o più volte a settimana.

Per questo come prima cosa il Ministero ha individuato e costituito un luogo di lavoro e confronto comune con tutte le realtà competenti in materia a partire da CONI e Movimento Paralimpico, Federazioni, enti di promozione sportiva e Regioni. Questa sede è il Tavolo Nazionale dello Sport, che sta già fornendo proposte, risposte e soluzioni. Il riferimento naturale del nuovo Ministero sono i milioni di praticanti e di sportivi e l'obiettivo è quello di fare delle politiche di promozione dello sport un tassello irrinunciabile della struttura del nostro Welfare. Il Ministero nasce, prima di tutto, infatti, per colmare lacune storiche nel rapporto tra sport e scuola e sport e politiche per la salute.

A partire da questa considerazione, il Ministero ha cominciato a lavorare su un primo filone di attività, per dare un giusto valore sociale alla spesa privata sostenuta dalle famiglie per far fare sport ai loro figli. E' stata costruita con tale spirito, ad esempio, la misura fiscale contenuta nella Legge Finanziaria che consente la detrazione del 19% delle spese d'iscrizione, sino ad un massimo di 210 euro, a palestre, società sportive, piscine per i bambini dai 5 ai 18 anni.

In sostanza, con questo provvedimento lo Sport, uscendo da una dimensione prettamente ludico-ricreativa, viene considerato parte integrante di un moderno sistema di Welfare che punti alla diffusione di stili di vita salutari tra i più giovani. Non possiamo, infatti, non guardare con preoccupazione al fatto che, negli ultimo biennio, tra i giovani con un'età compresa tra gli 11 ed i 17 anni si è avuto un calo di pratica continuativa e la pratica saltuaria ha lasciato il posto alla sedentarietà. Così come desta preoccupazione il costante aumento dell'obesità: dal 1994 al 1999 gli obesi sono aumentati del 25%. Oggi sono 4 milioni gli italiani obesi e, tra i bambini, uno su cinque è obeso. L'obesità costa ogni anno al Servizio Sanitario Nazionale 22,8 miliardi di euro, in gran parte per spese di ospedalizzazione.

Al medesimo tempo, lo sport deve rappresentare un elemento qualificante nell'ambito dell'implementazione di politiche pubbliche fondate sull'integrazione, la coesione e l'inclusione sociale e, dunque, non può prescindere da una forte sinergia con il sistema della formazione. In questo senso, il Ministero sta definendo con il Ministero della Pubblica Istruzione un progetto di sperimentazione scolastica finalizzato alla promozione dell'educazione motoria nell'ambito della scuola primaria e secondaria.

A tal fine, sono stati stanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione 6.600.000 Euro per progetti relativi alla pratica motoria sportiva e pre-sportiva nella scuola primaria e secondaria. Esiste una seconda sperimentazione, partita all'inizio del mese di febbraio del 2007 nelle scuole primarie delle province e aree metropolitane di 32 città, con uno stanziamento ad hoc di 900.000 euro. Si tratta, dunque, di uno stanziamento che va ad aggiungersi al precedente. La sperimentazione vuole essere un ulteriore mezzo contro la dispersione e il disagio a scuola. L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta formativa e ridurre progressivamente la dispersione scolastica. La sperimentazione risponde all'esigenza di offrire una risposta concreta alle indicazioni europee contenute nella Raccomandazione n. 6 del 2003 recante "Accordi per migliorare l'educazione fisica e la pratica dello sport nei bambini e nei giovani di tutti i paesi europei".

Questi i primi provvedimenti e tasselli nel percorso che ci deve condurre al pieno e completo riconoscimento del valore sociale della pratica sportiva, fino ad ipotizzare la previsione di un riconoscimento di tale valore nella Costituzione.

Roma, 27 Febbraio 2007

10.3 Normativa di altre Regioni

BASILICATA

L.R. 22 febbraio 2000, n. 11 (1). Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 25 febbraio 2000, n. 11.

(2) Con Delib.G.R. 15 dicembre 2007, n. 1758 sono stati approvati interventi per il funzionamento dei Forum comunali giovanili, ai sensi della presente legge.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle giovani donne e dei giovani uomini, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.
2. La Regione promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associate.
3. La Regione Basilicata adotta la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata a Strasburgo il 17 novembre 1990 dalla Sottocommissione del Consiglio d'Europa sostenendone l'adozione e la relativa attuazione da Parte degli Enti Locali della Basilicata.
4. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'Integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti prioritari di intervento:
 - a) la famiglia
 - b) l'ambiente esterno, inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;
 - c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.

5. La Regione attiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.

6. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Art. 2

Azioni programmatiche della Regione.

1. La Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili al sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in conformità ai principi delle leggi nazionali sulla condizione giovanile, adotta piani biennali per le politiche giovanili.

2. Il piano individua le azioni programmatiche in materia di:

a) servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico ed universitario;

b) creazione e sviluppo di reti, strutture e servizi informativi per i giovani tramite la promozione degli Informagiovani e degli altri centri informativi rivolti ad un'utenza giovanile, sostenendo la loro creazione nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati,

c) sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica anche attraverso la costituzione di forme e associative a livello locale;

d) interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e del sistema delle aree naturali protette,

e) sostegno alle attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

f) sostegno e coordinamento della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali internazionali;

g) interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;

h) promozione di ambiti di concertazione tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica, le carenze comunicative e relazionali, il disagio sociale;

i) servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, alla educazione alla salute, alla informazione in campo sessuale, alla sicurezza stradale;

j) valorizzazione della creatività e delle produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici, Favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;

k) Promozione di iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e di attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile.

Art. 3

Piani biennali.

1. I piani biennali di cui all'articolo 2 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Forum regionale dei giovani di cui al successivo articolo 5 attraverso il suo organo esecutivo (3).

2. Il Piano individua progetti organici ed azioni specifiche di intervento i cui obiettivi siano verificabili, fissando la destinazione della spesa ed indicando modalità e criteri per l'accesso ai finanziamenti.

(3) Con Delib.C.R. 12 gennaio 2005, n. 892 è stato approvato il Piano biennale per le politiche giovanili 2004/2005.

Art. 4

Comitato regionale per le politiche giovanili.

1. La Regione istituisce un Comitato tecnico Interdipartimentale denominato "Comitato regionale per le politiche giovanili" presieduto dall'Assessore regionale dotato di specifica delega e composto da rappresentanti delle strutture dipartimentali interessate.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta e ha compiti di:

a) supporto organizzativo, consulenza e servizi nei confronti del Forum regionale di giovani di cui al successivo articolo 5;

b) monitoraggio delle strutture operanti nel settore, dei programmi e degli Interventi rivolti ai giovani realizzati in ambito regionale e nazionale;

c) ricerche ed indagini sulle tendenze ed aspettative del mondo giovanile finalizzate alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

d) rapporti con organi nazionali e transazionali operanti nel settore giovanile e raccordo con i programmi in tale ambito realizzati;

e) raccordo con i programmi rivolti ai giovani realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

3. Il comitato può avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali e può ricorrere a collaborazioni esterne.

4. Il comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attività finanziate ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi del piano di cui all'art. 2. Tale relazione può contenere indicazioni per la definizione di linee e specifici strumenti programmatici.

Art. 5 Forum regionale dei giovani.

1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno parte esponenti di:

- associazioni studentesche;
- associazioni giovanili di volontariato
- organizzazioni giovanili di partito;
- organizzazioni giovanili espressioni di sindacato.
- associazioni culturali giovanili;
- associazioni ambientaliste giovanili;
- associazioni sportive di giovani;
- associazioni giovanili delle minoranze etniche;
- associazioni giovanili a carattere religioso,

purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale.

2. Possono entrare a far parte del Forum altri organismi rappresentativi dei giovani purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.

3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti e la trasparenza (4). A tale regolamento sono altresì demandate le norme di organizzazione e le norme del funzionamento del predetto Forum (5).

4. Il Forum, costituito ai sensi del regolamento di cui al comma precedente, provvede ad eleggere al proprio interno la Giunta esecutiva dei giovani composta da 7 membri, che ha il compito di rappresentare il Forum nelle sedi istituzionali ed a livello nazionale.

5. Le spese per il funzionamento del Forum sono poste a carico del bilancio regionale nel limite del 3% dello stanziamento previsto.

(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con Delib.G.R. 10 dicembre 2002, n. 2355.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 7 agosto 2002, n. 29. Il testo originario era così formulato: «3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio regionale entro 60 gg, dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti sopracitate e la trasparenza. A tale regolamento sono altresì demandate le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del predetto Forum.».

Art. 6
Compiti del forum.

1. Il forum:

- esprime, attraverso la Giunta esecutiva il parere sui piani biennali di cui all'art. 2;
- esprime altresì parere sulle proposte di legge e sui programmi regionali in materia di politiche giovanili;
- propone progetti e formula proposte al comitato tecnico di cui all'art. 4;
- partecipa a fori associativi nazionali;
- elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento,

2. Il Forum è costituito con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 7
Conferenza regionale.

1. Il Forum regionale dei giovani convoca annualmente una Conferenza regionale sulle politiche giovanili per la presentazione e la verifica delle attività programmate ed attuate nei settori di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Art. 8
Forum comunali.

1. La Regione, al fine di incentivare il protagonismo delle giovani generazioni, promuove la istituzione da parte dei Comuni, singoli o associati, di forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani.

Art. 9
Accordi di programma e conferenze di servizi.

1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui alla presente legge, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 27 L. n. 142/1990 e le Conferenze di Servizi di cui alla L. n. 241/1990.

Art. 10
Fondo regionale.

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, che rientrino negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito sia degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale, che delle risorse nazionali a ciò appositamente destinate.

Art. 11
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 del cap. 7522 denominato "Interventi per le politiche giovanili" con uno stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari ammontare del cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali (spese correnti)".

Art. 12
Pubblicazione.

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

CALABRIA

L.R. 14 febbraio 2000, n. 2 (1). Progetto giovani.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 febbraio 2000, n. 10.

Art. 1 Istituzione.

1. La Regione Calabria, nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni, istituisce il "Progetto Giovani", con sede presso il Consiglio regionale.
2. Al "Progetto Giovani" spetta il compito di sostenere e valorizzare le Associazioni giovanili calabresi, raccordandole con l'Istituto regionale.

Art. 2
Finalità.

1. Il "Progetto Giovani" si pone come espressione della soggettività politica dei giovani calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni.
 2. In tal senso realizza studi e ricerche sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani, diffonde informazioni, elabora progetti inerenti le problematiche giovanili.
 3. Per il perseguimento degli scopi che si prefigge e per l'espletamento delle proprie attività, il "Progetto Giovani" si avvale della Consulta regionale per le politiche giovanili di cui al successivo art. 3 e dell'Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani di cui al successivo art. 5.
 4. Il Consiglio regionale doterà il "Progetto Giovani" dei locali e delle attrezzature necessarie.
-

Art. 3

Consulta regionale: composizione e funzionamento.

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Registro regionale delle Associazioni giovanili di cui al successivo art. 6 è istituita la Consulta regionale per le politiche giovanili con funzioni di progettazione, formulazione di proposte politiche e programmazione di varie attività.
 2. La Consulta per le politiche giovanili si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno ogni 60 giorni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura.
 3. La Consulta per le politiche giovanili è composta da un Presidente, da due vice presidenti e da un rappresentante per ogni associazione giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico che abbia una propria rappresentanza in Consiglio regionale, che siano iscritte nel registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.
 4. Il Presidente e i due vice presidenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di apposite designazioni delle associazioni e delle organizzazioni iscritte nel Registro.
-

Art. 4

Funzioni e compiti.

1. La Consulta regionale per le politiche giovanili:
 - a) elabora annualmente un programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;
 - b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari;
 - c) cura trimestralmente un bollettino di informazione.
 2. Il Consiglio regionale annualmente approva una relazione sullo stato di applicazione della presente legge e delibera i programmi di attività del "Progetto Giovani" su proposta della Consulta regionale per le politiche giovanili.
-

Art. 5

Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani.

1. Il Progetto Giovani si avvale dell'opera dell'Ufficio di coordinamento cui spetta la cura delle pratiche amministrative relative alle attività del "Progetto Giovani".

2. L'Ufficio di coordinamento del "Progetto Giovani" è composto dal Presidente e dai due vice presidenti della Consulta regionale per le politiche regionali e da quattro membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti.

Art. 6

Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

2. Le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi politici aventi una rappresentanza in Consiglio regionale, operanti nella Regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano un numero minimo di 20 soci, che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale, devono presentare domanda al Presidente del Consiglio regionale corredata da:

a) statuto dell'organizzazione, con l'indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il coordinamento;

b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;

c) strutture, mezzi e strumenti propri della organizzazione.

3. L'iscrizione è predisposta con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può ordinare la cancellazione dal Registro, con provvedimento motivato, qualora vengano meno i presupposti e i requisiti richiesti.

4. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del registro entro 31 dicembre 2000 (2).

5. Lo stesso Ufficio di Presidenza provvede ogni anno, alla verifica e all'aggiornamento del Registro.

(2) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del Registro.».

Art. 7
Norma finanziaria.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato in lire 100.000.000 per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.

CAMPANIA

L.R. 25 agosto 1989, n. 14 (1). Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 6 settembre 1989, n. 39.

(2) Per la promozione e l'incentivazione del Servizio informagiovani, vedi la L.R. 12 agosto 1993, n. 26, il cui art. 1 ha istituito, presso il Settore per le politiche giovanili, un sistema informativo con annessa banca dati, in attuazione della presente legge.

Art. 1

È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio per le politiche giovanili.

Soprintende tale Servizio il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato.

Art. 2

Il Servizio ha il compito di:

- promuovere studi e indagini, raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione giovanile, in tutti i suoi aspetti:
- valutare l'impatto sulla condizione giovanile della politica regionale:
- curare iniziative tendenti a innalzare i livelli della formazione, favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanile:
- esercitare un'azione di impulso e di supporto nei confronti dei singoli Assessori volta a favorire l'adozione di provvedimenti di loro competenza e conseguire una politica coordinata a favore dei giovani;
- promuovere l'adempimento di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti settori a forte impatto per la condizione giovanile nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della L. 16 aprile 1987, n. 183.

È affidato al Servizio l'avvio di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi europei e nazionali operanti nei principali campi di interesse giovanile, e, in

particolare: borse di studio e scambi con l'estero, sostegno alle imprese giovanili, occupazione e rapporti formazione/lavoro, inserimento sociale e lavorativo dei giovani a rischio di emarginazione.

Art. 3

Il servizio ha il compito di elaborare progetti speciali che innovino e qualificano l'azione della Giunta regionale verso i giovani. Esso definisce di volta in volta, di concerto con i Servizi interessati, i tempi, le modalità di attuazione e i settori che dovranno curare la realizzazione.

Esso vigila, riferendone alla Giunta regionale, sull'attuazione di tutti gli interventi di cui i giovani siano i destinatari prevalenti e partecipa, di concerto con gli altri Servizi, alla predisposizione degli atti che presentino notevole interesse per i giovani.

Art. 4

È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale il Forum regionale della gioventù, che ha il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e di favorire la loro presa in carico da parte delle istituzioni:

Il Forum è composto da:

- a) 1 rappresentante per ciascuna forza giovanile regionale;
- b) 1 rappresentante per ciascuna Associazione di cui al successivo articolo 5.

Il funzionamento del Forum e i relativi organi interni sono stabiliti da questo con modalità autonomamente definite.

In ogni caso i membri di cui ai precedenti punti a) e b) al momento della designazione non devono aver superato il 29° anno di età e durano in carica 3 anni: la Presidenza dura in carica 1 anno ed è esclusa la sua rieleggibilità (3).

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 aprile 2003, n. 1532.

Art. 5

È istituito, presso la Giunta regionale, l'Albo regionale dell'associazione giovanile.

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le rappresentanze regionali delle Associazioni nazionali nonché le Associazioni regionali operanti sul territorio.

Le domande di iscrizione delle rappresentanze regionali delle Associazioni nazionali devono essere presentate alla Giunta regionale, allegando gli Statuti legalmente riconosciuti e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.

Le Associazioni operanti soltanto a livello regionale possono chiedere l'iscrizione all'Albo se in possesso dei seguenti requisiti:

- la presenza di almeno 10 strutture di base sul territorio regionale, oppure la presenza in almeno in 3 province della Campania.

L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 6

Il Forum regionale della gioventù può proporre, per il tramite della Presidenza del Consiglio, l'adozione di provvedimenti di particolare rilevanza per i giovani: in questo caso il Consiglio è tenuto a valutare le proposte formulate e a fornire una risposta.

Può inoltre chiedere al Presidente della Giunta e ai singoli Assessori di essere sentito su fatti che sono rilevanti ai fini delle decisioni di loro competenza.

Art. 7

Sono inviati al Forum regionale della gioventù, tramite il Servizio per le politiche giovanili, gli schemi dei progetti e dei provvedimenti di cui al precedente articolo 3.

Qualora intenda esprimere parere sui provvedimenti di cui al comma precedente, il Forum avverte tempestivamente il servizio ed ha tempo trenta giorni a decorrere dal ricevimento degli atti.

Al fine di rendere possibile una valutazione puntuale da parte del Forum stesso, gli schemi dei provvedimenti devono essere corredati di tutti gli elementi necessari ad integrare il giudizio ed a facilitare la comprensione del testo e devono essere altresì inviati in tempo utile per consentire di approntare le eventuali integrazioni o modifiche che gli organi responsabili intendessero recepire.

Del parere del Forum deve comunque essere dato conto al momento dell'adozione del provvedimento.

Art. 8

Anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente è cura dei singoli servizi portare a conoscenza del Forum il contenuto dei singoli provvedimenti nonché direttive, istruzioni, circolari e ogni altro documento in cui si determina l'interpretazione di disposizioni legislative ovvero si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, purché abbiano un impatto apprezzabile sulla condizione dei giovani.

È data facoltà al Forum di predisporre gli opportuni strumenti di informazione rivolti ai giovani, tra i quali la pubblicazione di un periodico sulle tematiche giovanili.

Al Forum è inoltre garantito, per il tramite dei servizi regionali, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il rifiuto da parte del servizio deve comunque essere motivato per iscritto.

Art. 9

Il Presidente della Giunta o l'Assessore delegato alle politiche giovanili riferisce semestralmente al Forum in ordine alla politica della Giunta in favore dei giovani.

Art. 10

Il Forum regionale, svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo dei servizi della Presidenza del Consiglio.

Art. 11

Con apposita legge regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituita, in collegamento con le Università della Campania, una struttura tecnico-scientifica denominata "Osservatorio sulla condizione giovanile in Campania" in grado di assicurare studi, ricerche ed analisi sui problemi giovanili e di fornire, altresì, il necessario supporto tecnico-scientifico al Servizio per le politiche giovanili e al Forum regionale della gioventù.

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 28 luglio 2008, n. 14 (1). Norme in materia di politiche per le giovani generazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 129.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

Promulga la seguente legge:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della legge.

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Art. 2

Principi ispiratori.

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

- a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;
- b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;
- c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;
- d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;
- e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;
- f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;
- g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;
- h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;
- i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.
-

Art. 3

Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa.

1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:

- a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
- b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;
- c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;
- d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;
- e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.

Art. 4
Funzioni del Comune.

1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.
2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:
 - a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
 - b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;
 - c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;
 - d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

Art. 5
Funzioni della Provincia.

1. La Provincia, quale ente intermedio:

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi.

Art. 6
Funzioni della Regione.

1. La Regione:

- a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;
- b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;
- c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;
- d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
- e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;
- f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
- g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le Province, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;
- h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);
- i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;
- j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;

k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Art. 7

Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.
3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.
4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;
 - b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;
 - c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;
 - d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;
 - e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.

5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati; d'intesa con le Province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.

(Omissis)

PARTE III

GIOVANI

TITOLO I

Principi guida delle politiche giovanili

Art. 33

Obiettivi della programmazione regionale.

1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.

2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.

3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:

a) piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003;

- b) programma regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);
- c) programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 e alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2);
- d) documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);
- e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- f) programma regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);
- g) programma regionale di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999;
- h) piano regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
- i) programma pluriennale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
- j) programma triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
- k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);
- l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport);
- m) programma regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38");

n) programma regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);

o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11.

5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.

Art. 34
Forum giovani.

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.

3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:

a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;

b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;

c) enti locali e loro associazioni;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003.

Art. 35
Informagiovani.

1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.

2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.

3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.

4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:

a) svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;

b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;

c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.

5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.

6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 36

Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili.

1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna Provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 33, comma 4.

2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.

4. L'organismo di coordinamento provinciale:

a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;

b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;

c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;

d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7.

TITOLO II

Azioni e forme di sostegno a favore dei giovani

Art. 37

Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile.

1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 e i programmi provinciali di cui all'articolo 35 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (sistema Youth Pass).

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.

4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

Art. 38

Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali.

1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso

qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.

2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.

4. Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003.

5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.

6. La Regione e le Province favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze d'innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.

7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:

a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;

b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;

c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;

d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.

8. La Regione e le Province possono promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I tirocini in questione hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non viene richiesto di frequentare le lezioni ovvero sostenere esami. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti deve essere allegato un progetto di orientamento ed addestramento ove siano precisati: conoscenze ed attitudini costituenti obiettivo del tirocinio; strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; forme di coordinamento dei tutor, al fine del raggiungimento degli obiettivi; modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini in oggetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005 ovvero, fino ad attuazione di questi, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

Art. 39
Accesso all'abitazione.

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2001 e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 11, comma 3-bis della legge regionale n. 24 del 2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001.

3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzino forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

Art. 40
Interventi di promozione culturale.

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.
 2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.
 3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.
 4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.
 5. Nei programmi di attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale n. 37 del 1994 e della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione culturale dei giovani e delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.
 6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.
 7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.
-

Art. 41

Promozione della salute e di stili di vita sani.

1. La Regione:

a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;

b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;

c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;

d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;

e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;

f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

g) sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;

h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;

i) sostiene la sperimentazione di équipe multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;

j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore,

incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;

k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;

l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'articolo 16;

m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

Art. 42

Mobilità e cittadinanza europea.

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.

4. La Regione e le Province promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con le Province ed i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla decisione n. 1719/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione del programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013.

Art. 43

Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani (3).

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"), la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2003, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 699.

Art. 44

Spazi di aggregazione giovanile (4).

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzino come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;

c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;

d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni

interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 699.

Art. 45

Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy.

1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.
2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

PARTE IV

Norme finanziarie e finali

Art. 46

Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
- b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;

c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziati adeguate risorse finanziarie.

Art. 47

Attuazione degli interventi.

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.

2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.

4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:

a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;

b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.

5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.

6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.

7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.

8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.

9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

Art. 48
Norme transitorie.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.

Art. 49
Modifiche e abrogazioni di norme.

1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile."

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono abrogati.

4. L'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

Quota associativa, programmi e contributi.

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA.».

5. L'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2004 è abrogato.

Art. 50
Abrogazioni di leggi.

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine);

b) legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani);

c) legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 (Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori);

d) legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna).

Art. 51
Fondo per le giovani generazioni.

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:
 - a) le somme provenienti dallo Stato;
 - b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;
 - c) le eventuali altre risorse statali vincolate;
 - d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

Art. 52
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

LAZIO

L.R. 29 novembre 2001, n. 29 ⁽¹⁾. Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 dicembre 2001, n. 34, suppl. ord. n. 6.

(2) Con *Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 611* è stato approvato il programma annuale degli interventi a favore dei giovani, per l'anno 2004. Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 14 dicembre 2006, n. 849*.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione riconosce il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell'ambito della programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività regionale.

2. In conformità con quanto previsto al comma 1, la Regione, al fine di acquisire una conoscenza specifica ed approfondita della condizione giovanile e di coordinare gli interventi e le politiche degli enti locali a favore dei giovani nonché di garantire una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali promuove, nel rispetto dei principi costituzionali e nell'ambito delle competenze di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e successive modifiche, azioni tese a:

- a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica;
 - b) promuovere presso le province ed i comuni forme di consultazione dei giovani, in forma individuale ed associata, al fine di favorire la partecipazione degli stessi alla vita amministrativa degli enti locali;
 - c) analizzare ed approfondire, con il concorso delle associazioni rappresentative del mondo giovanile, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;
 - d) promuovere un sistema coordinato di informazioni rivolto ai giovani;
 - e) favorire l'inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro;
 - f) prevenire i percorsi della devianza e contrastare l'emarginazione, giovanile;
 - g) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;
 - h) coordinare gli interventi rivolti ai giovani in materia di, formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;
 - i) favorire scambi culturali giovanili a carattere interregionale ed internazionale.
-

Art. 2

Forum regionale per le politiche giovanili.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Forum regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Forum, di cui fanno parte rappresentanti ⁽³⁾:
 - a) delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento;
 - b) delle associazioni studentesche ed universitarie;
 - c) delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori maggiormente rappresentative;
 - d) delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5, purché costituite, come minimo, da un anno ed operanti sul territorio regionale ⁽⁴⁾;
 - d-bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali ⁽⁵⁾.
2. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è convocato almeno due volte l'anno.
3. Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.
4. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione della struttura di cui all'articolo 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento interno del Forum ⁽⁶⁾.
5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina:
 - a) la composizione del Forum assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1;
 - b) le modalità di costituzione del Forum;
 - c) l'organizzazione ed il funzionamento interno del Forum;
 - d) le modalità per la costituzione, all'interno dei componenti del Forum, del direttivo con compiti istruttori e preparatori nonché di rappresentanza del Forum nelle sedi istituzionali;
 - e) l'eventuale iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 di ulteriori associazioni rispetto a quelle previste al comma 2 del medesimo articolo.
6. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati rappresentanti degli enti locali ed esperti in materia nonché i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro previsto all'articolo 5, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d).

(3) Con *D.P.Reg. 29 ottobre 2007, n. 703* è stato costituito, ai sensi del presente comma, il Forum regionale per le politiche giovanili.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 20, L.R. 24 dicembre 2008, n. 32*. Il testo originario era così formulato: «d) delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5, purché costituite, come minimo, da un anno ed operanti in almeno due province.».

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 2, L.R. 7 dicembre 2007, n. 20*.

(6) Vedi, al riguardo, il *Reg. 23 luglio 2007, n. 8*.

Art. 3

Funzioni del Forum regionale per le politiche giovanili.

1. Il Forum:

- a) esprime parere sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti locali;
 - b) predispone relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;
 - c) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.
-

Art. 4

Struttura regionale.

1. Per l'esercizio delle finalità della presente legge è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, un'apposita struttura secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture della Giunta regionale.

2. La struttura di cui al comma 1, tra l'altro:

- a) svolge attività di supporto al Forum;
 - b) effettua un'azione di monitoraggio della condizione giovanile;
 - c) valuta l'impatto delle politiche regionali in favore dei giovani;
 - d) gestisce servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani;
 - e) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni tra mondo giovanile e le istituzioni;
 - f) svolge attività istruttoria ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e provvede alla relativa tenuta.
-

Art. 5

Registro regionale delle associazioni giovanili.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi le associazioni:

- a) studentesche;
- b) di volontariato;
- c) culturali;
- d) ambientaliste;
- e) sportive;
- f) a carattere religioso;
- g) ogni altra associazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera e).

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda alla struttura prevista all'articolo 4 e, oltre ad essere formate in prevalenza da giovani, devono avere:

- a) sede nel territorio regionale;
 - b) finalità giovanile indicata chiaramente nella denominazione e contemplata all'interno dello statuto;
 - c) statuto improntato ai criteri di democraticità;
 - d) assenza di finalità di lucro.
4. La struttura regionale di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede all'iscrizione nel registro oppure al diniego dell'iscrizione con provvedimento motivato.
5. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) dettagliata relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o che intende svolgere.
6. La struttura di cui all'articolo 4 provvede con periodicità annuale alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 3.
-

Art. 6

Programma triennale di interventi a favore dei giovani.

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva il programma triennale di interventi a favore dei giovani, di seguito denominato Programma, contenente gli indirizzi, gli obiettivi ed i progetti dell'azione regionale.
2. Il Programma contiene:
- a) l'individuazione della tipologia di progetti concernenti la condizione giovanile promossi dalla Regione;
 - b) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;
 - c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
 - d) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi.
3. Il Programma prevede contributi a sostegno di progetti ed iniziative per, tra l'altro:
- a) l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;
 - b) le politiche attive per l'occupazione;
 - c) la prevenzione del disagio giovanile;
 - d) la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi europei;
 - e) l'aggregazione, l'associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;
 - f) l'informazione e la consulenza per i giovani.
4. Entro il 30 novembre, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'andamento del programma e le eventuali correzioni allo stesso.
-

Art. 7

Conferenza regionale per le politiche giovanili.

1. È istituita la Conferenza regionale per le politiche giovanili, di seguito denominata Conferenza che, ripartita in ambiti territoriali provinciali, ha lo scopo di coordinare gli interventi in favore dei giovani e di scambiare le esperienze amministrative sviluppate in tema di politiche giovanili.

2. La Conferenza è composta, per ciascun ambito provinciale, dagli assessori provinciali e comunali competenti in materia di politiche giovanili.
 3. Al fine di coordinare e raccordare l'attività della Conferenza, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, convoca, almeno due volte l'anno, la Conferenza stessa.
 4. Alla seduta della Conferenza di cui al comma 3 partecipano gli assessori provinciali e tre rappresentanti per ogni ambito provinciale designati da ciascun ambito stesso nonché il presidente del Forum, il presidente ed i due vice presidenti della commissione consiliare, permanente o speciale, competente in materia di politiche giovanili.
-

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione, della presente legge è autorizzata la spesa per l'importo di lire 200 milioni per l'anno 2001 che viene prevista nel bilancio pluriennale al capitolo numero 28186 di nuova istituzione, denominato "Fondo regionale per i giovani".
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo numero 16310 del bilancio pluriennale 2001.

LIGURIA

L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ⁽¹⁾. Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

...omissis...

TITOLO III

Politiche giovanili

Capo I - Interventi per gli adolescenti ed i giovani

Art. 35

Politiche giovanili.

1. La Regione favorisce il collegamento delle politiche attive settoriali rivolte ai giovani, curandone il raccordo, in modo da garantire la massima efficacia dell'azione regionale. A tal fine, può essere costituito apposito organismo intersettoriale di coordinamento.

Art. 36

Coordinamento a livello distrettuale.

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle Istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.

2. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni Distretto Socio-sanitario vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.

3. La programmazione territoriale, collegata con quella regionale, garantisce azioni e interventi rivolti alla realtà giovanile tesi anche a promuovere le buone prassi e il confronto tra gli operatori.

Art. 37

Promozione di sani stili di vita.

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita e di promozione del benessere. A tal fine, promuove accordi e forme

di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, le ASL ed altri soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare riguardanti l'alimentazione, l'attività fisica, l'educazione all'affettività e alla sessualità, nonché il fumo, l'alcool, le sostanze psicostimolanti, e le nuove dipendenze.

2. La Regione, attraverso gli Enti locali, promuove iniziative tese a valorizzare il tempo extrascolastico dei minori, gestite da soggetti pubblici o privati, che arricchiscano il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità e al rispetto e sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione.

Art. 38

Educativa di strada.

1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di "educativa di strada", quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.

2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l'apporto fondamentale del Terzo Settore presente sul territorio considerato.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.

Art. 39

Forum regionale dei giovani.

1. È istituito il Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per l'intera legislatura, di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e che deve comunque garantire la partecipazione delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.

2. Ogni provincia può istituire i Forum provinciali dei giovani secondo determinazioni proprie, al fine di collaborare ed interagire con il Forum regionale.

3. Il Forum regionale, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile; inoltre:

a) predisporre relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di proporre progetti alla Regione;

b) attraverso il coordinamento dei Forum provinciali, opera una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse;

c) favorisce l'inserimento dei giovani nelle associazioni giovanili presenti sul territorio;

d) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

4. Possono far parte dei diversi Forum solo i giovani con età compresa tra i 16 e i 25 anni.

5. La Giunta regionale definisce il regolamento del Forum, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1.

Art. 40

Informagiovani.

1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative.
 2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, attraverso il sistema informativo regionale e all'interno degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell'informazione, valorizza la presenza dell'associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti "informagiovani", soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.
 3. Le Province predispongono adeguata formazione degli operatori per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l'offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani, con particolare riguardo alle proposte dell'Unione Europea.
-

Art. 41

Servizi sperimentali.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi, azioni e interventi a favore di giovani e adolescenti, anche proposti da Enti locali, associazioni e gruppi giovanili, in grado di coniugare flessibilità e qualità.
-

Art. 42

Scambi e mobilità giovanile in ambito nazionale ed internazionale.

1. La Regione favorisce gli scambi dei giovani in ambito nazionale ed internazionale sia di carattere socio-culturale, sia per motivi di studio, con particolare attenzione al sostegno dei programmi europei ad essi dedicati.
 2. La Regione favorisce per fini culturali e di studio gli scambi di giovani dai 18 ai 25 anni in ambito familiare.
 3. Per favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, nonché per rafforzare le attività di scambio delle associazioni giovanili, la Regione può concludere accordi o partenariati con altre Regioni nazionali ed europee.
 4. La Regione promuove i temi dell'educazione alla pace e all'intercultura, con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo anche in considerazione della sua collocazione geografica.
-

Art. 43

Prestiti d'onore.

1. La Regione concede prestiti d'onore ai giovani tra i 18 e i 25 anni, secondo la vigente normativa nazionale e con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale.
 2. I prestiti d'onore hanno la finalità di sviluppare l'autonomia attraverso progetti di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e del dare continuità alle scelte operate.
-

Art. 44

Centri giovani.

1. La Regione sostiene l'istituzione e il rafforzamento dei Centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative. I Centri giovani si caratterizzano nella continuità dell'offerta dell'attività collegata a un progetto educativo.
 2. Di norma i Centri giovani sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito. La Regione promuove la realizzazione di una rete regionale dei Centri giovani, in concerto con le pianificazioni distrettuali, di ambito e locali.
 3. Gli Enti locali riconoscono e sostengono inoltre le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.
 4. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri di attuazione e finanziamento per i Centri giovani.
-

Art. 45

Accordi programma quadro.

1. La Regione promuove accordi con il Governo, gli Enti locali e l'associazionismo per realizzare programmi integrati a favore degli adolescenti e dei giovani a cui possono concorrere anche gli strumenti definiti da norme regionali o nazionali di settori diversi.
 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono tesi a sviluppare interventi innovativi sul piano tecnologico e pedagogico, al fine di offrire ai giovani l'occasione per essere protagonisti nella comunità e agevolare, attraverso l'esercizio e lo sviluppo delle competenze, l'inserimento nel mondo del lavoro.
 3. Gli interventi regionali perseguono gli obiettivi della promozione della cultura del bene comune e della legalità, l'attenzione all'integrazione delle persone a rischio di esclusione sociale, l'incontro ed il confronto tra i giovani e tra i giovani e gli adulti, per rafforzare la coesione sociale delle comunità territoriali.
-

Capo II - Valorizzazione e funzione degli oratori

Art. 46

Attività degli Oratori.

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
 2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio.
 3. La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell'ambito degli interventi della rete integrata di offerta.
 4. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d'ambito regionale o sovragionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale e svolte dai soggetti di cui al comma 1.
-

Art. 47

Protocolli d'intesa.

1. Per le attività di cui all'articolo 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:
 - a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;
 - b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.
 2. Nei protocolli d'intesa sono definite le modalità di attuazione di cui al presente capo e ulteriori indirizzi tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari.
-

Art. 48

Programmazione degli interventi.

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'ammissione a finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 46 concernenti le attività di cui al medesimo articolo svolte da almeno tre anni, tenuto conto delle disposizioni di cui ai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 47.

2. Il finanziamento può consistere anche in contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, per ristrutturazioni o migliorie delle strutture o per l'acquisizione di attrezzature.

3. Le domande relative agli interventi di cui al presente articolo possono essere presentate anche da organismi unitari a carattere regionale riconosciuti dal protocollo d'intesa di cui all'articolo 47.

....omissis....

MARCHE

L.R. 12 aprile 1995, n. 46⁽¹⁾. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 27 aprile 1995, n. 29.

(2) Titolo così modificato per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

(3) Con *Delib.C.R. 12 dicembre 2001, n. 59*, con *Delib.G.R. 12 ottobre 2004, n. 1176*, con *Delib.G.R. 24 ottobre 2005, n. 1261*, con *Delib.G.R. 14 settembre 2009, n. 1444* e con *Delib.G.R. 17 febbraio 2010, n. 318* è stato adottato il programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti rispettivamente, per gli anni 2001/2003, per l'anno 2004, per l'anno 2005, per l'anno 2009 e per l'anno 2010. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 aprile 2006, n. 422*, la *Delib.G.R. 18 dicembre 2007, n. 1515* e la *Delib.G.R. 10 novembre 2008, n. 1546*.

Art. 1

Finalità e principi generali.

1. La Regione promuove in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, la realizzazione di iniziative formative, sociali, culturali e ricreative finalizzate a favorire il completo e libero sviluppo della personalità dei giovani⁽⁴⁾.
2. In particolare interviene a favore della piena valorizzazione delle forme associative libere e spontanee promuovendo, ai sensi dell'*art. 6 della L. 8 giugno 1990, n. 142*, la partecipazione dei giovani alla vita della comunità locale⁽⁵⁾.

(4) Comma così modificato per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

(5) Comma così modificato per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

Art. 2

Partecipazione.

1. Per favorire tale partecipazione, secondo le linee di indirizzo della "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata il 17 novembre 1990 dalla sottocommissione della gioventù del Consiglio d'Europa, la Regione:
 - a) armonizza e coordina i propri interventi con gli obiettivi indicati nel succitato documento, promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli enti locali;
 - b) sostiene tutte le iniziative in grado di educare alla dimensione collettiva del vivere civile con particolare riferimento a quelle indirizzate a:
 - b1) l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani;
 - b2) la valorizzazione del patrimonio di idee ed esperienze presenti all'interno dell'universo giovanile;
 - b3) la prevenzione di fenomeni di devianza e di emarginazione sociale nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza⁽⁶⁾;
 - b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea⁽⁷⁾;

- b5) [il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza in età adolescenziale e preadolescenziale] ⁽⁶⁾;
- b6) gli scambi socioculturali in conformità con la normativa CEE;
- b7) lo sviluppo delle attività rivolte alla gestione del tempo libero e dello sport;
- b8) la promozione di un sistema coordinato di informazione specificatamente rivolto al mondo giovanile.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 21, comma 2, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 3, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «b4) l'integrazione culturale di giovani di provenienza extra comunitaria.».

(8) Lettera abrogata dall'*art. 21, comma 4, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

Art. 3

Compiti della Regione.

1. La Giunta regionale con proprio regolamento, in relazione alle finalità della presente legge, istituisce ed organizza:

[a] l'osservatorio regionale sulla condizione giovanile ed adolescenziale con lo specifico compito di:

a1) elaborare studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile ed adolescenziale;

a2) formulare proposte per il coordinamento delle iniziative sia all'interno della amministrazione regionale che con il sistema delle autonomie locali] ⁽⁹⁾;

b) il coordinamento regionale degli Informagiovani volto a sostenere qualsiasi intervento relativo alle politiche giovanili ed in particolare teso a promuovere lo sviluppo di centri di servizi informativi e di orientamento su scuola e formazione, lavoro ed imprenditorialità giovanile, in collaborazione con i Centri per l'impiego e le strutture formative del territorio ⁽¹⁰⁾.

2. La Giunta regionale riconosce l'istituzione dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani che fanno capo alle singole amministrazioni provinciali, con le seguenti competenze ⁽¹¹⁾:

a) assicurare un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei servizi posti in essere dai comuni in forma singola o associata nell'ambito dei progetti giovani ⁽¹²⁾;

b) sostenere i comuni in forma singola o associata nella fase di elaborazione del piano territoriale d'ambito, ed i giovani nella fase della progettazione proposta direttamente dagli stessi ⁽¹³⁾.

c) elaborare proposte di momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili;

d) esprimere un parere obbligatorio circa l'aderenza o meno al programma triennale degli interventi di cui al successivo art. 5 dei singoli progetti giovani elaborati dalle amministrazioni comunali in sede di richiesta di contributi ⁽¹⁴⁾.

3. La Giunta regionale adotta un programma triennale di interventi allo scopo di indirizzare e coordinare le iniziative regionali e degli enti locali al mondo giovanile ⁽¹⁵⁾.

(9) Lettera abrogata, unitamente alle lettere a1) e a2) ad essa sottoposte, dall'*art. 21, comma 5, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 52, comma 1, L.R. 7 maggio 2001, n. 11*, poi così modificata dall'*art. 21, comma 6, L.R. 13 maggio 2003, n. 9* e per effetto del comma 1 del medesimo articolo. Il testo originario era il seguente: «b) il coordinamento regionale degli Informagiovani volto a sostenere qualsiasi intervento inteso a promuovere lo sviluppo di detti servizi.».

(11) Alinea così modificata per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

(12) Lettera così sostituita dall'*art. 52 comma 2, L.R. 7 maggio 2001, n. 11*, poi così modificata per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «a) assicurare un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei servizi posti in essere dalle singole amministrazioni comunali nell'ambito dei progetti giovani e adolescenziali;».

(13) Lettera così sostituita dall'*art. 52, comma 2, L.R. 7 maggio 2001, n. 11*. Il testo originario così recitava: «b) garantire un servizio di consulenza alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta in ordine alla stesura dei progetti giovani e adolescenziali;».

(14) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

(15) Comma così modificato per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

Art. 4

Organizzazione regionale⁽¹⁶⁾.

1. Le attribuzioni del servizio servizi sociali, di cui alla *L.R. 26 aprile 1990, n. 30* e successive modificazioni di cui all'allegato E punto 19, sono integrate dalle competenze di cui alla tabella A allegata ed il servizio è organizzato secondo moduli utili all'esercizio delle funzioni di cui all'*art. 3*.

(16) Con *Delib.G.R. 4 novembre 2002, n. 1921-SE/SSO* sono stati approvati i criteri per il riparto del Fondo regionale dei progetti destinati alla promozione delle politiche giovanili sul territorio regionale.

Art. 5

Programma triennale degli interventi⁽¹⁷⁾.

1. La Giunta regionale predispone il programma triennale degli interventi e, acquisito il parere del coordinamento regionale degli Informagiovani, delle amministrazioni provinciali e dei rispettivi coordinamenti provinciali, lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione⁽¹⁸⁾.

2. Il programma triennale degli interventi regionali contiene:

a) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;

b) l'individuazione della tipologia dei progetti giovani degli enti locali in materia⁽¹⁹⁾;

c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

d) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti e agli incentivi;

e) la determinazione delle procedure di erogazione dei benefici e della eventuale rendicontazione;

f) l'individuazione dei dati e delle informazioni da acquisire ai fini della valutazione e dei risultati dell'intervento regionale.

3. Tra le iniziative da finanziare o incentivare il programma deve prevedere:
- a) l'allestimento di locali attrezzati, ad opera dei comuni, per le attività delle associazioni giovanili o comunque destinate a favorire momenti di aggregazione e di incontro tra i giovani ⁽²⁰⁾;
 - b) le spese di gestione delle iniziative riferite agli strumenti ed al personale necessari alla completa realizzazione dei progetti;
 - c) i progetti rivolti alla realizzazione di scambi socioculturali in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quelli realizzati con i Paesi della Comunità europea.
4. Il programma triennale di interventi è approvato dal Consiglio regionale.

(17) Per la proroga del termine di validità del programma vedi l'*art. 40, comma 5, L.R. 11 maggio 1999, n. 7* e l'*art. 43, comma 12, L.R. 23 marzo 2000, n. 21*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 7, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

(19) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

(20) Lettera così modificata dall'*art. 21, comma 8, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*.

Art. 6

Attuazione del programma triennale di interventi.

1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale; in esso sono contenuti i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti destinati alle finalità previste dalla legge e dal relativo programma triennale ⁽²¹⁾.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale ⁽²²⁾.

(21) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 1, L.R. 9 gennaio 1997, n. 2*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 52, comma 4, L.R. 7 maggio 2001, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «1. La concessione dei finanziamenti previsti dal programma triennale di interventi è delegata alle amministrazioni provinciali che vi provvedono sulla base delle proposte e dei progetti presentati dai soggetti abilitati, nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e delle procedure contenute nel programma stesso.».

(22) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 9, L.R. 13 maggio 2003, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile ed adolescenziale e del coordinamento regionale degli informagiovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.».

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 400 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Le spese di cui al comma 1 sono così ripartite:
 - a) per la costituzione dell'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995⁽²³⁾;
 - b) per il coordinamento degli informagiovani è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;
 - c) per la concessione dei finanziamenti e degli incentivi previsti dal programma di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
4. Alla copertura della somma di lire 400 milioni, autorizzata per effetto del comma 1 relativa all'anno 1995, si provvede mediante utilizzo della somma iscritta al capitolo 5100101 del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 14 elenco 1.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
 - a) "Spese per il coordinamento degli informagiovani", lire 50 milioni;
 - b) "Spese per l'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile", lire 50 milioni;
 - c) "Spese per l'attuazione del programma triennale relativo alla condizione giovanile", lire 300 milioni.Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1995 sono ridotti di lire 400 milioni.

(23) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 21, comma 1, L.R. 13 maggio 2003, n. 9.*

Tabella A⁽²⁴⁾

(24) La tabella A, aggiunta con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 18 maggio 1995, n. 35, qui omessa, integra, a norma dell'*art. 4 della presente legge, le competenze del servizio servizi sociali di cui all'allegato E, punto 19, L.R. 26 aprile 1990, n. 30.* Successivamente gli ultimi due periodi della presente tabella sono stati soppressi dall'*art. 52, comma 3, L.R. 7 maggio 2001, n. 11.*

PIEMONTE

L.R. 13 febbraio 1995, n. 16 (1). Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 febbraio 1995, n. 8.

(2) Con Delib.C.R. 18 dicembre 2001, n. 214-40244 è stato approvato, ai sensi della presente legge, il piano annuale 2001 degli interventi regionali per i giovani.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Piemonte, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e conformemente a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 dello Statuto, attua un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, in modo da determinare una politica unitaria per:

a) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile;

b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;

c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani attraverso l'istituzione di consulte e forum giovanili locali;

d) attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

e) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980: «Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza» e successive modifiche ed integrazioni, scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi della Comunità Europea;

f) realizzare attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani.

2. La Regione Piemonte adotta la «Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale», approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottocommissione della Gioventù del Consiglio d'Europa; pertanto armonizza e coordina gli interventi con gli obiettivi da essa indicati, promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli Enti locali del Piemonte.

3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale.

Art. 2

Elaborazione, aggiornamento del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale la proposta di «Piano annuale degli interventi regionali per i giovani»; il Consiglio regionale acquisito il parere della Consulta regionale dei giovani e della competente Commissione consiliare, lo approva (3).

2. Il Piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.

3. Per l'istruttoria e l'elaborazione dei documenti necessari alla predisposizione del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani è istituita secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, nel rispetto della legislazione vigente, idonea struttura organizzativa presso la Presidenza della Giunta regionale.

4. Le persone interessate dagli atti e dai provvedimenti di cui alla presente legge sono quelle nella fascia d'età individuata come giovane dalle deliberazioni applicative, anche con riferimento alle più attuali norme della Unione Europea.

(3) Con Delib.C.R. 5 dicembre 2000, n. 99-35956 è stato approvato il piano annuale degli interventi, di cui al presente comma.

Art. 3

Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.

[1. Nell'ambito della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, è istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.

2. Compiti dell'Osservatorio sono:

a) studiare e analizzare la condizione dei giovani;

b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;

c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altre strutture regionali o centri esistenti, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo.

3. I dati relativi alla situazione occupazionale dei giovani sono raccolti ed elaborati dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che li trasmette annualmente all'Osservatorio di cui al comma 1.

4. L'accesso alle informazioni e ai dati del Servizio informativo e della banca dati è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio regionale.

5. L'Osservatorio sulla condizione dei giovani redige annualmente una relazione, che la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale e alla Consulta regionale dei giovani] (4).

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 aprile 2007, n. 7. In pari tempo lo stesso articolo ha soppresso l'osservatorio istituito dal presente articolo.

Art. 4

Consulta regionale dei giovani.

1. La Consulta regionale dei giovani è istituita con deliberazione del Consiglio regionale, che ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.

2. La Consulta regionale dei giovani esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale.

3. La Consulta regionale dei giovani può avvalersi della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, e dell'Osservatorio di cui all'art. 3, comma 1, al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 5

Partecipazione a progetti di Associazione ed Enti locali (5) (6).

1. La Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi e dei criteri previsti nel piano annuale degli interventi regionali, eroga contributi a sostegno di progetti e iniziative per le seguenti aree:

a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;

b) disagio giovanile, con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza, sviluppando progetti di prevenzione primaria;

c) mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio culturale fra Paesi europei;

d) cooperazione, con iniziative tese a favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;

e) informazione e consulenza per i giovani.

2. La Giunta regionale eroga contributi per progetti predisposti da Enti locali, associazioni o cooperative giovanili, con priorità in ambito provinciale e comunale ai progetti predisposti dagli Enti locali.

3. Sono considerati criteri preferenziali e prioritari:

a) l'adozione, da parte dei Comuni, della «Carta della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale», di cui all'articolo 1, ed il comprovato impegno nella sua attuazione;

b) la continuità e l'efficacia dell'azione a favore dei giovani, verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;

c) la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali.

4. I contributi sono erogati per il 50 per cento all'avvio dei progetti e, per la restante parte, su presentazione di idonea documentazione, che comprovi la realizzazione integrale del progetto.

(5) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 11 dicembre 2000, n. 67-1688 e la Delib.G.R. 28 dicembre 2001, n. 99-4991.

(6) Vedi, anche, la Det. 9 gennaio 2002, n. 2.

Art. 6
Norma finanziaria.

1. Nel bilancio di previsione della spesa della Regione Piemonte sono istituiti i seguenti capitoli:

a) «Fondo per la realizzazione di specifici progetti individuati nel Piano annuale per gli interventi regionali per i giovani nonché per le altre spese necessarie al funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani»;

b) «Contributi ad Enti locali, Associazioni e Cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani».

2. Gli stanziamenti dei capitoli sopra indicati per il 1995 e gli anni successivi sono definiti in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione della Regione Piemonte.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

SARDEGNA

L.R. 15 aprile 1999, n. 11 ⁽¹⁾. Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

(1) Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1999, n. 13.

Art. 1

Finalità e obiettivi.

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, persegue una politica unitaria intesa a:

- a) analizzare e conoscere le tematiche relative alla condizione giovanile;
- b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani;
- c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani, anche attraverso l'istituzione di consulte locali;
- d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità;
- e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;
- f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socioculturali, in particolare con i Paesi membri della U.E.;
- g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
- h) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e più in generale dell'emigrazione giovanile;
- i) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attività volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro, nonché ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche.

2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale, ai sensi della *legge regionale 1° agosto 1975, n. 33*.

Art. 2

Atti internazionali e comunitari.

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata dal Consiglio d'Europa, e la "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione

e la consulenza dei giovani (E.R.Y.C.A.), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.

Art. 3

Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile.

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per il perseguimento delle politiche giovanili.
 2. La Giunta regionale, unitamente ai documenti di bilancio, presenta il "Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili"; detto rapporto è predisposto previo parere della Consulta regionale dei giovani.
-

Art. 4

Consulta regionale giovani.

1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta regionale giovani, composta da:
 - a) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti;
 - b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna;
 - c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna;
 - d) due rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;
 - e) un giovane rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna;
 - g) due giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di età inferiore ai trent'anni.
 2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono avere, all'atto della nomina, età inferiore ai trent'anni.
 3. La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'Amministrazione regionale.
 4. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'*articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.*
-

Art. 5

Nomina e durata della Consulta regionale giovani.

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

Compiti della Consulta regionale giovani.

1. La Consulta regionale giovani è organo propositivo e consultivo della Giunta e, in generale, dell'Amministrazione regionale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.
 2. Sono in particolare compiti della Consulta:
 - a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;
 - b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;
 - c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali;
 - d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
 - e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile;
 - f) formulare il parere sul Rapporto e sulle condizioni e politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 3.
 3. La Consulta invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.
 4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.
-

Art. 7

Abrogazione.

1. L'articolo 87 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.
-

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 10.000.000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02102 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 e al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
 2. ...⁽²⁾.
-

(2) Il presente comma, di cui si omette il testo, apporta variazioni al bilancio di previsione per gli anni 1999, 2000 e 2001, approvato con L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

UMBRIA

L.R. 10 aprile 1995, n. 27 (1). Istituzione del Forum della Gioventù e dell'Osservatorio regionale giovani (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 aprile 1995, n. 21.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 47, L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.*

VALLE D'AOSTA

L.R. 21 marzo 1997, n. 8 (1). Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 1° aprile 1997, n. 15.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione promuove e finanzia la realizzazione di iniziative sociali, formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani volte a:

- a) favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione tra i giovani;
- b) attuare interventi per l'inserimento nella società e rimuovere il disagio giovanile;
- c) valorizzare e dare impulso a ogni forma di manifestazioni di contenuto culturale e alle attività del tempo libero;
- d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.

Art. 2
Osservatorio permanente sulla condizione giovanile.

1. È istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile per la Valle d'Aosta, avente funzioni di strumento operativo al servizio della Consulta giovanile nonché delle associazioni giovanili della Regione e degli enti locali.

Art. 3
Funzioni dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile.

1. L'Osservatorio:

- a) effettua il monitoraggio costante del fenomeno giovanile;

- b) gestisce e divulga i risultati delle indagini che periodicamente vengono condotte sul mondo giovanile;
 - c) supporta la predisposizione dei progetti che gli enti locali e le associazioni giovanili intendono presentare all'approvazione della Giunta regionale;
 - d) collabora con gli enti locali e le associazioni giovanili per la valutazione dei progetti finanziati dalla Giunta regionale;
 - e) attiva e promuove il coordinamento delle politiche giovanili tra gli assessorati regionali.
-

Art. 4
Consulta giovanile.

- 1. È istituita la Consulta giovanile, composta da nove membri designati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea regionale del mondo giovanile di cui all'art. 9.
 - 2. La Consulta giovanile si dota di un regolamento per il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un presidente.
 - 3. La Consulta giovanile dura in carica tre anni.
 - 4. La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti per garantire il funzionamento della Consulta giovanile.
 - 5. La Consulta giovanile può avvalersi della consulenza di esperti.
-

Art. 5
Funzioni della Consulta giovanile.

- 1. La Consulta giovanile:
 - a) elabora rapporti, promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri, formula proposte da sottoporre all'esame della Giunta regionale o del Consiglio regionale nel campo delle politiche giovanili tese a realizzare le finalità di cui all'art. 1;
 - b) predispone programmi e progetti di cui all'art. 6.
-

Art. 6
Programmi e progetti.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, gli enti locali e la Consulta giovanile predispongono proposte, programmi e progetti relativi ai seguenti ambiti:

- a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;
- b) disagio giovanile con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza sviluppando progetti di prevenzione primaria;
- c) scambi socio - culturali fra i Paesi europei;
- d) aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile regionale, nazionale ed europea;
- e) informazione e consulenza per i giovani.

Art. 7
Modalità di gestione.

1. L'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, gli enti locali, le associazioni giovanili regolarmente costituite e operanti sul territorio della Valle d'Aosta possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di cooperative e/o associazioni di volontariato per la gestione delle iniziative di cui all'art. 6.

Art. 8
Procedure.

1. L'istanza per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 deve essere presentata a cura del rappresentante pro tempore degli enti e degli organismi di cui all'art. 6 alla struttura competente responsabile del procedimento.

2. L'istanza deve essere corredata di dettagliato progetto istitutivo o gestionale dell'iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento.

3. Ogni progetto deve contenere:

- a) le finalità che si intendono perseguire in armonia con quanto previsto dall'art. 1;
- b) la descrizione e le modalità organizzative delle attività che si intendono predisporre;

- c) il numero approssimativo nonché l'età dei soggetti che si intendono coinvolgere;
- d) il preventivo finanziario con dettagliata indicazione dei costi ripartiti per categorie.
4. La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli enti ed organismi proponenti che devono prevedere modalità precise per il loro controllo.
5. I finanziamenti, di importo non superiore al novanta per cento del costo globale dell'iniziativa, sono concessi con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza debitamente istruita, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del bilancio.
6. L'istruttoria dei progetti effettuata dal responsabile del procedimento deve essere fatta sulla base di criteri di valutazione oggettivi, predeterminati e conformi alle proposte formulate annualmente dalla Consulta giovanile.
7. I finanziamenti concessi a norma della presente legge sono liquidati previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

Art. 9
Assemblea regionale del mondo giovanile.

1. L'Assemblea regionale del mondo giovanile, convocata in prima istanza dall'Assessore alla sanità ed assistenza sociale mediante pubblico avviso riservato ai giovani residenti in Valle d'Aosta di età compresa tra i 14 e i 28 anni, facenti parte di gruppi o di associazioni senza fini di lucro, si costituisce con la stesura di un regolamento che ne determina le modalità di funzionamento.
2. L'Assemblea, inoltre, individua le modalità di nomina ed i criteri di rappresentatività dei membri della Consulta giovanile di cui all'art. 4.
3. Le modalità e i criteri di cui al comma 2 sono volti a garantire la massima partecipazione e rappresentatività delle differenti realtà del mondo giovanile regionale.
4. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale se conforme ai principi di cui ai commi 2 e 3.
5. Qualora entro sei mesi dalla prima convocazione, l'Assemblea non abbia designato i membri della Consulta giovanile, tale designazione è effettuata a cura della Giunta regionale secondo i principi delineati ai commi 2 e 3 e i membri così designati rimangono in carica, in via provvisoria, fino alla designazione da parte dell'Assemblea.

Art. 10
Scambi socio - culturali.

1. La Regione adotta progetti tendenti a promuovere iniziative rivolte a realizzare scambi di esperienze con Paesi esteri in ambito europeo, allo scopo di favorire lo sviluppo socio - culturale dei giovani in armonia con gli accordi culturali ed i protocolli relativi agli scambi socio - culturali stipulati dal Ministero degli affari esteri e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 (Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza).

Art. 11
Determinazione e copertura degli oneri.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati per l'anno 1997 in lire 700.000.000 e, a titolo indicativo, per gli anni 1998 e 1999 in annue lire 700.000.000.
 2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 58440 (Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci e trovano copertura negli stanziamenti ivi iscritti.
 3. A decorrere dal 1998 gli oneri, necessari per l'applicazione della presente legge, possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
-

Art. 12
Abrogazione di norme.

1. La legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile) è abrogata.
 2. Il Reg. 29 maggio 1992, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, recante: "Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile") è abrogato.
-

Art. 13
Norme transitorie.

1. In attesa dell'applicazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) le competenze relative all'applicazione della presente legge sono attribuite al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

VENETO

L.R. 14 novembre 2008, n. 17 (1). Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 18 novembre 2008, n. 95.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Principi generali.

1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

- a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
 - b) riconosce l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;
 - c) garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.
-

Art. 2

Finalità e ambito di intervento.

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità per:

- a) sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico;
- b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;
- c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
- d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;

e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:

a) tempo libero e sport;

b) informazione;

c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;

d) promozione delle pari opportunità;

e) volontariato e servizio civile volontario;

f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;

g) orientamento scolastico e lavorativo;

h) accesso al mercato del lavoro;

i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;

j) partecipazione culturale;

k) promozione della creatività e della produzione artistica.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.

Art. 3

Programmazione triennale regionale.

1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla *legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"* e al piano socio-sanitario regionale di cui all'*articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria",* così come modificato dal *decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»,* individua in particolare:

a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;

b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;

c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;

f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;

g) le modalità per il monitoraggio del programma.

2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.

3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all'*articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo*

31 marzo 1998, n. 112" e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla *legge regionale 14 settembre 1994, n. 56*, partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all'articolo 8 della medesima *legge regionale 14 settembre 1994, n. 56*.

4. Il Programma triennale mantiene validità fino all'entrata in vigore del successivo Programma triennale.

5. Successivamente all'approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).

Art. 4

Attività regionale di coordinamento e attuazione.

1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all'articolo 3, definisce le linee guida per:

a) il coordinamento regionale dei servizi denominati "Informagiovani", qualora istituiti;

b) il coordinamento per l'attuazione delle politiche giovanili all'interno dei piani di zona di cui all'articolo 8 della *legge regionale 14 settembre 1994, n. 56*;

c) l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.

2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell'attività dello stesso.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 32 della *legge regionale 29 novembre 2001, n. 35* "Nuove norme sulla programmazione".

4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell'associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l'eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l'opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.

5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:

a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;

b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;

c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia;

d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;

e) predispone azioni volte a valutare l'impatto della presente legge regionale.

Art. 5

Comitato regionale per le politiche giovanili.

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2.
 2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell'articolo 3:
 - a) coordina gli interventi di cui all'articolo 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;
 - b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
 - c) favorisce l'integrazione tra settori dell'attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.
-

Art. 6

Programmazione dei comuni e delle comunità montane.

1. Nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all'*articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56*, adeguati al programma triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
-

Art. 7

Forum regionale dei giovani.

1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.
 3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.
 4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5.
 5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l'elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.
-

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali.

1. Fino all'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e successive modificazioni.
 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.
-

Art. 9

Abrogazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, è abrogata la *legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani"*, come modificata dalla *legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 «Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e dall'articolo 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)»*.
-

Art. 10

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:
 - a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
 - b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 6, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste